DELLE

ANTICHE CONSUETUDINI E LEGGI MARITTIME

DELLE PROVINCIE NAPOLITANE

Veneror inventa sapientiae, inventoresque: adire tanquam multorum hereditatem iuvat. Sed agamus bonum patremfamilias; faciamus ampliora quae accepimus. Multum adhuc restat operis, multumque restabit; nec ulli nato post mille secula praecludetur occasio aliquid aliud adiiciendi.

Seneca ep. LXIV.

DELLE
ANTICHE CONSUETUDINI E LEGGI MARITTIME

DELLE PROVINCIE NAPOLITANE

NOTIZIE E MONUMENTI

PUBBLICATI PER CURA

DI

NICCOLA ALIANELLI

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE' FRATELLI DE ANGELIS
Vico Pellegrini 4, e Portamedina 44
1871

Il lungo periodo del dispotismo imperiale, le frequenti rivoluzioni militari, le guerre, le pesti, le fami aveano renduta scarsa e fiacca la popolazione italiana, dissipate e distrutte molte ricchezze, fatto mancare quella sicurezza pel presente e quella fiducia nell'avvenire senza delle quali nessuna maniera d'industria può prosperare.

Ed era in questo stato l'Italia, quando sopravvenne l'invasione dei popoli scesi dalle regioni settentrionali, i quali avidi di preda ed ebbri per la vittoria segnarono il loro cammino colla strage, la rapina e la distruzione, e forse non mai più che allora fu così inesorabilmente messa in pratica la massima dei conquistatori d'ogni tempo, *guai ai vinti.*

Ma non per questo si deve credere che venne a mancare ogni elemento della civiltà greco-romana e che vinti e vincitori restarono avvolti nelle tene-

bre di comune barbarie. I vincitori per le relazioni politiche, militari e di traffici avute coll'impero (1) aveano acquistato alquante conoscenze, contratto nuovi bisogni, concepito nuovi desideri. I vinti aveano le loro tradizioni e la loro storia, i loro monumenti, le civili istituzioni e leggi e consuetudini, il loro ordinamento religioso, una lingua ricchissima, e con tutti questi elementi di civiltà e di tanto

(1) È noto che per secoli tra l'impero ed i diversi popoli Barbari furono guerre, tregue, che si dicevano paci, e di nuovo guerre: dipoi gl' imperatori assoldarono eserciti interi di Barbari, o si sottoposero a pagar loro tributi.

In quanto ai traffici Tacito parlando dei Germani distingue quelli *quibus nullus per commercia cultus* dagli altri, e quelli i quali *ob usum commerciorum aurum et argentum in pretio habent* (*de morib. Germ.* V, XVII — Adde ivi XLV. Plin: *hist.* nat. IV, 13 (XIV segg.) — XXXVII, 3 (XII) — Le stesse proibizioni del trasporto ai Barbari di alcune merci (Cod. lib. IV tit. 40, 41, 63) sono la prova di quello che ho asserito.

E poichè ho adoperato la parola Barbari, credo utile una spiegazione — *Barbaro* a noi dinota non solo uomo di aspri e rozzi costumi ma anche efferato, perchè a questa voce antichissima la tradizione ha associato la rimembranza della conquista compiuta dai popoli scesi dal settentrione in Italia e così appellati, ma *barbaro* pei Greci e pei Romani valeva quanto straniero, come ben disse il Varchi (Ercul. 116), chi non era Greco o Romano, di che sarebbe superfluo portare esempi abbondandone i dizionari. Quindi si spiega perche i conquistatori nei loro stessi documenti si distinguono con questo nome dai *Romani* da essi vinti. V. Du Cange v. *barbarus*.

più numerosi dei loro dominatori non era possibile che fossero caduti nella barbarie. E se nel periodo della conquista i vincitori nella resistenza incontrata o temuta furono feroci, divennero più miti quando la loro dominazione fu stabilita; e se prima le loro donne furon vedute

Dei monili far pompa e dei cinti
Che alle donne deserte dei vinti
Il marito o l'amante rapì.

successero quei tempi nei quali l'industria dei vinti si rese tributari il fasto e l'amore dei godimenti dei vincitori.

Nè piccolo alimento alle arti ed alle industrie prestava lo splendore del culto cattolico, ch' era quello degli antichi abitatori ed in breve divenne ancora quello dei nuovi venuti.

Eccederei i giusti limiti, nei quali debbo restringere questo discorso proemiale, se qui volessi riunire ed esporre tutte quelle notizie dei primi tempi della dominazione dei Barbari fino a noi pervenute, le quali sebbene non abbondanti sono sufficienti a dimostrare, che per quanto infelici fossero state allora le condizioni d' Italia non si cessò mai del tutto dal coltivare le lettere e le arti (1) e dall'eser-

(1) Demetrio Salazaro, Ispettore del Museo nazionale di Napoli, ha impreso una importante pubblicazione, frutto di lunghe

citare le diverse industrie. Dirò soltanto e brevemente della navigazione che riguarda propriamente il contenuto in questo libro.

Muratori, la cui autorità è sempre gravissima, scrisse (1) « Nullum sane tempus excogitari potest, « quo commercium aliquod non viguerit inter Ita- « liam ac finitima regna, praesertim vero inter hanc « et populos Orientis. Nam ut cetera mercium ge- « nera praeteream ex Oriente adferenda erant aro- « mata, et variae telarum ac pannorum species, « quae nulla alia tellus suppeditabat. Ipsa quoque « Italia vinum, oleum et varia opificia in septen- « trionales plagas emittebat. Quei procederet mer- « cimonium Longobardis regnantibus, monumenta « nulla me docent; rarissima quippe supersunt. « Certe nuspiam legimus, gentem illam tentasse « classibus aequor, et maritima commercia suis na- « vibus fovisse. »

Ma appunto perchè nè Goti, nè Longobardi esercitarono il commercio marittimo, deve aversi per

ed accurate ricerche da lui fatte anche nei più remoti angoli di questa parte meridionale della Penisola. Sotto il modesto titolo di *Studi sui monumenti dell'Italia meridionale dal IV al XIII secolo* saran fatti di ragion pubblica sessanta disegni di monumenti di pittura, scultura ed architettura d'un periodo di tempo, nel quale taluni credono spente del tutto le arti. Ora è certo che le arti non vivono ove mancano gli altri elementi di civiltà.

(1) *Antiquitates Italicae medii aevi* — Dissert. XXX.

certo che continuarono ad esercitarlo soli gli antichi abitatori e gradatamente ampliandolo e sviluppandolo le città dell'esteso littorale d'Italia ne acquistarono gloria, ricchezza e potenza.

Disgraziatamente la storia ha raccolto e conservato più le notizie delle gesta e spesso dei vizi e dei delitti di alcuni uomini e di alcune famiglie, che i fatti della vita dei popoli, più la ricordanza delle imprese militari che delle arti della pace, ma quando vi si legge addentro si apprendono cose alle quali il cronista e lo storico forse neppure pensarono, e le guerre combattute, le dominazioni fondate, le commesse devastazioni, il lusso dei Grandi ci fan manifesto lo stato delle industrie.

Ed io non anderò spigolando nelle storie di Napoli, Gaeta, Amalfi, Salerno, Reggio, Taranto, Bari, Trani ed altre molte nostre città marittime rimaste nella dependenza più o meno nominale dall'Imperatore di Costantinopoli, le quali continuarono a tenere il mare e ad esercitare il commercio; ricorderò soltanto pochi tratti della storia della dominazione dei Goti e dei Longobardi.

Rileviamo dalle lettere di Cassiodoro che Teodorico, il cui regno durò dal 493 al 526 volle una flotta di mille navi dette *dromoni* (1) ed in breve

(1) Sui *dromoni* — V. Leone nella tattica cap. 19 — Procopio Vand. lib. I — Cassiodoro *Variar.* II, 31 — Isidoro Orig. XIX, 1 — Cod. Justin. de Off. Praef. Praet. Afr. I, 27 Const. 2, § 1.

tempo la ebbe, così che potè passarla in rivista nelle acque di Ravenna e dire — *non habet quod nobis Graecus imputet, aut Afer insultet* (1).

Di legname di costruzione abbondavano i boschi, lo leggiamo nello stesso Cassiodoro (2), ma a costruire mille navi, occorrono ancora altri materiali diversi ed in grande quantità, e coloro che il tutto lavorino e mettano acconciamente insieme, e poi costruite le navi perchè scorrano sulle acque ed a traverso gli scogli è necessario che siano animate da uomini avvezzi alla vita laboriosa del marino ed a guardare in viso la morte nell'infuriare della tempesta. Or quei materiali l'uomo non può creare e quegli uomini non si prendono indistintamente nella folla: si deve dunque aver per certo che ai tempi di Teodorico vi era una marineria mercantile che avea alimentato le arti marineresche (3).

(1) Cassiodoro ivi l. V ep. 16, 17. Vi erano *dromoni* di mare da guerra e da trasporto, come ve ne erano per la navigazione dei fiumi e dei laghi; dalle parole di Cassiodoro di sopra riferite è evidente che i dromoni fatti costruire da Teodorico erano da guerra.

(2) « Cum nostrum animum frequens cura pulsaret, naves Ita« liam non habere, *ubi tanta lignorum copia suffragatur*, ut aliis « quoque provinciis expetita transmittat. » Cit. ep. 16.

(3) Che i Goti anche dopo Teodorico mantennero una flotta è dimostrato dalle loro spedizioni in Sicilia ed in Grecia ed in generale dalle guerre che sostennero coll'impero d'Oriente. Muratori *annali* an. 549-551.

E dai Goti passando ai Longobardi e particolarmente ai primi tempi della loro dominazione in Italia, quando penso alle spedizioni dai medesimi preparate o compiute nelle isole di Sicilia, Sardegna e Corsica negli anni 596, 597 e 601 (1) con un ragionamento conforme a quello testè fatto pei tempi dei Goti conchiudo che la navigazione mercantile non era mancata.

Sarebbe superfluo far menzione di fatti relativi ai secoli posteriori, nei quali niuno dubita che presso noi il commercio marittimo fu attivo, e si può dubitare soltanto se allora rinacque o piuttosto, come io credo, prese soltanto nuovo sviluppo ed incremento ma avea sempre durato. A dimostrazione di florido

(1) Dei preparativi dei Longobardi per una spedizione in Sardegna ed in Corsica e dell'effettuazione di essa parlò Papa S. Gregorio Magno nelle suo lettere 3.ª del libro 7 e 4.ª (alii 2.ª) del libro 9. — Dei preparativi di Arigiso Duca di Benevento per una spedizione in Sicilia si parla in altra lettera dello stesso Papa (lib. 11 ep. 51 alii 45) — Le spedizioni in isole richieggono navi.

Si legge nella cronaca di Ubaldo che nel 785 il Duca di Benevento assediò Amalfi *undique et terra et mari*, ma l'autenticità di questa cronaca non è affatto sicura dopo l'elaborata critica fattane da Bartolommeo Capasso (*la cronaca napolitana di Ubaldo dimostrata un' impostura del secolo scorso* — Napoli 1855 vol. un. 8). Il fatto della guerra mossa dal Duca di Benevento ad Amalfi è vero (lett. 66 del Cod Carolino presso Muratori R. Ital. Scrip. t. III par. 2 c. 222) non così l'assedio per mare, ma i due fatti precedenti indubitati bastano pel mio assunto.

commercio, se altro mancasse, basterebbero i due insigni monumenti che sono la Tavola di Amalfi e gli Ordinamenti di Trani.

Se è vero, come a me pare, che dopo la caduta dell' impero d'Occidente e durante la dominazione dei Barbari in queste contrade il commercio marittimo non fu mai intermesso, si domanderà con ragione con quali leggi si regolavano i negozi marinareschi e si decidevano le liti che ne traevano l'origine, e la risposta non può essere difficile nè soggetta a disputa, che cioè continuarono ad essere in osservanza il Diritto romano e le consuetudini già prima introdotte e certamente altre ancora che per le nuove condizioni si introdussero *rebus ipsis dictantibus, usu exigente et humanis necessitatibus* (1). E per verità appena un accenno troviamo nell'Editto di Teodorico (2) e nulla perfettamente nelle leggi longobarde.

È pervenuta fino a noi una greca compilazione col titolo Νόμος Ῥοδίων Ναυτικός (*ius navale Rhodiorum.*) Di essa hanno già abbastanza e dottamente scritto scrittori sommi (3) quindi io mi limito a giustificare una mia opinione, che cioè una tale

(1) Fr. 2, § II. Dig. *de O. J.* I, 2 — Inst. § 2. I, 3.

(2) Rubrica del capo 119.

(3) Basterà citare de Jorio *Codice Ferdinando* lib. I tit. 2.° tomo II pag. 3 e segg. — Pardessus *Collection de lois maritimes chap.* VI tom. I pag. 209 segg.

compilazione un tempo fosse stata in vigore in queste provincie meridionali.

Fra i manoscritti della biblioteca Marciana di Venezia vi è il codice segnato col nº CLXXII scritto nel 1175 da un Giovanni, notaro, nel quale fra altri monumenti greci è compreso il *ius navale Rhodiorum* e nel foglio di guardia del volume vi è una legge sulle successioni di Ruggiero Normanno scritta in greco, e di cui il carattere pare di mano dello stesso notaro Giovanni. Questa unione d'una legge del fondatore della Monarchia siciliana e del *ius navale Rhodiorum* è da prendere in considerazione, ma sola non sarebbe un argomento di gran valore per la mia opinione. Più notevole è quanto si osserva nel codice anche greco nº 485 della Vaticana. Comincia esso con un *Jus canonicum, sive potius Nomocanon, quo Calabriae sive Magnae Graeciae provincia olim utebatur*, ed in continuazione fra gli altri monumenti vi si leggono la menzionata legge di Ruggiero ed il *ius navale Rhodiorum*. Dalla forma dei caratteri, simili a quelli dati dal Montfaucon (1) come saggio della scrittura adoperata nelle Calabrie intorno al 1200 e dal contenuto nel codice stesso, i dotti in questo genere di studi hanno tratto la conseguenza che esso appartenga al secolo XII ed alle regioni napolitane.

(1) *Palaeographia graeca.*

Da quali notizie più largamente esposte da Bartolommeo Capasso, il quale fu il primo a pubblicarle (1), questo dotto scrittore è stato tratto a dire — « Forse queste leggi navali in uso presso noi fu« rono da Ruggiero con sua speciale sanzione a« dottate, e però si trovavano unite colla nostra « Novella sulle successioni nel codice, donde il « menante della copia Vaticana la trascriveva. L'es« pressione *et reliqua* (καὶ λιπα) che si legge dopo « l'argomento nel proemio di quella potrebbe con « qualche ragione farlo supporre. Così pure quel « Re pubblicando le Assise adottava e faceva pro« prie a se molte leggi Romane o Longobarde, e « quindi nel proemio delle medesime le distingueva « in talune da lui interamente composte (*a nobis* « *compositas*) ed in altre da lui semplicemente « adottate (*promulgatas*), le quali tutte pubblican« do sotto il suo nome sanzionava (2) ».

E se taluno non volesse accettare la congettura d'una speciale sanzione colla quale Ruggiero adottava

(1) *Novella di Ruggiero Re di Sicilia e di Puglia promulgata in greco nel 1150 ed ora per la prima volta edita dai codici delle biblioteche di S. Marco in Venezia e Vaticana di Roma con la traduzione latina ed alcune osservazioni di Bartolommeo Capasso* — Vol. un. fol. Napoli 1867 — Si trova pure negli Atti dell'Accademia Pontaniana vol. IX.

(2) Capasso ha dato nel suo libro anche il *fac-simile* del codice della Vaticana.

quella compilazione, restano sempre le particolarità narrate sufficienti a far ritenere che la compilazione fosse stata adottata dall'uso dei naviganti, i quali frequentavano i porti dell'Oriente, a che non poteva essere di ostacolo la lingua greca, in cui era scritta, perchè la stessa era in uso in molte nostre contrade marittime come è noto. (1)

Tanto più volentieri io adotto l'opinione del mio dotto amico, perchè parmi sia confermata dalla testimonianza di Marino Freccia, di cui spesso occorrerà in questo libro di ricordare il nome: in una sua opera messa a stampa la prima volta nel 1554 questo giureconsulto lasciò scritto — « In Regno non « *lege Rhodia maritima* decernuntur, sed tàbula « quam Amalfitanam vocant, omnes controversiae,

(1) Valgono per prova la stessa legge di Ruggiero, di cui si è parlato, la traduzione in lingua greca del Codice di Federico II che egli stesso ne fece fare, gli atti notarili rogati in Castrovillari nel secolo XIII pubblicati dall' insigne letterato Giulio Minervino (*in quatuor graeca diplomata nunc primum edita adnotationes Julii Minervini J. C.*; *nec non graeci diplomatis cum eiusdem observationibus iam in lucem producti editio secunda correctior* — Neapoli ex typ. Tramater 1840 tom. un. in 4°), e finalmente gli altri documenti in gran numero esistenti nel grande archivio di Napoli e compresi nel *syllabus graecarum membranarum quae.... adnitente impensius Francisco Trinchera neapolitanis archivis Praefecto in lucem prodeunt....* Neapoli typis J. Cataneo 1861 tom. un. XXXII, 627 in 4.°).

« omnes lites, ac omnia maris discrimina, ea lege,
« ea sanctione, usque ad haec tempora finiuntur (1). »

La *legge Rodia marittima* di cui parlava il Freccia non può esser altra che il *ius navale Rhodiorum*, sì perchè altra fonte di Diritto non abbiamo, cui avesse potuto darsi tale denominazione, sì perchè la frase usata dal citato autore e quella comunemente adoperata sono identiche per significato ben poco differenti nella forma (2).

Non ignoro che il Giustiniani (3) intese le riferite parole del Freccia nel senso che indicassero il titolo del Digesto *de lege Rhodia de iactu* (lib. XIV t. 2), potrebbe forse altri pensare che avesse invece voluto indicare tutte le regole di Diritto marittimo sparse nel *Corpus iuris* da taluni reputate tratte dall'antico Diritto dei Rodii, ma l'una e l'altra interpretazione sono inammessibili: il Freccia giureconsulto esimio, letterato e cultore degli studi storici (4) non avrebbe usata quella frase in sostituzione dell'altra scritta nel citato titolo del Digesto

(1) *De subfeudis* lib. I cap. III *de off. Admir. maris* N.° 8.

(2) Pardessus inclinava a questa opinione — cap. XXXI t. V pag. 227.

(3) *Dizionario geografico-istorico del regno di Napoli* — art. Amalfi.

(4) Tale lo dimostrano le sue opere, egli scovrì e copiò di suo pugno la cronaca di Erchemperto, — Giustiniani *memorie storiche degli scrittori legali di Napoli* ar. Freccia.

e molto meno per indicare quanto in luoghi diversi si legge nel Digesto stesso e nel Codice, nè avrebbe detto che la Tavola di Amalfi ne avea preso il luogo, perchè la stessa è molto più ampia del titolo *de iactu* ed in vece non provvede a tutto intorno a cui si hanno disposizioni nel *Corpus iuris*.

Non valerebbe opporre che il Freccia non poteva nel 1554 avere notizia del *ius navale Rhodiorum* perchè primi a parlarne furono Francesco Baudouin in opera pubblicata nel 1559 ed Antonio Agostino in altra pubblicata nel 1584, e primo a renderne noto il testo colla stampa fu lo Schard, *Schardius*, nel 1591. Tutto ciò dimostra soltanto che il nostro giureconsulto non ebbe bisogno di attendere quelle pubblicazioni per apprendere che avea esistito un così detto *ius navale Rhodiorum*, ma ne avea acquistato conoscenza nel proprio paese. E per verità che la memoria di siffatta compilazione non era mancata in Italia verso la fine del XV secolo è dimostrato dal Codice esistente nella biblioteca nazionale di Napoli scritto in quell'epoca, nel quale fra altri monumenti greci la compilazione stessa si trova (1).

(1) Di questo Codice si ha positiva notizia nel catalogo di mss. greci di detta biblioteca pubblicato nel tomo V pag. 787 della *Bibliotheca graeca* del Fabricio *editio tertia curante C. Ch. Harles Amburgi* 1796. Pardessus (cap. IV tom. I pag. 228) assicura che in vano avea scritto a Napoli per averne notizie. Io posso as-

Importantissimi monumenti di Diritto marittimo sono gli *Ordinamenti* della città di Trani sull'Adriatico e la *Tavola di Amalfi* città della costiera che ne ha preso il nome sul Tirreno: notevoli disposizioni si leggono ancora nelle Consuetudini di Amalfi stessa e di Bari, e negli Statuti di Gaeta (1).

sicurare i miei lettori che il Codice esiste, è in ottimo stato di conservazione, ed è segnato II C. 6 — In esso il *ius navale Rhodiorum* comincia a pag. 183.

(1) L'egregio Avvocato in Salerno Luigi Staibano fin dal 1853 (Napoli per Avallone 8°) pubblicò un indice dei documenti da lui raccolti per la storia di Maiori, sua patria, sita sulla stessa costiera di Amalfi, nè da quel tempo ha desistito dalle ricerche. Da lui ho ricevuta la notizia d'un atto del 25 gennaro 1480 rogato dal notaro Leonardo Citarella di Maiori stesso, il cui protocollo si conserva nell'archivio della Chiesa di S. Maria *de mari* di quella città, nel qual titolo si legge che il nobile Pietro de Ponte proprietario di una *sagena* (o *sageina* com'è scritto in altro titolo dei 28 maggio 1480) denominata S. Maria faceva protesta avanti il notaro ed i testimoni contro Palmiero Severino di Castellabate, che egli avea eletto *cum omnimoda potestate patronum, ad piscandum et navigandum iuxta usum et consuetudinem terrae Maioris* per recarsi *ad trafficum Siciliae* a suo beneplacito e comando, ed il medesimo all'approdo non avea adempito all'obbligazione di rendergli il conto della navigazione e del traffico fra gli otto giorni dall'arrivo in quella marina, e perciò avea contravvenuto non solo alla consuetudine locale, ma benanche alle prescrizioni delle *Tavole Amalfitane.*

Che le Consuetudini di Maiori fossero state redatte in iscritto è certo, come dimostrerò nella collezione delle Consuetudini e Statuti municipali antichi di queste provincie, di cui ho comin-

In qualunque tempo più o meno antico i menzionati monumenti fossero stati redatti in iscritto, di che sarà parlato nel corso di questo libro, le regole che in essi si leggono si doverono andar svolgendo e rifermando quando era in fiore il commercio di quelle città, prima che esse avessero tanto patito nelle guerre tra Longobardi, Greci, Saraceni e sopravvenuti Normanni, che finirono col vincer tutti e costituire queste provincie e l'isola di Sicilia in Monarchia ed estendere la loro dominazione anche di là dal mare.

Dai successivi Re, da Ruggiero Normanno a Ferdinando IV Borbone fino al principio del 1806, furono sancite molte leggi fra le quali non poche se ne hanno riguardanti il Diritto marittimo.

Michele de Jorio nell' opera di cui parlerò appresso scrisse « vi è chi avea veduto un codice di « leggi marittime fatto in tempo degli Aragonesi, « che ora dicesi disperso (1) ».

L' illustre Pardessus ricordando questa notizia data dal de Jorio osservò, che le informazioni da lui prese al proposito erano riuscite infruttuose e perciò francamente dichiarava che o de Jorio avea prestato fede ad un racconto favoloso, o colui che glielo avea fatto avea confuso il Consolato del mare

ciato la pubblicazione; ma il testo di esse non è pervenuto fino a noi: forse in esse era fissato il termine di otto giorni, perchè nella Tavola di Amalfi è prescritto doversi dare il conto ma non è stabilito entro qual termine.

(1) Codice Ferdinando Lib. I tit. IX leg. 2 — tom. II pag. 122.

con un preteso codice marittimo aragonese: quali parole del chiarissimo giureconsulto seguono le altre colle quali avea espresso che la dominazione dei Re Aragonesi in Napoli avea dovuto farvi ricevere con favore il Consolato del mare, e poco prima avea detto che forse a questo si era data la denominazione di Tavola d' Amalfi, che fortemente dubitava avesse esistito (1).

Delle opinioni di Pardessus intorno alla Tavola di Amalfi ed al Consolato del mare si parlerà a luogo più opportuno (2). In quanto al Codice marittimo di un Re della dinastia Aragonese ecco quel che vi è di positivo. Nell' edizione delle Prammatiche diretta dal nostro giureconsulto Domenico Alfeno Vario (3) in una nota marginale alla Prammatica 1ª sotto il titolo 154 *de nautis et portubus* si legge — « *Vidi ego* Aragoniorum Regum *institutiones*

(1) *Collection de lois maritimes chap.* XXXI tom. V pag. 229. 232, 233.

(2) V. appresso discorso sugli Ordinamenti marittimi Trani e prefazione alla Tavola d'Amalfi.

Per la riverenza dovuta alla memoria d'un giureconsulto così dotto e laborioso, quale il Pardessus, dichiaro che le inesattezze, che per amor della verità qui ed altrove io rilevo nelle notizie da lui date intorno alle cose nostre, non sono imputabili a lui, ma a coloro, coi quali fu in relazione: risulta dall'opera lui nulla aver omesso per esser ben informato: non mancavano allora in Napoli cultori esimi degli studi giuridici e storici, ma pare che costoro non furono conosciuti dal Pardessus, quale che ne sia stata la cagione.

(3) Napoli per Cervoni 1772 tom. IV fol.

« *rei nauticae*, et ad manum nunc non sunt; esse « apud quendam vir scitissimus Cyrus Minervinus « retulit, quaesivit eas, promisit, at non dedit, in- « terpellavit, dispersisse respondit. Valeat: sine suo « nomine et veteribus institutionibus Respublica e- « tiam regitur. » (1)

Lorenzo Giustiniani che dopo il Vario pubblicò un'altra edizione delle Prammatiche e fu l' ultima (2), parlò pure di quelle *Institutiones rei nauticae* dei Re Aragonesi, e soggiunse che tutte le ricerche da lui fatte per rinvenirne un esemplare erano riuscite infruttuose. Nè di poi sono mai più uscite alla luce non ostante le ricerche accuratissime che l'onorando Direttore del Grande Archivio di Napoli Francesco Trinchera ha fatto eseguire per la compilazione d' un *Codice Diplomatico Aragonese* (3).

(1) Questa notizia non si trova nella precedente edizione delle Prammatiche diretta da Biagio Altimari — *Neap. apud Iac. Raillard* 1682 — 1688 tom. IV fol.

(2) Napoli, stamperia Simoniana 1803 — 1808 tom. XV in 4° — Veggasi ivi la nota marginale al titolo 176 *de nautis et portubus* tom. VIII.

(3) Di questo Codice sono già pubblicati tre tomi in 8°. Napoli per Cataneo 1866 — 1870. — L' illustre economista Lodovico Bianchi nell'elaborata sua *Storia delle Finanze del regno di Napoli* (lib. IV cap. V) scrisse — « Ancora fu da quei re (Arago- « nesi) pubblicato quasi direi un codice marittimo sotto il titolo « *Institutiones rei nauticae*, che si è disperso tra le carte del no- « stro grande archivio. »

Se il Vario ed il Minervino videro le *institutiones rei nauticae*, esse hanno esistito e furono diverse e distinte dal Consolato del mare. Io però penso che fossero state non un codice di Diritto marittimo, ma piuttosto istruzioni e regolamenti per l' armata, e giudico così perchè i Re Spagnuoli succeduti alla Dinastia Aragonese ne conservarono le leggi, intanto nei libri dei nostri giureconsulti e nelle collezioni di decisioni dei nostri tribunali quelle istituzioni non si trovano mai citate come avrebbe dovuto avvenire nella ipotesi contraria alla mia congettura.

Che il Consolato del mare fu accettato in Napoli è indubitato, poichè lo troviamo citato dai nostri scrittori (1). Quando ciò avvenne non saprei dire; come dimostrerò nella prefazione alla Tavola di Amalfi, nel 1642 si dubitava ancora nei nostri tribunali se il Consolato fosse in osservanza.

Ivi pure dirò che vi è conformità tra alcuni capi della Tavola stessa ed altri del Consolato, ma come si leggono in quella la conformità è maggiore colle simili disposizioni del *Regolamento dei Consoli di*

(1) Vincenzo de Franchis nelle sue Decisioni pubblicate la prima volta nel 1580 citò il capitolo 287 del Consolato del mare che denominò *Consolatus nautarum*. V. decis. 268.

Più frequenti e sotto il vero titolo sono le citazioni fattene da Francesco Rocco nell' opera *Responsorum legalium decuriae ac mercatorum notabilia* di cui la prima edizione ha la data del 1655.

Valenza, per lo che può dubitarsi se da questo passarono nella Tavola o al contrario, ma non mai che gli Amalfitani li avessero tratti dal Consolato.

Io penso che la preponderanza acquistata nei porti del Mediterraneo dal Consolato del mare avesse a poco a poco fatto cadere in desuetudine e poscia dimenticare gli Ordinamenti di Trani e la Tavola di Amalfi.

Nel passato secolo nell' editto di navigazione dei 14 agosto 1751 (1) si disse così. « Dichiariamo che « gli ordini e le regole stabilite nel presente nostro « reale editto serviranno per una provvidenza inte- « rina, fino a tanto che da noi si farà pubblicare « in forma di legge perpetua uno speciale codice, « nel quale dopo maturo e diligente esame e con- « siglio di varie persone dotte, intelligenti e prudenti « saranno da noi stabilite tutte le leggi appartenenti « così alla buona ed utile navigazione come al fe- « lice commercio.

Con dispaccio del 20 dicembre 1779 l' onorevole e difficile incarico di comporre un progetto di codice marittimo fu affidato a Michele de Jorio già noto per speciali studi fatti intorno alla storia ed alle leggi di commercio (2): egli con ardore attese

(1) Si trova nella collezione delle Prammatiche propriamente nel citato titolo 176 *de nautis et portubus* n. 10.

(2) Il de Iorio avea già cominciato a pubblicare una *Storia del Commercio e navigazione* che non potè condurre fino ai tempi

all' opera a lui affidata così che il suo lavoro potè essere messo a stampa nel 1771 (1). Poichè non ne fu tirato che un piccolo numero di copie, venti e secondo altri venticinque, per i Consiglieri della Corona che doveano farne esame prima di dargli forza di legge, non credo inutile esporne il disegno.

L' opera ha il titolo di *Codice Ferdinando o Codice marittimo compilato per ordine di S. M. Ferdinando IV* (2).

saoi come avea promesso: se ne pubblicarono soli tomi 4 in 4° pei tipi simoniani, Napoli 1778 — 1782.

Avea pure pubblicata una *memoria per la nuova compagnia del corallo che si vorrebbe stabilire in Napoli per potersi vendere e lavorare una sì ricca produzione del mare.* (Napoli 1778 in 4°). Ebbe poi il piacere di prendere la parte principale nella compilazione del così detto *Codice corallino o regolamento per la pesca dei coralli* e del regolamento *per la R. Compagnia del corallo*, che sono nella collezione delle Prammatiche tit. 220 *de piscatu coraliorum*. Altre opere sul commercio pubblicò dipoi. Nato nell'isola di Procida il 18 ottobre 1738 Michele de Jorio morì in Napoli il 13 febbraro 1806. Fu il penultimo presidente del supremo tribunale di Napoli denominato Sacro Regio Consiglio, che cessò di esistere pel nuovo ordinamento giudiziario introdotto una coi codici francesi. Giuseppe Maria Fusco scrisse *della vita e delle opere del Marchese Michele de Jorio* — opuscolo di pag. 45 in 8°. Napoli stamperia e carteria del Fibreno 1848. Il dispaccio del 20 dicembre 1779 è nel tit. 176 delle Pramm., fu riportato da Fusco e da Pardessus (l. cit. pag. 234).

(1) Napoli stamperia reale tomi IV in 4° di pagine in tutto 2414.

(2) Domenico Alberto Azuni, scrittore italiano di molte pregevoli opere di Diritto commerciale fu accusato di plagio commesso

Il tomo primo contiene le *leggi preliminari al codice* distinte nei seguenti titoli. 1° *della compilazione del codice*. 2° *istruzioni generali del C.*, ed ha 59 capi. 3° *istruzioni particolari del C.* con 41 capo. 4° *del metodo generale del C.* 5° *del metodo particolare del C.* 6° *dell' autorità del C.*

Negli altri tre tomi è compreso propriamente il progetto del codice diviso dall' autore in sei libri. Nel tomo I sono due libri; nel primo si parla delle *leggi del mare* antiche e moderne e se ne fa la storia non omettendo di discorrere delle decisioni dei tribunali e degli scrittori di Diritto marittimo. Nel libro secondo si tratta *delle persone del mare* dal Vescovo e Cappellani delle navi ai pescatori, nè si manca di parlare dei tribunali marittimi. Il tomo terzo contiene pure due libri, il terzo *delle cose del mare* ed il quarto *delle obbligazioni marittime*. Gli ultimi due libri costituiscono il quarto volume

sulla parte storica dell' opera del de Jorio. Il Pardessus ne ha purefatto parola (op. cit. tom. I p. 9, 10 — tom. V, pag. 335). Molto amaramente ne scrisse l'avvocato napoletano Bartolommeo Pagano in una dissertazione sotto forma di lettera pubblicata in Napoli nel 1798 in 4°. Nell'esemplare che io ne posseggo, sull'ultima pagina in bianco si legge una breve difesa dell'Azuni scritta in francese: il torto dell'Azuni consiste propriamente non nell'aver ripetuto, spesso colle stesse parole, le notizie raccolte e le argomentazioni esposte da de Jorio, ma nel non averlo citato neppur una volta: dotto come egli era non avea motivo di nascondere ciò che prendeva dai libri di un altro.

cioè il libro quinto *delle azioni marittime*, il sesto *delle guerre e delle paci marittime*.

L' autore in tutta l' opera fa parlare direttamente il Re anche quando disserta su teoriche o narra notizie sul commercio e la navigazione, sulle leggi marittime e sugli scrittori: quindi ciascuna partizione dei titoli e dei capi ha il nome di legge e vi è premesso Ferdinando IV.

Quando le disposizioni non sono suggerite dall' autore, sono indicate scrupolosamente le fonti da cui sono tratte; ma l'autore nulla trasse dalla Tavola di Amalfi nè dagli Ordinamenti di Trani, di quella parlò nella storia, di questi non fece parola, percui è forza conchiudere che nè l' una nè gli altri ebbe presenti, anzi ignorò anche che i secondi avessero esistito.

Come ognuno vede l' opera del de Jorio è ricca di dottrina ed anche di cognizioni pratiche della navigazione; come libro dottrinale è degna di lode e ne sarebbe tuttavia utile la lettura (1); come progetto di codice il disegno dell' autore non può essere approvato, avendo riunito insieme teoria, storia, Diritto pubblico interno ed esterno, Diritto privato e talora anche pure disposizioni regolamentarie. A dir vero i modelli che l' autore avea dinanzi

(1) Io credo che sarebbe opportuno farne la ristampa, ed in una edizione economica i quattro grossi volumi della prima edizione si ridurrebbero ad un solo di discreta grandezza.

non sono esenti da tal difetto, nè allora si era trascorso nel difetto opposto, che mi par quello dei nostri tempi, cioè di distinguer troppo: in ogni modo non si può negare che l'autore esagerò quel difetto con un disegno troppo ampio e non considerando che una legge si compone di precetti non di storia e di dissertazioui.

Pardessus ha pensato che il notato difetto avesse impedito che quel progetto venisse approvato: a me pare che causa ne siano stati gli avvenimenti politici, dei quali già cominciavano ad apparire i segni precursori e che poi scoppiarono così gravi. I Reali di Napoli tra il timore e l'odio che loro ispiravano i fatti del tempo, abbandonarono la via delle riforme in cui già erano entrati, sebbene forse troppo timidamente, e che erano divenute urgenti, inevitabili, e postisi nella via opposta abbandonarono anche i disegni già maturi. Il regno fu a breve intervallo occupato due volte dalle armi prima della repubblica e poi dell'impero francese, e cominciò un nuovo periodo della nostra legislazione che si estende dai primi mesi del 1806 al 1860, ma di questo io non mi sono proposto di parlare.

Da quanto si è fin quì detto è chiaro che nel principio di questo secolo il Diritto marittimo delle provincie napolitane si componeva delle leggi in diversi tempi promulgate dai re, che vi aveano regnato, del Consolato del mare e delle disposizioni con-

tenute nel corpo del Diritto romano, che frequentemente si trova citato dal Rocco e dal de Jorio.

L'illustre Pardessus nel comporre la sua celebre collezione di leggi marittime non poteva dimenticare nè dimenticò queste contrade: il capitolo XXXI col titolo *Droit maritime des Deux–Siciles* (1) contiene gli Ordinamenti marittimi di Trani, un solo capo degli Statuti di Gaeta, una Costituzione di Federico II, diverse disposizioni tratte dai Capitoli dei re Angioini, (2) un brano d'una Prammatica del 1604, e due Prammatiche sulle assicurazioni degli anni 1622, 1623 (3). Nella addizione in fine del tomo VI sono riportati due capi delle Consuetudini di Bari.

Come ognuno vede manca primamente nella collezione di Pardessus la Tavola di Amalfi, della quale, come si dirà appresso, non prima del 1843 si scovrì esistere un esemplare nella biblioteca imperiale di Vienna, l'unico finora conosciuto, nè fu

(1) Tom. V pag. 215 — 266.

(2) Vi sono ancora una legge di Giacomo I del 1286 ed i Capitoli del Grande Ammiraglio di Re Martino del 1399, ma riguardano esclusivamente l'isola di Sicilia che allora avea un proprio sovrano.

(3) Sono queste due Prammatiche le leggi napolitane più antiche che abbiamo sulle assicurazioni; la notizia più antica, ch'io conosca, d'una lite nascente da contratto di assicurazione è del 1575 — V. Grazie e priv. di Napoli tom. I car. 103.

pubblicato la prima volta che nel 1844 in Napoli; ora il tomo V della collezione di Pardessus fu messo a stampa nel 1839, nè dell'edizione di Napoli potè egli giovarsi nelle addizioni del tomo VI il quale porta la data del 1845, perchè ne ebbe notizia solo in giugno di quell'anno (1).

Credè Pardessus che non esistesse alcuno dei Capitoli del Grande Ammiraglio di Napoli. Il diligente giureconsulto avea ragione di così pensare, perchè nulla trovava nelle nostre collezioni di leggi e non poteva avere compiuta cognizione della nostra bibliografia giuridica per sapere che di quei Capitoli non meno di quattro di epoche diverse e riguardanti propriamente Napoli erano da gran tempo pubblicati.

Altre omissioni in verità d'importanza molto mi-

(1) Ciò è detto nelle addizioni dell'altra pubblicazione di Pardessus che porta il titolo *Us et coutumes de la mer ou collection des usages maritimes des peuples de l'antiquité et du moyen age* (Paris 1847 tom. 2 in 4.°) la quale comprende i soli monumenti contenuti nei primi due volumi della grande collezione. Nel dare quella notizia (tom. II pag. 559) l'autore aggiunse che la Tavola non poteva far parte dei due tomi degli *us et coutumes* non essendo essa così antica come l'aveano creduto de Jorio ed Azuni: è chiaro che mancò all'illustre scrittore il tempo di studiare la Tavola di Amalfi, altrimenti col suo solito acume avrebbe capito che a volerle togliere ogni pregio di antichità non si può fare posteriore al secolo XIV: or nel tomo 2.° dell'opera citata sono compresi monumenti anche di data posteriore.

nore è dato scorgere nel citato capitolo XXXI della collezione di Pardessus, come sono un capo delle Consuetudini di Amalfi che al pari della tavola gli furono ignoti, alcuni capi degli Statuti di Gaeta, che egli volontariamente omise, altri delle Consuetudini di Bari, che ebbe tardi e non sappiamo se per isvista o avvedutamente avesse tralasciato. Ed altro ancora poteva trarsi dalla collezione delle *Grazie e Privilegi della città di Napoli e regno*, che pare Pardessus non abbia conosciuto (1).

Il libro che io pubblico in occasione dell'esposi-

(1) Di questa collezione, della quale il vero titolo è *Privilegii et Copitoli con altre Grazie concesse alla fidelissima città di Napoli e regno* oltre l'edizione di cui io fo uso e che sarà indicata quando dovrò citarla, vi furono le altre del volume primo eseguite negli anni 1524, 1543 e 1820. Furono dipoi separatamente messe a stampa le *Grazie* dell'imperatore Carlo VI dei 25 maggio 1720 e di Carlo III, Borbone del 1.° novembre 1737: fra queste ultime è notevole la seguente domanda della città: —

« XII. Item supplicano V. M. ad intercedere appresso il glo-
« riosissimo Re Cattolico suo gloriosissimo genitore, acciocchè
« si compiaccia di concedere qualche sorte di privilegio e di esen-
« zione ai navilj e mercanzie di regnicoli ne' porti de' suoi vasti
« dominj, e che si degni ancora di concedere a due vascelli della
« nostra nazione, con caricamento de' negozianti regnicoli, che possa-
« no liberamente far traffico nell'America spagnuola e sue isole ».

La risposta fu: — « Sua Majestas Neapolitanorum commercium « et mercaturam juvabit, maxime vero si quid a Catholica Maje« state petendum videbitur. » Per quanto io sappia la cosa non andò oltre.

zione marittima internazionale di Napoli, è diretto adunque a compiere il capitolo XXXI della grande e celebre collezione dell'eminente giureconsulto francese, ne è come il supplemento (1).

Il disegno che mi ho formato nell'imprendere questa pubblicazione è il seguente.

Ho distinto le leggi dei successivi Re di Napoli dagli altri monumenti. Quelle trovandosi nelle collezioni generali delle nostre leggi possono rinvenirsi facilmente da chi ama leggerle, ho creduto quindi non dever rendere troppo voluminoso questo libro col comprendervele; ne ho dato solamente un elenco coll'indicazione delle collezioni ove si debbono ricercare.

Gli altri monumenti, compresi i Capitoli dell'Ammiragliato che si dovrebbero andar ricercando in molti e diversi libri frai quali alcuni estremamente rari, ho riunito in un corpo solo, non omettendo anche quello che si trova nella grande collezione di Pardessus come gli Ordinamenti di Trani. Ho aggiunto qualche importante documento inedito, che dà lume alle Consuetudini e leggi.

Spero che non mi si vorrà imputare a colpa di

(1) Non dovea comprendere nè ho compreso in questa collezione nè il così detto *ius navale Rhodiorum* nè il *Consolato del mare*, sebbene quello a mio avviso e questo certamente fossero stati adottati presso noi. Io non mi occupo che esclusivamente di ciò che è stato nostro per origine.

aver compreso nella mia collezione le sole Consuetudini e Leggi delle città marittime di queste provincie napolitane e non quelle ancora di Venezia, Genova, Pisa ed altre città dell' Italia superiore. Certamente avrei fatto opera vana se mi fossi limitato unicamente a riprodurre quanto si trova relativamente all' Italia superiore nella collezione del Pardessus; una nuova pubblicazione, quando non fosse stata una semplice speculazione di commercio librario, dovea contenere qualche monumento se non del tutto inedito almeno raro e non compreso nell' opera del giureconsulto francese, la correzione di qualche inesattezza in cui il medesimo fosse incorso: or io sì per le condizioni in cui tutti abbiamo versato sotto i cessati governi, sì per le mie speciali dopo il 1860, non avea per le altre città marittime italiane quelle notizie e quelli mezzi di cui mi trovava in possesso per le città di questa parte meridionale della Penisola. Il lettore avvertirà che io non ho osato neppure comprendere nel mio disegno l'isola di Sicilia, sebbene la stessa fosse stata così lungamente unita a Napoli. Le altre città italiane nulla avranno perduto pel mio silenzio; altri di me più abile e colle conoscenze ed i mezzi che a me mancano faranno per i loro monumenti di Diritto marittimo quello che io non ho potuto.

Forse taluno che reputa inutile lo studio degli

antichi monumenti di Diritto, mi condannerà per questa pubblicazione: io non voglio intrattenere i lettori coll' esposizione di argomenti e con citazioni di autorità per difendermi, crederei far cosa superflua: dirò soltanto che la storia non va limitata a narrare le vicende delle dinastie e le battaglie combattute, e lo studio delle leggi non va confuso con quello dell' arte di litigare (1). Quando a cagion d'esempio leggo nel capo XXVIII degli Ordinamenti marittimi di Trani la proibizione assoluta al Capitano della nave di battere il marinaro, e leggo l'opposto negli Statuti di Gaeta, capi LXII e CXLVI, sono tratto a meditare seriamente su questa diversità ed a ricercarne nella storia delle due città e nell' indole degli abitanti di esse la spiegazione (2), ed intendo

(1) *Litigandi tradere vias* è frase di Cicerone *de legibus* I, 56.

(2) La Tavola di Amalfi nulla dice espressamente sul proposito; ma quando considero che il percuotere è stato sempre proibito dal Diritto comune e che in molti casi di mancamenti dei marinari si trovano stabilite nella Tavola stessa pene pecuniarie, giudico che per essa era vietato al capitano quello che permettevano gli Statuti di Gaeta. La stessa proibizione era scritta nel Consolato del mare, capo 162 ediz. volgare italiana (120 Pardessus), ma migliore assai è la redazione del capo 28 degli Ordinamenti di Trani, che vuole il capitano caldo d'ira sia richiamato a pensare coll' invocazione dell' Autorità del suo paese: si potrebbe con una piccola variante ad una massima celebre dire che la *bandiera del suo paese copriva il marinaro imbarcato*— Si possono confrontare le disposizioni citate col capo VII del *ius navale Rhodiorum* e col XII della *regola dei giudizi* d'Oleron.

meglio molte disposizioni del nostro codice per la marina mercantile.

Nell' imprendere questa pubblicazione io non mi affidava alle sole mie forze; sperava nell' efficace aiuto dei miei amici e l'ho avuto generoso: ai luoghi opportuni ho notato quanto da essi mi è stato somministrato; qui ne abbiano generale testimonianza di animo grato.

Luigi Volpicella che fu primo in Napoli, a fare un' edizione degli Ordinamenti di Trani (1852) mi ha gentilmente somministrato il discorso che li precede in questa collezione. Avrei desiderato che o egli stesso, che primo di tutti nel 1844 mise a stampa la Tavola e le Consuetudini di Amalfi, o l' egregio Tommaso Gar, che ne fece la scoperta nella biblioteca imperiale di Vienna, avessero scritto alcun che sulla Tavola stessa, ma non han potuto secondare le istanze, che loro ne ho diretto, occupati come si trovavano in altri gravi lavori: i lettori quindi si avranno sull'argomento una mia prefazione; così agli altri monumenti pubblicati ho premesso quelle poche notizie e dichiarazioni che mi son sembrate necessarie.

Io mi sono proposto di raccogliere e pubblicare i monumenti napolitani di Diritto marittimo ma non di comentarli, quindi non ho aggiunto che qualche notizia storica e qualche spiegazione di parole e modi di dire, specialmente per la tavola di Amalfi,

nella quale per ventuno capo solamente fu adoperata la lingua latina, gli altri furono scritti nel dialetto che colà si parlava e si parla ancora, che è il Napolitano e meglio si direbbe Campano, perchè diffuso in tutta la Campania. È quindi avvenuto che le annotazioni alla Tavola suddetta non siano poche e talune non brevi; voglio sperare che i lettori le trovino utili.

Forse mi si osserverà che nelle annotazioni ed anche nelle prefazioni che precedono i diversi monumenti pubblicati ed in questo stesso discorso proemiale talora sono disceso ad alcune particolarità non necessarie ai dotti: confesso che questo è vero, ma aggiungo che nello scrivere io ho avuto presenti alla mente coloro che non sono dotti ma aspirano a divenir tali e coloro che sebbene dottissimi non potevano conoscere alcune notizie relative agli usi e costumi antichi di queste regioni, alle leggi ed alle istituzioni ivi esistite, agli scrittori di non grandissima rinomanza ma pur degni di essere conosciuti, dai libri dei quali io ho tratto molto aiuto ed altri potrebbero trarne quelli i quali amassero acquistare più ampie notizie sugli argomenti da me trattati.

Ho conservato scrupolosamente l'ortografia degli originali manoscritti o stampati dei quali ho fatto uso: sono certo che i lettori approveranno che abbia seguito questo sistema.

Trovava molti e buoni regolamenti di pesca fra i Reali Dispacci, fra i *Bandi* della Città di Napoli (1), nel così detto *libro russo* di Taranto, inedito, e fra gli Statuti di Gaeta, ma ho creduto non doverli comprendere in questa collezione per non renderla troppo voluminosa: ho in mente di farne un giorno una collezione speciale.

(1) Di questi *Bandi* ho tratto copia dai volumi dell'ampia collezione, che se ne conserva nel ricco archivio particolare della città, e che comincia dall'anno 1534. Ho detto *archivio particolare della città* per distinguerlo dal rinomato *grande archivio* esistente pure in Napoli.

DEGLI ANTICHI
ORDINAMENTI MARITTIMI DI TRANI

DISCORSO

DI

LUIGI VOLPICELLA

Per la prima volta furono dati alla luce in Venezia l'anno 1507 gli Statuti della città di Fermo, i quali vennero poi ristampati in Fermo il 1589 pei tipi di Sertorio de' Monti, ed il 1691 dalla tipografia di Andrea de' Monti. Note ai bibliofili sono le due prime edizioni ed in molti libri si veggono ricordate, ma sconosciuta affatto fu la terza fino a quando non ne feci parola nel 1856 dopo di averne osservato un esemplare in casa della nobile famiglia Vischi di Trani (1), e suppongo che sia la stessa forse sfuggita alle ricerche degli eruditi, per esservi stato apposto un frontespizio, in cui tutte si veggono riprodotte le indicazioni che si leggono sul frontispizio della seconda edizione, con la quale ha dovuto per questo motivo essere confusa. Ora tanto nelle due stampe del decimosesto secolo, quanto in quella degli ultimi anni del secolo seguente vennero

(1) **Dello studio delle consuetudini e degli Statuti delle città di Terra di Bari, discorso di Luigi Volpicella; pag. 11 (Napoli 1856 in 8.°).**

aggiunti a que' municipali Statuti gli ordinamenti del mare sanzionati da' consoli della città di Trani: ma questa triplice pubblicazione rimase interamente ignorata in Trani ed in Napoli, non meno che in tutti gli altri luoghi delle provincie napoletane, nè ebbe la forza di ridestare la memoria degli ordinamenti tranesi, la quale da gran tempo si era presso di noi dileguata. Della qual cosa non mi è dato di presentare altra pruova che il silenzio di tutti gli scrittori, la quale per un fatto di tanta importanza è per fermo validissima. Ed in effetti se di essi si avesse avuto conoscenza, ne troveremmo senza dubbio fatta menzione nelle opere di Nicola Fortunato e di Michele de Jorio, nelle quali si discorre del commercio marittimo del regno di Napoli, nonchè nelle istorie di Gregorio Grimaldi e di Pietro Giannone che delle antiche nostre leggi lungamente discorsero, e parlato anche ne avrebbe Domenico Forges Davanzati, il quale in una sua erudita dissertazione, trasportato dall'amore del luogo natìo lunga diceria fece intorno al porto di Trani ed all'antico commercio di quella città, e moltissimi documenti volle inserire per illustrare la storia della patria sua (1).

Per molto altro tempo ancora ne sarebbe al certo rimasta sepolta nell'obblio la ricordanza, se due uomini dottissimi contemporaneamente non ne avessero fatto cenno, perciocchè nello stesso anno 1828, in cui il Pardessus, dando fuori in Parigi il primo volume della sua Collezione delle leggi marittime anteriori al decimottavo secolo, alla pagina 141 di

(1) Forges Davanzati (Domenico). Dissertazione sulla seconda moglie di re Manfredi e su' loro figliuoli (Napoli 1791 in 4.°).

esso annunziava di aver rinvenuto quegli Ordinamenti e ne riferiva la data ed il titolo (1), si pubblicava in Napoli la prima parte della insigne opera del molfettese arciprete Giuseppe Maria Giovene sopra gli antichi calendarii ed altri monumenti delle chiese della Puglia, nella quale egli diceva: *Non inficiabimur equidem Tranum quoque maris commercio admodum floruisse olim. Id enim abunde patebit ut aliis ex monumentis, sed maxime ex Edictalibus maritimis Legibus Trani a nobilibus viris maritimarum rerum Consulibus Bramo, de Brando et Rogerio, anno 1065 latine datis, et quas anno 1589 Firmi in Piceno italice redditas amicus quidam nobis indicavit, excusas. Fortasse vero, qui Tranum migrarunt, Hebraei Tranensium turbare commercium, ut ii etiam utpote ad fraudes proni, Edictalibus illis Legibus occasionem dedere. Dolet vero illas legere non potuisse* (2). Non è possibile che il nostro Giovene avesse cavate siffatte notizie dal libro del Pardessus anche nel caso che questo fosse uscito da' torchi qualche mese prima della pubblicazione dell'opera sua, stantechè allora il giureconsulto francese non curò d'indicare la lingua nella quale si vedevano scritti gli Ordinamenti, e molto meno i nomi de' consoli che li emisero, ed il luogo e l'anno in cui furono stampati: ebbele egli invece da un suo amico, il quale nel comunicargliele non dubitò di manifestargli ch'egli riteneva

(1) Pardessus (J. M.) Collection des lois maritimes antérieures au XVIII siècle; Tom. 1 pag. 141 (Paris 1828 in 4.°).

(2) Giovene (Josephus Maria) Kalendaria vetera mss. aliaque monumenta Ecclesiarum Apuliae et Japygiae; Pars prima pag. 224 (Neapoli 1828 in 4.°).

come cosa certa essere stato quel documento scritto dapprima in latino, e poi in epoca a noi più vicina voltato nell'idioma italiano. Anche io mi dolgo che il Giovene non abbia avuto il piacere di leggerlo, perchè non avrebbe egli omesso di dare sopra di esso acconci ed eruditi chiarimenti, e mi dolgo altresì che da lui si sia taciuto il nome del suo amico, cui principalmente è dovuta la lode di essere stato il primo in Italia a render pubblica una così preziosa notizia, e di non doverne noi essere adesso del tutto debitori agli stranieri.

Dovette il Pardessus, e con buona ragione essere molto lieto della felice scoverta da lui fatta, e gli dovette pure sembrare assai strano che se aveva avuto la singolare fortuna di rintracciare uno statuto, del quale non si aveva più conoscenza ne' medesimi luoghi ov' era stato promulgato, inutili e vane erano riuscite le sue indagini dirette a procacciarsi una copia della Tavola amalfitana, di quell' araba fenice di cui tutti parlavano e che da parecchi secoli niuno aveva più veduto. A ciò si aggiunge ch' egli prestando piena fede a ciò che dal de Jorio si era detto (1), credette che la tradizione della esistenza di essa, la quale si era sempre presso di noi conservata non avesse altro fondamento che la sola assertiva di Marino Freccia, da lui giudicata troppo vaga ed inverisimile. Non poteva egli persuadersi come quelle leggi, o per meglio dire consuetudini marittime, secondo le quali, al dir del Freccia, si giudicava verso la metà

(1) Jorio (Michele de) Codice Ferdinando; Tom. 2 pag. 92 e 93 (Napoli 1781 in 4.°).

del decimosesto secolo dalla Corte del Grande Ammiraglio, fossero state in tal guisa dimenticate da non esservene più vestigio alcuno, laddove giunte a noi erano le altre leggi marittime più antiche di esse ed in minor conto tenute; nè sapeva comprendere come avesse potuto avvenire che trovandosi le stesse in pieno vigore quando l'arte tipografica era nota e grandi progressi aveva fatto, niuno avesse mai curato di pubblicarle per le stampe. Ond'è ch'egli si credette autorizzato di dare questa sentenza, che si poteva legittimamente dubitare che vi fosse stata la Tavola amalfitana, alla quale il Freccia aveva accennato. D'altra parte ei non dubitò che gli amalfitani, i quali erano dediti alla navigazione e trafficavano con tutti i popoli del mondo allora conosciuto, avessero avuto alcune leggi o usi conformi ai loro bisogni ed alla larghezza del loro commercio, e poichè gli parve che il Brencmanno nel paragrafo trentesimoterzo del suo libro *De republica amalphitana* avesse narrato che la città di Trani era stata una volta soggetta alla dominazione degli amalfitani, suppose che l'impero e la ricordanza delle costoro leggi fossero sopravvissuti alla decadenza del grande potere e del commercio di Amalfi, che i Tranesi nei loro Ordinamenti ne avessero conservato i dettami, e che per questa ragione il Freccia col nome di Tavola amalfitana avesse designato lo statuto tranese (1).

Veramente svanito è ormai ogni dubbio sopra questo punto dopo i lunghi e faticosi studii di Tommaso Gar, il quale col pubblicare nel 1843 un di-

(1) Pardessus, Opera citata; Tom. 1 pag. 146.

ligente e ragionato catalogo dei manoscritti, che una volta erano posseduti in Venezia da quel dotto uomo che fu il doge Marco Foscarini, e che ora sono conservati nella imperiale biblioteca di Vienna, ci fece conoscere che uno di essi fra le altre cose contiene la Tavola di Amalfi e le Consuetudini di quella città tanto celebre nelle storie dei tempi di mezzo (1).

Maggiormente dovettero i dubbi dileguarsi quando nel 1844 vennero quei due documenti dati alle stampe, e si osservò che la Tavola di Amalfi era ben diversa degli Ordinamenti di Trani e non potevano questi con quella andar affatto confusi (2). Con le

(1) Storia arcana ed altri scritti inediti di Marco Foscarini: aggiuntovi un catalogo dei manoscritti storici della sua collezione; pag. 384 (Firenze 1843 in 8°).

(2) La Tavola e le Consuetudini furono per la prima volta pubblicate in Napoli l'anno 1844 in un volume in folio col titolo: *Capitula et ordinationes Curiae maritimae nobilis civitatis Amalphae quae in vulgari sermone dicuntur* la Tabula de Amalfa, *nec non Consuetudines Amalphae.* Aggiunsi non poche note a quei due documenti ed ebbi cura che fossero venuti alla luce nel modo stesso in cui si trovavano scritti senza punto emendarne la lezione, che in molti luoghi guasta e scorretta si vedeva, perchè mi piacque di seguire l'esempio de' più dotti e diligenti pubblicatori degli antichi codici, ed in ispezialità di Girolamo Zanetti, il quale per rendere ragione di questo sistema nel discorso che premise alla cronaca veneta, la quale si attribuisce a Giovanni Sagornino, disse: *Summa fide exscripsimus, minime expunctis sive auctoris sive descriptoris erroribus, idque fecimus, ut genuina imago ms. Codicis appareret: huiusmodi monumentorum amatores non sane supervacaneam tantam diligentiam, imo superstitionem norunt.*— Nello stesso anno 1844 il Gar ristampò entrambi quei documenti nel num. 8 del primo tomo dell'*Appendice all' Archivio storico italiano* (Firenze 1844 in 8°. pag. 253 a 289). Oltre a ciò è stata la sola Tavola data due altre volte alle stampe, vale a dire da

note poi che in quella occorrenza furono da me aggiunte al testo delle Consuetudini amalfitane, mi adoperai a dimostrare in modo lucidissimo la verità di esse, certo com'era che, assodato questo fatto, sarebbe rimasta nel tempo medesimo assicurata la verità dell'altro documento che si trova alle stesse unito nel medesimo codice foscariniano: nè pare che mi fossi punto ingannato, perciocchè per quanto io sappia non vi è stato alcuno, che abbia in seguito rinnovato i sospetti manifestati dall' illustre raccoglitore delle leggi marittime.

Ma anche nel tempo in cui continuava a rimanere obbliato negli scaffali della libreria di Vienna il manoscritto del Foscarini, e con esso gl'importanti documenti che racchiude, non si avea giusta ragione per dubitare della esistenza di una legge o antica raccolta di disposizioni intorno al commercio del mare, alla quale gli amalfitani avevano attribuito il nome di Tavola protontina, con cui era anche fuori di Amalfi riconosciuta. In effetti se ci facciamo ad esaminare attentamente le cose dette da Marino Freccia, e consideriamo che costui, oltre ad essere stato un famoso giureconsulto, la cui autorità è tuttora con riverenza invocata, fu pure un grande magistrato, di leggieri comprenderemo che dal Pardessus si sia negata una incontrastabile verità. Questo nostro celebrato scrittore stampò in Napoli l'anno 1554 la sua opera dei Suffeudi, nella

Giuseppe d'Addosio nel suo *Cenno storico del diritto di commercio* (Napoli 1860 in 8°, pag. 77 a 94), e poi in Erlangen l' anno 1864 dal dottore Paolo Laband, professore di dritto in Koenigsberg il quale si studiò di rettificarne il testo e lo illustrò con copiosissime e molto giudiziose note critiche ed erudite.

quale così si espresse: *In regno non lege rhodia maritima decernuntur, sed secundum Tabulam, quam amalphitanam vocant: omnes controversiae, omnes lites, et omnia maris discrimina ea lege ac sanctione usque ad haec tempora finiuntur* (1). Di ciò avevamo pure diverse altre e solenni testimonianze non avvertite dal De Iorio e dal Pardessus, i quali hanno erroneamemente opinato che soltanto da poche linee del libro del Freccia ne fosse a noi pervenuta la cognizione. Ed in vero prima del 1554 già l'anonimo autore di un'antica cronaca, discorrendo dell' invenzione della bussola, aveva detto: *Certe digna ingeniis amalphitanis, a quibus et compilatae leges maritimae, quibus deciduntur inter nautas iurgia in Curia Magni Admirantis huius regni*(2); e già un altro anonimo, che poco dopo la metà del decimoquinto secolo trascrisse una più vetusta cronaca, aveva notato in un breve ricordo che a guisa di proemio alla stessa premise, essersi da lui copiato quel prezioso e raro documento. Sopra ogni altra importantissima è la costui autorità tra perchè quasi di un secolo ei precedette Freccia, e perchè le sue parole, meglio che qualunque altra osservazione, mostrano quanto sia andato lungi dal vero chi ha supposto essere una favola che vi sieno state un giorno quelle marittime consuetudini. Narra questo secondo anonimo che, quando non era ancora uscito di fanciullo, aveva più volte udito da coloro i quali erano molto innanzi negli anni, che il codice origi-

(1) Freccia (Marinus) « De subfeudis baronum; lib. 1 De off. Admir. maris num. 8 (Neapoli 1554 in fol.)

(2) Pansa (Francesco) Istoria dell' antica repubblica di Amalfi (Napoli 1724 ib. 4°, tom. 1, pag. 17.)

nale di quella cronaca era stato con la Tavola posseduto dalla famiglia Donnorso, finchè il duca di Amalfi Vinceslao Sanseverino che morì nel 1401, toltolo ad essa non l'ebbe recato in suo potere : e dopo di aver dette queste cose soggiunge « *Et ego manu mea scripsi copiam de hac cronica et de Tabula Prothontina, quae habetur etiam cum consuetudinibus , et usis Amalphitanorum propter causas, et lites, quae inter naùtas insurgunt* (1). Ma che presso gli Amalfitani nella seconda metà del decimosesto secolo e dopo il Freccia era ancora in pieno vigore la Tavola nello stesso modo come nei tempi precedenti, e che questo nome essi davano ai loro antichi usi marittimi e non agli Ordinamenti di Trani è chiaramente provato da quel pubblico istromento del 1571 veduto dall'egregio Matteo Camera, col quale i contraenti dichiararono di uniformarsi a quello che nella Tavola di Amalfi si trovava stabilito (2) : anzi lo stesso Camera ci dà notizia di un atto scritto in Napoli il 17 febbraio 1603 dal notaio Giovanni Ambrogio Caulino, che contiene la vendita di una metà di una feluca fatta dal napoletano Muzio Aliano ad Ascanio Amodeo di Conca, e col quale il compratore Amodeo promise di dare al venditore Aliano per ogni viaggio *reale et fedele conto della restante mità di felluca de esso Mutio secondo lo uso et costumanza della Tavola della costa de Amalfe* (3).

(1) Anonymi cujusdam saeculi XV in Chronicon Amalphitanum praefatio — Extat nella raccolta di varie croniche del Pelliccia (Napoli 1782 in 4°, tom. V pag. 143).

(2) Camera (Matteo) Annali delle due Sicilie (Napoli 1841 in 8°, vol. 1 pag. LIII e 118).

(3) Camera, Opera citata (Napoli 1860 in 8°, volume II, pagina 349).

Oltre a ciò in un grande equivoco cadde il Pardessus quando si diede a credere che la città di Trani nella Puglia, posta sul mare Adriatico, fosse stata un tempo soggetta alla signoria degli Amalfitani, e la confuse con Atrani, la quale è situata nella costiera di Amalfi, faceva parte del ducato amalfitano ed è bagnata dalle acque del Tirreno. Egli lesse nel Brencmanno le parole *praeter Scalam et Ravellum est et aliud oppidum quod Trani appellatur seu verius Atrani* (1), e diede ad esse una falsa interpetrazione, perchè in quel luogo è apertamente indicata Atrani, la quale con poca proprietà era da taluni nominata Trani, e non mai l'antica e nobile città di Trani nelle Puglie. Ciò fu ampiamente dimostrato dall' egregio avvocato tranese Lorenzo Festa Campanile con una dotta ed erudita dissertazione, alla quale con somma cortesia gli piacque di dare la forma di lettera per poterla a me indirizzare, ed in cui per meglio combattere l' asserzione del Pardessus e togliere ogni dubbiezza si dilungò a narrare molti fatti relativi alla storia della patria sua ed a riferire non poche peregrine memorie che maggiormente confermavano la sua opinione (2).

Lo statuto tranese, che indubitatamente è un importantissimo monumento della nostra antica legislazione, è composto di trentadue capitoli, i quali

(1) Brenkmannus (Henricus) Historia Pandectarum et dissertatio gemina de Amalphi; nel cap. XXXIII della dissertazione De Republica Amalphitana (Trajecti ad Rhenum 1722 in 4°).

(2) Festa Campanile (Lorenzo). Al chiarissimo signore Luigi Volpicella intorno ad un'opinione del Pardessus relativa a Trani, lettera (Trani 1856 in 8°).

sono preceduti da un breve prologo, ed è intitolato: *Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani.* Soltanto il titolo e la data sono in latino, essendo in volgare scritto tutto il rimanente; e qui è a notarsi questa cosa assai singolare, che diversa se ne rinviene la dizione nelle prime due stampe, perciocchè quando nel 1589 se ne fece la seconda edizione, alla quale è uniforme l'altra del 1691, non pure per ciò che riguarda l'ortografia venne ridotto a miglior lezione, ma molte parole ancora furono mutate e corrette. Nel prologo poi è detto che quegli ordinamenti si facevano nell'anno 1063, correndo la prima indizione, da' nobili e discreti uomini messer Angelo de Bramo (1), mes-

(1) Il cognome del console de Bramo si trova ricordato in un diploma dell'anno 1210 che originalmente è conservato nell'Archivio della Chiesa arcivescovile di Trani, e del quale mi è stata data copia dal cortesissimo ed egregio avvocato tranese signor Arcangelo Prologo. Volentieri pubblico in questo luogo il cennato diploma, sì perchè esso serve a dimostrare indirettamente la verità degli Ordinamenti marittimi, e sì perchè lo stesso è inedito e non si vede compreso nella insigne raccolta dei diplomi dell'imperadore Federigo secondo, che dobbiamo alla grande diligenza e laboriosità dell'Huillard-Brèholles, dal quale non furono osservate le carte di quell'archivio.

« Fredericus divina favente clementia rex Sicilie ducatus Apulie « et principatus Capue. Quod fidelium desideriis de regia libera« litate confertur non minus excellentie regie cedit ad gloriam « quam ad profectum provenit subiectorum. Inde est quod cum « tu Bartholomee venerabilis Tranensis Archiepiscope fidelis no« ster attentius nostre celsitudini per tuum nuncium supplicares « ut clausum orti quod olim magister W. de Bramo in padula « Baroli tenuit tibi concedere nostra clementia dignaretur suppli« cationem. tuam benignius admittentes attendentes quoque fidei « tue devotionem necnon et grata servitia que maiestati nostre ex-

ser Simone de Brado e conte Nicola de Ruggiero, eletti consoli nell' arte del mare come i più sufficienti che si potessero trovare nel golfo Adriatico. Il Pardessus dopo di averlo nel 1828 semplicemente ricordato lo inserì l'anno 1839 nel trigesimoprimo capitolo della sua ampia Collezione delle leggi marittime, ed ebbe la cura di riprodurre entrambe le lezioni delle due edizioni del 1507 e del 1589 (1): del che grati a lui esser debbono i cultori della scienza del diritto, e gratissimi coloro i quali si studiano di ricercare le memorie storiche della patria nostra. Ma egli nel darlo nuovamente alla luce, come quegli ch'era dotato di sottilissimo ingegno e di grande e svariata dottrina, comprese che a gravi controversie avrebbe dato origine la lettura di esso, e per meglio porre in sodo la verità del documento in tutte le sue parti con somma diligenza s' industriò di abbattere le obbiezioni, che con l' acutezza della sua mente fin d'allora ei prevedeva che si sarebbero fatte intorno all'anno della sua pubblicazione, non meno

« hibuisti et que nobis gratiora poteris exhibere de gratia no-
« stra tibi et ecclesie tue predictum clausum orti cum tenimentis
« et iustis pertinentiis suis perpetuo concedimus et donamus. Ad
« huius autem nostre concessionis et donationis memoriam et in-
« violabile firmamentum presens privilegium per manum Pantaleo-
« nis de Matera notarii nostri scribi et maiestatis nostre sigillo
« iussimus communiri anno mense et indictione subscriptis.

« Datum in civitate Messane anno dominice incarnationis mil-
« lesimo ducentesimo decimo mense iunii tertie decime indictio-
« nis. Regni vero domini nostri Frederici Dei gratia illustrissimi
« regis Sicilie ducatus Apulie et principatus Capue anno duode-
« cimo feliciter. Amen ».

(1) Pardessus, Opera citata; tom. V, pag. 237 a 251 (Paris 1839 in 4.°).

che intorno ai suoi autori ed all' idioma in cui venne scritto.

Primieramente volle egli indagare se esatta fosse la data del 1063, nel quale si dicono sanzionate quelle leggi marittime, ed innanzi tutto osservò a questo riguardo che in quell'anno correva effettivamente la prima indizione, e che però la indicazione dell' anno a quella della indizione corrispondeva. Aggiunse che di niun peso aveva a giudicarsi la contraria opinione di un dotto fermano, a lui manifestata per mezzo del primicerio Barile, il quale diceva che verso la metà dell' undecimo secolo non poteva la città di Trani aver tanto ordine di commercio ed i consoli, come supponevano i suoi statuti, e la combattette col far notare che invece fiorenti erano in quella stagione le città marittime dell' Adriatico, e che da tutti i popoli dediti alla navigazione ed al traffico si era molto tempo prima riconosciuta la necessità della elezione de' consoli, i quali vegliar dovevano alle cose marittime e decidere le controversie cagionate dal commercio del mare. Laonde ei conchiuse che non vi fosse alcuna ragione per supporre erronea la data dello statuto, e che si avesse da tutti a ritenerlo come veramente scritto nell'anno che nel principio di esso si vede segnato.

Per ciò che concerne poi il titolo di conte, col quale vediamo nominato Nicola de Ruggiero, che nel prologo degli Ordinamenti si trova indicato come uno dei tre consoli che n' erano stati gli autori, non aveva il Libri tralasciato di far osservare al Pardessus che dalle storie appariva non essere costui mai stato signore della città di Trani, e che in quell'epoca non v' era alcuno che senza signoria potesse intitolarsi

conte. Prestamente conobbe il valentuomo che di lieve momento non era il dubbio che procedeva dalle sagge avvertenze del dotto italiano, e per distruggerlo propose una spiegazione, la quale a lui parve semplicissima. Gli uomini, ei disse, che illustri si erano renduti nell'insegnamento del diritto ottenevano il titolo di conte e gli onori della *comitiva*, come chiaramente dimostra una imperiale costituzione inserita nel Codice Giustinianeo, e dal glossario del Dufresne si raccoglie pure che il titolo di *comes legum* veniva dato a molti celebri giureconsulti. Doveva adunque a suo avviso presumersi che nel novero di costoro fosse stato il consolo Nicola de Ruggiero, il quale forse era stato professore di diritto in Trani, o aveva in altra città precedentemente insegnato la scienza delle leggi, ed in conseguenza non poteva essere affatto causa di maraviglia il vederlo di siffatto titolo insignito.

Più lungamente infine egli s'intrattenne sopra la quistione della lingua ch'ei medesimo confessò non essere priva di importanza. Se lo statuto fosse stato promulgato nel secolo decimoquarto, agevole sarebbe l'ammettere che avessero i suoi autori fatto uso della lingua italiana, ma il difficile è il supporlo compilato nell' anno 1063 ed avere per cosa indubitata che il testo originale e non la sua traduzione fu data alle stampe. Sapeva il Pardessus, e non dubitò di francamente dichiararlo, che gli scrittori, i quali avevano con maggiore accuratezza discorso delle origini della lingua italiana, assicurano che niun documento di epoca precedente al duodecimo secolo si sia rinvenuto scritto in italiano; ma a lui che era pienamente convinto così della verità della

data della legge tranese, come dell'essere stata la stessa fin dal principio distesa nel volgare italiano non parve che la loro autorità dovesse fargli modificare la sua opinione: anzi osservò che gli scrittori, dai quali questo subbietto era stato trattato, ben di rado si erano occupati a rivolgere le loro investigazioni alle raccolte di usi locali relativi alla giurisprudenza, che niuno disconveniva che un gran numero di espressioni volgari si trovavano frammiste al barbaro latino nelle carte più antiche e spesso per ispiegar le parole latine, e che ciò, secondo il suo giudizio, dimostrava che il volgare era già in istato da essere scritto. Il Libri inoltre i cui consigli ei non omise di richiedere, vieppiù il confermò in tale credenza per la ragione che dallo stesso ebbe in risposta ch'era di parere non essere il documento stampato una traduzione dal latino, e scorgersi in esso non poche locuzioni proprie alla lingua italiana e conformi al suo meccanismo, le quali attestano una compilazione originalmente fatta in italiano. E dappoichè vide che nella ristampa del 1589 era stato, com'egli si esprime, ringiovanito il testo degli Ordinamenti precedentemente pubblicato, terminò col dire ch'ei doveva persistere nella opinione che lo statuto era stato scritto nella lingua che si parlava nel 1063 e che in prosieguo i copisti ne andarono piau piano ringiovanendo lo stile e l'ortografia, affinchè i marinari ed i commercianti dei secoli posteriori l'avessero potuto agevolmente comprendere.

Questi sono i dubbii che offre il testo degli Ordinamenti tranesi, questo il modo come vennero risoluti da quell'uomo dottissimo del Pardessus, il

quale, fermo com' era nel suo proposito di aver per certe tutte le cose che si trovano nella stampa materialmente scritte, volle superare qualunque difficoltà con troppo acute ed ingegnose sottigliezze, sebbene fossi sicuro che se dalla potente e fervida sua mente non si fosse egli lasciato trarre fuor di via, senza inciampi sarebbe pervenuto alla conoscenza del vero, che non poteva a lui rimanere affatto nascosto. Al pari di ogni opera umana, quella dell'esimio giureconsulto francese non è scevra di mende avvegnachè lievissime esse sieno a petto ai pregi ed alle bellezze ond'è sparsa ed alla utilità grandissima che ne arreca. Non ci ha alcuno il quale non sia compreso di ammirazione nel vedere che un uomo solo abbia potuto conoscere i più minuti particolari delle legislazioni di tutti i popoli del mondo, trarre dall'obblio non poche leggi ignote ai nipoti medesimi di quelli che le sanzionarono, e discorrere dottamente sopra ciascuna di esse. Un segnalato servigio, siccome sagacemente avverte lo Sclopis, fu dal Pardessus reso allo studio della legislazione universale e dell'umano incivilimento con la sua raccolta di tutte le leggi marittime, la quale era da gran tempo desiderata ed è a tenersi in grandissimo pregio non solo per la immensa quantità di documenti, molti dei quali erano inediti o affatto sconosciuti, che con sommo studio vennero da lui riuniti, ma per l'ordine eziandio con cui ei li dispose, pei dotti ed eruditi discorsi ond'è preceduto ciascun capitolo, e per le copiose note ch'egli appose alla maggior parte delle leggi così per illustrarle come per confrontar le une con le altre le legislazioni di tempi e popoli diversi. A lui

si dee meritamente concedere la gloria di aver condotto a termine un'opera tanto vasta e lodevole, quantunque non si avessero nel tempo stesso a privare gl'Italiani dell'onore di averne concepito l'idea e di essere stati i primi a dare alle stampe una *Biblioteca di gius nautico*, nella quale tutte dovevano essere comprese le leggi pubblicate intorno al commercio del mare ed alla navigazione, nonchè i migliori e più utili trattati di diritto marittimo. Di questa Biblioteca, la quale mi avviso che avesse fatto sorgere nella mente del giureconsulto francese il pensiero di rivolgere l'animo ad un lavoro di tal sorta, furono stampati in Firenze l'anno 1785 due soli volumi (1), dopo la cui pubblicazione quelli che animosamente avevano cominciato ad assumerne la cura, forse sgomentati dalla difficoltà di portarla a fine per essere senza dubbio privi di quegli aiuti di cui per nostra singolare ventura fu poi il Pardessus a larga mano fornito, si videro costretti a lasciare incompiuta la ben cominciata impresa.

Ma se a coloro i quali delle cose della propria patria prendono a trattare, ancorchè infinita diligenza vi adoperassero, non di rado interviene di prendere il falso per vero e di non poter raccogliere tutto ciò che concerne il subbietto che hanno tra le mani, niuno dee stupirsi che a notizia di questo uomo straordinario non sieno giunte talune antiche memorie, e che errato egli abbia qualche volta nel parlare delle leggi di lontane regioni. Ingiusto a parer mio sarebbe il censurarlo per siffatto motivo; pur non però

(1) Biblioteca di gius nautico contenente le leggi delle più culte nazioni ed i migliori trattati moderni sopra le materie marittime (Firenze 1785 tomi due in 4°).

di meno il conto, in cui giustamente è tenuta l' opera sua, richiedeva che con la riverenza dovuta ad un così erudito giureconsulto si sottoponessero a nuovo esame le opinioni, nelle quali sembra ch' ei dal vero si sia alquanto dilungato, e che ad esse si facesse un po' di contrasto, affinchè la celebrità del nome dello scrittore non fosse causa che l' errore perdurasse e con l' andar del tempo acquistasse maggior forza e vigore. Del che ci ha dato splendido esempio il prussiano Alessandro de Miltitz, il quale ripetette nel 1837 che non doveva prestarsi credenza alla fantastica tradizione della Tavola amalfitana e che questo nome era stato altra volta dato agli Ordinamenti di Trani (1).

In effetti le tre cennate proposizioni ben presto cominciarono ad essere impugnate, e gli opponenti aprirono il campo ad una disputa che a molti dotti uomini è paruta degna di particolare considerazione. La quistione della data è senza dubbio la più grave, ed in conseguenza l' allegata antichità dello statuto tranese fu la prima ad essere combattuta, perciocchè lo Sclopis nel pubblicare l' anno 1840 il primo volume della sua pregevolissima Storia della legislazione italiana, per non incorrere nel rimprovero di essere troppo corrivo nell' ammettere o nel rifiutare un fatto tanto importante, fece una digressione sopra questo punto, e dopo di aver allegato gli argomenti che gl' impedivano di accostarsi all'avviso del Pardessus conchiuse col dire che non è esatta la data del 1063 apposta agli Ordinamenti di Trani, e che dee la stessa essere emendata in quella

(1) De Miltitz (Alex.) Manuel des consuls ;. liv. 1 chap. III sect. II art. VI, et tom. II append. (Berlin 1837 in 8.°).

del 1363 per un motivo d'induzione dal medesimo Pardessus precedentemente esposto, per essere cioè anche in quell' anno ricorsa la prima indizione (1). Le ragioni che l' indussero ad andare a contraria sentenza sono tratte dall' essere il documento dettato nella lingua italiana, la quale in quell' età non era ancora formata e di cui non si faceva uso nella compilazione delle leggi, dal titolo di conte attribuito al console Nicola de Ruggiero, che non poteva averlo in forza di feudale investitura e molto meno come onorificenza conceduta ad un professore di diritto per non essere stata nel 1063 ancora aperta la famosa scuola di Bologna, e dalla locuzione adoperata nel capitolo sedicesimo, la cui disposizione che lo scrivano *debba essere jurato del suo comune* non dee essere intesa nel senso che debba lo scrivano prestar giuramento alla comunità della nave, come dal Pardessus si era creduto, ma indica invece il magistrato comunale, ossia l'autorità del governo municipale, ed ha perciò un significato ch'è proprio di tempi posteriori.

Anche a me sembra che il supporre che poco dopo la metà del secolo undecimo sieno stati emessi i nostri Ordinamenti venga a noi rigorosamente interdetto dalle particolarità della storia di quel tempo, e mi sembra altresì che non possano le altre due quistioni, che dirò secondarie, essere risolute nel modo proposto dall'esimio raccoglitore delle leggi marittime. Volentieri adotto il giudizio dello Sclopis, il quale con la dirittura della sua mente e con la conoscenza che ha delle antiche cose ha com-

(1) Sclopis (Federigo) Storia della legislazione italiana; cap. V (Torino 1840 in 8.°; vol. 1 pag. 168 a 170).

preso che mendace sia quella data, ma non posso accettare come buone ed esatte le sue argomentazioni, le quali a me non pare che abbiano troppo sicuro e stabile fondamento, nè credo che la rettifica debba essere fatta nel modo da lui indicato. Certamente se lo statuto fu scritto in latino, e se per equivoco del traduttore vediamo nominato conte il de Ruggiero, come in seguito procurerò di dimostrare, non hanno alcuna forza le osservazioni che ei desume dalla italianità della scrittura e dal titolo di uno de' tre consoli tranesi; e se inoppugnabile è a reputarsi la intelligenza da lui data con la sua abituale sagacia alle parole, con le quali si ordinava il giuramento dello scrivano, non so vedere quale difficoltà possa aversi ad ammettere che nella seconda metà del secolo undecimo si trovava in Trani costuito un municipio e vi erano le autorità municipali, tanto maggiormente che il breve brano degli Ordinamenti non ci dice in qual modo il municipio era formato e come funzionava, e ci lascia al buio sopra tutti que' fatti la cui compiuta cognizione sarebbe indispensabile per avere una giusta idea del municipio tranese di que' giorni. Non è necessario inoltre che spenda molte parole per chiarire quanto debole sia il motivo che persuase lo Sclopis a suggerire che la promulgazione dello statuto fosse avvenuta nel 1363, perciocchè non vi sarà alcuno, il quale non intenda che se si concede che il copista non abbia ben letta nell'originale o in una più antica copia la data, la quale forse non era scritta per disteso, non ci ha ragione per credere che nel documento da lui trascritto fosse piuttosto indicato l'anno 1363 che un altro anno, in cui pur correva la prima in-

dizione. Ma non posso tacere che la data del 1363 sarebbe un manifesto anacronismo e non potrebbe per ogni verso conciliarsi con la storia della città di Trani, la quale, secondo che si apprende da sicure memorie e dagli antichi monumenti, fu ricca e potente ai tempi dei greci e dei normanni, e fino agli ultimi anni del decimoterzo secolo fiorì per causa del suo esteso commercio ond'è che d'ogni parte i mercatanti vi si conducevano e le navi convenivano nell'ampio suo porto. Quando poi l'isola di Sicilia alzò il vessillo della ribellione per liberarsi dal giogo angioino e riconquistare la perduta indipendenza, e quando in seguito di quel fatto aspra, lunga e crudel guerra si accese tra' napoletani ed i siciliani, tanto danno fu da questi ultimi arrecato alla città ed al porto di Trani, che dovettero i tranesi ritrarsi dal commercio, e povera di ricchezze e di abitatori la città addivenne. Per siffatto motivo il re Carlo secondo d'Angiò fu costretto di rimettere ai cittadini di essa cento once all'anno dal pagamento delle collette, ed altre cento all'anno rilasciò loro per sopperire alle spese della restaurazione del porto (1). Questo saggio provvedimento lenì alquanto i dolori di quella infelice città ma non fu sufficiente a ridonarle il pristino splendore; ed è ciò mirabilmente rifermato da un altro documento, che mi piace di ricordare e che ci assicura che fino a pochi anni prima del 1363 continuava ad essere misero e tristissimo lo stato, cui si trovavano ridotti i tranesi. Nel dì 18 novembre del 1354 Ro-

(1) Giustiniani (Lorenzo) Dizionario geografico ragionato del regno di Napoli (Napoli 1805 in 8°, tom. IX pag. 229 a 234), e Forges Davanzati alle pag. 11 e 12 dell'opera citata.

berto imperadore di Costantinopoli e principe di Taranto sottoscrisse un diploma, nel quale ei narra che la città di Trani gli aveva manifestato che sebbene essa ne' tempi andati, in cui era provveduta di molte dovizie, avesse corrisposto in ciascun anno dugentosessanta once, pure per le sofferte sventure della guerra e per la mortalità cagionata dalla epidemia si era talmente spopolata di cittadini e diminuita di facoltà che non poteva affatto più pagare quella somma per le collette e per la generale sovvenzione, e però aveva domandato che si riducesse a sole dugento once quell' annuo pagamento; riduzione ch' egli accordava per essere vere le cose esposte da' tranesi (1). Nè in prosieguo migliore si rendette la sua condizione, e non ostante che i veneziani avessero verso la fine del decimoquinto secolo con grande cura riparato il porto e costruito anche un arsenale, non le fu dato di godere lungamente di tali beneficii, perciocchè i veneziani medesimi dopo pochi anni, dovendo abbandonare le città della Puglia delle quali si erano insignoriti, distrussero l' opera loro ed in tal guisa rovinarono quel porto che ben presto fu veduto novellamente ripieno di arena (2). I quali fatti sono abbastanza eloquenti per chiarirci che il nostro statuto non sia stato composto dopo la morte del secondo de' re angioini, la quale avvenne nel 1309, e che il contrario potrebbe soltanto sostenersi da coloro i quali voles-

(1) Vargas Macciucca (Francesco) Breve storia genealogica della famiglia Milazzi; pag. 15 e 16 del sommario (Napoli 1741 in 4.°).

(2) Forges Davanzati e Giustiniani ne' cennati luoghi delle opere citate.

sero dire che i tranesi abbiano pubblicato quelle leggi intorno alla navigazione nel tempo in cui non ne avevano più d' uopo, ossia quando più non sussisteva il loro porto e distrutto era il loro marittimo commercio.

Passando ora ad esporre le ragioni, per le quali le mie opinioni non si accordano con quelle dell'illustre giureconsulto francese, debbo innanzi tutto ripetere che siamo affatto privi di qualunque scrittura che direttamente o indirettamente avesse ricordato i nostri Ordinamenti, e dalla quale potesse in certo modo ricavarsi qualche notizia delle cose che vi sono contenute o delle persone che vi si veggono nominate. Nulla ancora si è rinvenuto che offrisse alcuna pruova, di cui potessimo con sicurezza avvalerci nel risolvere le quistioni, delle quali ho fatto parola, ed in conseguenza conviene che sieno le stesse trattate con argomenti desunti dallo stesso documento e dal confronto di esso con gli altri fatti a noi noti. Ora il primo di siffatti argomenti pare che ci venga apprestato dal modo come vi si trova riportata la data, perciocchè da due documenti degli anni 1021 e 1072, che si leggono nell'appendice alla celebrata dissertazione del Forges Davanzati (1), si raccoglie che nell'undecimo secolo, così prima come dopo il 1064, in Trani ed in altri luoghi della Puglia, anche quando quella regione era dominata da' normanni, non si segnavano nelle carte gli anni dell' era volgare o della creazione del mondo, ma quelli degl'imperadori di Costantinopoli. È al certo strana ed assurda la conservazione di questo sistema

(1) Forges Davanzati; Opera citata, pag. XCI de' Monumenti.

ne' luoghi che non erano più sottoposti al dominio dell'impero greco, ma essa facilmente si spiega da chiunque abbia un po' di pratica delle antiche scritture. Anche in Napoli, al dire del Chiarito, le note cronologiche adoperate da' curiali ne' loro istrumenti non altro contenevano che il nome dell'imperadore di oriente e l'anno del suo impero oltre alla indicazione del giorno, del mese e della corrispondente indizione, e per inveterata consuetudine si continuarono da loro a scrivere in questa forma le date non ostante che la città di Napoli si fosse sottratta dalla soggezione dell' impero bizantino (1). Egualmente nella città di Taranto, che i normanni nel 1063 tolsero ai greci, non si dismisero nella formazione dei pubblici atti i modi di dire che ricordavano l'antica abbattuta signoria, e quando i normanni ne avevano il dominio non tralasciarono i notai di dare il nome d'*imperiale vestiario* al pubblico tesoro (2) per non abbandonare il frasario, di cui nei tempi precedenti avevano fatto uso (3). Ciò basterebbe da per sè solo a dimostrare che gli Ordinamenti, dei quali si discorre, in epoca posteriore dovettero essere pubbli-

(1) Chiarito (Antonio) Comento istorico-critico-diplomatico sulla Costituzione De instrumentis conficiendis per curiales ; pag. 52 e 53 (Napoli 1772 in 4°).

(2) Syllabus graecarum membranarum. Veggansi l' istrumento scritto nel 1084 dal notaio Pancallo figliuolo di Giovanni Curcusio alla pag. 62 e 63, e l'istrumento del 1089 scritto da Andrea Archimandrita alla pag. 67 (Neapoli 1865 in 4°).

(3) Syllabus graecarum membranarum. Si veggono gl'istrumenti degli anni 1033, 1042, 1045, 1047, 1049 e 1054 scritti dal notaio Giovanni Curcusio; e l'istrumento del 1061 scritto da Andrea Archimandrita (ediz. citata, pag. 31 a 32, 40 a 45, 51 a 52, e 58 a 59).

cati, se noto non fosse ai cultori della scienza diplomatica che molte volte al margine degli antichi documenti, nei quali le date erano indicate con gli anni del principe, i possessori di essi notavano, come per ricordo, gli anni dell'era volgare, ai quali quelle date corrispondevano, e che in seguito i copisti nel trascriverli omettevano l'indicazione poco chiara del testo ed alla stessa surrogavano l' altra che trovavano segnata dall'annotatore.

Ma a questo, che per siffatta considerazione potrà per avventura essere tenuto da taluni come lieve argomento, altro di maggior peso si ha ad aggiungere e di tanta importanza, che ognuno a parer mio dovrebbe rimaner convinto non essere stato lo statuto tranese scritto nell'undecimo secolo. Allora nella città di Trani non si era ancora introdotto l'uso dei cognomi, e solo nel secolo seguente principiarono i tranesi a notare nelle pubbliche scritture i nomi dei loro genitori. La qual cosa è appieno dimostrata da molti documenti che il Forges Davanzati trasse dall' archivio dell' Arcivescovile Chiesa di Trani e pubblicò per le stampe nell'anno 1791, e particolarmente da due di essi, dei quali riesce qui opportuno di far breve menzione. L' uno contiene la vendita che in marzo 1142 Mando abbate della Chiesa di S. Apostolo e figliuolo di Mandone della città di Trani faceva a Joannaccaro figliuolo di Luperisio di una sepoltura, ch'era nell' atrio di quella chiesa presso alle sepolture di Orso figliuolo di Giovanni, di Leguro figliuolo del milite Falcone, e di Melo figliuolo del protonotario Pietro (1). E si rinviene

(1) Forges Davanzati; Op. cit., pag. II dei Monum.

nell'altro, che fu scritto ai 15 di luglio 1163, il testamento di Rosa figliuola di Laudato e moglie di Nicola figliuolo di Fasano, la quale disponeva che nel caso che i suoi figliuoli fossero passati a vita più salda in età pupillare, una parte della sua eredità ceder dovesse a beneficio di Demetria nata da Falcone e dalla sua sorella Maria (1). Non abbiamo alcuna carta tranese di quel secolo che riferisse qualche cognome; e però, se negli anni 1142 e 1163 niuno si trova che ne facesse uso, non è possibile che nel secolo precedente abbiano vissuto quei tre consoli, i cui cognomi sono ricordati nel prologo dei nostri marittimi Ordinamenti. E si noti che questa non è una pruova semplicemente negativa, la quale potrebbe con agevolezza essere smentita dall' apparizione di un nuovo documento, ma è più che non appare positiva, perchè tutti gli scrittori sono pur troppo concordi nei dichiarare, che prima cominciarono le persone ad essere identificate coi nomi dei loro genitori ed in seguito vennero i cognomi. Senza dubbio meglio di qualunque conghiettura potrebbe far conoscere la vera data di quegli Ordinamenti lo studio delle molte carte che si conservano nell'archivio del Duomo tranese, sendochè non sarebbe difficile di trovare in qualcuna di esse nominato uno dei tre consoli che li emisero o altro indizio, che fosse atto a diradare le nebbie, onde involta è l'epoca della loro compilazione; ed in conseguenza è a desiderarsi ardentemente che qualche valoroso ingegno, di cui in quella nobile città non ci ha penuria, voglia torsi il carico di porsi a co-

(1) **Forges Davanzati: Op. cit., pag. IV dei Monum.**

siffatta impresa e, seguendo le orme tracciate dal Forges Davanzati, procuri di tutte raccogliere le memorie della storia di Trani, la quale è una delle poche città delle province napoletane di cui ancora non si sia distesa la storica monografia. Lietissimo sarei se da tali indagini venisse vinta ed abbattuta la mia opinione e potessi ritrattarmi, ma sono mio malgrado costretto a confessare che reputo non potersi troppo facilmente ciò sperare, perciocchè se ai nomi di tutti i tranesi del 1142 e 1163, de' quali è a noi giunta la notizia, si trova aggiunto soltanto quello del padre, è poco verisimile che cento anni innanzi si fossero nella loro città cominciati ad adottare i cognomi. Certo a me sembra adunque che non prima degli ultimi anni del duodecimo secolo ebbe luogo la promulgazione dello statuto di Trani, e forse non è improbabile che sia ciò avvenuto nell' anno 1183, in cui pur correva la prima indizione, e che colui che lo trascrisse per la difficoltà del testo o per poca diligenza abbia letto *sexagesimo tertio* dove era scritto *centesimo octuagesimo tertio*.

Ancorchè un giorno venisse per avventura alla luce un documento, il quale smentisse gl' indizii che si sono tratti dal fatto che negli Ordinamenti si leggono riferiti i cognomi de' tre consoli tranesi e gli anni dell' era volgare, ed apertamente mostrasse che alla metà dell' undecimo secolo i tranesi avevano già cominciato a far uso de' cognomi ed a segnare a quel modo la data negli atti, non credo che ciò sarebbe sufficiente a far giudicare senza altre più sicure pruove che sia vera quella data. Vi si oppone quel certo odore di una non tanto remota vetustà, il quale traspira dalle disposizioni racchiuse nelle

diverse parti dello statuto e dalla sua stessa dizione. Abbiamo non pochi pubblici e privati atti di quell' epoca scritti in Trani ed in altri luoghi della Puglia, e nel leggerli non possiamo non rimanere altamente sorpresi della grande differenza che intercede tra essi e lo statuto marittimo. Vediamo distesi i primi con istile alquanto rozzo, e vi scorgiamo espresse le idee confusamente, con locuzioni tortuose e senza precisione, laddove il dettato dell'altro è così chiaro, netto, laconico e preciso, che non è affatto supponibile che nella generale corruttela di quell'età il solo autore di esso si sia tanto elevato per ingegno e dottrina sopra gli altri suoi concittadini.

Se al giudizio dato dal Pardessus in ordine alla credibilità di quella data venne fatta resistenza dal conte Sclopis nel 1840 e poi da me nel 1847 (1), e se dall' egregio Carlo de Cesare non si dubitò di affermare nel 1860 che per rilevanti ei teneva le mie considerazioni e con una carta del 1052 da lui posseduta si vollero rifermare le cose da me dette intorno alla tarda introduzione dell' uso de' cognomi in diverse città della Puglia (2), è stato lo stesso in

(1) Il presente discorso in più modeste proporzioni fu pubblicato per la prima volta nella *Biblioteca di scienze morali, legislative ed economiche compilata sotto la direzione di Pasquale Stanislao Mancini*, Anno 1847 pag. 66 a 92 (Napoli 1847 in 8.°), e poi nell' opuscolo intitolato: *Gli antichi ordinamenti marittimi della città di Trani preceduti da un discorso intorno ad essi di Luigi Volpicella* (Potenza 1852 in 8.°).

(2) Cesare (Carlo de) Sul progressivo svolgimento degli studii storici nel regno di Napoli dalla seconda metà del secolo decimo ottavo infino al presente lettere sei; Lettera VI pag. 53 a 54, pubblicata nella seconda parte del tomo XII della Nuova serie dell' Archivio storico italiano (Firenze 1860 in 8.°).

seguito strenuamente sostenuto dagli egregi Eugenio de Roziere (1) e Niccola Alianelli (2), i quali si sono studiati di confutare gli argomenti che per combatterlo si erano precedentemente arrecati. Ciò si è da esso loro eseguito con profonda dottrina e vasta erudizione, e nel tempo stesso con quella urbanità e benevolenza, onde non sono mai discompagnate le dispute degli uomini sapienti, il cui unico scopo è sempre la ricerca del vero; anzi non debbo tacere che della maniera cortese, con la quale l' uno e l' altro hanno avuto la bontà di menzionare l' oscuro nome mio, sono loro gratissimo. Acconsente il primo che se si volga uno sguardo indagatore allo stato d' incivilimento delle principali città commerciali nel secolo undecimo, e se si consideri che la riduzione in legge delle antiche costumanze segna l' epoca della virilità nella storia del diritto di un popolo, debba destare non poco stupore il vedere che la città di Trani in quest' opera generalmente lenta e tarda abbia tanto preceduto le sue più illustri rivali: ma tutta volta ei si dà a credere che le disposizioni dello statuto e la storia di Trani apprestino una potentissima ragione di verisimiglianza al sentimento del Pardessus, perciocchè avendo scorto che i tranesi ammettevano la contribuzione in diversi casi, ne' quali il diritto romano dichiarava non dover la medesima aver luogo, egli pensa che que-

(1) Rozière (Eugéne de) Dissertation sur la véritable date du statut maritime de Trani. Extat nella Revue historique de droit français et étranger; Tom. 1 pag. 189 a 198 (Paris 1855 in 8.°).

(2) Alianelli (Niccola) Su la data degli Ordinamenti marittimi di Trani lettera a Luigi Volpicella. Extat nel Giurista, rivista universale di legislazione; Anno VII num. 48 (Napoli 1866 in 4.°).

sto nuovo sistema era in Trani conosciuto quando nel 1043 ne vennero espulsi i greci da' normanni, e che può supporsi aver gli abitanti di quella città voluto subito profittare della loro liberazione per modificare le leggi imperiali, ed essersi affrettati i consoli tranesi a dare la loro sanzione al cennato cangiamento di legislazione marittima per renderlo certo ed a tutti noto. Riconosce inoltre il de Rozière che sia ormai vittoriosamente dimostrato che gli Ordinamenti furono promulgati in lingua latina e che il de Ruggiero non era un *comes legum*, e però a buon diritto giudica che non si abbia più a tener conto delle obbiezioni che da quel titolo e dalla pretesa originaria compilazione in italiano prendevano origine. Sembra poi a lui che l' assertiva di non essersi presso i tranesi introdotto l' uso de' cognomi nell' undecimo secolo sia distrutta da' diplomi pubblicati ne' primi quattro volumi dell' opera intitolata *Regii Neapolitani archivi monumenta*, perchè essi ci dànno non iscarso numero di esempi di cognomi nella prima metà di quel secolo; ed alla fine egli osserva che con la correzione da me proposta non si aggiunge al documento una sola parola, la quale poteva essere omessa dal copista, ma viene modificata una intera frase, e che le regole di una sana critica non permettono che alle conghietture sia data una così grande estensione.

Anche dall' Alianelli si è avuto per certo che tutto quello che si riferisce allo statuto tranese meriti che sia sottoposto a diligente e ponderata discussione, e persuaso, com' egli è che a raggiungere il vero in una controversia tanto grave non vale il gittarsi nel campo sterminato e spesso fallace delle

supposizioni e delle possibilità, e che conviene cercar la luce unicamente nelle antiche carte, ha con molta pazienza e grande studio portato il suo esame sopra le greche e le latine scritture che si conservano nel grande Archivio di Napoli e che sono state date alle stampe in due distinte raccolte, delle quali quella delle carte greche col titolo di *Syllabus graecarum membranarum* è venuta alla luce in unico volume l' anno 1865 e contiene fra le altre cose non meno di cinquantasei documenti dell' undecimo secolo, laddove l' altra, la quale porta il titolo di *Regii neapolitani archivi monumenta*, fu data alle stampe parecchi anni prima in sei volumi. Ha egli accortamente notato in quanto concerne la data de' nostri Ordinamenti che i diplomi greci sono sempre segnati con gli anni della creazione del mondo e che i più antichi, ne' quali si trova adoperata l'era volgare, sono dell' epoca dell' imperadore Federigo e propriamente degli anni 1240 e 1243, come al contrario nelle carte latine è non di rado adottata l' era volgare, e dopo una del 1058 ed un' altra del 1066 moltissime se ne hanno degli anni seguenti, nelle quali si vede la data nel medesimo modo scritta; il che, sebbene niuna di esse appartenesse a Trani o ad altra città della Puglia, ha fatto in lui sorgere il dubbio che, se lo statuto tranese fu compilato in latino, potette bene avvenire che nel 1063 si fosse seguito l' uso di indicare il tempo con l' era volgare che già si andava introducendo presso i latini. Proseguendo poi le sue erudite ricerche sopra lo stesso argomento non ha omesso di osservare che al dire del Muratori nella quarantesimaseconda dissertazione intorno alle an-

tichità italiane *alcun poco nel secolo decimo, più nell' undecimo ed in gran copia nel duodecimo si dilatò e fissò l' uso de' cognomi* e che in effetti in molti documenti dell' undecimo secolo, così greci come latini, che si leggono nelle mentovate due raccolte, sono le persone identificate co' nomi dei loro genitori o con una specie di cognomi con la particella *de* al pari de' consoli tranesi, nè ha trascurato d' indicarne alcuni scritti in Troia, in Taranto ed in Bari, non meno che quello di Trani del 1021, il quale fu per la prima volta renduto di pubblica ragione dal Forges Davanzati e di cui pur io aveva fatto cenno. Ha egli messo da banda questa ultima scrittura non ostante ch' essa fosse la sola, dalla quale a prima giunta sembrasse potersi ricavare una qualche autorevole testimonianza in sostegno del suo assunto; e ciò ha fatto non senza ragione, perchè non un pugliese e molto meno un tranese, ma un greco dobbiamo riconoscere in quel catapano Basilio, che era cognominato Boggiano, fondatore della città di Troia, noto per nobili fazioni di guerra con varia fortuna combattute nella Puglia e padre di un Exauguto egualmente detto Boggiano il quale in seguito fu anche mandato tra noi dallo imperadore di Costantinopoli con la carica di Catapano. Ciò non pertanto di meno ha egli cosiderato essere possibile che in Trani si abbiano avuto esempi di cognomi, de' quali non abbiamo più la conoscenza, e che quindi non solo si abbia a giudicare non essere ancora decisivamente dimostrata la falsità della data dello statuto, ma debba altresì finò a miglior pruova in contrario aversi per vera quella conservata da coloro i quali furono i primi a porlo a stampa.

Gagliarde per fermo sono le obbiezioni dei due valentuomini, i cui ragionamenti mi sono industriato di compendiare in modo da non togliere ad essi la loro efficacia o menomarla, ma non posso dichiararmi vinto e debbo anzi ripetere con lo Sclopis (1), il quale in queste cose è giudice competentissimo, che finora non sono rimasti confutati gli argomenti proposti contra l'opinione del Pardessus. Quando si tratta d'indagare i fatti avvenuti in queste regioni prima della fondazione della monarchia fa mestieri che si proceda con sommo discernimento, e che ben si distingua luogo da luogo e tempo da tempo. Le cose accadute allora in un giorno ed in una città erano non di rado in perfetta contraddizione con quelle che si verificavano il dì seguente o nella città limitrofa: qui si parlava il greco e poco lungi il latino, e spesso nel medesimo recinto di mura l'una e l'altra lingua erano contemporaneamente udite; nè diversamente si ha a pensare delle leggi e delle usanze, le quali in un luogo mutavano in breve volgere di tempo secondo che una dominazione all'altra succedeva, ed in un altro rimanevano ferme ed in pieno vigore sia come atti ostili ai nuovi signori o per qualsivoglia altra ignota cagione. Egli è pur troppo vero che in molte pubbliche scritture dell'undecimo secolo è riferita la data con gli anni dell' era volgare, e che non ci ha alcuno che possa dubitare che l' uso dei cognomi si era già cominciato ad introdurre in diverse parti d'Italia ed anche nelle nostre province nel secolo

(1) Sclopis (Federigo) Storia della legislazione italiana, nuova edizione riveduta ed accresciuta dall'autore; vol. 4 pag. 192 (Torino 1863 in 8°).

decimoprimo : ma ben altrimenti procedettero le cose in Trani ed in molte altre città della Puglia, ove così prima come dopo il 1063 in modo costantissimo si vede seguito il sistema d'indicare nelle carte gli anni degl'imperadori bizantini, e la novella consuetudine de' cognomi da niuno era stata ancora abbracciata. Questi fatti non sono stati punto smentiti dal gran numero di documenti compresi in quelle due raccolte di greche e latine scritture, perchè non ne troviamo alcuno del secolo undecimo nel quale una carta tranese abbia il millesimo secondo l'era volgare ed al nome di un tranese si vegga aggiunto il cognome. In quanto poi all'essersi da'tranesi apportate delle modifiche alla romana legislazione, ond' erano stati retti nel tempo della loro soggezione all' impero greco, l' osservazione del de Rozière potrebbe forse essere importantissima nel caso che la data degli ordinamenti si volesse far retrocedere ad un' epoca precedente alla conquista de' normanni avvenuta nel 1043, ma non ha alcuna forza a determinare se vennero fuori nel 1063 o più tardi, e non credo di andar errato col dire che dal potersi allora da essi modificare le loro vecchie leggi non si debba rettamente arguire che abbiano ciò eseguito. Ardita da ultimo è sembrata al de Rozière l'idea di aversi a rettificare la data col mutare il 1063 in 1183, ma vuolsi notare che per coloro i quali non ammettono che lo Statuto di Trani sia stato emesso nel 1063 e non credono poter accettare la proposta dello Sclopis, quella data non può assolutamente rimanere ed una correzione si rende indispensabile. Chiunque ha la mente rivolta allo studio delle antiche carte è appieno informato de-

gl'innumerevoli e strani errori commessi da' copisti nel trascriverle, e quando ha la certezza di essersi il copista ingannato cerca di emendarne il fallo e sostituisce alle parole erronee quelle che con maggiore probabilità esser potevano nell' originale scrittura.

Il Festa Campanile ad onta che al pari del Pardessus, del de Rozière e dell'Alianelli opinasse che quegli ordinamenti fossero stati realmente scritti nell' anno 1063, si è ristretto a palesare una idea che a lui è paruta atta a conciliare gli opposti pareri, vale a dire che, anche quando la loro pubblicazione fosse avvenuta in epoca posteriore, debba negli stessi riconoscersi la sanzione di antiche consuetudini, le quali dovevano essere in osservanza almeno cento anni prima del 1139, in cui Ruggiero duca di Puglia in nome di re Ruggiero promise di mantenere illese le leggi e le consuetudini di Trani (1). Benchè sapessimo che i tranesi avessero avuto particolari costumanze diverse da quelle contenute nello statuto marittimo, siccome si ricava dalla notizia riferita da Marino di Caramanico o piuttosto da Andrea di Barletta nelle chiose alle costituzioni dell' imperadore Federigo (2), e si potesse in conseguenza supporre che a quelle avesse il duca Ruggiero voluto accennare col suo diploma, non sarei alieno dal divenire alla opinione di questo mio

(1) Festa Campanile; Opera citata, pag. 30.

(2) Constitutionum Regni Siciliarum libri III cum commentariis veterum jurisconsultorum; nella chiosa alla parola *puritatem* che si legge nella costituzione *Probationum defectum* sotto il titolo *Quae probationes in causa homagii exigantur* (Neapoli 1773, in fol. pag. 267 col. 2).

rispettabile amico per la ragione che nella intitolazione dello statuto si vede ad esso dato non solo il nome di ordinamenti, ma anche l'altro di *consuetudo maris*. Vollero forse i tre consoli con la parola *consuetudo* significare ch'eglino riducevano in iscritto, riordinavano e davano forma di legge ad un' antica consuetudine, e vi apposero l'anno 1063 per conservare la memoria del tempo in cui la stessa supponevano che avesse avuto principio. Se fossimo sicuri dell'esattezza dell'unico codice delle consuetudini di Amalfi, di cui abbiamo conoscenza, si potrebbe altresì con gli esempii degli amalfitani confortare l'avviso del Festa, perciocchè, quantunque esse fossero state compilate nell'anno 1274, pure le vediamo precedute dal seguente titolo: *Incipiunt consuetudines civitatis Amalphae compilatae et ordinatae in anno Domini millesimo, decimo anno regiminis ipsius civitatis per ipsos amalphitanos;* ma fortemente dubito, secondo ch'ebbi altra volta a notare (1), che nella trascrizione di quel titolo si fossero omesse non poche parole, e però non ardisco citare questo fatto nemmeno come argomento di verisimiglianza.

Dopo aver lungamente discorso della contesa, che riguarda il tempo della compilazione dello statuto, conviene che dica poche parole intorno alle altre due quistioni di minor conto. Riconobbe il Pardessus nel console Nicola de Ruggiero un conte delle leggi, ed il de Rozière uno di coloro ai quali solevano gli imperadori bizantini accordare la vana onorifica dignità di conte senza alcun determinato uffizio al pari delle altre di patrizio, di console e di ex-console.

(1) Le consuetudini della città di Amalfi ridotte a miglior le-

Niun ignora che una costituzione degl' imperadori Valentiniano e Teodosio concedeva gli onori della comitiva a que' famosi giureconsulti, i quali nella città di Costantinopoli avevano per venti anni continui insegnato con molta lode il diritto (1), e che da Carlo Dufrésne è riportata l'iscrizione che fu apposta alla tomba di Giacomo Rebuffo morto nel 1428, e nella quale ci trovasi nominato *comes legum* (2): ma nelle nostre regioni non ci ha alcun esempio di cotesti conti ai tempi di mezzo, ed è ciò evidentemente dimostrato dal fatto di Marco Antonio Floccaro, il quale dopo di essere stato per più di venti anni professore ordinario di diritto feudale nello studio napoletano pretese di essere ammesso al titolo ed agli onori di conte. Fu questo affare trattato nel tribunale del Sacro Regio Consiglio di Napoli, e ne fu commessario il celebre presidente Vincenzo de Franchis, di cui il Floccaro era stato precettore. Ottenne allora il professore quello che da lui si domandava, ma grandi ostacoli ci dovette superare, perchè, come racconta lo stesso de Franchis, *maxima contra eum fiebat difficultas quia hoc in regno non erat consuetum* (3). Inoltre è a notarsi che quando nell'undecimo secolo era la Puglia sottoposta al dominio de'dinasti normanni non ci era alcuno oltre ad essi che si fregiasse del

zione ed annotate da Luigi Volpicella, pag. 15 e 55 a 56 (Napoli 1849 in 8.).

(1) Lex unica Codicis De professoribus qui in urbe Costantinopolitana docentes ex lege meruerunt comitivam.

(2) Dufrésne (Carolus) Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis; Tom. II pag. 799 (Parisiis 1733 in fol.).

(3) De Franchis (Vincentius) Decisiones Sacri Regii Consilii neapolitani; Tom. 1 pag. 249 (Venetiis 1747 in fol.).

titolo di conte, ed allorchè ne' tempi posteriori cominciarono i sovrani a concedere questo titolo, veniva lo stesso sempre conferito con terre e castella per rimeritare i nobili e magnanimi servigi ad esso loro renduti.

È vero d'altra parte che diversi pubblici uffiziali greci si chiamavano conti, come i *comites annonae, comites curtis, comites aerarii, comites palatii* ed altri, de'quali potrebbe farsi lunga e sazievole enumerazione; ed è pur vero che con siffatti nomi continuarono molti di essi ad essere designati nella Puglia anche dopo che i greci ne furono espulsi: ma tutte le carte che ancora abbiamo di quell'epoca, e ce ne ha un numero infinito, non ci mostrano alcuno che nella regione pugliese ed in tutte le province dell'Italia meridionale avesse quel titolo per una speciale concessione dell' imperadore di Costantinopoli. Ma lasciando dall'uno de' lati tutte le cennate considerazioni, conte delle leggi come il Rebuffo e non già conte senza più il nostro de Ruggiero si sarebbe intitolato, e non vedremmo nominato lui, chiaro per dottrina o per singolare onorificenza, in ultimo luogo tra' consoli di Trani, privo di qualunque segno di onore, e senza neppure il titolo di messere o *dominus*, onde sono preceduti i nomi de' suoi colleghi. Basta poi volgere un poco lo sguardo al prologo per intendere il vero significato della parola, che dal nome del console Nicola è seguita. I consoli delle arti erano ne' tempi andati prescelti tra quelli soltanto che alla società dell'arte si trovavano ascritti; anzi, come acconciamente osservava il nostro Rapolla, *consules dicuntur qui tamquam primi inter artifices judices quoque modo sunt,*

unusquisque in propriae artis negotiis (1): il che è riffermato dalle stesse parole del prologo, con le quali si vede espressamente indicato che tanto il de Bramo ed il de Brado, quanto il de Ruggiero erano stati eletti consoli per essere reputati i più istruiti tra quelli che facevan parte dell' ordine de' navigatori.

A quest'ordine apparteneva allora il comito, cioè quello al quale era commesso il comando delle persone addette al servizio della nave. *Comes galearum* e spesso anche soltanto *comitus* si chiamava in latino il comandante la ciurma nelle galere, e *comes* o *comitus* senz'altro aggiunto quegli che comandava sopra le navi particolari. I primi, de'quali troviamo fatta menzione in una pergamena del 1165 (2), erano uffiziali immediatamente sottoposti al grande Ammiraglio; anzi nella Sicilia a molti si concedeva in feudo l'uffizio di comito in modo che il figliuolo per diritto proprio succedeva al padre e ne riceveva l'investitura come ogni altro barone (3): de' secondi, ossia de' comiti delle navi mercantili, non iscarso era il numero nelle città della Puglia, e lo attesta il nostro Giuseppe Maria Giovene, il quale dopo di aver fatto parola della floridezza del commercio marittimo de' molfettesi soggiunge: *Hinc frequentissima antiquis in chartis nostris Comitum sive Comitorum, qui navigiorum scilicet rectores erant, mentio* (4). Un di costoro doveva indubita-

(1) Rapolla (Franciscus) Commentaria de jure regni neapolitani Pars 1, lib. III, cap. XVI (Neapoli 1746 in 4°).

(2) Syllabus graecarum membranarum; pag. 220.

(3) Opuscoli di autori siciliani; Tomo XII pag. 107 (Palermo 1772 in 8.°).

(4) Giovene (Josephus Maria) Opera citata; pars 1 pag. 223.

tamente essere il de Ruggiero, e di leggieri si penetra la causa che diede origine all' equivoco, pel quale nel prologo la parola conte è posta in luogo di comito. Gli ordinamenti tranesi furono compilati in latino, ed il loro traduttore, ignaro delle cose marinaresche e degli usi pugliesi, credette che alla voce latina *comes*, ch'era nell'originale testo, corrispondesse quella italiana di conte. Egli forse non sapeva che la parola *comes* era adoperata ancora nel significato di comito, nè conosceva che nelle città della Puglia si usava in que' giorni di premettere nelle pubbliche scritture al nome de'comiti la indicazione della loro condizione, come si apprende da un istrumento del 12 ottobre del 1259, nel quale è nominato *Leo filius comiti Rogerii civis Melficte* (1).

Che gli ordinamenti tranesi sieno stati sul principio scritti in italiano, non mi pare che possa essere creduto senza pruove più certe. Il trovarli ora in questo idioma dettati non è un saldo argomento che dagli autori di essi non sieno stati latinamente compilati, quantunque dopo di essersi da me dimostrato che quel documento abbia ad assegnarsi agli ultimi anni del duodecimo o al principio del decimoterzo secolo non dovesse sembrare affatto strano che avessero pensato i consoli di pubblicarlo nel linguaggio volgare. Non so inoltre intendere che cosa abbia voluto dire il Libri con quelle sue locuzioni proprie alla lingua italiana, al suo meccanismo conformi ed attestanti una compilazione fatta originariamente in italiano. Egli non le ha indicate

(1) Forges Davanzati; Op. citata; pag. XV de' Monum.

e non saprei quali esser potrebbero le frasi, le locuzioni ed i modi di dire italiani, che non possono trovarsi nel volgarizzamento di una scrittura tradotta da altra lingua e segnatamente dalla latina. Della primitiva latinità dello Statuto non è veramente troppo autorevole indizio il vedersene scritti in latino il titolo e la data, perchè i capitoli promulgati in Andria l'anno 1489 da Federico di Aragona principe di Altamura e duca di Andria per regolare i matrimonii, sebbene scritti in italiano, hanno in latino il titolo, la data e la sottoscrizione (1); ma l'errore di nominarsi conte invece di comito il consolo de Ruggiero mi mostra apertamente che di esso non abbiamo al presente che una semplice traduzione. Credo inoltre che un veneto si abbia a ravvisare e non già un pugliese nello sconosciuto autore di siffatta versione, ed è al certo proprio ad un veneto il dire *guastadi* invece di *guastati* (cap. 11), come al dialetto veneziano appartengono le parole *rason* per *ragione* o *diritto, cason* in luogo di *per* o *cagione*, e *cargar* per *caricare* (2), le quali furono dal traduttore mutate nelle parole *rasone, casone e carcare* per dare alle stesse in qualche modo una veste italiana e mitigare alquanto la loro naturale asprezza. Anche del medesimo dialetto è il verbo *terminare* nel significato di *determinare* ovvero *decidere*, che troviamo adoperato due volte ne' nostri ordinamenti (cap. 1 e XXV) e di cui vedia-

(1) Dello studio delle consuetudini e degli Statuti della città di Terra di Bari, discorso di Luigi Volpicella; edizione citata pag. 33 a 37.

(2) Boerio (Giuseppe) Dizionario del dialetto veneziano; alle parole *cargar*, *cason*, *rason* e *terminare* (Venezia 1861 in 4.°).

mo fatto uso in due leggi pubblicate in Venezia, delle quali la prima segna la data del 10 giugno del 1520 e l'altra quella del 23 settembre del 1598 (1); nè altri che un veneto poteva dire in un luogo *rasone de signoria* (XVIII), ed in un altro (cap. XXVIII), traducendo o parafrasando a modo suo l'originale testo latino, scrivere le parole *dala parte dela mia signoria*, le quali senza dubbio suonano molto male e costituiscono un controsenso in bocca ad un marinaro tranese vissuto prima della fine del secolo decimoquinto.

È ignoto in qual modo e per qual ragione questi Ordinamenti sono stati uniti agli statuti della città di Fermo. Niente si dice nel libro a questo proposito, e però non è possibile averne con certezza una spiegazione. L'essere stata la città di Trani sotto il dominio de' veneziani dall'anno 1496 al 1509 può senza difficoltà farci comprendere come in Venezia sia pervenuta una copia degli Ordinamenti tranesi e messa a stampa nel 1507: ma non è in egual maniera agevole il conoscere il motivo, pel quale con gli statuti fermani e non già isolatamente furono pubblicati. Forse ciò avvenne per la ragione medesima, a noi pure ignota, che indusse ad inserire nel volume delle leggi municipali di Fermo un frammento degli statuti marittimi di Ancona del 1397; e potrebbe altresì questo fatto essere attribuito all'avere i fermani fatto proprie per consuetudine le leggi sanzionate in Trani ed in Ancona, ovvero al desiderio dell'editore di dare alla luce tutto quello che gli era venuto fra le mani.

(1) Volumen statutorum legum ac jurium DD. Venetorum; pag. 252 e 351 (Venetiis 1691 in 4.°).

In grandissimo pregio sono da aversi questi ordinamenti, i quali contengono disposizioni oltre ad ogni dire sagge, uniformi ai dettami della giustizia e corrispondenti ai bisogni della navigazione nell'epoca della loro promulgazione. Essi dimostrano che i nostri maggiori sono stati meritamente celebrati per la vasta estensione del loro commercio, ed hanno in ogni tempo curato di progredire nel cammino della civiltà. Se vera fosse la opinione del Pardessus, che poscia è stata seguita dal de Rozière, dall' Alianelli e dal Festa Campanile, sarebbero, i tranesi gli autori delle più antiche leggi che intorno al commercio marittimo dopo la caduta dell'impero romano si sieno emesse nella penisola italiana: ma quantunque di siffatta gloria non potessero eglino menar vanto per essere falsa la supposta troppo remota antichità di quelle leggi, pure non di poco onore è per loro l' aver con certe e stabili norme protetto ed allargato il commercio, per mezzo del quale giunsero ad essere ricchi e potenti, e l'essersi ciò da esso loro fatto quando forse non era stato ancora scritto il famoso libro che porta il titolo di Consolato del mare, la cui compilazione, secondo che stimasi dalla maggior parte degli scrittori (1), non è anteriore alla metà del decimoterzo secolo.

Universale convien che sia presso di noi la compiuta conoscenza di un monumento tanto prezioso per la nostra patria legislazione, e che venga lo stesso in tutte le sue parti attentamente studiato, massime ora che gli studii storici sono tra noi

(1) Pardessus, opera citata; Tom. II pag, 24 a 32.

rifioriti e molti valentuomini hanno rivolto le loro investigazioni alla ricerca delle memorie e de' documenti, che riguardano la storia di queste province anche per ciò che si attiene alle loro civili istituzioni. A meglio conseguire un tale scopo non sarà per avventura superflua una ordinata esposizione di tutto quello che si contiene negli ordinamenti tranesi, fatta con quella maggiore brevità e chiarezza che sono imposte dalla importanza del subbietto e da' limiti di questo mio discorso: ma nel dare ad essa principio fa mestieri che non tralasci di notare che molte disposizioni del diritto romano si veggono negli stessi riprodotte. Il che mi piace di ricordare per la ragione che questo torna a gran lode de' consoli tranesi, i quali invece di seguire nuovi sistemi amarono meglio di ordinare la osservanza di quelle regole che i sapienti di Roma ricavarono dalle leggi degli antichi rodii. Questo era il principio sopra il quale tutta poggiava la romana legislazione per ciò che concerne la contribuzione alle perdite avvenute per getto nel mare delle cose caricate sopra la nave o per altra cagione, che tutti quelli, nel cui interesse veniva fatto un sacrifizio, dovevano proporzionatamente contribuire a riparare la perdita che n'era seguita, e che quel sagrifizio il quale non si faceva per la comune salute, o l'effetto non produceva che da esso si sperava, non dava luogo ad alcun risarcimento. Non si ammetteva perciò la contribuzione allorchè al naviglio ed ai suoi attrezzi il solo fatto della navigazione cagionava de' danni, ed allorchè i pirati violentemente s'impadronivano degli oggetti appartenenti a qualche mercatante, nonchè quando per effetto della

tempesta le mercanzie e gli schiavi perivano. Ad un tale principio quasi sempre strettamente si attennero i compilatori degli Ordinamenti di Trani, siccome si raccoglie dall' essersi prescritto che quante volte di una nave, grande o piccola ch' ella fosse, nell' essere sbattuta dall' impeto delle onde o dalla forza de' venti sopra la terra, si dividesse la poppa dalla prora, o pure una barca senza ponte si rompesse nell'andare incontro al lido, non dovessero le mercanzie contribuire al rifacimento di questo danno (Capitoli I e IV). Così del pari trovasi ordinato non doversi pagare a titolo di avaria i danni degli attrezzi della nave, purchè avvenuti non fossero per salvare le persone, le mercanzie e la nave stessa (Cap. II); essere a carico del padrone il danno prodotto dall' andata del naviglio in luoghi proibiti o in un porto, nel quale non avrebbe dovuto entrare, fuorchè se ignorato egli avesse la proibizione, ovvero fosse stato a ciò costretto per fortuna di mare (Cap. VIII); e se, essendo tempestoso il mare, andasse il padrone con le vele spiegate e queste si perdessero, aversene a sopportare il danno dal padrone medesimo, come al contrario doversi questa perdita riparare per mezzo di contribuzione se i mercatanti ed i marinari, opponendosi alla volontà del padrone, non avessero voluto far calare le vele (Cap. XIII). Si suppone certamente che ne' cennati due ultimi casi la deliberazione del padrone di rifugiarsi in un luogo, nel quale dalla legge o dal contratto gli era vietato di accedere, e quella de' marinari di non abbassarsi le vele fossero state prese per il comune vantaggio, e però il danno che ne provveniva doveva da tutti essere sofferto. Le mercanzie inol-

tre gittate nel mare quando infuriava la tempesta, e tutto l'oro, l'argento e le altre cose date dal padrone ai corsari, che assalito avevano il naviglio, per contribuzione venivano rimborsate, come quelle la cui perdita era stata imperiosamente imposta dalla necessità di evitarsi un danno di gran lunga maggiore (Cap. IV, XXVI e XXVII). Ma dall' esposte teoriche si dilungarono i consoli di Trani col disporre che, qualora si rompesse la nave nell'urtare contro la terra senza dividersi in due parti dalla poppa alla prova, fossero tenute le mercanzie a contribuire alla riparazione di essa (Cap. I.); nè le seguirono col sanzionare la massima che le mercanzie rubate da' pirati si avessero a pagare dai possessori delle altre mercanzie che da' pirati medesimi non fossero state involate (Cap. III.). Della quale ultima determinazione è necessaria conseguenza il divieto fatto ai mercatanti di domandare la restituzione delle loro mercanzie quando la nave, sopra la quale si trovavano caricate, fosse in pericolo di divenir preda de'nemici, a meno che accettar non volessero l'obbligo di pagare al padrone tutto quello che per riscattar la nave avrebbero dovuto dare (Cap. XXXII.).

In quanto al modo poi come eseguir si doveva negli enunciati casi la contribuzione, era stabilito che il salario de' marinari non fosse astretto a contribuire al pagamento delle mercanzie (Cap. III.); che siccome per regola generale il danno degli attrezzi della nave non doveva da'possessori delle mercanzie essere rifatto, così gli attrezzi stessi, il cui valore si giudicava che fosse la terza parte del prezzo della nave, non avessero a rimborsare la perdita

delle mercanzie (Cap. XXII.); e che gli oggetti di picciol volume e di grande valore, de'quali fosse stata occultata la esistenza, fossero soggetti alla contribuzione, quantunque il possessore di essi non avesse diritto a chiederne il rifacimento se per fatto de'pirati o per altra cagione andassero perduti (Cap. XXIII.).

Ma le cose gittate o casualmente cadute nel mare possono poscia essere rinvenute. Un tale caso fu espressamente preveduto, e con la minaccia di gravissime pene si proibì a qualunque persona di appropriarsi gli oggetti ritrovati nel mare', i quali avessero un qualche segno (Cap. XXI.). In quanto poi a quelli privi di segno era obbligato chi li rinveniva di consegnarli al magistrato nel breve termine di tre giorni, ne aveva una parte se il proprietario si fosse presentato per reclamarli tra altri trenta giorni, e scorso questo tempo senza che alcuno li avesse reclamati ne diveniva legittimo possessore. Una giusta distinzione si faceva tra le cose galleggianti e quelle trovate sotto le acque nel determinarsi la parte da attribuirsene all' inventore; di queste doveva egli avere due terzi, di quelle una sola metà (Cap. XIX e XX.). Giusta ho detto essere questa distinzione, perciocchè una maggiore ricompensa è dovuta a chi col pericolo della propria vita o con somma industria trae un oggetto dal fondo del mare, che non ha colui il quale altra molestia quasi non ha che quella di stendere la mano per toglierlo dalle acque. Anche nel libro del Consolato del mare si veggono distinte le cose galleggianti da quelle che sotto le acque sono sprofondate, ma era ciò stabilito più nell' interesse del proprietario che del ritrovatore; anzi a costui si concedeva una metà delle merci che galleggiando andavano sopra le ac-

que, dove che per le altre egli aveva soltanto diritto ad un compenso che secondo le occasioni doveva essere diversamente determinato. Le leggi romane poi ammettevano pure il principio che al proprietario si avevano a restituire le cose che nel mare si erano ritrovate, ma niuna distinzione facevano a questo proposito, nè stabilito avevano il termine nel corso del quale potevano essere reclamate.

Al padrone della nave competeva l'obbligo di vegliare alla conservazione di essa, e quindi era a lui permesso di fare tutte le spese necessarie per salvarla in caso di tempesta o per riscattarla da' pirati, e di prendere danaro a prestito con dare sicurtà sopra la nave stessa (Cap. XXXI). Poichè era a lui negato quel diritto di correzione che il capitolo CXLVI del quarto libro degli statuti di Gaeta accordava agli uffiziali delle navi sopra coloro, i quali dal loro comando dipendevano, eragli espressamente interdetto di battere i marinari (Cap. XXVIII.). Oltre a ciò egli non poteva mettere le mercanzie fuori del naviglio senza il consenso di coloro i quali n'erano i proprietarii (Cap. XXIV.), e se conduceva oggetti che si dovevano scaricare in un porto o sopra una spiaggia, era liberato da qualunque responsabilità dopo di averli immessi nella barca (Cap. XVII).

Non ci ha nave che oltre al padrone non abbia i marinari, il nocchiero e lo scrivano. Il marinaro dopo di essersi obbligato di partire con una nave, ancorchè non fosse ancora cominciato il viaggio, non aveva la facoltà di abbandonarla ed andar via; ed ove avesse a ciò contravvenuto doveva sottostare alla pena di pagare i danni ed interessi; ma ben poteva egli partirsi senza essere altrimenti tenuto alla rifazione di alcun danno se fosse addivenuto

padrone o nocchiero di un'altra nave, ovvero se il voto avesse fatto di andar pellegrinando a visitare uno de' più celebri santuarii, dovendosi da lui in ciascuno degli enunciati casi rilasciare al padrone la metà di quello che avrebbe egli dovuto avere (Cap. XI e XII.). D'altra parte non poteva il marinaro essere dal padrone congedato se colpevole non si fosse renduto di ladrocinio o di altro grave delitto (Cap, IX), e molto meno essere privato del suo salario per aver avuto la sventura di ammalarsi (Cap. X.). Era inoltre a lui vietato di levar l'ancora quando dal padrone o dal nocchiero non ne fosse stato autorizzato (Cap. XIV). Il nocchiero aveva il carico di regolare tutte le cose relative alla navigazione nel tempo del viaggio, e però niuno poteva arbitrarsi di gettar l'ancora e di fare qualunque altra operazione senza il suo permesso ; ma dappoichè l'autorità di lui cessava nel momento in cui si entrava nel porto, al solo padrone era dato il diritto di ordinare che dal porto si facesse uscire la nave (Cap. XV). Ciascun padrone da ultimo era tenuto a condurre con sè uno scrivano, il quale in un libro coverto di pergamena distendeva le convenzioni intercedute tra il padrone ed i mercatanti o marinari, e doveva rispondere delle mercanzie da lui ricevute che poi non si ritrovassero (Cap. XVI).

Furono sì diligenti i tranesi da non omettere di stabilire le regole intorno al pagamento del nolo pel trasporto delle merci, anzi fecero sopra questo punto alcune distinzioni che indarno si ricercano nelle leggi degli altri popoli. Chi noleggiato aveva la nave e receder voleva dagli obblighi da lui contratti, doveva pagare il quarto del nolo se trasportate ancora non si fossero le merci sopra la nave (Cap. VII),

e la metà se chiesta ne avesse la restituzione prima del cominciamento del viaggio (Cap. VI.): ma dopo uscita dal porto la nave ed in esso ritornata per un qualche strano caso, se pria soddisfatto non ne avesse l' intero nolo non aveva il diritto di domandare che consegnate gli fossero le sue mercanzie (Cap. V.). Non però di meno si riconosceva competergli la facoltà di reclamarne il rilascio senza pagamento di sorta alcuna quando si vedeva che il naviglio era in istato da non essere atto a navigare (Cap. XXIX). Nel contratto di noleggio infine indicar dovevasi il tempo in cui eseguito si sarebbe il caricamento non meno che quello della partenza, ed in difetto di speciale stipulazione il padrone della nave era obbligato ad attendere otto giorni di buon tempo: decorso poi questo termine, se i mercatanti non avessero voluto farlo partire, a loro rischio rimaneva il naviglio, ed al padrone corrisponder si doveva il nolo che i consoli avrebbero determinato (Cap. XXV.).

Di due altri soli capitoli mi rimane a far breve cenno per compiere la esposizione delle cose contenute nelle leggi promulgate da' consoli di Trani. Nel primo di essi è prescritto che al mercatante, il quale abbia dato le mercanzie ad un suo fattore o ad altra persona per eseguirne la vendita, sia lecito di provare questo fatto per mezzo di due testimoni, e che in mancanza di testimonii debba egli stare alla dichiarazione del fattore (Cap. XVIII.) E con l'altro si dichiarano nulle e non produttive di effetti le convenzioni fatte co' mercatanti ed i marinari sopra le navi, eccetto quelle stipulate mentre che la navi fosse fermata nel porto, e quelle distese in iscritto da ambo le parti o dallo scrivano (Cap. XXX).

ORDINAMENTA ET CONSUETUDO MARIS

Edita

PER CONSULES CIVITATIS TRANI

Al nome delo omnipotente Dio, amen.

Millesimo sexagesimo tertio prima indictione. Quisti infrascripti ordinamenti et rasone fo facti ordinati et providuti et ancora deliberati per li nobili et discreti homini, misser Angelo de Bramo, misser Simone de Brado, et conte Nicola de Roggiero, dela cità de Trani, electi consuli in arte de mare, per li più sufficienti che se potesse trovare in quisto golfo Adriano.

I. Propone dice termina et diffinisce questa infrascripta questione de larte del mare, laquale e così facta, che se alcuna nave grande ouer picola gesse in terra per fortuna, et fosse partuta la poppa dala proda, la mercatantia que se nela dicta nave non sia tenuta al emendare la dicta nave. Et se la dicta nave non fosse partuta da poppa ad proda, la mercatantia que se in essa sia tenuta ad emendare la dicta nave. Et li marinari dela nave sia tenuti ad aspectare octo di per scampare li suoi corredi; et qualunqua marinaro se partesse nanzi el dicto termine de octo di dela dicta nave sia tenuto ad pagare de ogni denaro de suo salaro de tre dinari dece.

II. Propone anchora dice et diffinisce li predicti consuli, que qualunqua corredo se perdesse non sia tenuto di andare ad varea, saluo che li dicti corredi non fusse guastadi ouer perduti per campare le persone, la mercatantia et anche la nave, che se in questo caso fosse li dicti corredi sia tenuti de andare ad varea.

III. Propone dice et diffinisce li dicti consuli, che se la mercatantia dela nave fusse robata da corsari, sia tenuta la dicta mercatantia robbata de andare ad varea, et che se ne campasse de queste mercatantie che non fosse robbate, tutte quelle che campasse sia tenute de emendare quella che fusse robbata: et che lo salario de li marinari non sia tenuto de emendare mercatantia veruna.

IV. Propone dice et diffinisce li predicti consuli de mare, che se una barcha scoperta andasse in terra ad sfassiare et sfassiassesi, la mercatantia non sia tenuta ad emendar la barca: et se la barcha scoperta fosse in pelago in fortuna et li marinari dela dicta barcha per questa fortuna gettasse in mare la mercatantia per meglio scampare, la mercatantia così perduta deue andare ad varea.

V. Propone dice et diffinisse li predicti consuli, che se una nave grande ouer picola fosse nolegiata et carcata et partessese de porto et hauesse facto vela et la dicta nave, per caso, tornasse in porto et se li mercatanti redomandasse la roba, et non volesse che la dicta nave la portasse più ultra, lo patrone dela nave deue hauer tutto lo nolo convenuto, come che se lhavesse portata doue che li mercatanti hauesse voluto.

VI. Propone dice et diffinisce li predicti consuli, che qualunqua nave o grande o picola fosse carcata in porto, et innanzi che la dicta nave se partesse de porto li mercatanti li indomandasse la lor mercatantia, lo patrone dela nave si li deue rendere la mercatantia, et esso patrone deve hauere et receuere da mercatanti lo mezo delo nolo conuenuto.

VII. Propone ancora dice et diffinisce li dicti consuli, che se la dicta nave fosse in porto per carcasse, et li mercatanti che lhauerse nolegiata et promesso al patrone de dar la mercatantia et non la volesse poi dare, lo patrone non li po domandare altro che lo quarto delo nolo.

VIII. Propone ancora dice et dechiara li sopradicti consuli, che se un patrone de nave andasse in lochi divetati et ancora andasse in porto dove non desse andare, saluo che non fosse per fortuna, gabella et ogni altro danno in quisto camino ed altri lochi deuetati aduenesse, se li marinari dela dicta nave li uetasse al patrone, et lo patrone non uolesse fare, sia tenuto lo patrone ad pagar tutto questo danno; et in caso che li marinari et anche lo patrone non cognoscesse questo facto, el danno tutto che aduenesse deue andare ad uarea.

IX. Propone dice et determina et diffinisce li dicti consuli de mare, che ueruno patrone non possa lassare nisuno marinaro altro que non fosse per quatro casone et defecti de esso marinaro: prima per biastemare Dio, la secunda per esser meschiarolo, la terza per essere ladro, la quarta per luxuria. Et per queste quatro cose lo patrone possa lassare lo marinaro et conducerlo in terra ferma et fare rasone loro in terra ferma.

X. Propone et diffinisce li predicti consuli de mare, che se uno marinaro se partesse con la naue de la sua terra et admalasse ipso deue hauere tutta la sua parte.

XI. Propone et diffinisce li dicti consuli, che se un marinaro se conducesse ouer partesse con la naue de casa sua, ello non se puo partire ne lasiare larmaria de la dicta naue, saluo che per tre casone et cose: la prima e se ello fusse facto patrone de un altra naue; la seconda se fosse facto nochiero, la terza e se in quello presente viaggio hauesse facto voto de andare ad San Jacomo, al Sancto Sepulcro, o ad Roma, et per questa tre cose ha casone legitima de partirse et deue essere licentiato senza altro interesse o danno refare.

XII. Propone anchora dice et diffinisce li predicti consuli de mare, che qualunqua patrone menasse marinari ad parte in naue grande, ouer picola, et se lo dicto marinaro se uolesse partire, gli deue lassar la mitade de quello che deuesse hauere, ouero dela parte sua.

XIII. Propone dice et dechiara li dicti consuli de mare, che qualunqua patrone andasse con una fortuna ad vela et la sua vela se guastasse, se sia suo tutto el damno. Ma se ello andasse ad vela et dicesse alli marinari, *Calamo, che io voglio mettere lo terzarolo;* et li mercatanti et li marinari li desse questo, che non calasse, ma che tenesse duro, et la dicta vela se perdesse; in cio sia tenuta de gire et andare ad uarea.

XIV. Propone ancora et dice et diffinisce li dicti consuli de mare, che se la nave fosse sorta, li marinari non deue leuare senza licentia delo patrone ouero delo nochiero. Et più ad questo, se la groppa (1), ouer lo canapo, se mozasse, questo si deue andare ad uarea. Anche mo, se con lor litigia li facesse forza et perdessese lancora, non sia tenuto ad mendarse ne andare ad uarea.

XV. Propone et dice et diffinisce li dicti consuli de mare, che qualunqua naue facesse uela dela sua terra che nui li tollamo liberta che non debia calare uie collare, ne tenere sosta, ne mollare sosta, senza licentia del nochiero. Et la naue statendo in porto lo nochiero non possa trare la naue de porto senza licentia del patrone.

XVI. Proponemo dicemoet sententiamo nui consuli predicti, che

(1) L'originale ha *groppa*, Pardessus corresse *garoppa*.

qualunqua patrone menasse scriuano, ello debia essere iurato del suo commune et de esser bono et leale. Et questo dicto patrone non possa fare scriuere nisuna cosa che habia con nissuno mercatante che non sia el mercatante de presente, ouero altro testimonio. El simigliante caso et termine sia coli dicti marinari. Et se altro, ouero el contrario de cio, facesse et scriuesse, che quello suo quaterno ouer libro non sia tenuto ad nulla rasione ne ad esso se deba dare fede alcuna· Et se questo scriuano receuesse mercatantia dali mercatanti et manchasseli sia tenuto ad mendarlo esso scriuano ; et lo dicto quaterno si deue esser coperto di carta pecudina,

XVII. Propone et dice et diffinisce li dicti consuli de mare, che qualunqua patrone hauesse nissuna mercatantia in nave, et bisognasseli scaricare ouero in porto ouero in spiaggia, como la dicta roba ha dato in barcha, lo dicto patrone subito ipso facto e scapolo et liberato dela dicta roba; et mercatantia cosi decarcata sia tenuta ad emendare essa barcha, saluo che non la perdesse per fortuna de mare ouero de corsari ; et in questi dui casi non sia tenuta.

XVIII. Propone dice et diffinisce li dicti consuli de mare, che qualunqua mercatante, ouer altro homo, desse mercatantia ad qualche suo factore, ouero ad altra persona, che gli la vendesse senza veruno testimonio che chi assegna si lisse deue credere alo dicto factore. Et che nolesse andare dricto ala rasone de signoria ello habia dui testimonii diricti et liali ; et ad costoro debia essere creduto et dato piena fede.

XIX. Propone et dice et diffinisce quisti savii consuli de mare, che qualunqua homo trouasse roba in mare che andasse torgida, si li sia licito ad tollerla et assignarla ala corte et darla per scripto fra terzo di dapoi che lha trouata et tolta. Et de questa roba cosi recouerata ne debia hauere la mita trouandose el patrone dessa. Et questa cotal roba debba stare in mano della corte trenta di continui. Et se per fine ad trenta di, el patrone non ce apparera, o altra legitima persona per lui, la roba debia essere de colui che lha trouata.

XX. Propone dice et diffinisce li consuli antedicti, che qualunqua persona troua roba sotto acque si debia essere le doi parte de quillo che la troua, et lo terzo debia essere del patrone de esse roba de robe che habia signale.

XXI. Propone ancora et dechiara, che qualunqua persona tro-

uasse roba che hauesse signale, che nissuno la debia toccare, sub pena de tre uolte che fusse extimata cotal mercatantia che fosse cosi trouata, et piu in arbitrio dela dicta rasone che se trouasse nela dicta terra.

XXII. Propone et dichiara li dicti consuli de mare, che qualunqua nave facesse alchuna uarea, se deue cauare fòra el terzo per li corredi, perche gli corredi non e tenuti de andare ad uarea et non deue esser mandati (1) sè se perdessero; et cosi, uersa vice, li corredi non deué emendare laltra merchatantia.

XXIII. Propone dice et diffinisce li dicti consuli de mare che qualunqua persona trovasse (2) oro, argento, o perle, o altre cose sotile de ualore, et non lassignasse al patrone, ouero al nochiero, o alo scriuano et interuenesse che de queste cose et daltro se deuesse fare uarea, o per corsari, o per fortuna de mare, le predicte cose non se deue emendare, et se le dicte cose se p.... (3) deuero andare ad uarea.

XXIV. Propone et dice et diffinisce li predicti consuli de mare, che se nissuno patrone de naue portasse roba mercatantia, non la possa trare for de naue senza licentia del patrone dela mercatantia. Et se ello la trahesse fora, senza licentia, et la mercatantia se perdesse, lo dicto patrone de la naue la debia emendare.

XXV. Propone et dice et diffinisce li savii consuli de mare, che se alcuno mercatante noleggiasse alcuna nave grande ouer picolina, et non ce fosse nominato el pacto de scarcare (4) ne de spaciare la naue ne par luna parte ne per laltra, pero nui consuli sententiamo che la naue essendo al carcaturo, non la deue aspectare se non octo di de tempo de bonaza et debia hauer pagato lo suo nolo: et se li dicti mercatanti non uolessero spaciare la naue, che la naue se sia ad resico deli mercatanti. Et deba hauer la dicta naue de salario quello che terminaranno li consuli che seranno in quelle parte.

XXVI. Propone dice et diffinisce li dicti consuli de mare, che se uno patrone hauesse carcato la naue de mercatantia et fusse fortuna, et non ce fosse li mercatanti che lo dicto patrone se bisognasse,

(1) Nelle due edizioni del 1507 e 1589 si legge *mandati*, Pardessus corresse *mendati* per *emendati* come richiede il senso.

(2) Le edizioni suddette hanno *trovasse*, Pardessus corresse *portasse*.

(3) L' edizione del 1507 ha p...., quella del 1589 *perdessero*; è giusta la correzione di Pardessus *presentasse*.

(4) Le due suddette edizioni hanno *scarcare*, scaricare; ben dice Pardessus doversi leggere *carcare*.

che la possa gittare fora, con le sue mane, la dicta mercatantia. Et nissuna rasone li possa contrariare, perche lo fa per scampo dele persone dela naue et de laltre mercatantie: et la dicta roba et mercatantia così gettata deue andare ad varea.

XXVII. Propone dice et diffinisce li dicti consuli, che se la naue fusse assalita et percossa da corsari, sententiano che lo patrotrone possa accordare lo dicto corsale, o per oro, o per argento, o per altra robba, et pacto per loquale se scampe la naue et laltra mercatantia, non essendo li mercatanti in naue.

XXVIII. Propone et diffinisce li dicti consuli de mare, che nisuno patrone non possa bactere nisuno marinaro ; ma lo marino deue scampare et gire de prode denanze ala catena del remiggio, et deue dire, *Dala parte dela mia signoria non me toccare*, tre uolte. Et se lo patrone passasse la catena per bacterlo, lo marino se deue defendere; et se lo marinaro occidesse el patrone non sia tenuto ad banno.

XXIX. Propone ancora et diffinisce li dicti consuli de mare che qualunqua naue o grande o piccola hauesse messa mercatantia, et la naue facesse acqua, ali mercatanti e licito de non darli più robba. Et lo patrone ha liberta da andare per soi facti per scampare le persone et la naue.

XXX. Propone dice et sententiano li dicti consuli de mare, che nesuno navilio che sia in mare non debiano fare pacto ne conuentione alchuna, et sel el facesse in mare con mercatanti, o con marinari non uagliano ne siano de nisun valore, ne per epsi pacti se possa domandare; saluo che non fosse in porto in loco romeggiato in quatro, ouero che lo scripto appara da luna parte et dallaltra, ouero per mano delo scriuano, perchè li testimonii, non po andare la doue uanno le naue.

XXXI. Proponemo et diffinimo nui consuli de mare, che ciaschuno patrone de naue habia liberta de rescotere una naue o per fortuna de mare o per corsari. Et se bisognasse denari, habbia liberta de tollerli sopra de essa et dela naue; sia bono guardiano et faccia quello che deue.

XXXII. Propone dice et diffinisce li dicti consuli de mare che se sapresentasse che galea alcuna andasse in curso , et la naue hauesse roba entro, o in tucto, o in parte, e li mercatanti la reuolesse la lor roba et mercatantia, lo patrone non sia tenuto ad darglila, saluo che li mercatanti non li affrancasse la naue.

LO STATUTO MARITTIMO DI TRANI

secondo l'edizione del 1589 (1)

Al nome dell' onnipotente Iddio, amen.

Millesimo sexagesimo tertio, prima indictione.

Questi infrascritti ordinamenti, et ragione furono fatti, ordinati et prouisti, et ancora deliberati per li nobili, et discretti huomini messer Angelo de Bramo, M. Simone de Brado, et conte Nicola di Roggiero della città di Trani eletti consoli in arte del mare per li più sufficienti che si potesse trouare in questo golfo Adriatico.

I. Propongono, dicono, determinano, e diffiniscono questa infrascritta questione dell'arte del mare, la quale è così fatta. Che se alcuna naue grande, ouero piccola desse in terra per fortuna, et fosse spartita la poppa dalla proda, la mercantia che sta nella detta naue non sia tenuta a emendare la detta naue. Et se la detta naue non fosse spartita da poppa à proda, la mercantia che sta in essa sia tenuta a emendare la detta naue. E li marinari siano tenuti ad aspettare otto dì per scampare li suoi corredi. Et qualunque marinaro che si partisse innanzi il detto termine di otto di della detta nave, sia tenuto a pagare d' ogni denaro del suo salario, de' tre danari dieci.

II. Propongono ancora, dicono, et diffiniscono li predetti consoli, che qualunque corredo si perdesse, non sia tenuto d' andare a varea; saluo, che li detti corredi non fussero guasti, ouero perduti per campare le persone, la mercantia, et ancho la naue, che se in questo caso fossero li detti corredi, siano tenuti a varea.

(1) V. sup. pag. 3, 13. Ho creduto dover seguire l'esempio dato da Pardessus (op. cit. c. XXXI. t. V pag. 237) e pubblicato lo Statuto marittimo di Trani secondo la edizione del 1507, ripeterlo secondo l'altra edizione del 1589.

III. Propongono, dicono, et diffiniscono li detti consoli, che se la mercantia della naue fusse robbata da corsari, sia tenuta la detta mercantia robbata d' andare a varea. Et che se ne campassero di queste mercantie, che non fussero robbate, tutte quelle che campassero siano tenute di emendare quella che fusse robbata. Et che lo salario delli marinari non sia tenuto di emendare mercantia veruna.

IV. Propongono, dicono, et diffiniscono li predetti consoli del mare, che se vna barcha scoperta andasse in terra a sfasiarsi, et si sfasiassę, la mercantia non sia tenuta a emendare la barcha. Et si la barcha scoperta fusse in pelago in fortuna, et li marinari della detta barcha per questa fortuna gettassero in mare la mercantia per meglio scampare la mercantia cosi perduta deue andare a varea.

V. Propongono, dicono, et diffiniscono li predetti consoli, che se una naue grande, ouero piccola fusse noleggiata, e carcata, et si partisse del porto, et hauesse fatta vela, et la detta naue per caso tornasse in porto; et se li mercanti ridomandessero la robba, et non volessero che la detta naue la portasse più oltra, il patrone della naue deue hauer tutto lo nolo conuenuto, come che se l' hauesse portata doue che li mercanti hauessero voluto.

VI. Propongono, dicono, et diffiniscono li predetti consoli, che qualunque naue, o grande, o piccola fusse carcata in porto, et innanzi che la detta naue si partissse del porto li mercanti gli domandassaro la lor mercantia, il patrone della naue gli deve rendere la mercantia, et esso patrone deve hauere et riceuere dai mercanti il mezo del nolo conuenuto.

VII. Propongono ancora, dicono, et diffiniscono li detti consoli, che se la detta naue fusse in porto per carcarsi, et li mercanti che l' hauessero noleggiata, et promesso al patrone di dargli la mercantia, non la volessero poi dare, il patrone non gli può domandare altro che il quarto del nolo.

VIII. Propongono ancora, dicono, et dichiarano li sopradetti consoli, che se un patrone di naue andasse in luoghi diuetati, et ancora andasse in porto doue non douesse andare: saluo, che non fusse per fortuna, gabella et ogni altro danno, in questo camino, et altri luoghi divetati aduenessero, che li marinari della detta nauė vetassero al patrone, et il patrone non lo volesse fare, sia tenuto il patrone a pagare tutto questo danno, et in caso che li ma-

rinari, et anco il patrone non conoscesse questo fatto, il danno tutto che aduenesse deue andare a varea.

IX. Propongono, dicono, determinano, et diffiniscono li detti consoli del mare, che veruno patrone possa lasciare nessuno marinaro, altro che non fusse per quattro cagioni, et difetti di esso marinaro; prima per biastemare Dio; la seconda per esser meschiarolo; la terza per essere ladro; la quarta per lussuria: et per queste quattro cose il patrone possa lasciare il marinaro, et condurlo in terra ferma, et fare le ragioni loro in terra ferma.

X. Propongono, et diffiniscono li predetti consoli del mare, che se un marinaro si partisse con la naue della sua terra, et si amalasse, esso deue hauere tutta la sua parte.

XI. Propongono, et diffiniscono li detti consoli, che se un marinaro si conducesse, ouer partisse con la naue da casa sua, esso non si può partire, ne lasciare l' armaria della detta naue: saluo che per tre cagioni et cose: la prima è, se esso fusse fatto patrone d' vn' altra naue; la seconda se fusse fatto nocchiero; la terza è, se in quello presente viaggio hauesse fatto voto di andare a San Giacomo, al Santo Sepolcro, o a Roma, et per queste tre cose ha cagione legitima di partirsi et deue essere licentiato senz'altro interesse, o danno refare.

XII. Propongono ancora, dicono, et diffiniscono li predetti consoli del mare, che qualunque patrone menasse marinari a parte in naue grande, ouero piccola, et se lo detto marinaro si volesse partire, gli deue lasciar la metà di quello che douesse hauere, ouero della parte sua.

XIII. Propongono, dicono, et dichiarano li detti consoli del mare, che qualunque patrone andasse con una fortuna a vela, et la sua vela si guastasse, sia suo tutto il danno. Ma se esso andasse a vela, et dicesse alli marinari, *Cala mo, che io voglio mettere lo terzarolo*, et li mercanti, et li marinari gli dicessero questo, che non calasse, ma che tenesse duro, et la detta vela si perdesse; in ciò sia tenuta de ire, et andare a varea.

XIV. Propongono ancora, dicono, et diffiniscono li detti consoli del mare, che se la naue fosse sorta, li marinari non deueno leuare senza licentia del patrone, ovvero del nocchiero. E più a questo se la garoppa, ouero il canapo si mozasse, questo si deue andare a varea. Anche mo se con lor litigia li facesse forza et perdessero l'ancora, non sia tenuto a emendarsi, ne andare a varea.

XV. Propongono, dicono, et diffiniscono li detti consoli del ma-

re, che qualunque naue facesse vela della sua terra, che noi gli togliamo libertà, che non debba calare vie collare, ne tenere sosta, ne mollare sosta senza licentia del nocchiero. Et la naue stando in porto, il nocchiero non possa trare la naue del porto senza licentia del patrone.

XVI. Proponemo, dicemo, et sententiamo noi consoli predetti, che qualunque patrone che menasse scriuano, esso debba essere giurato del suo commune, et esser buono, et leale. Et questo detto patrone non possa fare scriuere nessuna cosa, che habbia con nessuno mercante, che non sia il mercante presente, ouero altro testimonio. E 'l simil caso et termine sia con li detti marinari, et se altro, ouero il contrario facesse, et scriuesse, che quello suo quaterno, ouero libro non sia tenuto a nulla ragione, ne ad esso si debba dare fede alcuna. E se questo scriuano riceuesse mercantia dalli mercanti, et gli mancasse, sia tenuto esso scriuano a emendarla : et il detto quaterno deue essere coperto di carta pecudina.

XVII. Propongono, dicono, et diffiniscono li detti consoli del mare, che qualunque patrone che hauesse alcuna mercantia in naue, et gli bisognasse scaricare, o in porto, ouero in spiaggia, come la detta robba ha dato in barcha, il detto patrone subito ipso facto è scapolo, et libero della detta robba, e mercantia, così discarcata, et sia tenuta a emendarla essa barcha: salvo, che non la perdesse per fortuna di mare, ouero de'corsari: et in questi doi casi non sia tenuta.

XVIII. Propongono, dicono, et diffiniscono li detti consoli del mare, che qualunque mercante, ouero altro huomo desse mercantia a qualche suo fattore, ouero ad altra persona, che gli la vendesse, senza veruno testimonio dell'assegna, se si deue credere al detto fattore, et che volesse andare dritto alla ragione di signoria, esso habbia doi testimonij diritti, e leali, et a costoro debbia essere creduto, et dato piena fede.

XIX. Propongono, dicono, et diffiniscono questi sauij consoli del mare, che qualunque huomo, che trovasse robba in mare che andasse a torno, gli sia lecito a torla, et assignarla alla corte, et darla per scritto fra 'l terzo di doppo che l'ha trouata, et tolta; et di questa robba così ricouerata ne debbia hauere la metà trouandosi il patrone d'essa. Et questa tal robba debba stare in mano della corte trenta di continoui: et se in capo di trenta dì il patrone non ci apparirà, o altra legittima persona per lui, la robba debbia essere di colui che l' ha trouata.

XX. Propongono, dicono, et diffiniscono li consoli antedetti, che qualunque persona che troua robba sott' acqua, debbiano essere le doi parti di quello che la troua, et il terzo debbia essere del patrone di essa robba, di robbe che habbia segnale.

XXI. Propongono ancora, et dechiarano, chè qualunque persona trouasse robba che hauesse segnale, che nessuno la debbia toccare sotto pena di tre volte tanto quanto che fusse estimata cotal mercantia che fusse così trouata, et più in arbitrio della detta ragione, che si trouasse nella detta terra.

XXII. Propongono, et dichiarano li detti consoli del mare, che qualunque naue facesse alcuna varea, si deue cauare fuora il terzo per li corredi; perche li corredi non sono tenuti d'andare a varea et non deuono essere mandati se si perdessero, et così versa vice li corredi non deueno emendare l' altra mercantia.

XXIII. Propongono, dicono, et diffiniscono li detti consoli del mare, che qualunque persona che trouasse oro, argento, o perle o altre cose sottili, et di valore, et non l' assignasse al patrone, ouero al nocchiero, o al scriuano, et intervenesse, che di queste cose, et d'altre si deuesse fare varea, o per corsori, o per fortuna del mare, le predette cose che non si deueno emendare: et se le dette cose si perdessero, deueno andare a varea.

XXIV. Propongono, dicono, et diffiniscono li predetti consoli del mare, che se alcun patrone di naue portasse robba, o mercantia, non la possa trare fuor di naue senza licentia del patrone della mercantia. Et se esso la cauasse fuora senza licenza, e la mercantia si perdesse, il detto patrone della naue la debbia emendare.

XXV. Propongono, dicono, et diffiniscono li sauij consoli del mare, che se alcun mercante noleggiasse alcuna naue grande, ouero piccola, et non ci fusse nominato il patto di scarcare, ne di spacciare la naue, ne per l'una parte, ne per l'altra: però noi consoli sententiamo, che la naue essendo al carcatoro non la deve aspettare si non otto dì di tempo di bonaza, et debbia aver pagato il suo nolo. Et se li detti mercatanti non volessero spacciare la naue, che la naue sia a risico delli mercanti; et debbia hauer la detta naue di salario quello che terminaranno li consoli che saranno in quelle parti.

XXVI. Propongono, dicono, et diffiniscono li detti consoli del mare, che se un patrone hauesse carcata la naue di mercantia, et fusse fortuna, e non ci fussero li mercanti, che 'l detto patrone,

se bisognasse, possa gettare fuora con le sue mani la detta mercantia. Et nessuna ragione gli possa contra, perche lo fa per scampo delle persone della naue, et dell' altre mercantie; et la detta robba, et mercantia così gittata deue andare a varea.

XXVII. Propongono, dicono, et diffiniscono li detti consoli, che se la naue fosse assalita, et percossa da'corsari, sententiano, che 'l patrone possa accordare il detto corsaro, o per oro, o per argento, o per altra robba, et patto, per il quale si scampi la naue, et l'altra mercantia, non essendo li mercanti in naue.

XXVIII. Propongono, et diffiniscono li detti consoli del mare, che nessuno patrone non possa battere nessun marinaro, ma il marinaro deue scampare, et ire a proda dinanzi la catena del remiggio; et deue dire, *Dalla parte della mia signoria non mi toccare*, tre volte. E se il patrone passasse la catena per batterlo, il marinaro si deue defendere: et se il marinaro occidesse il patrone, non sia tenuto al bando.

XXIX. Propongono ancora, et diffiniscono li detti consoli del mare, che qualunque naue, o grande, o piccola hauesse messa mercantia, et la naue facesse acqua alli mercanti, gl' è lecito di non dargli più robba, et il patrone ha libertà d'andare per i suoi fatti per scampare le persone et la naue.

XXX. Propongono, dicono, et sententiano li detti consoli del mare, che nessuno nauilio che sia in mare non debbia far patto, ne conuentione alcuna, e se 'l facesse in mare con mercanti, o con marinari non vagliano, e siano di nessun valore, ne per essi patti si possa domandare; saluo, che non fosse in porto in luogo romeggiato in quattro, ouero che lo scritto appara da l' una parte, e dall'altra, ouero per mano dello scriuano, perche li testimonij non ponno andare la doue vanno le naui.

XXXI. Proponemo, et diffinimo, noi consoli del mare, che ciascuno patrone di naue habbia libertà di riscuotere vna nave, o per fortuna di mare, o per corsari: et se bisognasse danari habbia libertà di torli sopra di essa, et della naue sia buono guardiano, et faccia quello che deue.

XXXII. Propongono, dicono, et diffiniscono li detti consoli del mare, che s'appresentasse che galea alcuna andasse in corso, et la naue hauesse robbe dentro, o in tutto, o in parte, et li mercanti reuolessero la lor robba, et mercantia, il patrone non sia tenuto a darglila; saluo, che li mercanti non li affrancassero la naue.

LA TAVOLA DI AMALFI

CON PREFAZIONE E NOTE

DI

NICCOLA ALIANELLI

Nel discorso che precede gli Ordinamenti marittimi di Trani l'egregio autore di esso tratto dalla strettissima connessione delle idee si è intrattenuto alquanto sulla Tavola di Amalfi ed ha dimostrato (1) che la notizia trasmessaci da Marino Freccia intorno all'esistenza ed autorità della stessa alla metà del secolo XVI non era mica isolata e che per ciò non se ne poteva dubitare anche prima che avesse avuta sì splendida conferma dalla scoverta del codice foscariniano per effetto delle ricerche del dotto e diligente Tommaso Gar. Io non ripeterò le cose già maestrevolmente dette, chè sarebbe superfluo ed inopportuno; l'oggetto di questa prefazione è principalmente quello di esporre il risultato delle mie ricerche e le mie congetture sull'epoca della compilazione della Tavola e su quella in cui cadde in desuetudine: premetterò qualche notizia del menzionato codice (2), dirò dipoi dei

(1) Sup. pag. 7 segg.

(2) Le notizie sul Codice le ho tratte principalmente dal lavoro dell' egregio professore Laband già menzionato (pag. 8, 9), e per-

titoli che il nostro documento porta ed in ultimo delle norme che ho seguito in questa novella edizione.

E poichè gran parte dei capi, dei quali la Tavola di Amalfi si compone, sono relativi al contratto detto *di colonna*, di cui ne sono poco noti la natura e gli effetti, ho aggiunto una breve dissertazione, nella quale ho esposto quanto sul contratto stesso mi è stato possibile raccogliere sia dagli scrittori, che ne han fatto menzione, sia dalla viva voce di persone intelligenti che vivono in quella contrada, il tutto messo a confronto colle disposizioni nella Tavola contenute.

CENNO STORICO.

Tra i manoscritti che appartennero al Doge Marco Foscarini e poi passati nella Biblioteca Imperiale di **Vienna** (1) si trova un codice del XVI secolo in carta piccola in foglio segnato col n.° 184 dei foscariniani, 6626 della biblioteca. Esso contiene primamente (f. 1--170) una cronica sotto il titolo --

chè io lo cito spesso sento il dovere di far conoscere ai miei lettori che esso è composto d' una erudita prefazione a cui segue il testo della Tavola con abbondanti e dotte annotazioni; venne pubblicato nel periodico che ha per titolo — *Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht herausgegeben von professor D.r Goldschmidt — Siebenter Band — Erlangen — 1864.*

Nè chiudero questa nota senza una testimonianza di riconoscenza all' egregio magistrato, segretario nel Ministero di grazia e giustizia, Conte Giambattista Ridolfi, il quale ha per me tradotto il lavoro del dotto giureconsulto tedesco.

(1) Ne pubblicò il catalogo l'egregio T. Gar. nell'*Archivio Storico italiano* vol. V, pag. 281 e segg. — Firenze 1843.

Dell'origine di Longobardi et di Normandi: viene dopo la nostra tavola (f. 171—187) ed in principio si legge il seguente cenno — « Amalfi in designo « se pinge et così fu pentata al seggio di Amalfe « in questo modo (videlicet signori nobili (1)) — « Una donna bella, vestita riccamente di broccato, « assettata ad una seggia, con un leone in grembo « et una palla seu un mondo in mano, significan- « do Amalfe essere bella et forte di sito e di gente, « et in pede d'essa uno verso, quale diceva in que- « sto modo :

« Prima dedit nautis usus Magnetis Amalphis

« denotando la franchitia, che hanno li Amalfitani « per tutto il mondo navigando (2). »

Alla Tavola nel codice seguono le *Consuetudines Civitatis Amalphae* (3), quindi una *Cronica omnium episcoporum Amalphitanorum* ed alcuni altri lavori storici del secolo XVI.

(1) Le parole fra parentesi si riferiscono al *seggio o sedile*, edificio destinato ai Comizi della città per le deliberazioni d'interesse comune.

(2) Le riferite parole trovano riscontro nelle seguenti dell' egregio uomo Matteo Camera, della cui amicizia mi onoro e che dovrò nominare spesso — « Ebbe poi questa città in uso varii stem- « mi. Nel sedile grande aperto alla nobiltà ed al popolo vedevasi « dipinta per impresa la Ninfa Amalfi.... » segue la descrizione della figura accompagnata dall' incisione in rame e non vi sono che piccole varietà negli accidenti colla descrizione che si legge nel codice. Il verso di sopra riportato è del Panormita ed allude alla invenzione della bussola nautica attribuita a Flavio Gioja di Amalfi — Camera *Istoria di Amalfi* par. I cap. 2, 13.

(3) Sulle edizioni di queste consuetudini fatte in Napoli ed in Firenze v. sup. pag. 8 nota 2 e pag. 38 nota 1.

Dopo quale descrizione del codice giustamente soggiunge il Laband che « la connessione della « *Tabula Amalfitana* con fonti storiche e colle « *Consuetudines et usus* dimostra l'esattezza della « notizia del cronista che abbiamo citato in principio (1) e dà fondamento alla presunzione che « il nostro manoscritto abbia rapporto almeno forse in molte parti coll' esemplare della famiglia « Donorsi da lui menzionato. »

Sarebbe vana impresa quella di ricercare quando in Amalfi siansi introdotte quelle regole di Diritto marittimo , *quae longa consuetudine comprobatae ac per annos plurimos observatae* (2) redatte in iscritto costituiscono la Tavola Amalfitana, ma intorno all' epoca della compilazione di essa se non abbiamo notizie certe e precise (3) non siamo perfettamente all'oscuro e possiamo determinarla con qualche approssimazione.

E qui prima di passar oltre è necessario fare alcune considerazioni.

La tavola amalfitana nello stato in cui ci è pervenuta ha sessantasei capi o come oggi diciamo articoli; ventuno di essi sono scritti in latino e quarantacinque in italiano, ordinati in modo che da 1 a 23 venti sono latini e soli tre cioè 8, 11, 22

(1) La notizia trasmessaci dal Cronista cui qui accenna il Laband si può leggere sup. pag. 10 seg.

(2) Fr. 35 D. *le legib.* I, 3.

(3) Bajot scrisse che la nostra Tavola fosse stata compilata verso la metà del secolo X e propriamente nel 954 — *Resumé des lois de la marine* pag. 12, 14 — Paris 1841 — Ma nè il menzionato scrittore giustifica in alcun modo la sua asserzione, nè la scoperta della Tavola stessa o di altro documento è venuto dipoi a confermarla.

italiani, degli altri da 24—66 il solo 38 è latino gli altri sono italiani.

Alcuni dei capi italiani ripetono ciò che è espresso in altri latini come si vede facendo il confronto de' capi 10 col 66, 13 e 16 col 46, 21 col 37, 24 col 39: in altri poi vi è qualche diversità ed anche opposizione come tra i capi 1 e 50, 2 e 41.

Da tutto ciò si deve dedurre con Laband, che nella Tavola si hanno due distinte redazioni fatte in epoche diverse.

Inoltre il titolo della Tavola—*Capitula et ordinationes Curiae maritimae nobilis civitatis Amalfae* indica che il primo lavoro fu un prodotto della sapienza giuridica, non nel senso che la Corte marittima fosse stata la prima autrice delle disposizioni contenute in esso, ma nel senso che avesse raccolto e redatto in iscritto gli usi e le consuetudini ricevute. I capi italiani poi sembrano lavoro d'un privato perchè nel 47 si legge—*come ho detto di sopra del navilio di rivera* — riferendosi al capo 39.

Che i ventuno capo in latino abbiano preceduto gli altri non pare possa mettersi in dubbio.

Ciò premesso passo ad esporre gli argomenti, coi quali parmi potersi determinare con qualche approssimazione l'epoca delle due redazioni.

L' Holtius opportunamente considerò nel silenzio di altri documenti doversi ricercare nel corpo stesso della Tavola qualche argomento e credè trovarne due nel capo 39 e nella qualifica di *prothontina* che si trova data alla Tavola stessa. Nel citato capo 39 è nominato il *regno*, dunque, conchiuse il citato autore, la Tavola fu compilata dopo la fondazione

della Monarchia pei Normanni e propriamente dopo il 1269 quando comincia la serie dei Protontini di Amalfi dataci da Camera (1).

Laband opportunamente osserva che il capo 39 della Tavola è uno degli scritti in italiano, quindi l'argomento che se ne trae buono per questi non vale per gli altri scritti in latino. La qualifica di protontina poi data alla Tavola nulla dimostra, sì perchè essa non si trova nel codice ma solo nella cronica che è del XV secolo, (2), sì anche perchè non si può dire che i Protontini cominciarono ad esistere nel 1269 pel solo motivo che di altri precedenti non ci sono pervenuti i nomi; che anzi l'origine greca della parola indica piuttosto una istituzione del tempo della dominazione greca.

Laband considerando che i capi 59—62 della Tavola sono conformi ai capi 27, 28, 32, 33, 34 del *Regolamento dei Consoli di Valenza* pubblicato da Pietro IV d'Aragona tra il 1336 ed il 1343 e posto in osservanza in Barcellona nel 1347 (3) ritiene che quelle disposizioni siano dal Regolamento passate nella Tavola e che perciò i 45 capi italiani di

(1) Op. cit. par. I cap. II. « L' Holtius, scrive Laband, nel 22 « gennaro 1849 tenne intorno a questa fonte giuridica una dotta « orazione nella terza classe del R. Istituto dei Paesi Bassi. » In essa espresse la riferita opinione. Io debbo lealmente dichiarare che non ho letto il lavoro citato e prendo la notizia del Laband istesso.

(2) Sup. pag. 10, 11.

(3) Il citato Regolamento è in Pardessus *Collection de Lois maritimes* chap. XXXIII t. V pag 374.

Com'è noto il regolamento fa parte del Consolato del mare secondo le ordinarie edizioni, ed i capi summenzionati corrispondono ai 27, 28, 32, 33 di esso.

questa siano stati redatti verso la metà del secolo XIV, senza escludere la possibilità che una parte di essi sia anche più antica, e ritenendo per verisimile che i capi latini risalgano ad epoca anteriore.

A tutto ciò che dice il dotto professore Laband si potrebbe solamente opporre che nulla dimostra che il redattore della Tavola avesse seguito il Regolamento e non sia in vece avvenuto l'opposto. Ma mi affretto a dichiarare che per altra via io giungo alla stessa conseguenza.

Nel capo 32, uno degli scritti in italiano, è stabilito che se *alcun patrone di nave o altro mercante* nel dare i conti frodasse *un commanditario*, scoperta la frode deve pagare *de ognuno nove* e contro il frodatore si possa *fare exequire non obstante lo contratto fosse così facto ne etiam prescritto de tempo iuxta formam novi ritus.*

Siffatta disposizione è tutta propria della nostra Tavola, perchè non si trova in alcun'altra fonte di Diritto marittimo anteriore (1) ed anche perchè quelle parole *iuxta formam novi ritus* indicano una speciale ed allora recente disposizione del Diritto napolitano.

Due compilazioni vi sono state in Napoli che hanno avuto la denominazione di *ritus* quella cioè dei *Ritus* del Tribunale detto *Regia Camera della Som-*

(1) Veramente nello Statuto di Bonifacio (Pardessus op. cit. t. VI *additions* p. 597 seg.) il cap. II in fine contiene una disposizione che ha qualche analogia col capo 32 della Tavola, ma senza parlare delle diversità che esistono fra loro basta notare che lo Statuto suddetto è del 1606, quindi molto posteriore alla Tavola. Nel Consolato del mare poi la disposizione del capo 235 (Pardessus) — 277 (ediz. comune) differisce sostanzialmente da quella della Tavola.

maria (Regiae Camerae Summariae) e l'altra dei *Ritus* della gran Corte della Vicaria (*Magnae Curiae Vicariae)*. Di dette compilazioni la prima è del tutto estranea al nostro argomento, non così la seconda nella quale si trovano i *riti* 166, 167 che a me pare siano propriamente quelli ai quali il capo 32 della Tavola si riporta.

E per fermo il capo medesimo dice che nel caso in esso preveduto il frodato *possa fare exequire*, con quali parole non si vuole esprimere che possa procedere ad esecuzione sui beni o sulla persona del frodatore, poichè non è ancora nè certa la frode nè liquidato il debito, non vi è altro che l'assertiva di essersi commessa frode. La Tavola adunque non può dir altro se non che si procede colla forma del giudizio così detto *esecutivo* o *di esecuzione*, del quale appunto si parla nel citato rito 166 (1).

Col rito 167 fu disposto che decorsi venti anni *a die nativitatis actionis* non si potesse più seguire il procedimento sommarissimo stabilito col rito precedente. A ciò credo alluda il capo 32 della Tavola quando dice « si possa fare exequire non obstante ... *ne etiam* « *prescritto di tempo iuxta formam novi ritus.* »

(1) Chi desiderasse più ampie notizie su questo procedimento potrebbe leggere i comenti ai Riti della G. C. della Vicaria e principalmente quelli del Caravita e del Petra, come pure qualunque degli antichi scrittori napolitani di pratica civile. Uno speciale trattato sul rito 166 fu scritto da Marino Freccia; ne parlerò appresso. Brevi notizie ma sufficienti per la generalità dei lettori si trovano nelle *Institutiones iuris civilis Neapolitanorum* di Giuseppe Maffei lib. VI cap. XI *de iudiciis paratae executionis*.

Il procedimento di cui parlo ha molta somiglianza con quello stabilito nei §§ 386 segg. dell'austriaco *Regolamento generale del processo civile*.

Si potrebbe opporre che il rito 166 accordava il procedimento esecutivo quando il credito risultava da pubblico istrumento notarile, ciò che non si aveva nel caso di cui parla il capo 32 della Tavola. L'obiezione è giusta, ma si deve osservare che quivi si dice appunto *non obstante lo contracto fosse così facto*, parole che indicano evidentemente un'applicazione estensiva data alla disposizione contenuta nel rito suddetto. Ed al proposito deve sapersi che la giureprudenza napolitana diede al rito stesso la più larga applicazione, perchè il procedimento esecutivo si adoperò non solo pei crediti nascenti da sentenza o da istrumento notarile, ma anche a quelli che risultavano da obbligazioni giudiziarie dette *penes acta*, *da apoche bancali*, da lettere di cambio e dai libri dei commercianti e secondo alcuni scrittori anche dai libri dei farmacisti.

Si potrebbe osservare ancora che Marino Freccia, il quale ci lasciò così precisa notizia della Tavola, scrisse uno speciale trattato sul rito 166 (1) e non parlò affatto dell'estensione datagli al caso preveduto nel capo 32 della Tavola stessa; ma si deve considerare che il Freccia compì quest' operetta in età di 23 anni e sebbene non spregevole non la curò più come lavoro giovanile, nè la diede mai alle stampe, e solo dopo la sua morte fu pubblicata da un Francesco Paolo Fusco, uno di coloro che prestano il tristo officio ai defunti di pubblicare gli scritti che gli autori non hanno avuto tempo o volontà di perfezionare nè hanno pensato a distruggere. Il silenzio di Marino Freccia adunque nulla dimostra.

(1) *Tractatus de praesentatione instrumentorum secundum* FORMAM *ritus M. C. V.* — Venetiis 1569.

Se mi sono apposto al vero nella spiegazione data al capo 32 della Tavola abbiamo con molta approssimazione l'epoca della redazione di esso se non di tutti i 45 capi italiani.

Nel rito 167 si legge — « ... ista fuit determinatio facto die V mensis Augusti quintae decimae « indictionis : quam determinationem de mandato « Curiae respondit (sic) et fecit iudex Henricus Ac- « conzaiocus pro parte totius Curiae tum sedentis, et tunc erat advocatus partis praesentantis di- « ctum instrumentum iudex Blasius Latius. »

Non voglio tacere che le trascritte parole in qualche edizione dei riti non si trovano e potrebbe essere che in origine fossero state una nota marginale per errore introdotta nel testo , ma anche ciò ammesso avremmo sempre un' antica notizia con tali particolarità di data e di persone da non potersi ragionevolmente porre in dubbio. Ma oltre a ciò abbiamo la testimonianza del Freccia che fa l'Acconzaioco autore del rito 166 e dei quattro seguenti (1).

Troviamo che l'Acconzaioco era giudice della G.

(1) M. Freccia nel trattato di cui si è fatta menzione nella nota precedente par. I pr. n. 2.

Deve sapersi che la famiglia Freccia o Frezza benchè stabilita in Napoli era oriunda e fra le più distinte di Ravello, città posta a breve distanza da Amalfi.

Enrico Acconzaioco o Acconciaioco era puranche di Ravello.

A quali notizie deve aggiungersene altra, di cui sono debitore all' egregio Matteo Camera — Il fratello di Enrico Acconzaioco ebbe in moglie Filosena d' Afflitto anche di Ravello, e l' ava del Marino Freccia fu pure una d' Afflitto di nome Alfonsa.

Possiamo adunque prestar fede al Freccia quando ci parla dell' Acconzaioco.

Corte della Vicaria negli anni 1371, 1382 (1), e deve ritenersi che ebbe lo stesso officio negli anni intermedii ed in altri anteriori e posteriori. Or nella seconda metà del secolo XIV la XV indizione ricadde negli anni 1362, 1377, 1392, adunque in uno di questi anni fu scritto il rito 167 (2) e non molto dopo il capo 32 della Tavola che lo dice *nuovo* (*novi ritus*).

Da tutto il fin qui detto è chiaro che, come ho già premesso, per altra via io giungo alla stessa conclusione di Laband, che cioè i 45 capi italiani della Tavola di Amalfi fossero stati scritti verso la fine del XIV secolo, ciò che non significa che tutti fossero d' un' epoca stessa nè esclude che alcuni di essi fossero ancora più antichi. Certamente il capo 24 non fu scritto nel tempo stesso del 36.

In quanto ai capi scritti in latino io ho per certo che non solo sono anteriori alla compilazione o piuttosto revisione delle consuetudini di Amalfi avvenuta nel 1274, ma anteriori ancora all'annessione di Amalfi al regno compiuta nel 1131 (3).

Troviamo nelle Consuetudini il capo 14 che tratta *de pecunia danda in societate* ed in esso si parla

(1) Giustintani *Memorie storiche degli scrittori legali di Napoli* Art. Acconciaioco.

(2) Non si deve confondere la formazione successiva dei diversi riti della G. C. della Vicaria coll' ultimo ordinamento di essi in un corpo colla denominazione di *Ritus M. C. V.* e l'approvazione datagli dalla regina Giovanna II non sappiamo in quale anno ma certamente dopo il 1414 quando la stessa cominciò a regnare. Grimaldi *Istoria delle leggi e dei magistrati del regno di Napoli* l. XVIII — Giannone *Istoria civile del regno di Napoli* lib. XXV cap. 8 — Pecchia *Storia civile e politica del regno di Napoli* lib. III, cap. 18.

(3) Camera *Istoria di Amalfi* par. I cap. 9—*Annali* an. 1131 vol. I pag. 48, 49.

distintamente del danaro dato *in societate maris* (1).

I compilatori delle consuetudini adunque rivolsero il pensiero ai negozii marittimi, ma non si occuparono che d'un contratto solo e brevemente: conchiudo da ciò che la Tavola dovea già esistere, altrimenti o in un sol corpo si sarebbe riunito tutto, o volendosi fare due compilazioni diverse in quella pei negozi marittimi si sarebbero nominati gli autori ed indicata la data come si fece nelle consuetudini: io dunque considero il citato capo XIV come un'aggiunta, un supplimento alla Tavola che già esisteva.

Inoltre nelle Consuetudini con molta precisione si parla del tarì di Sicilia distinto e diverso da quello di Amalfi (2), al contrario nei capi latini della Ta-

(1) Questo capo si troverà dopo la Tavola. Tutto il corpo delle Consuetudini di Amalfi farà parte della grande collezione di Consuetudini e Statuti municipali antichi di queste provincie meridionali di cui ho cominciato la pubblicazione.

(2) Cap. I — *Datio dotium in civitate Amalphiae olim consistebat in solidis de tarenis cusis in civitate ipsa.*

Così nella seconda edizione napolitana: nella fiorentina in vece di *de tarenis cusis* si legge *de tarenis siculis*. Sarebbe inutile qui esaminare quale delle due lezioni debba preferirsi, perchè comunque si legga resta l'argomento.

Cap. III—*Licet autem hodie datio dotium consistat in tarenis monetae Siciliae, eoque hujusmodi tareni Amalphiae non reperiuntur...*

Intorno al tarì di Amalfi si possono leggere Camera *Istoria di Amalfi* par. I cap. 12, e le note del dotto Giulio Minervini ad un documento greco da lui pubblicato solo la prima volta e poi unito ad altri quattro col seguente titolo — *In quatuor graeca diplomata nunc primum edita adnotationes* etc. — Neapoli 1840. . . .

V. anche Volpicella *le Consuetudini di Amalfi ridotte a miglior lezione* nota 28 e seguenti — Napoli 1849 in 8.°

Sul tarì di Sicilia v. *Spiegazione del tarì d' oro di Sicilia* di Domenico Schiavo — senza data.

vola è nominato il tarì senza alcuna aggiunta o spiegazione (cap. 3).

Da ciò io traggo la conseguenza che quando i suddetti capi della Tavola furono redatti non altri tarì aveano corso in Amalfi che quelli *cusi in civitate ipsa*, e perciò non era il caso di spiegare di quali s' intendeva parlare. Ora leggiamo in Riccardo da S. Germano, che regnando Federico II nel 1221 *tareni novi cuduntur Amalphiae*, ma che nel 1222 il re dispose, *ut singula mercemonia vendi debeant ad denarios novos Brundusii, cassatis tarenis novis Amalphiae.* Adunque, pare a me, i capi latini della Tavola furono scritti prima del 1222. Vado ancora più indietro e considerando che i tarì siciliani, che sono molto antichi, doveano già essere noti ed in corso in queste regioni peninsulari quando erano soggette alla stessa dominazione coll' Isola di Sicilia, ne deduco che se nella Tavola non si spiegò di quale tarì si parlava fu perchè non ne era in corso che un solo, quello proprio di Amalfi, che perciò questa città non dovea ancora essere unita al regno quando la Tavola fu compilata. In prova di ciò noto che abbiamo antichi documenti di Amalfi nei quali si parla dei tarì, quattro dei quali formavano un *solido* d'oro. Ora in quelli del principio del secolo XII si legge sempre *tarì di Amalfi*, in uno che è del 1006 si legge *tarì* senza l'aggiunta di Amalfi come nella Tavola (1).

È vero, che anche in documenti più recenti come per es. nelle Consuetudini di Napoli (2) si trova no-

(1) *Annali del regno di Napoli di Fr. Ant. Grimaldi continuati dall'Ab. Cestari tom. 10 appendice di documenti* — Napoli 1786 in 8.°.

(2) Tit. XIX cons. I.

minato il tarì di Amalfi, ciò che dimostra non essere rimasto abolito dagli ordini di Federico II, ma è aggiunta sempre la spiegazione di Amalfi appunto perchè ve ne era altro da quello diverso.

Ma tutto il fin quì detto prende forza da un argomento che mi sembra decisivo. Dirò appresso che re Ruggiero creò nel principio del suo regno i sette grandi officii fra i quali quello del Grande Ammiraglio, da cui dipendevano gli Ammiragli costituiti nelle città marittime. Le cause per gli esercenti le arti marinaresche e per i negozii marittimi erano giudicate da queste novelle autorità. L'egregio M. Camera con rara generosità mi ha comunicato un'antica pergamena da lui posseduta (1), dalla quale si rileva che ai tempi di re Guglielmo..... si trattò avanti i giudici delegati dal Grande Ammiraglio una causa fra le città limitrofe Amalfi e Ravello. Segue da ciò che unita Amalfi al regno cessò ivi di esistere il proprio tribunale marittimo e fu rimpiazzato da quello regio.

Ma la Tavola fu opera della *Curia marittima nobilis civitatis Amalfae*, come si ha dal suo titolo, dunque fu compilata quando ancora Amalfi era indipendente, si reggeva a popolo e creava i suoi giudici.

Non si può supporre che sotto un governo monarchico feudale, quale quello costituito dal Normanno ed esistendo un Grande Ammiraglio dal quale dipendevano i giudici locali, la Corte marittima che compilò la Tavola si fosse denominata *della nobile città di Amalfi*.

Nè ciò in alcun modo si oppone a quanto sappiamo

(1) Forma parte di questa collezione, ed è allogata dopo i Capitoli dei Grandi Ammiragli.

della storia di Amalfi, anzi ne viene notevolmente confermato. Amalfi nel secolo VI era già città vescovile ciò che dimostra che avea qualche importanza, la quale non poteva venirle che dalle arti e dal traffico priva come era di terre coltivabili (1). Nei secoli posteriori Amalfi a poco a poco si liberò della dependenza dall'imperatore di Costantinopoli; si mantenne libera dalla potenza dei Longobardi; si costituì in repubblica ed ebbe i suoi Magistrati, i suoi Conti e nell'897 il primo suo Doge (2), fiorì per commercio e per arti (3) ed i suoi cittadini stabiliti per ragione di traffico fuori la patria ottenevano esenzioni e privilegi ed in particolare quello di far giudicare le loro controversie da propri giudici e secondo le consuetudini amalfitane (4), per le quali a me pare certo doversi intendere non dico esclusivamente, ma senza dubbio principalmente le marittime , e perciò non si può trovare azzardata l' opinione di sopra espressa che cioè i capi della Tavola scritti in latino fossero stati compilati prima del secolo XII.

Due obiezioni , per quanto io prevedo, si possono

(1) Ciò non esclude che avesse avuto, come certamente ebbe una larga spiaggia poi ingoiata dal mare, di che Camera mi ha dato a voce le prove, che spero subito pubblicherà per le stampe.

(2) Su quanto qui è appena accennato si può vedere la Storia di M. Camera.

(3) Nella cronica cassinese di Leone Marsicano (lib. III, c. 28) si legge che Desiderio Abbate di Montecasino divenuto Pontefice volendo dotare l' antica sua sede d' una insigne basilica, nel 1066 « conductis protinus *peritissimis artificibus tam Amalfitanis* quam « et Lombardis et iactis in Christi nomen fundamentis, coepit e- « iusdem basilicae fabricam. »

(4) *Consuet. civ. Amalphiae* c. 18 — Documenti riportati da L. Volpicella not. 1.ª alle Consuetudini stesse pag. 27 segg. ediz. 1844 e pag. 35 segg. ediz. 1849 — Camera op. cit. par. 1, cap. 7, 11.

fare all' opinione da me manifestata sull'antichità dei capi della Tavola scritti in latino.

La prima è che nel capo 38 si legge la parola *conserva* nel senso marittimo; ed a ciò rispondo che questa parola in detto senso non è mica propria ed esclusiva della lingua italiana, ma dei mezzi tempi, come si rileva dagli esempi riportati dal du Cange ai quali altri se ne potrebbero aggiungere; e qui cadono a proposito le seguenti parole di Pardessus (1) « les auteurs qui ont discuté avec le plus de soin « les origines de la langue italienne... reconnoissent « qu'une multitude d'expressions vulgaires se trou- « vent intercalées dans des chartes des siécles VIII « et suivants, *et souvent même comme moyen d'in-* « *terprétation des expression latines, ce qui constate* « *un idiome vulgaire déjà susceptibile d'être écrit* ».

E le ultime parole dell'illustre giureconsulto fanno proprio al caso presente, perchè *conserva* è posta appunto per spiegare la frase latina *si navigium contrahit societatem cum alio navigio.*

La seconda obiezione può trarsi dai capi scritti in italiano e perciò posteriori alla conquista dei Normanni, nei quali pure si trova nominato il tarì senza alcuna spiegazione. Ma a questa osservazione si può rispondere che il redattore di quei capi seguì la forma di dire adottato nel documento a cui faceva le sue aggiunte.

Ma quando e perchè la Tavola di Amalfi perdè la sua autorità?

Una notizia conservataci dal dotto giureconsulto Francesco Rocco in una delle sue dissertazioni di

(1) Op. cit. cap. XXXI tom. V, p. 221.

Diritto commerciale lodate dal Pardessus (1), mi pare che ci dia sebbene indirettamente la risposta ad una tale domanda.

Un capitano di nave domandava il nolo per una quantità di grano che avea trasportato: il proprietario della merce negava il pagamento allegando che la stessa era giunta bagnata non asciutta come era stata caricata. Pel capitano si domandava l'applicazione del capo 27 del Consolato del mare, secondo il quale il nolo dovea esser pagato previa cauzione, salvo al proprietario l'azione pel rifacimento dei danni della merce avariata se vi avesse dritto: il capitano presentava un certificato di tutti i negozianti che dimoravano in Napoli, i quali attestavano che il Consolato del mare era in osservanza, e per effetto di ciò il 4 giugno 1642 fu deciso a favore del capitano (2).

Alla metà del XVII secolo adunque avanti i nostri tribunali non si citava più la Tavola di Amalfi, come si sarebbe potuto fare, perchè il capo 59 di essa è uniforme al 27 del Consolato (3), ma si citava questo sebbene non ne era ancora ben stabilita l'autorità. Or sappiamo da Marino Freccia, come si è detto, che la Tavola di Amalfi era in osservanza nel 1554, la troviamo citata in due documenti del 1571 e 1604 (4), dunque cadde in desuetudine nella prima metà del secolo XVII e per effetto della prevalenza che acquistò il Consolato del mare (2).

(1) Ivi pag. 228.

(2) *Responsorum legalium cum decisionibus centuriae, ac mercatorum notabilia auctore Fr. Rocco — Cent. I respons. XXIV.*

(3) V. sup. pag. 72.

(4) Sup. pag. 11 — Camera, Annali, vol. I, pag. LIII, 118 — vol. II, p. 349.

(4) Dal fatto narrato da Rocco possiamo trarre un nuovo ar-

Nè valerebbe osservare che forse alla data del giudizio, di cui parla il Rocco, nella Tavola non era stato ancora introdotto il capo 59, poichè esso si trova nel manoscritto foscariniano, che, come si è detto, è del secolo XVI.

Passo a dire qualche cosa del titolo o meglio dei titoli della Tavola.

Nel codice foscariniano si legge: *Capitula et ordinationes Curiae maritimae nobilis civitatis Amalfae, quae in vulgari sermone dicuntur la Tabula de Amalfa.* Abbiamo dunque due titoli, quello primitivo, diciamo così officiale, posto dai redattori del documento, ed il volgare e comune che io credo sia stato introdotto dall' uso.

In quanto alle parole *Capitula* ed *ordinationes* esse sono frequenti negli antichi statuti municipali di queste contrade, e la prima fu adoperata ancora per indicare le leggi dei re Angioini: esse inoltre vengono dal latino classico (1), in conseguenza non possono dar luogo a dubbio.

La parola *Tabula* non si trova adoperata in alcuna

gomento della falsità del proemio del Consolato del mare nel quale si legge che Federico II l' avesse accettato in Messina nell'anno 1225. Sappiamo con certezza che nel 1642 si dubitava nei tribunali se fosse in osservanza presso di noi.

Dal fatto stesso risulta non potersi accettare la congettura di Pardessus (op. cit. cap. XXX, t. V, p. 332 segg.) che il Consolato stesso fosse stato introdotto presso noi dai re Aragonesi, perchè questi cessarono di regnare in principio del secolo XVI, e nel 1642 si dubitava ancora se il Consolato stesso fosse ricevuto in queste contrade.

(1) *Caput* nel senso di particella di una legge, di un articolo, come oggi diciamo, si trova in Cicerone (Verr. III, 46—Agrar. II, 6 e 10) in Gellio (II, 15) ed altri — Nello stesso senso troviamo

altra fonte di Diritto di queste regioni; l'esempio del nostro documento è unico.

Il du Cange scrisse: « Tabula, lex apud Neapoli-« tanos, sic forte primum dicta quod descripta esset « in tabula instar legis Romanorum in duodecim ta-« bulis exaratae », e cita per prova il noto luogo di Marino Freccia.

Laband, osserva che la parola *tabula* nel campo della letteratura giuridica italiana dopo il secolo XIII si trova sovente adoperata nel senso di breve esposizione o di brevi repertorii e più tardi di indice per parole o per materie delle grandi opere, quindi rigetta l'opinione di du Cange, perchè non ha alcun fondamento storico la congettura che il nostro documento in origine fosse stato scritto sopra tavola, ed è assai dubbio che potesse considerarsi come una legge propriamente detta.

Sono perfettamente di accordo col Laband di non avere alcun fondamento storico la congettura che il nostro documento fosse stato scritto sopra una tavola, e che fosse stato approvato come legge sia nei Comizi della repubblica di Amalfi sia da alcuno dei re dopo la fondazione della monarchia, non pertanto ho per certo che gli Amalfitani adottarono la denominazione di Tavola nel tempo che la letteratura classica (1) era in onore per la grande autorità che ebbero le regole in essa contenute.

capitulum in una costituzione di Giustiniano (C. 28, § 1, Cod. *de admin. tutor.* V, 27.)

Ordinatio nel senso di legge si trova in un brano di lettera dell' imperatore Nerva che segue la 66 del lib. X delle lettere di Plinio — S. Tommaso d'Aquino definì la legge *ordinatio rationis*. (Sum. theol. 1, 2, q. 90, art. 4).

(1) Non le sole leggi decemvirali, ma anche altre leggi ed e-

Il nome che significa legge può ben darsi a ciò che è osservato *pro iure et lege* (1) e perciò non solo un semplice cronista ma ancora Marino Freccia esimio giureconsulto chiamarono il nostro documento legge (2). E qui cade opportuno notare che nel proemio delle consuetudini di Amalfi si leggono le seguenti parole : « Lex est sanctio sancta, bona autem consue-« tudo sanctio sanctior, et ubi consuetudo loquitur lex « omnis tacet. »

Mi rimane a parlare di questa ristampa della Tavola. Non abbiamo altro originale che il codice foscariniano; ciascuna delle tre edizioni di Volpicella, Gar e Laband fu fatta sopra una speciale copia tratta dal codice stesso e nell'ultima sono accuratamente notate le diverse lezioni precedenti; io dunque avea abbastanza per una edizione novella sebbene non avessi potuto esaminare l'originale: i miei lettori troveranno nelle note la notizia delle varianti rilevate da Laband.

Ho dichiarato in altro luogo che in questa collezione io do il solo testo delle fonti giuridiche in essa comprese senza spiegazioni o comenti. L' antichità e l' importanza della Tavola di Amalfi , le frasi e parole di oscuro o dubbio significato che sovente s' incontrano in essa , la quasi totale mancanza di documenti e di libri dai quali si possano trarre i lumi necessarii mi hanno indotto a fare una eccezione al sistema adottato nel senso non già di scri-

ditti ebbero nel latino classico il nome di *tabula* : V. Forcellini, v. *tabula* 8.

(1) Parole di Ulpiano fr. 33, Dig. *de legib.* 1, 3. Sappiamo da Cicerone che taluni chiamavano gli editti dei Pretori *leges annales* — Verr. II, 42.

(2) V. sup. pag. 10.

vere un comento ma di dare semplici e brevi spiegazioni. In ciò sono stato preceduto dal Laband il cui dotto lavoro mi è stato molto utile.

Scrivendo in Napoli in tanta prossimità ad Amalfi avea il dovere di dimorare alquanto colà per raccogliere notizie di documenti e di usi che potessero servire a spiegare qualche luogo della Tavola, e questo ho fatto non senza vantaggio. Il dotto e gentile Matteo Camera mi ha comunicato le notizie da lui raccolte e che potevano giovarmi (1), e degli usi marinareschi degli Amalfitani sono stato istruito dall'ottimo Ferdinando Gambardella il quale alle cognizioni legali unisce la pratica nel commercio.

Ho collocato le mie spiegazioni in brevi annotazioni; di quelle relative al contratto di *colonna*, che riguardando più capi non potevano essere sparse in più luoghi senza pregiudizio della brevità e della chiarezza, e riunite insieme eccedevano l'estensione propria di una nota, ho fatto argomento del discorso che segue:

Ho omesso le citazioni di altre fonti giuridiche le quali hanno qualche relazione alle regole contenute nella Tavola, perchè a quelle menzionate da Laband altre avrei dovuto aggiungerne oltrepassando così i limiti nei quali mi era proposto contenermi.

(1) Il Camera è noto per la sua storia di Amalfi, della quale va a fare una seconda edizione di molto aumentata ed arricchita d'importanti documenti, e per gli Annali del già regno delle Due Sicilie di cui sono già pubblicati due volumi ed il terzo è pronto per la stampa.

DEL CONTRATTO DI COLONNA

Dai capi della Tavola amalfitana nei quali è fatta espressa menzione della *colonna*, (1) e da quelli nei quali questa parola non si legge, ma è evidente che si riferiscono allo stesso fatto di Diritto, è facile intendere che col nome di colonna si denotava una specie di società marittima; ma quali ne fossero stati gli elementi costitutivi non risulta dal nostro documento, nè è dato trarre dalle altre fonti del Diritto marittimo, perchè in queste non si trova quella parola nè le regole che abbandonati e precise si leggono nella Tavola.

I miei lettori hanno dritto di pretendere da me se non che io loro dia certa e compiuta spiegazione del concetto espresso con quella parola, almeno che dimostri nulla aver trascurato per giungervi, e ciò con tanta maggior ragione perchè io scrivo in Napoli in breve distanza da Amalfi.

Ed io ho fatto tutte le possibili ricerche e rendo conto ai miei lettori del risultato che ne ho ottenuto.

Nè dalle leggi del già regno di Napoli dai Normanni in poi, nè dagli Ordinamenti marittimi di Trani o dalle Consuetudini e statuti municipali di queste regioni, di cui ho raccolti un buon numero, ho potuto trarre alcun lume.

Gli atti dell'antica Corte del grande Ammiragliato non sono giunti fino a noi (2), e nulla si rinviene nei nostri *decisionisti*.

(1) *Columna* cap. 1 — *Colomna* cap. 10 — *Colonna* cap. 8, 11, 30, 33, 44,—47, 66.

(2) Si poneva in macchina questo foglio quando un amico mi ha

Da Matteo Camera che con inistancabile pazienza ha durato il lungo e penoso lavoro di leggere quanti atti pubblici o privati potevano dargli notizie degli usi e costumanze di Amalfi, sono assicurato che non si è mai incontrato in alcuno che facesse al mio proposito; e questa assicurazione in me non lascia dubbio alcuno conoscendo la dottrina e la diligenza del Camera ed avendomi egli generosamente e lealmente somministrato altre utili notizie (1).

Intanto non si può aver dubbio alcuno che un contratto di colonna era frequente nella riviera di Amalfi, perchè tanto nei capi latini che negl'italiani del nostro documento si parla *de navigiis quae vadunt ad usum de rivera* (2), nè dell' autenticità del manoscritto foscariniano ha dubitato alcuno nè si può dubitare.

Fra gli scrittori italiani di Diritto e giurisprudenza marittima il più antico che avesse parlato espressamente d'un contratto di colonna è il Targa, perchè il Felicio che egli cita punto nè poco se ne occupa (3). Dal Targa trassero le idee spesso anche le parole

mostrato il n.° 99 an. X (9 aprile 1870) del giornale *La Patria*, che si pubblica in Napoli, ed ivi ho letto — « Sarà portato al« l' esposizione internazionale marittima un libro contenente un « complesso di decisioni inedite del famoso Ammiragliato di A« malfi, di quel consesso d' uomini, che dettarono in sul cadere « dei mezzi tempi le loro sentenze in materia di navigazione a « tutt' i popoli del mondo. »

Io spero che il fortunato possessore di questo importante documento vorrà renderlo di ragion pubblica, chè non potrà non essere accolto con favore.

(1) V. per es. note ai capi 5, 22 della Tavola.

(2) V. cap. 1, 36.

(3) *Hectoris Felicii iurisc. Italiae tractatus de communione seu societate — iam primum in Germania ab Angelo Felicio auctoris*

quelli che della colonna più o meno largamente discorsero in tempi a noi più prossimi il Casaregis (1) il de Jorio (2) l'Azuni (3) ed i due Baldasseroni Pompeo (4) ed Ascanio (5).

Il Targa fu senza dubbio dotto e giudizioso scrittore, quindi autorevoli sono le sue parole, ma egli non potè conoscere la Tavola di Amalfi all'età sua già caduta in desuetudine (6) e si presenta spontanea l'osservazione ch' egli abbia consultato più la pratica

ftio publici iuris factus — Augustae Taurinorum 1610, tom. un. in 4°.

Vi furono altre edizioni. Nel capo 1.° citato da Targa Felicio esamina le diverse definizioni della società in generale date da altri e poi espone la sua: della colonna nè ivi nè in altro luogo fa menzione.

(1) *Il Consolato del mare — spiegazione al capo 217.*

(2) *Codice Ferdinando o Codice Marittimo* compilato per ordine di *Ferdinando IV — lib. IV, tit. XXVIII — Napoli 1781, t. IV in 4°.*

Se l'autore non poteva aver presente la Tavola, perchè s'ignorava che ne esistesse alcun esemplare, conosceva che la medesima avea esistito (op. cit. lib. I, tit. V.); avrebbe adunque potuto consultare gli usi locali, ma non lo fece e nel suo progetto copiò Targa.

(3) *Dizionario della giurisprudenza mercantile di Domenico Alberto Azuni V. colonna* — Quest'opera fu messa a stampa in Nizza nel 1786 con privilegio di re Vittorio Amedeo.

(4) *Dissertazione sulla necessità ed importanza della compilazione di un codice generale pel commercio di terra e di mare del regno d' Italia* — par. II, sez. III — Milano 1807, vol. un. in 8.°.

Progetto del Codice di commercio, art. 150 e segg.

(5) *Dizionario ragionato di giureprudenza marittima e di commercio, v. colonna* — Livorno 1813, t. IV in 4.°.

(6) Dell'opera del Targa, la quale porta il titolo *Ponderazioni sopra le contrattazioni marittime del D.r Carlo Targa*, per quanto io sappia l'edizione più antica è del 1692. Parlò della colonna nel cap. 36.

della riviera di Genova sua patria che quella della riviera Amalfitana.

Con questo dubbio circa le cose scritte da Targa e nella mancanza d' ogni altra notizia scritta io ho voluto consultare le tradizioni conservate in Amalfi e gli usi attuali. Ho considerato che un'intera contrada non muta che lentamente gli usi e le costumanze già stabilite, specialmente quando non sono condannate dalle nuove leggi e queste sono relativamente recenti, e quando recenti ancora sono le nuove condizioni che avrebbero potuto influire su quegli usi e quelle costumanze. Ora nel già regno di Napoli si ebbero speciali leggi marittime prima del 1809, quando fu posto in osservanza il Codice francese di commercio, ma niuna di quelle riguardò le società commerciali (1). Inoltre dopo le scoperte dell'America e del passaggio pel capo di *Buona Speranza* è all'età nostra soltanto che la navigazione ha ricevuto i più gravi cambiamenti.

Io dunque esporrò ai miei lettori le notizie datemi in Amalfi da uomini pratici ed intelligenti; ma prima premetterò quanto scrisse il Targa (2).

Scrisse il Targa: « Questo contratto (di colonna) « sostanzialmente non è altro che contratto di società « particolare, quale si fa dal padrone di alcun ordina-

(1) Si deve fare eccezione della legge speciale sulla pesca dei coralli, detta *codice corallino*, ma essa riguardò soltanto i marini di Torre del greco — Collez. delle prammatiche di Lorenzo Giustiniani tit. 229 *de piscatu coraliorum*, tom. XII.

(2) Non debbo tacere che il diligentissimo Laband, al quale le fonti giuridiche e gli scrittori italiani di Diritto marittimo sono familiari, nella nota alla parola *columna* del capo 1.° della Tavola espose la dottrina del Targa tanto sul contratto di colonna quanto su quegli altri che col medesimo hanno qualche affinità: è un lavoro coscienzioso ed esatto.

« rio vascello in mare e suoi marinari con uno o più
« mercanti in terra nel quale il detto padrone pone il
« vascello e suoi accessori, i marinari espongono l'o-
« pera, la fatica e industria loro ed i mercanti vi pon-
« gono i danari e effetti apprezzati del capitale (sic,
« merci alle quali si è dato valore) per trasportarsi dal
« detto padrone se sono effetti ad esitare, e il ricavato,
« come ancora se si fossero esposti contanti impiegar-
« li in merci a utile, danno e risico comune, da ripor-
« tarsi dove sono i mercanti e ripartire l'utile in tante
« parti secondo i loro accordi.

» La causa per la quale il ricavato netto si distribui-
« sce in tante parti, non è altro, se non perchè vi in-
« tervengono i marinari, quali non esponendo che il
« travaglio e industria, che non sono cose materiali,
« conviene ragguagliare in questa forma il predetto
« ritratto al netto, cioè ai colonnisti (quelli che han
« conferito danari o merci) tante parti, al vascello tan-
« te, ed ai marinari tante, secondo gli accordi fatti.

» Quando all'incontro vi sia seguito danno o per
« positivo infortunio o perchè vi sia perdita, cumulate
« le spese del negozio si distribuisce fra il vascello e
« la colonna, o sia fra i colonnisti e i proprietari del
« vascello, e nel danno vi si cumula il consumo del
« vascello colle spese, non però il nolo, come nemme-
« no i colonnisti calcolano interesse nè assicurazione
« alcuna, e si ripartono il danno fra loro a proporzione
« delle parti accordate addossandosi quelle dei ma-
« rinari che non vi entrano..... che se si pattuisse
« in modo che i marinari dovessero rifare la per-
« dita alla rata delle parti che tirano nel guadagno
« sarebbe patto illecito e da non eseguirsi ».

Aggiunge il Targa un modulo del contratto di co-
lonna corrispondente alle idee espresse.

Nella riviera di Amalfi il contratto detto di colonna fino al principio di questo secolo XIX fu veramente una società che si costituiva fra i colonnisti, come li chiama Targa, il proprietario o comproprietari della nave ed i marinari, colle seguenti particolarità: la società non si faceva per un solo viaggio di andata e ritorno, ma per una serie di viaggi fra il luogo di partenza e quello col quale si sperava far buoni negozi immettendovi le merci bisognevoli ed estraendone quelle che ivi si potevano acquistare: i colonnisti *tiravano* una parte (V. capo 4) per ogni somma di docati cinquanta (lire ital. o fran. 212:50), ma dipoi tal somma si elevò a doc. cento (L. 425): una parte per ciascuno tiravano i marinari con un dippiù al capitano o *patrone della nave*, al nocchiero ed allo scrivano: la nave rappresentava un numero di parti maggiore o minore secondo la sua portata.

In tal modo costituita la società era di lunga durata se non accadevano gravi infortunii, vi era dunque bisogno d'un amministratore nel luogo dove la società stessa si era formata e vi era bisogno ancora di altre persone nel luogo col quale si trafficava per le compre e le vendite e per la custodia delle merci: nella società quindi entravano ancora un amministratore denominato *padrone*, che fosse o no colonnista o partecipe nella nave avea parte nei lucri come amministratore; vi entravano ancora altri marinari al di là del numero necessario per la navigazione, perchè alcuni di essi a vicenda rimanessero a terra mentre gli altri navigavano.

Perchè a questo contratto gli Amalfitani diedero il nome di colonna non saprei dire: è certo che

questa parola non si legge in altra fonte giuridica, e nel significato che ha nel nostro documento non si trova adoperata da alcuno scrittore latino, sia antico sia dei mezzi tempi, o italiano (1): vale lo stesso pel dialetto napolitano che è quello pure di Amalfi, come ho sempre ritenuto ed ho poi verificato di persona (2). Non debbo però tacere che avendo interrogato alcuni vecchi popolani di Napoli ho trovato qualcuno che ha usato *colonna* per società: in qualche comune di Basilicata si denominava colonna una specie di associazione di assicurazione mutua che nel sistema napolitano pel reclutamento dell'esercito si stipulava fra i giovani soggetti a sorteggio.

Nel linguaggio di marina ora *colonna* si dice la dote che l'armatore assegna alla nave per le spese della navigazione.

Al presente il contratto di colonna non è del tutto fuori uso in Amalfi, sebbene di giorno in giorno

(1) Un luogo di Giovanni Villani (lib. XI c. 87) potrebbe esser citato in prova che *colonna* valga pure *compagnia*, *società*.

Parlando lo storico delle gravi perdite che soffrirono la compagnia dei Bardi e quella dei Peruzzi di Firenze nel tempo della guerra tra i re di Francia ed Inghilterra scrisse, secondo alcune edizioni, *fallite le dette due colonne...*, ma in altre edizioni e più accreditate si legge — *fallite le due compagnie che erano due colonne.*

(2) Che l'essenza del dialetto napolitano si rinviene in tutta la la Campania scrisse già il dotto Vinc. de Ritis nel suo *vocabolario napoletano* (vol II pag. V.) opera disgraziatamente per la morte dell' autore rimasta interrotta alla parola *magnare* (vol. 2 in 4.°—Napoli 1845—1851).

Nelle note alla Tavola i lettori vedranno che molte parole e frasi, che sembrano di dubbio o oscuro significato, si spiegano facilmente col dialetto napolitano.

diventi più raro (1),ma vi è stata una notevole innovazione cioè che non vi sono più i colonnisti ed il danaro necessario per la speculazione si prende a cambio marittimo o a mutuo come meglio si può o si crede opportuno di fare.

Per la ripartizione dei lucri si calcola la nave per otto o nove parti secondo la portata, il *padrone*, amministratore, per una parte e mezzo, il *padrone* della nave, capitano, per una parte ed un quarto e talora per una e mezzo, i marinari ciascuno per una parte. Non si usa più lo scrivano giurato, come stabiliva il capo 25 della Tavola: a colui che si incarica della scritturazione sulla nave, e che si sceglie fra le persone dell'equipaggio, si dà una remunerazione.

È notevole che questi contratti sogliono farsi verbalmente; e se ciò avviene non ostante il rigore delle nuove leggi intorno all' ammissibilità della pruova per testimoni, deve ritenersi che a maggior ragione avveniva lo stesso sotto l' antica legislazione, e questa forse è la ragione che non si trovino antichi documenti e sentenze relativi alla colonna: si dovea procedere con molta buona fede.

Nel capo XIV delle Consuetudini di Amalfi, il quale è riportato in questa collezione subito dopo la Tavola, si trova regolato un contratto col quale *pecunia datur in societate maris*: esso è del tutto differente da quello di colonna, come è facile vedere alla semplice lettura del capo stesso.

(1) Il signor Gaetano Maresca uomo versatissimo nelle cose marinaresche mi assicura che il contratto di colonna si usava pure in Sicilia ed in Grecia, ma anche colà è caduto in desuetudine e se ne ha solo qualche raro esempio.

Dalla colonna differiscono ancora il contratto di *accomenda* e l'*implicita* (1). Il Targa ne parla nel modo seguente: « L' accomenda è un negozio as-
« sunto da alcuno con danari o robe avute da altri
« da trasportarsi oltremare in alcuna parte o parti
« da esitarsi dall' *accomandatario* di conto dell'*ac-*
« *comendante* per doverne riportare il ricavato con
« partecipazione dell'utile secondo i patti, in modo
« però che non s'introduca società, e questa è so-
« stanzialmente l' essenza dell' accomenda.

« L' implicita o sia *impietta* non diversifica dal-
« l'accomenda in altro se non che chi l'amministra
« prende per sua mercede un'accordata provvisione
« di un tanto per cento sopra l' accrescimento del
« fondo della medesima impietta (2) ».

Gli antichi riconoscevano ancora un contratto detto di *germinamento* che era una specie di assicurazione mutua tra la nave ed il carico: quando poi i principii delle avarie comuni ebbero avuto tutto il loro sviluppo fu chiamato *germinamento* il consiglio che precede il getto (3). Ognuno intende che il germinamento nell' uno e nell'altro significato differisce essenzialmente dalla colonna come ne differisce ancora l'arrollamento dei marinari *alla parte* (4).

Io credo che il contratto di colonna di cui si hanno le regole nella Tavola sia quello di cui si è conservata la memoria in Amalfi. Presento alcune osservazioni ai miei lettori in questo luogo, qualche altra si troverà nelle note.

(1) Vegganei gli Statuti di Genova, lib. IV, cap. 13.
(2) Targa op. cit. cap. XXXIV.
(3) Targa op. cit. cap. LXXVI.
(4) Targa op. cit. cap. LXXXV.

Nella Tavola la parola colonna talune volte significa tutta la comune *massa* (parola che si ha nel capo 6) cioè nave e danaro come p. e. nei capi 1, 11 e 30 ed altri, e talora il solo danaro distinto dalla nave come nei capi 8, 10, 33 ed altri.

Nei capi 47 e 48 si fa distinzione tra *il navilio caricato di mercanzia a comprà* (1) e quello caricato *di mercanzia de mercanti a nolo*. Il primo mi pare sia quello che naviga con colonna, o come spesso si legge nella Tavola *ad usum de rivera*.

Le parole *società*, *compagnia*, *comunità*, *soci*, *compagni*, *parzionari* sono frequenti nel nostro documento. (Cap. 9, 12-16, 18, 21, 29, 37, 46 ed altri).

Parmi che la parola *accomandum* nel capo 6 non si riferisca al contratto di accomenda propriamente detto, ma alla colonna, altrimenti non si potrebbe intendere che facesse una *massa* ed un *corpo* colla nave, come ivi è disposto.

La frase *patroni* di carate che si legge in alcuni capi della Tavola (v. cap. 7, 8) dinota senza dubbio i comproprietari della nave. La frase *patroni del navilio* (Cap. 29 ed altri) significa il capitano della nave stessa. Spesso poi si trova *patrone* senz'altro (p. e. c. 1, 2, 4, 9.). Io credo che se non in tutti almeno in alcuni di questi ultimi luoghi *patrone* significhi l'amministratore di tutta la colonna, che nell' uso anche attualmente si chiama *padrone*, ed è quegli che si obbliga verso coloro che danno danaro a cambio marittimo o a mutuo per portare innanzi l'impresa.

(1) È proprio del dialetto napolitano troncare negl' infiniti la sillaba *re* finale e far l' ultima vocale accentata.

Notevolissimo è il capo 41 nel quale si distinguono i marinari o compagni *di rivera* e quelli di *sodù*, di sodo. Parmi che queste frasi indichino proprio la distinzione sopra notata tra i marinari che navigano e gli altri che restano a terra per l'impresa comune.

La disposizione del capo 27 dimostra che secondo l'uso della riviera d'Amalfi la colonna non si costituiva per un viaggio solo.

Prima di dar termine a questo lavoro noto che il Targa nell' esporre le nozioni intorno al contratto di colonna cita i capi 244, 245 del Consolato del mare secondo le volgari edizioni (Pardessus capo 202, 203): Casaregis nella sua spiegazione al capo 217 del Consolato stesso (175 di Pardessus) ritiene che questo precisamente parli del contratto di colonna.

Laband ha per certo che nel detto capo 217 è sottointeso il concetto del contratto di colonna e la disposizione ivi contenuta si riferisca al caso preveduto nel capo 29 della Tavola, dubita però che si possa dir lo stesso dei capi 244 e 245. Similmente il lodato scrittore dubita che si riferiscano ad un contratto di colonna il capo 48 delle *Assises de la baisse court dou Réaume de Jerusalem* ed il capo 11 del *constitutum usus* di Pisa del 1160: ritiene in vece che ad un simile contratto si debbano rapportare i capi 9, 27, 28, 32 parte III della compilazione greca conosciuta sotto il nome di *ius navale Rhodiorum*, i capi 15-18 dell'ordinanza Jacopo d' Aragona del 1258, il capo 5 degli *us et coutumes d' Alonne* del secolo XVII, ed il capo 2 degli Statuti di Bonifacio del 1609. Quindi l'egregio

giureconsulto ragionevolmente conchiude non esser vero che del contratto suddetto non si trovi cenno nelle fonti giuridiche contenute nei sei volumi della ricca collezione pubblicata da Pardessus; esser vero bensì che la Tavola d'Amalfi è la più antica, la più importante e la più copiosa su questa materia.

Io dopo aver notato tutto ciò per quelli dei miei lettori che volessero fare studi sulla Tavola passo a darne il testo.

CAPITULA ET ORDINATIONES CURIAE MARITIMAE

NOBILIS CIVITATIS AMALPHAE

quae in vulgari sermone dicuntur:

LA TABULA AMALFA

Cap. I. In primis pro navigiis (1) quae vadunt ad usum de Rivera (2): nam incepto viagio et facta

Cap. I. (1) *Navigiis*. Nel latino classico *navigium* è adoperato non solamente nel significato di nave qualunque, di che non è necessario riportare esempii, ma anche per indicare *navigazione, viaggio*, come in un luogo del Digesto, nel quale si parla di somma data a cambio marittimo *in omnes navigii dies ducentos* e si decide che se il debitore nel termine stabilito non prende il carico e parte è obbligato alla restituzione *quasi perfecto navigio* (Scevola fr. 122 §. 1 Dig. de V. O. XLV, 1) — Penso che *ratio navigii* in Lucrezio (V. 1004) vada tradotto *l'arte di navigare* e non *l'arte di fabbricare navi* come tradusse il Marchetti.

Negli scrittori della bassa latinità *navigium* e *navilium* si trovano adoperati per indicare una flotta o una nave sola o il viaggio.

Nei buoni scrittori italiani *naviglio* e *navilio* si trovano nel senso di flotta ed anche di una nave sola ma non, per quanto io sappia, in quello di viaggio.

Nei capi latini del nostro documento *navigium* talora significa *nave* come in questo primo e nei seguenti 4, 5, 7, 21, 38: altre volte significa viaggio come nei capi 12 e 15. Si veggano ancora i capi 6, 13, 14. Camera mi assicura di aver anche trovato in antichi contratti *navigium* per viaggio.

Nei capi italiani navilio sta sempre in senso di *nave*, *Navis* e nave si trovano adoperate di rado — cap. 20, 51, 61.

— (2) *Ad usum de Rivera* — Confr. cap. 7 ove la frase è più de-

aliquali solutione seu mutuo navis (3) , nautae

terminata coll'aggiunta *civitatis*, 36, 39, 41, 43, 47. Nel Du Cange V. Rivera si legge — *Riveria*, *rivus*, *fluvius*, *Gall. Riviere*. Anche in italiano *riviera* si trova in senso di fiume ma questa spiegazione non vale pel nostro documento.

Nel latino classico *ripa* si diceva propriamente del fiume e *litus* del mare, ma qualche volta anche i buoni scrittori scambiavano l'una parola per l'altra, così Columella (I, 5) usò *ripa* parlando di mare e Virgilio (Aen. VII, 797 — VIII, 83) *litus* rapporto a fiume. Sicuramente lo scambio dovè essere più frequente nel comune linguaggio del popolo e perciò nell'italiano *ripa* e *riva* esprimono l'estrema parte della terra che termina e soprastà alle acque così di fiume che di mare e Dante scrisse (Inf. I.)

Uscito fuor del pelago alla riva

Da riva si formò *riviera* che fra i suoi diversi significati ha quello di *paese o regione che si stende sulle rive del mare* nel qual senso si usano pure le parole *costa* e *costiera*, però non sono perfetti sinonimi (V. Crusca, Tommaseo ec.). In questo senso diciamo *Riviera di Genova* e *Riviera di Chiaia* in Napoli.

Nel dialetto napolitano per *riviera* si dice *rivera* e *revera* — « Tutte la case e li palazzi della *revera di Posileco* (Posilipo) » — Cosi nella *Posilechejata* di Masillo Reppone, scompetura (fine).

Marino Freccia (*de subseudis* cap. *de off. Admir. maris* n. 5) scrisse *costam quam ab Amalfia nuncupatur*—E Boccaccio (gior. II nov. 4). « Assai presso Salerno è una costa sopra il mare riguardante, la quale gli abitanti chiaman la costa di Amalfi » — Sul proposito si possono leggere le parole del Du Cange nelle *notae ad Annae Comnenae Alexiadem* riportate da Pardessus (op.cit. ch. IV t. I p. 144)

Il de Ritis (vocab. napol.) spiega *costa* e *costera* per lido di mare, riviera ed aggiunge — « per antonomasia col solo nome di « *costa* intendiamo tutta la riviera del nostro mare da Castellammare ad Amalfi, la quale dicesi *la Costa de Amarfe* ed anche *la costa* senza più » ed in prova riporta un luogo del *Pentamerone*.

Ad usum de Rivera adunque vale *secondo l'uso e costumanza della riviera o costa di Amalfi* — V. sup. pag. 11 le parole d'un titolo del 1603.

— (3) *Mutuo navis*. La parola *mutuus* come le altre *imprumptum*

ipsi ad requisitionem patroni tenentur servire et auxiliari navigiis in omnibus commodis et auxiliis (4) necessariis, et si aliquis dictorum culpa et defectu ipsius (5) non venisset, incidat in poenam fraudum ad arbitrium patroni et sotiorum (6), quae pena debeat applicari columnae comuni.

2. Item si aliquis nauta, recepta pecunia seu mutuo, nollet segui viaggium coeptum, sit in arbitrio patroni ab eo petere duplum (1), ad quod infallabiliter (2) teneatur, cujus dupli medietatem habeat patronus et aliam medietatem habeat curia.

3. Item pro tarenis (1) quinque, si nauta non habet unde solvat, *debet* (2) carcerari, et committendo

ed *impronto* (cap. 2, 17, 26, 41, 43) non valgono prestito ma anticipazione su quello che potrà spettare sul guadagno o per mercede. Anche nelle colonne de'tempi nostri si usa dare qualche anticipazione ai marinari ma non più si parla della pena del doppio.

— (4) *Auxiliis. Ajuto* ed *ajutare* (*auxilium, auxiliari*) si trovano in molti Statuti municipali di queste regioni meridionali della penisola e si usano tuttavia frequentemente per dinotare opera che si presta per mercede o altro modo di compenso: in questo senso appunto le due parole sono adoperate in questo capo.

— (5) V. cap. 41, 50.

— (6) *Sotiorum.* Così Volpicella e Gar. Laband ha *sociorum.* Ho preferito *sotiorum* perchè questo era il modo di scrivere più frequentemente usato dagli antichi: nel capo 12 si ha *assotiari.* Questo vale anche pei capi 13, 14, 15.

Veggasi il capo 50 nel quale questa parte è modificata:

(7) *Columnae comuni.* V. il discorso che precede.

Cap. 2 — (1) V. cap. 16.

— (2) *Infallabiliter*: così Laband. V. *infallibiter*, G. *infallibiliter.* Per evitare equivoci dichiaro che Laband cita l'edizione napolitana della Tavola col nome di Troya, io la cito con quello di Volpicella che veramente ne ebbe cura e scrisse le annotazioni.

Cap, 3. (1) Dei tari si è parlato a pag. 78, 79.

— (2) *Debet.* Questa parola non si legge nel codice ed in Volpi-

barattariam expressam (3) saltim (4) debet carcerari ad arbitrium officialium (5).

4. Item patronus debet declarare quantas partes trahit (1) navigium (2).

cella: a compiere il senso manca senza dubbio una parola, cioè *debeat* come pensò Gar o *debet* secondo Laband, che ho seguito.

— (3) *Barattariam expressam*. De Ritis (vocab. napolit.) scrisse — *baratteria* (nel dialetto) *come nel comune linguaggio*.

Espressa Laband spiega *vera, palese* e così è non solo perchè la Crusca pone ad *espresso, chiaro, manifesto*, ma ancora perchè avendo io pronunziato in Amalfi la frase *baratteria espressa* mi si diede subito la medesima spiegazione.

— (4) *Saltim*: così nelle precedenti edizioni e consequentemente debbo ritenere che così si legga nel codice, ma io credo doversi leggere *statim*: chi scrisse il codice non era certamente infallibile, le due parole possono facilmente scambiarsi specialmente quando scritte abbreviate come troppo gli antichi usavano.

— (5) *Officialium*; degli officiali della Corte marittima.

Cap. 4. (1) *Quantas partes trahit navigium*. Esaminando questo capo e ponendolo a confronto col seguente e col 47 si scorge che si tratta delle porzioni, delle quote d' interesse che la nave, ossia i proprietari della nave rappresentano nella colonna comune.

Pel latino classico abbiamo in Cicerone *partes* per le porzioni nella società dei pubblicani o in altre speculazioni — « Multa ges- « sit (C. Curius), multa contraxit; *magnas partes habuit publicorum* » e poco dopo — « nec interea locupletare amicos unquam « suos destitit, mittere in negotium, *dare partes*, re augere, fide « sustentare. » (Cic. *pro Rabirio Postumo* c. 2)

Nel dialetto napolitano si usa parte per la porzione nell'impresa e quindi nel guadagno o nella perdita: così Basile (Pentamerone III, 7 in f.) — *facenno* (facendo) *parte a li compagni de lo guadagno*.

Tirare carate (V. cap. 7. n. 1) nel dialetto napolitano vale essere interessato in qualche cosa: Nella Fenizia II, 3.

« Tetti, vuoi che lo ddica?
« Pare che ncoppa (sopra) a chisso (cotestui)
« Nce *tirasse* carata,
« Tanto a scesa de pietto te nne vego (vedo)
« Ca ne piglie le parte.

5. Item unumquodque navigium debet trahere pro omnibus decem salmis (1) de portato partem (2) unam.

6. Item statim quod *viagium* (1) incipitur et navigium cepit acco*mandum* (2) pro viagio, tam de

Ed anche (Rosa II. 2.

« Che pe l'ammore granne e sbisciolato (sviscerato)
« Che te porto, *nce tiro* na carata
« A tutte danne ed interesse toie.

Adunque *quantas partes trahit navigium* vale quante porzioni d'interesse la nave rappresenta nella colonna e quindi per quante parti figurar deve nella ripartizione dei guadagni o delle perdite o nella rifazione dei danni derivati dal getto (cap. 47). Nel consolato del mare (cap.244 ediz. com. —202 Pardessus) si legge — « Pa- « trone di nave che porterà la sua nave a parte lui è tenuto di « far scrivere.... e per quante parti *piglierà* la nave. »

— (2) *Navigium*. Il codice ha *navirigium* e così Volpicella — Gar e quindi Laband han corretto *navigium*. *Navirigium* non si trova in altro luogo.

Cap. 5 (1) *Salmis*. L'egregio M. Camera mi ha somministrato la seguente notizia tratta dall'archivio generale di Napoli (*ex regest. regis Roberti* an. 1333, 1834 B. f. 300) — « Universitati civi- « tatis Amalfie provisio pro extractione *salmarum* frumenti 200 ad « generale regni mensuram de tuminis octo per salmam deferen- « darum Amalfiam » Lo stesso Camera aggiungeva che il tomolo si calcolava a peso per rotoli trenta circa chilogrammi 27.730.

Con queste spiegazioni è inutile riportare ciò che si legge in Du Cange v. *salma*.

— (2) *De portato partem*. Così Laband — V. de *portate parte*— G. *de portata partem*. Nel capo 40, italiano, si ha portate al plurale. V. cap. 22.

Cap. 6 (1) *Viagium*. Il codice ha *navigium* e così V. e G. Laband ha corretto *viagium* V. la nota (3).

— (2) *Accomandum*. Nel codice *accomonandam* e così V.—G. corresse *accomandam*: meglio Laband *accomandum* che si legge nel capo 7 come *accomando* in italiano nel capo 31.

navigio (3) quam de pecunia sit una massa et unum corpus; et navigium tenetur accomando et accomandum navigio (4), non obstante aliqua alia antiqua vel moderna obligatione quocumque modo facta.

7. Item statim quod patroni de caratis de navigio (1) constituunt et ordinant aliquem patronum in eorum navigio, dictus constitutus patronus potest capere ad accomandum a quacumque persona, a qua ei melius videbitur, et obligare navigium cuicum-

Giustamente nota Laband che quì *accomandum* è usato per indicare la somma o le merci conferite nella *colonna*.

La disposizione di questo capo è completata nel 12.

— (3) *Navigio*. Cod. V. G. *viagio*: Laband ha corretto *navigio*. Senza dubbio nel principio del capo si parla del viaggio e quì della nave, là potrebbe stare *navigio* che vale anche viaggio (n. 1 cap. 1) ma quì non può stare *viagio* perchè questa parola non ha mai significato nave, pare adunque certo che lo scrittore del codice nella frequente ripetizione di *navigium* e *viagium* in questo capo avesse commesso lo scambio.

— (4) *Accomandum navigio*. V. *accomandet navigium*. *Navigium* è nel codice, *accomandet* pare sia stato errore di stampa o della copia su cui si fece l'edizione napolitana del 1844. Gar e Laband *accomandum navigio*.

Cap. 7. — (1) Patroni de *caratis de navigio* sono i *partecipi*, *i parzonevoli* i comproprietari della nave, *carato* è la rata d'interesse di cui ciascuno di essi ne rappresenta uno o più. Gli esempi sono frequenti negli scrittori e nelle fonti giuridiche e perciò ne riporto uno solo di scrittore in dialetto napolitano, (V. anche capit. 4 n. 1).

« Venimmo (veniàmo) a lo mercante
« Che fa cammie e ricammie, (cambi e ricambi)
« Assecura vascielle e ttrova accunte:
« Trafeca....
« Tene *parte* a gabelle,
« Piglia partite e *ttira le carate*

Basile *Pentam. 1 egroga* (egloga)

que voluerit (2) videlicet (3) ad usum de Rivera civitatis *pertinenter* (4) non obstante aliquo pacto publico vel privato e contractu vel ex quasi contractu inito (5) inter partes.

8. Item se alcuno delli patroni delle carate non volesse in alcun viaggio arrisicare lo (1) suo carato, li quali havessero li navilii, et il patrone dello navilio se partesse con la colonna sua, et lo navilio patesse naufragio, o perdesse qualunque modo, lo predetto navilio se deve vendere et insieme con la restante colonna si deve partire per onza (2), soldo per libra (3), per quelle persone, le quali arrisicano in lo navilio, et quello patrone delle carate, lo quale non volesse per questo viaggio arrisicare , deve havere regresso in li boni altri del detto padrone contrafa-

— (2) V. cap. 17.

— (3) V. ha punto dopo *voluerit*. G. in vece di *videlicet* ha *etsi* Ho seguito Laband.

— (4) *Pertinenter*. Cod. *ptter*: V. *tueri*; G. *praedictae ;* L. *pertinenter* nel senso di *congruenter* ossia secondo l' uso di Amalfi. V. du Cange v. *pertinenter*.

— (5) *Inito*. Così Gar e Laband: Volpicella *initum*.

Cap. 8. (1) Nel dialetto napolitano *lo* è preferito ad *il*. De Ritis *op. cit*.

— (2) Quì *onza* non vale moneta, ma parte di un tutto come anche nella lingua latina. Nel capo XXVI delle Consuetudini di Amalfi si legge — « Ius patronatus Ecclesiae debet dividi per « uncias; et ille qui plures uncias habet in eo est potior in iure « praesentandi » V. della Tavola i cap. 24 36 — In un istrumento del 1125 si legge — « plenaria et integra media ipsa ecclesia mea « hoc est uncie sex. (Grimaldi *annali* di Napoli t. X docum. n. V. pag. 182). In questo titolo il tutto si considera diviso in dodici once ma nella Tavola come nel capo citato delle consuetudini è variabile il numero delle parti.

— (3) *Soldo per libra*. La frase *partire per onza soldo per li-*

cente et nulla attione contra lo navilio o deli carati, quali ave in *cominale* (4).

9. Item quod nullus patronus possit nec debeat dare partes de avantagio (1) cuicunque nautarum vel so-

bra si trova pure nel cap. 26. Nel capo latino 38 si ha *quod deperditur dividi debet in solidum pro libra:* nei capi 44, 47, 48, 54, 61 si ha *lira* in luogo di *libra*. *Dividere a lire e soldo* è buona frase italiana com'è noto e non ha bisogno di spiegazione o esempi. I francesi dicono *au sou la livre* ed anche *au marc la livre*, oppure *au marc le franc*. Nel dialetto napolitano *lira* come nella lingua comune ha sempre avuto il doppio significato di un noto istrumento musicale e di moneta. In quanto alla parola *libbra*, che in dialetto si pronunzia e scrive *livera* e *livra* presso noi si è adoperata non solo per indicare una unità di peso ma anche una determinazione numerale che importa venti, ed è stata e forse non è del tutto uscita d'uso la numerazione per venti come i francesi ancora hanno quattro venti per ottânta (V. de Ritis voc. nap. a dette parole). Io credo che in questo senso sia adoperata *libra* nei citati capi della Tavola.

— (4) *Cominale*. Cod. *couiale*, V. coviale, G. *caviale* ed annota— *forse per capitale alla veneziana*. Io seguo Laband che legge *cominale* che ritengo scritto nel codice con abbreviatura. Di simili abbreviature ed anche più strane ancora gli antichi codici ne hanno con frequenza. In quanto poi all' uso e significato della parola *comunale* o *communale* nel capo 227 del consolato del mare (Pard. 185) si legge che quanto il patrone della nave ha convenuto col comandante di navi armate dei nemici pel riscatto di quella *debbasi pagare dallo comunale per soldo e per lira*. (Casaregi) Anche in altri capi del Consolato si legge *communale* nello stesso significato. *Comunale* per *communità* si trova registrato nel vocabolario della lingua italiana. *Comone* e *commune* si trova nei capi 27, 28 della tavola e *colonna comone* nell' 11, come *columnae communi* nel primo. Nel dialetto napolitano si ha *commone* come nome e come aggettivo (de Ritis)

Cap. 9. (1) Partes *de avantagio* cioè porzioni maggiori di quelle degli altri: v. cap. 12, 13. *Avantaggiare* e *avantaggia* per *vantaggiare* e *vantaggio* sono parole del dialetto napolitano — V. de Ritis.

ciorum, nisi illis, quos scimus: videlicet (2) naclerio et scribae, et hoc non audeat facere sine communicato consilio (3) parsonariorum (4) suorum.

10. Item patroni facta vela (1) debent ostendere et declarare cunctis nautis et sociis publice totam colomnam, et mercantiam et etiam denarios (2), qui trahunt de civitate et etiam eis narrare, quo sunt ituri (3).

11. Item nullo patrone deve mettere o mostrare a la sua colonna comone mercantia de nulla parte o qualitate, eccetto poi venduta la mercantia et extratte le spese et pagato lo nolo de lo navilio; ita che li-

— (2) *Videlicet:* così Laband e Gar — Volpicella *d.*

— (3) *Communicato consilio:* così Laband e Gar — Cod. e V. *communicatio cons.°*

— (4) *Parsonariorum.* Cap. 35, 44 *porzonari.* V. discorso sulla colonna. *Porzonari* non si usa più e si vuol dire *partefice* per *partecipe.*

Cap. 10. (1) *Facta vela.* Far vela si trova nel capo italiano 44 — *Facere vela* in latino, *far vela* in italiano sono buone frasi (Cic: Tuscul. IV § 4 — Boccaccio nov. 7 gior. 2). Nel Fasano (*Gerusalemme votata a llengua napolitana* XV, 7).

« *Fatta vela* a lo scarmo po votaje
« La scotta e se mettette a lo temmone.

— (2) *Denarios* — De Ritis *vocab. napol.* — « Denaro, danaro « ha due significazioni — 1.° E nome generico per designare una « massa qualunque di monete:

« Quant'ammice e ppariente
« A lo munno trovaje
. . . .
« Pecchè a la vorza (*borsa*) nc'erano denare
Lo lamiento de Cuosemo pezzente.

« 2.° È il nome di una moneta speciale.....

— (3) A questo capo va ravvicinato il 66.

quidato lo denaro se deve implicare con la comone colonna (1).

12. Item durante societate vel navigio (1) unumquodque lucrum vel invenctum (2) vel ex exercitio quaesitum vel quocumque alio modo vel per patronum vel per nautas et socios debet accumulari, communicari vel assotiari *partionariis* (3); verum persona reperiens vel exercitio utens debet habere aliquid plus partis (4) ad arbitrium Consulis.

Cap. 11. (1) Confrontando questo capo cogli altri 18 e 29 il senso ne è molto oscuro, anche perchè qui si parla di nolo e nel contratto di colonna non vi è luogo a nolo in vece del quale i proprietari della nave hanno le parti sul guadagno. Laband intende questo capo nel senso che non si tratti in esso dell'ammissione di nuovi membri nella colonna che è proibita al patrone della nave senza il consenso almeno della maggioranza (cap. 18) ma soltanto del modo di calcolare le quote di quelli che hanno contribuito merci, il valore delle quali dovrebbe essere computato secondo il ricavato netto, e ravvicina questa disposizione al capo 15 dell'ordinanza di Iacopo del 1258 (Pardessus V p. 345).

Io osservo che questo capo è in italiano quindi scritto dopo il precedente latino, che in esso sono le parole *mettere* o *mostrare* le quali corrispondono ad *ostendere et declarare* adoperate nell'altro; che nel capo 10 sono nominati la *mercantie* ed i *danarii*, nell' 11 soltanto *mercantia*: da ciò conchiudo che questo capo contenga una limitazione introdotta dall'uso a quanto era prima più generalmente disposto nel capo 10. Resta però sempre la difficoltà nascente da ciò che si parla di nolo.

Cap. 12. (1) Qui *navigio* vale viaggio. V. not. 1 c. 1.

— (2) *Invenctum.* Ciò che fosse trovato colla limitazione, s'intende, che non si avesse obbligo di restituire in tutto o in parte a chi l'avea perduto.

Che questo sia il significato della parola è chiaro da che dopo è nominato il *reperiens*.

— (3) *Partionariis.* Il codice ha *p.^tiis* e così V. — G. interpretò *predictis*, Laband *partionariis*.

— (4) V. cap 9.

13. Item si aliquis nautarum vel sociorum remanserit intra (1) ad utilitatem societatis, habeat pro suis expensis ut infra declarabitur, videlicet nauta pro quolibet die grana (2) quinque, scriba grana septem, patronus grana decem, et si remansisset in locis sterilibus (3) habeant plus secundum arbitrium consulis, *nihilominusque* (4) habent partem eos tangentem secundum lucrum navigii.

14. Item si aliquis nautarum vel sociorum esset apprehensus a Piratis vel a quacunque alia persona contra suam voluntatem, durante navigio, non obstante quod non serviat societati, habeat partem suam; similiter si infirmaretur, habeat expensas licitas et curas, ultra praedictam partem, et esset si fuisset vulneratus (1) defendendo navigium, habeat dietas, expensas necessarias et in medico ultra praedictam partem.

Cap. 13. (1) *Intra* si legge in Volpicella e Laband, ma io credo che nel codice sia abbreviatura *in tra* per *in terra* come nel capo 46: Gar scrisse pure *in terra. Intra* non avrebbe significato alcuno.
— (2) *Grana.* V. du Cange v. *granum 3* — De Ritis *vocab. napol.* v. *grano* (*moneta*) ed altri scrittori citati a pag. 78, 79.
— (3) *Sterilibus.* Nel Consolato del mare (cap. 71, 72 Casaregis — 28, 29 Pardessus) loco sterile è quello disabitato o quasi, nel quale non si trovano persone che per mercede prestassero l'opera loro per caricare o scaricare (*loch agrest* — Pardessus traduce *lieu désert*). Pare che nel capo 13 della tavola il significato sia lo stesso; in una spiaggia disabitata i viveri costano più che altrove.
— (4) *Nihilominusque.* Così Laband. — Cod. *nihilnq̄*. V. *nihitq̄n*. — Gar interpretò *noclerique.*

Cap. 14. (1) *Et esset si fuisset vulneratus :* così Volpicella e Laband. G. corresse *si esset vel fuisset.* Non mi pare necessaria questa correzione. *Esse* in buon latino come *essere* in italiano vale anche *avvenire*, ed il senso di quelle parole è *se avvenisse che.....* ossia *nel caso fosse ferito.*

15. Item si aliquis nautarum vel sociorum durante navigio fuisset captus (1) et oporteret ipsum redimere, reddimatur a tota societate, similiter si fuisset missus ad utilitatem societatis vel comunitatis et dirobatus, id quod perdit, resarciatur ab eadem comunitate, excepto si ammisisset aliquid, quod non portaverat ad utilitatem comunitatis praedictae, sed ad sui propriam, id debet perdi per ipsummet tantum.

16. Item si aliquis nautarum vel sociorum arripiat fugam, ammittat partem suam, non obstante quod serviverit communitati, et esset *quod receperit pecuniam seu mutuum* (1), patronus potest petere ab eo duplum, quod debet dividi ut supra.

17. Item omne mutuum et imprumptum remaneat supra patronum et eum respiciat (1).

18. Item quod nullus patronus debeat implicare et explicare sine expressa conscientia et voluntate omnium nautarum vel sociorum, saltem maioris partis.

Cap. 15. (1) *Captus*. Il cod. ha *captum* e così V. — G. corresse *captus* ed è stato seguito da Laband.

Cap. 16. (1) Le parole in corsivo mancano nel codice e sono state aggiunte da Laband.

Non vi è dubbio che bisogna fare qualche aggiunta perchè il senso sia compiuto. Gar propose si leggesse ; *et* si *esset patronus potest* PETI *ab eo etc.* Le parole finali di questo capo, *debet dividi ut supra*, inviando al capo 2.° mi fanno preferire la correzione di Laband, anche perchè è più facile che in una copia siano omesse anzichè mutate delle parole dell'originale come il *peti* in *petere*.

Cap. 17. (1) V. 7, 8.

Cap. 18. (1) Ponendo attenzione ai diversi significati dei verbi *explicare* ed *implicare* presso gli scrittori latini classici (v. Forcellini) e dei mezzi tempi (v. Du Cange) pare che questo capo voglia dire non potere accettare nuovi soci o alcuno escluderne senza il consenso della maggioranza. *Implicare* si legge pure nel capo 11.

19. Item egressa navi de portu, accomodata et preparata ut licet, et ipsa rumperetur, vel aliquo indigeret, quod resarciatur et accomodetur, expendat (1) colomna ipsius viagii.

20. Item si navis antequam egrediretur de portu egeret refectione et concia (1) debet *fieri* (2) expensis de caratis, non obstante quod dicta refectio fuerit facta infra viagium, nam patroni vel carati debent dare *navigium* (3) aptum ad navigandum.

21. Item si infra viagium rumperetur vel perderetur aliquid de navigio, restauretur et ematur a tota comunitate vel societate (1).

22. Item quando lo navilio leva mele portate (1)

Cap. 19. (1) *Expendat.* Cod. *expen. colomna.* V. e G. interpretarono *expensis colomnae.* Laband preferisce leggere *expendat* per non mutare *colomna* del codice in *colomnae.* Nel capo seguente è *expensis.*

Cap. 20. (1) *Concia*, riparazioni, restauro e più specialmente il rimpalmare o calafatare. *Conciare* ed *acconciare* nel dialetto hanno ampia applicazione. V. capo 27.

— (2) *Fieri.* Questa parola manca nel cod. ed in V. — Gar propose o leggere *expendi* o aggiungere *fieri*, e questa seconda proposta ha preferito Laband.

— (3) *Navigium*: così ha corretto Laband. Il cod. ha *viagium* ed al medesimo si attennero V. e G. Il senso richiede *navigium*, nè *viagium* si trova usato per *navigium.*

Cap. 21. (1) V. capi 19, 37.

Cap. 22. (1) Le mie cure per spiegare questo capo non mi han dato un risultato soddisfacente sia perchè di alcune parole uscite di uso si è perduto il significato, sia perchè il menante che scrisse il codice viennese abbia errato. I miei lettori si contenteranno del poco che posso loro offrire in questa e nelle seguenti note.

In vece di *mele portate* come si ha nel codice Gar propone leggersi *mezze portate*: a me pare che in vece si debba leggere *mela portare* come in due atti rogati in Amalfi nel 1496 dal notaro Antonio de Campulo della stessa città, dei quali atti generosamente

non deve de corredio (2) rutto levare (3) tusumento (4) ne remendito (5) eccetto de abumina (6) trenciata (7)

mi ha dato conoscenza l'egregio Matteo Camera. Essi esistono nel protocollo di detto notaro per gli anni 1495-1496 a fog. 642 : — « Die XXIIII Iunii XIV Indict. Amalfie accersitis apud portam ma- « ritimam Amalfie ad requisitionem Francisci Coppule de Con- « cha (a) patronus cuiusdam sagette *(sagitia, saettia)* sub voca- « bulo S. Marie existens ante marinam Amalfie, qui asseruit vul- « gariter in hunc modum videlicet. Concesseo cosa che (conciossia- « cosachè) ho naulizato a lo nobile Colanello Imperato *per mela* « *portare* botte da quaranta uno in cinquanta de vino et quelli « caricare in questa marina de Amalfe et ho caricate botte cin- « quanta dui de vino quali me ha consignato Bernardo Ignosso « seu Nicolao suo frate, ec...

A foglio 649 nello stesso luogo mese ed anno.

« .... Franciscus Coppola patronus cuiusdam sagicte portare « vegetes (botti — ital. *veggia* — Du Cange v. *veges*) quinquaginta « qui sponte coram nobis confessus fuit recepisse a dicto Bernar- « do nomine dicti Nicolai dictas vegetes quinquaginta quam pro- « misit *portare in terra mela* partium Gayete (Gaeta) ec...

Ma se da questi titoli è stabilita la vera forma della frase nè da essi nè dall' uso comune del dire nè da alcun' altra fonte se ne è potuto ritrarre il significato.

— (2) *Corredio*. Volpicella ha *cornerio*, Gar *corriero*. Laband ha *corredio* ed interpreta gli arredi, l'attrezzamento della nave : io adotto questa interpretazione, ma appunto per ciò credo doversi leggere *corriero*, come nel capo 61, o anche *correrio* essendo entrambe parole del dialetto napolitano. Così nel Pentamerone di Basile I, 1 — « Lamamma... apierto no cascione (grande cassa) « dove era lo *correrio* de le ffiglie da marito, cacciaje lenzuola...

Lo stesso nelle *Muse napolitane* V.

« Le dà quanto pò dare (il padre)
« Sette onze e no *corriero*
« De jancaria (biancaria)...

Tralascio per brevità altri luoghi. In niuno degli scrittori in dia-

(a) Piccola terra adiacente ad Amalfi — V. Camera, Istoria di Amalfi par. II.

et de le altre cose guaste in tutto in arbitrio de li consuli.

23. Item finito viaggio et extractis expensis patronus debet reddere rationem nautis (1) vel sociis in curia in eorum presentia, et extractis expensis debet lucrum dividi per partes, prout est consuetum et, si nautae, vel socii (2) ad hoc citati non comparuissent

letto ho trovato dette parole adoperate nel significato degli attrezzi d'una nave, ma è nell'uso, e se ne hanno esempi nei buoni scrittori italiani — « Comandò che la sua nave fosse acconcia e tutta « di nuovi corredi fornita » (*Filoc.* 7, 9.)

— (3) *Levare.* Solo Volpicella ha *le nove.* In questo capo abbiamo *leva* e *levare* in due diversi significat; *leva* si riferisce alla nave che parte o alla merce che viene caricata (Manuzzi *Vocab. ital.* v. *levare* N. 36 — 38) : *levare* che segue dopo vale *prendere* cioè *prelevare* la spesa necessaria; in senso di *prendere* usò *levare* il Fasano — « ma non nce hanno potuto levare acqua con mico (con « me) » volendo esprimere *nulla* ne hanno potuto ottenere.

— (4) *Tusumento.* Così nel codice ed in tutte le edizioni: ma che significa questa parola? L'ignoro. Gar vorrebbe leggere *cusimento* nel senso di cucitura e suppone che in origine fosse scritto *ctusymento* mutato da qualche copista in *tusumento.* In dialetto napolitano si dice *cosere* per *cucire* e *cuse* per *cuce* ma *cusimento* non si trova nei vocabolari nè mi è occorso di trovarlo negli scrittori : in italiano però abbiamo *cucimento.*

— (5) *Ne remendito.* In Volpicella *neremenditas.* Gar a *remendito* dà il senso di *rattoppato.*

— (6) *Abumina.* Gar interprete *gomena.*

In dialetto napolitano si dice *gommena* ed anche *gumena.*

— (7) *Trenciata.* Gar spiegò *trinciata* dall'italiano *trinciare,* tagliare a pezzi. Laband *stracciata.* Se fossi certo che *abumina* sta in luogo di *gomena* preferirei *trinciata.*

Cap. 23. (1) *Nautis.* Il codice ha *navis* e questa parola conservarono V. e G. Laband ha corretto *nautis* e con ragione seguendo immediatamente le parole *vel sociis* e poco dopo *nautae vel socii.* Lo stesso modo di dire si trova ancora nei capi 10, 12-16, 18.

— (2) V. cap. 39.

in hac redditione rationum, non possunt postea opponere, verum si patronus non requisiverit eos in tempore dicti calculi, quod possint et valeant, quando volunt, ei opponere.

24. Item deve essere ciascheduna parte onze cinque (1).

25. Item ogni navilio, che mena scrivano, deve venir alla corte et far iurare al scrivano, come requede lo rito, et dalla jurante (1) la sua scrittura deve essere accettata in la corte come propria scrittura pubblica de *Notaro* (2) pubblico.

26. Item se alcuno navilio se rompesse o fusse preso, quello lo quale resta, si deve partire per onza soldo per libra, ala quale perdita li marinari non son tenuti, verumtamen devono restituire lo impronto.

27. Item se alcuno navilio patesse naufragio et fusse per modo potesse habilmente prendere concia (1), li compagni sono tenuti ajutare mentre se concia, alla quale concia se deve extrahere de tutto lo comone et li marinari per le parti loro del guadagno tantum fatto in quello viaggio. (2)

Cap. 24. (1) V. cap. 36.

Cap. 25. (1) *Jurante*: così il codice e questa lezione han conservato Volpicella e Laband. Gar corresse *da là innante*. Nel dialetto napolitano si dice *jurare* per *giurare*; *jurante* sarebbe *chi giura* e questo non corrisponde al contesto.

— (2) *Notaro*. Il cod. ha *N.* e così Volpicella. Gar e Laband hanno spiegato la sigla N. per *notaro* e non può essere altrimenti; la scrittura dello scrivano giurato faceva fede come quella di notaro pubblico. Anche secondo gli *Ordinamenti marittimi di Trani* (cap. 16) lo scrivano dovea giurare.

Cap. 27. (1) *Concia* — Riparazione V. cap. 20 — Anche nel Targa (cap. VIII) si legge *concia* ed *acconcia* in questo senso.

— (2) Queste ultime parole dimostrano che la colonna non si formava per un solo viaggio.

28. Item si fosse preso o potessese recuperare, lo padrone ne è tenuto affrancare iuxta posse a fare lo recatto, il quale si deve fare per lo commune, al quale li marinari non sono tenuti, verum non havendono le spese del comone, sono tenuti aspettare et vedere et aiutare il salvamento ed il ricatto del navilio.

29. Item nullo patrone de navilio può nè deve portare cose in mercantia sopra navilio, che costa da un'onza ultra et se la portasse, tutto il guadagno, il quale se ne facesse, se deve contraere (1) et investire in la comunità et similiter li compagni.

30. Item tutti li patroni delli vascelli, che navigano all'uso predetto (1), siano tenuti fare scrivere tutta la loro colonna particolarmente quelli, li quali extraheno dalla città, in l'atti della corte.

31. Item se alcuno patrone de navilio o compagni, prendessero in accommando (1) da qualsivoglia persona mercantia, la quale per defetto di venditione in posterum la ritornasse, che eo casu lo accomandatario debbia prendere sua mercantia, tale quale è ritornata, non obstante lo contracto fosse cele-

Cap. 29. (1) *Contrarre*. Cod. *contrarre*. Volpicella *contraire*. Gar. *contare*. Laband ha corretto *contraere*. Il senso è che il lucro ritratto da queste merci particolari va a favore di tutta la società, le perdite restano a danno di colui al quale appartenevano (V. cap. 12, 15). Il dialetto napolitano oltre *contrarre* e *contrattare* come nell'italiano ha *contraiere*, e *contrattare* si trova usato per *trattare insieme*, conversare.

Cap. 30. (1) All' uso predetto, *ad usum de rivera* (cap. 1. *et passim*).

Cap. 31. (1) Quì *accomando* si deve intendere nel vero senso dell'accomanda (sup. pag. 96), diversamente da quello che si è detto nel capo 6°.

brato in nome di venditione od in qualunque altro modo.

32. Item se alcuno patrone de navilio o qualunque altro mercante in lo far de sua ragione per qualunque modo et via fraudasse alcuno accomandatario et in posterum lo predetto accomandatario potesse provar lo inganno, eo casu li fraudanti patroni o mercanti siano tenuti infallibilmente pagare de ognuno nove et che contra lo mercante o patrone si possa fare exequire (1), non obstante lo contracto fosse così facto, ne etiam prescritto de tempo iuxta formam novi Ritus et non obstante che lo contracto fosse in le cose, in le quali non accade executione (2).

33. Item quando lo navilio perde o pate naufragio et devese vendere, per contribuire alli carati et alla colonna, si deve (1) extimare per uomini experti, quanto poteva valere lo navilio in lo tempo, che incominciò lo viaggio o la compagnia, et per tanto deve tirare et metterse in conto secondo l'estima predetta (2) et non per quanto fosse forsi valuto (3).

Cap. 32. (1) *Exequire.* Così nel codice ed è ritenuto da Volpicella e Laband. Gar corresse *fare exequtione.*

— (2) *In le cose..... accade executione.* Nel codice si ha *in le cae... accade exene*, e cosi fu ripetuto nell'edizione Volpicella. Gar spiegò le abbreviature *in le cose.... exequtione*, ed è stato seguito da Laband nè può essere altrimenti.

Su questo capo V. sup. pag. 73 e segg.

Cap. 33. (1) *Deve.* Il cod. e quindi V. *vede* — Bene Gar e Laband han corretto *deve.*

— (2) *Estima predetta.* In V. *extima fatta;* G. *extima predicta;* L. *estima predetta* ma non spiega come suol fare che così sia nel codice : il senso è sempre lo stesso.

— (3) La disposizione di questo capo è informata al principio stabilito nel capo 12 — V. anche i capi 19, 21, 37, 54.

34. Item nullo navilio coperto nè scoperto se può nè deve vendere senza commissione de la corte predetta (1) et se le parti non fussero contente o vero in concordia de lo tempo de la liberatione (2), deveno li consoli mettere il tempo della liberatione; deveno essi o alcuno de loro essere presente; se è ligno descoverto, se pò per il notaro liberare et se altramente alcuno patrone presumesse contro lo prescritto capitolo, la vendita non vale et il patrone, se è legno scoverto (3), è in onza una di pena et si è discoperto è ad tarenos (4) 7 et grana 10 ad essere pagato all' erario (5) della corte predetta.

35. Item qualunque persona havesse parte o carate in alcuno navilio et non volesse vivere più in comone con l' altri suoi porzonari o tenere parte in detto navilio, a sua petizione se deve vendere, ita-

Cap. 34. (1) In V, e G. dopo predetta è punto poi segue — *Intanto et se.* Laband non spiega perchè ha tralasciato *intanto* e variato la punteggiatura. Del resto il senso non è mutato.

— (2) Laband spiega *liberazione* per *subasta*, vendita all'incanto. È precisamente così: nel dialetto napolitano *liberare* si usa nel senso che la cosa esposta in vendita si rilascia al compratore pel prezzo definito così nelle vendite ordinarie come in quelle per incanti: De Ritis riporta i due seguenti esempi:

Nel *Pentamerone* di Basile (IV, 17) si legge — « Minec' Aniello « avea no gallo.. e portato a lo mercato trovaie due... co li quali « venuto a li patti e liberatolo per mezza patacca.

E nella *Corsara* di Lorenzi I, 15

« Nce sò cchiù cconcorriente ?...
« Potimmo liberà ?

— (3) Pare che quì si debba leggere *coverto*.

— (4) *Tarenos.* Volpicella e Gar lasciano una lacuna: Laband assicura che nel codice è tt. che interpreta *tarenos.*

— (5) *Erario.* Il codice secondo Laband ha ez.° V. e G. hanno *es.°* — Laband ha interpretato *erario.*

que non si può astringere a vivere in comune contra la volontà, eccetto con sua espressa consienzia lo patrone del navilio l'havesse obbligato ad altro o ad alcuno viagio.

36. Item tutti li navili, li quali vanno ad uso de Rivera deve essere ciascheduna parte onze seidecem (1).

37. Item se infra lo viagio si rompesse o perdesse alcuna cosa, si deve comprare per tutta la compagnia.

38. Item si aliquod navigium contrahit societatem cum alio navigio, vulgariter conserva, et aliquod ipsorum patitur naufragium, vel captum a piratibus, quod tunc, sicut lucrum erat commune, ita esset damnum, et id quod deperditur dividi debet in solidum pro libra.

39. Item tutti navilii che vanno aduso per mera (1) tanto si venino infra lo Regno, quanto extra lo regno tanto con navilii coperti quanto con navilii scoperti, siano tenuti dare ragione in la corte et presentia delli consoli, *e ala loro* (2) determinatione si deve stare.

40. Item si li consoli deveno havere per loro salario et affanni d' ogne navilio gr...... per ogni salma delle portate dello navilio.

Cap. 36. (1) *Seidecem*. Così Laband. Nel codice e quindi in Volpicella si legge *sei due*. In Gar si ha *onza sei, dieci soldi*.

Questo capo è in contraddizione col 24.

Cap. 39. (1) *Per mera*. Quando considero che non solo nell'edizione di Volpicella ma anche in quella di Laband si legge *per mera* debbo ritenere che così sta nel codice foscariniano ma ho per certo che il menante nello scriverlo fece errore ponendo *ad uso per mera* in vece di *ad uso de rivera* come corresse Gar.

— (2) *E ala loro*. Il codice e Volpicella hanno soltanto *o*. Gar corresse *e ala loro* ed è stato seguito da Laband.

41. Item se alcuno marinaro o compagno, tanto de Rivera, quanto de sodù (1), havuto l'impromto o lo suodo (2), trovasse ad vanzare sua conditione augmentandose in officio, in lo quale officio mai altra volte fosse stato, può abandonare lo navilio, del quale havesse avuto o ritenuto impronto de lo suodo, dummodo che lo faccia a sapere al patrone del navilio tre giorni avante, che lo navilio vole far vela, et deve restituire manualmente lo impronto o suodo (3).

Cap. 41. (1) Sodù. — (2) Suodo. } In questo capo abbiamo due parole molto rassomiglianti fra loro: è utile parlare di entrambe unitamente.

Comincio dal dire che nel codice sta *de sodù (sodo)* e così si legge nell'edizione Volpicella ed in Laband. Gar corresse *de soldo*.

Suodo è nel codice e così ha Laband: nell'edizione Volpicella *scodio*. Gar ritenne soldo.

Passando al significato delle parole suddette, dico primamente che per quanto a prima vista potesse sembrare strana la denominazione di *marinaro di sodo*, ossia *di fermo*, *di terra* o come dice Laband *di continente*, nondimeno deve aversi per giusta è vera per quel che ho detto di sopra (pag. 93) cioè che dei marinari soci nella colonna a vicenda alcuni navigavano ed altri rimanevano a terra: la disposizione del capo 41 valeva per tutti.

Circa la parola *suodo* l'unione di essa all'altra *imprompto* come ad un sinonimo ne spiega il senso. Ai marinari si dava un'anticipazione sui futuri guadagni sperati e quest' anticipazione si chiamava *mutuo*, *impronto* (c. 26, 27) e si trova anche denominata *soldo* (c. 52, 53), quindi mi pare che *suodo* nel capo 41 sia lo stesso che soldo secondo la pronunzia forse in uso, quando il capo stesso fu scritto, se pure non fu errore del menante che con cattiva ortografia guastò la parola. Potrebb' essere che il *suodo* del codice fosse alterazione di *soudo* per soldo perchè, come scrisse il de Ritis (vocab. nap. vol. I p. III) — « la L nella fine di una « sillaba il dialetto napolitano non comporta, ed in U o nell'affine « R la va sempre mai trasformando. Così AL*tare*, AL*to*, AL*tro* di- « viene AU*taro*, AU*to*, AU*tro*. » Così da *soldo* si sarebbe fatto *soudo* — (3) Su questo capo vedi il 50.

42. Item al naviglio il quale esce al spacciamento (1), per lassare (2) marinaro o compagno non si può mettere pena, et si messali (3) fosse, non vale nè tene, eccetto, che se lo proprio patrone havesse gabato il creditore, menandosi, a quel ponte serrà (5) al spacciamento.

43. Item all' impronto quale si fa (1) alli marinari (2) de Rivera esce sempre salvo in terra (3).

Cap. 42. (1) *Esce al spacciamento*. Laband spiega *è pronto alla spedizione*, preferirei *parte* per conservare la sua forza al verbo *esce*. *Spacciamento* nei vocabolari italiani non è riportato, ma vi è il verbo *spacciare* spiegato per *spedir messi: spacciamento* vale quì *spedizione* come nel capo 105 del Consolato del mare — « Se il « patrone della nave ha bisogno di danaro..... per *spacciamento* « della nave. »

— (2) *Lassare* in dialetto napolitano vale *lasciare*.

— (3) *Messali*. Laband spiega *partiarius*, *particeps*, italiano *mezzaiuolo* e cita Du Cange V. *mezalis*. Con buona pace di quel dotto giureconsulto quì *partecipe* non può trovar luogo: *messali* è lo stesso che l'italiano *messagli*; nel capo 49 *mostrandoli* per *mostrando loro*. Il senso è *se la pena gli fosse messa non vale nè tene* appunto perchè imposta senza ragione, contro il divieto.

— (4) *Menandosi*. In Volpicella *menando sì*. Laband citando Du Cange spiega *pactus*, *tractatus*, ed aggiunge *in italiano menamento da menare tractare*. In italiano nessun vocabolario porta *menamento* nè *menare* per *trattare: menare* vale condurre da un luogo in un altro, e nel dialetto napolitano anche *scagliare*, e si dice *menare le pecore al pascolo* e *menare una pietra*. Parmi che *menandosi* qui si riferisca all'azione di andare sollecitamente in un luogo.

— (5) *Serrà*. In Gar si legge *se era*. Credo che piuttosto *serrà* sta in luogo di *sarrà* nel dialetto napolitano futuro di essere per *sarà* italiano.

Il senso di questo capo è oscurissimo ed io credo che vi manchi qualche parola.

Cap. 43. (1) *Si fa*. Così Laband. V. e G. *si dà*.

— (2) *Marinari*. Così Laband. V. e G. *marini*.

— (3) *In terra*. Così Laband e Gar. Nel codice *in tra* e così

44. Item il patrone del navilio è tenuto, quando perde alcuna cosa del navilio, tanto cioè della colonna del capitale come de fornimento de navilio, (1) correre o trattare per tutto suo potere, per recuperare tutto quello, il quale perdutto haverà et questo s'intende per qualunque altro modo lo perdesse o li fosse levato, et se per sua negligenza, cioè che in tempo et luoco lo potesse recuperare et non trattasse detta recuperazione, sia tenuto lo patrone corredarla; la quale recuperata o emendata si deve partire soldo per lira, per tutti quelli porzonari o compagni, li quali saranno stati in quello viaggio.

45. Item se robba de marinari se perdesse o fosse caso, che la colonna l'havesse a dimandare (1) et il detto marinaro non potesse provare lo valore di quella robba, li deve essere rifatto tarenis (2) sei, et questo s'intende de robba de vestire et coperire solamente.

46. Item se alcuno compagno restasse in terra mandato ad utilità della colonna, lo quale non fosse

Volpicella. *Tra* è abbreviatura di *terra*. *Salvo in terra* è frase ancora viva in Amalfi e significa non soggetta a rischio marittimo come è soggetto il prestito a cambio marittimo. Mi assicura Camerà aver letto titoli antichi, nei quali vi è la frase *salvum facere in terra!*

Cap. 44. (1) *De fornimento de navilio. De* nel dialetto napolitano è precisamente il *de* latino, preposizione, in italiano *di. Fornimento* che in dialetto si dice piuttosto *fornemiento* corrisponde al corriero del capo 61 : in questo stesso capo si ha *corredarlo.*

Cap. 45. (1) *A dimandare.* A me pare che nel codice vi sia errore e debba leggersi *ad emendare*. V. capi 44, 48, 59.

— (2) *tarenis.* Il codice ha *tt.* abbreviatura che giustamente Laband ha spiegato *tarenis.*

per suo difetto, che non potesse sequire lo viaggio, deve havere la sua parte del guadagno di tutto lo viaggio, et si per far li fatti soi restasse senza commissione del padrone, deve perdere la parte a se contingente, la quale si deve distribuire a tutta la comunità (1).

47. Item lo navilio de Rivera, il quale sarà caricato di mercantia a comprà (1), se a quello navilio verrà caso fortuito per tempestar di tempo o per meglio difensarse da innimici o per qualunque altra superveniente fortuna, li sarà necessario fare jetto, lo padrone del navilio, guardando bene se per ogni ragione a loro è necessario jettare, et come per loro sarà deliberato far jettito, deve prima il patrone incomenzare a jettare (2), o dare licentia alli compagni de jettare, et devono jettare si a loro parere (3) potere essere a salvamento, lo dan-

Cap. 46. (1) V. capi 13 — 16.

Cap. 47. (1) *Navilio caricato di mercantia a comprà.* Laband ritiene che in questo capo si parla del caso dell'esistenza del contratto di colonna come il seguente di quello della nave data a nolo, e per fermo nello stesso capo 47 la colonna è nominata: però al dotto giureconsulto non pare che la frase *caricato di mercantia a comprà* esprima la colonna e congettura che nel testo dal quale fu copiato il codice foscariniano stasse scritto *a compna* per *a compagnia*, ed il menante ne avesse fatto *comprà*. Comunque io sia certo che chi scrisse detto codice non usò tutta la diligenza, in questo luogo non mi pare necessaria correzione: come ho detto altrove (pag. 97) *comprà* nel dialetto napolitano è lo stesso che l'italiano *comprare*. La nave caricata a nolo fa locazioni, quella che viaggia con colonna fa compre per rivendere e parmi potersi dire che è caricata *a comprà*, ha comprato il carico e dal ritratto da esso *comprerà* ancora e così di seguito.

— (2) *A jettare.* Così Laband. V. e G. *far jettare. Jettare, jetto* e *jettito* sono del dialetto napolitano per *gettare* e *getto.*

— (3) *Parere* ha il codice. Gar solamente ha corretto *parerà* e credo con ragione.

no del quale lo navilio fatto haverà si deve rifare del guadagno et il resto del guadagno (4), il quale poi resterà, si deve partire, come ho detto di sopra del navilio de Rivera, et se per ventura il detto guadagno non bastasse pagare lo danno (5) predetto, tutto quello guadagno deve essere lassato per ragione della rimonda (6) del jettito predetto, al quale danno li marinari non sono tenuti rifare, ma si deve rifare tra la colonna, et lo navilio secondo le parti, che lo navilio tirarà, et così etiam se lo navilio predetto non havesse alcuno guadagno; verum li marinari in tantum sono tenuti rifare le spese del magnare (7) et bevere et tutte spese per loro vita fatte et lo impronto, et se in lo navilio fosse viciati (8) con loro mercantie o dinari o altra robba, sono tenuti al predetto rifaramento (9) del jettito soldo per lira.

— (4) *Ed il resto del guadagno.* Queste parole mancano in V.

— (5) *Danno.* Così corresse G. seguito poi da L. e così richiede il senso. Il codice ha *guadagno* e questa parola conservò V.

— (6) *Rimonda.* Così V. e L. Gar corresse *rimenda*: preferirei *emenda* come nei capi 44, 48 e 59.

— (7) *Magnare* per *mangiare* nel dialetto napolitano.

— (8) *Viciati.* La parola è ripetuta nel capo seg. anche colla forma *vitiati*: senza dubbio sta in luogo di *viziato*: Ma quale ne è il significato? Laband a *viciato* in fine del C. 48 scrisse *forse officiato*? Io intenderei per *viciato* colui il quale ha caricato merci o danaro che non avea dritto di caricare o al di là di ciò che si era convenuto: anche una nave che viaggia con colonna può qualche volta non avere l' intero carico e compierlo con noleggio. *Viziato* in italiano ha anche il significato di astuto. Il Consolato del mare nel capo 184 prevede il caso di carico fraudolento. Così interpretò pure Gar.

— (9) *Rifaramento.* Così Laband. V. e G. *rifabamento* ed il secondo annotava che forse sta in vece di *rifacimento*. Certamente

48. Item se lo predetto navilio fosse carricato di mercantie de mercanti a nolo, come di sopra è detto, et fosse necessario jettare, il patrone del navilio deve consigliarsi con li mercanti et con suoi fattori, se li mercanti non ci fossero personalmente o con qualunque altra persona, la quale fosse per parte del predetto mercante. Narrandoli, come per ogni raggione à loro è necessario iettare per salvamento della mercantia et delle persone et intanto consultare sopra questa ragione, lo mercante prima comenzarà (2) a jettare, come di sopra è detto, et lo danno del quale jettito si deve partire soldo per lira tra la mercantia et la Barca, come di sopra è detto, al quale danno non sono tenuti li marinari; verum lo danno che la barca di ciò consequerà, si deve rifare del guadagno, quale fatto haverà, si ci rimanerà guadagno, si deve partire, come di sopra è detto, et si non basterà, deve essere lo patrone, al quale li marinari non sono tenuti, et se vitiati ce fossero, ci devono contribuire come di sopra fu declarato, et se persona non fosse per lo detto mercante, ne esso ne chi fosse, del jettito predetto si devono consultare le patrone lo nocchiero con tutti o la maggior parte delli compagni. Et quando per loro declarato sarà per salvamento fare lo detto jettito, lo ponno fare, come se

la parola che quì fu adoperata corrisponde al *rifare* che si legge più volte nel capo stesso e nel seguente, ma nè *rifaramento* nè *rifabamento* sono parole della lingua comune o del dialetto.

Cap. 48. (1) Bene osserva Laband che *come disopra è detto* debbono collocarsi dopo *et fosse necessario jettare.*

— (2) *Commenzare* si usa nel dialetto per *cominciare* ma più frequentemente *accommenzare* e *ncommenzare.*

il (3) proprio mercante fosse presente et consentesse, et così et (4) anderà lo danno predetto soldo per lira fra lo navilio et lo mercante, et se per ventura la robba sarà di molti mercanti, et alcuno marinaro o viciato senza licentia del patrone o mercante presumerà a jettare et fare jettito, sarà tenuto emendare tutto quello, il quale per quello jettito perduto se troverà.

49. Item se li mercanti fossero persone avare, come per il mondo si trovano, li quali voleno più presto morire, che perdere alcuna cosa, la quale (1) per estrema avaritia non volesse consentire lo jettito, ma repugnare, all'hora il patrone insieme (2) con lo nocchiero et l'altri buoni uomini delo navilio, cominciato concilio, lo devono requedere, mostrandoli la raggione et declaratione, come per ogni raggione è necessario fare iettito per la liberatione dello navilio et delle persone et della mercantia et si esso pur perseverasse alla sua avaritia repugnando, all'hora lo patrone del navilio si deve protestare avanti tutti li compagni et all'hora può incomenzare a iettare et non li sarà detrimento alcuno; et d'ogni fatto di iettito si deve intendere, lo padrone carrichi lo suo navilio, tanto quanto la raggione del suo navilio requede, et quando lo sopra carricarà, non ci è dubio nullo, che lo patrone è tenuto ad ogni danno ed interesse.

50. Item incontinente che lo patrone et lo scri-

— (3) *Come se il.* Nel codice *come la*, ma V. G. e L. hanno corretto uniformemente *come se il.*

— (4) *Et.* Gar intende questo *et* per *etiam*.

Cap. 49. (1) *La quale.* Così V. e L. — G. *lo quale.*

— (2) *Insieme.* Così L. — V. e G. *assieme.*

vano danno lo soldo ad alcuno marinaro, è tenuto a riquesta de lo patrone o de lo scrivano o del nocchiero venire et servire in li servitii li quali (1) li sarranno commessi, et se per aventura requesto non venesse ad aiutare, deve essere in pena al parere delli consoli, eccetto si per legitima causa fosse impedito (2).

51. Item se per aventura (1) alcuna nave o vascello partesse da porto per tempo o altro advenimento tornasse fra ventiquattro giorni, il marinaro non deve godere questo tempo.

52. Item se partuto lo navilio fosse preso o rompesse, lo marinaro deve essere pagato per quello tempo l' ha servito fin al tempo del naufragio, et se havesse da refare del soldo non possa essere costretto a tempo de uno mese, computando dal giorno del naufragio avante, non obstante che sia pagato (1) a raggione di mese.

53. Item se lo marinaro fosse preso et tenuto presone (1) o ferito o morto in servitio de lo navilio, eo casu non sia tenuto restituire lo soldo, quale havesse da escompturare (2).

54. Item se alcuno vascello portato (1) dal porto

Cap. 50. (1) *Li quali* — parole aggiunte de Laband, che mancano nel codice, e quindi in V. e G.

— (2) V. Art. 41.

Cap. 51. (1) *Per aventura* manca in V.

Cap. 52. (1) *Sia pagato*. Nel codice ed in V. *ha pagato*. G. e L. han corretto *sia pagato*.

Cap. 53. (1) *Presone* secondo il dialetto napolitano per *prigione*. Così *fasano* per *fagiano*, *pesone* per *pigione*.

— (2) *Escompturare* per *escomputare* come nel capo 55, ossia *scomputare*.

Cap. 54. (1) *Portato*. Così V. e L. — G. corresse *partito*. Nel

per superveniente fortuna, li fosse necessario iettare a mare quello iettito si deve contribuire universalmente, per tutte quelle persone, le quali hanno mercantie in lo vascello predetto per tutti li mercanti et per lo navilio, il quale navilio si deve per huomini esperti estimare (2) secondo la qualità, che era quando partì dal porto insieme con li mercanti fare una massa et poi partire soldo per lira, et questo se intende, quando lo navilio non si perde in tutto.

55. Item si lo navilio si perdesse in tutto li mercanti non sono tenuti escomputare, verum si lo navilio havesse fatto iettito esistente in le procelle, et dietro (1) in terra si recuperassero tutto o parte, quelle mercantie recuperate si deveno contribuire con cose iettate nel tempo del naufragio, non tamen le cose, che se perdono poi rutto lo navilio.

56. Item existente lo navilio de fore (1) è tenuto lo marinaro dormire sopra lo navilio de notte et tutte quelle notti, le quali (2) senza espressa licentia del padrone dormesse in terra, deve per ciascuna notte servire giorno uno et havere tanto manco di paga ad arbitrio del patrone.

precedente capo è *partuto*, e questa nel dialetto napolitano è la vera forma del participio passato dei verbi in *ere* ed in *ire*. V. de Ritis vocab. nap. vol. I pag. X.

— (2) V. cap. 33.

Cap. 55. (1) *Dietro*. Così Laband. Nel codice *deto*, V. *dese*, G. *dato*.

Cap. 56. (1) *Fore* e *fora* nel dialetto napolitano per *fuori*. *Fora le mmura de la cetate* (città) *Pentam. introd.— Tre miglia fore Crapra* (Capri, l'isola) Cap. M. 160.

— (2) *Le quali*. G. e V. *che*.

57. Item quando lo navilio stesse *ad ormeggio* (1) il marinaro non deve partire dal navilio di notte nè di giorno senza licenzia, eccetto se lo navilio non fosse in porto, dove sentesse (2) tanto de fortuna, quanto de mala gente.

58. Item stando lo navilio a sorgituro (1) se può lo marinaro partire senza licenza del patrone, eccetto se lui ne fosse requesto dal patrone o d'altro officiale de la nave, per alcuna causa.

59. Item se alcuno padrone di nave o d'altro vascello si reclamasse dal suo mercante per lo nolito (1) della robba, che portasse, et detto mercante allegasse non essere tenuto pagare detto nolito, lo quale l'avesse promesso, allegando quella robba li fu carricata per qualche altra manera, et li allegasse, che l'avesse da dimandare alcuni danni, li quali se affermarando per il detto mercante haver patito et

Cap. 57. (1) *Ad ormeggio*. Nel codice e quindi nell'edizione di V. si ha *a dormiggio* : Gar e poi Laband han corretto *ad ormeggio*. Probabilmente nell'originale era *ad ormiggio* ed il menante che scrisse il codice foscariniano staccò la *d* dall'*a* e la ravvicinò alla parola seguente. L'egregio Barone Parrilli nel suo eccellente *Dizionario di marina militare* ha scritto quanto segue — « Ormeggio — Voce generica, che comprende ogni specie di cavo sia « di canape sia di ferro destinato a tener salda una nave tanto « sulle ancore quanto su di un corpo galleggiante o accosto ad « una banchina, quindi le gomene, le catene, i gherlini sono tutti « ormeggi ». I tre capi 56, 57 e 58 provvedono a tre casi.

— (2) *Sentesse*. Laband annota — *probabilmente si dovrebbe aggiungere pericolo o rischio*.

Cap. 58. (1) *Sorgituro* per *sorgitore*, Parrillo ivi — « Sorgitore, « nome generico indicante qualsivoglia luogo di mare in vicinan« za di una terra, ove siavi opportunità per le navi di ancorarvisi ».

Cap. 59. (1) Nel *vocab. napol.* pubblicato da Porcelli nel 1789 è riportato *noleto* come parole del dialetto per nolo.

si lo patrone non confesserà, (2) senza alcuna dilazione deve esser costretto pagare lo detto nolito tanto della bagnata, quanto de l'arrivata; verum lo detto padrone, prima che sia pagato, deve dare plegeria (3) bona di tornare et emendare al detto mercante tutta quella robba, la quale sarà bagnata et maltrattata in la nave sua, incontinente che conosciuto sarà per difetto del padrone o del navilio. Et tale domanda de nolito non si deve fare per scrittura (4), purchè del detto nolito se mostri scrittura o che le parti le confessano.

60. Item dimanda de marinari, li quali diman-

— (2) Ho conservata la lezione del codice ritenuta da V. e da G. — Laband corregge — «..... alcuni danni, li quali si affermarando per il detto *patrone* haver patito et si lo patrone non « confesserà, *lo detto mercante* senza dilazione..... »

È utile premettere che nel dialetto napolitano le desinenze in *ndo* si pronunziano *nno* e così dei gerundi *amando, dicendo* si fa *amanno, dicenno,* (De Ritis op. cit. I, X). Ora poichè *in vitium ducit culpae fuga, si caret arte,* taluno le vere desinenze in *nno* muta in *ndo*: così in questo luogo *affermarando,* nel capo seguente *haverando, edificarando,* ec.

Colla correzione di Laband il senso sarebbe che si afferma *haver patito* i danni *per* fatto o per colpa del *patrone;* secondo la lezione del codice si deve intendere che si afferma *per* ossia *per parte* o *dal* mercante aver patito i danni. Lasciando la parola mercante non è necessario ripeterla poco dopo.

— (3) *Plegeria,* vale fideiussione : la parola italiana è *pregeria*: in napolitano *pleggio* e *prieggio* il fideiussore e la fideiussione, ma questa si dice pure *plegeria. Fideiussione* si legge nel capo 27 del Consolato del mare (ediz. volgare ital.) che corrisponde a questo capo 59 della tavola.

— (4) È notevole negli antichi statuti municipali di questa regione la tendenza ad estendere il procedimento verbale nelle cause civili. V. anche cap. seg.

dano loro soldi o parti da loro patroni, tale dimanda si deve fare sine scriptis.

61. Item si nave o legno ad instanzia di creditore, lo quale da nuovo sarà fatta et edificata avante sia varata o levata da scario (1) o avante che haverà fatto alcuno viaggio sarà venduto sopra lo prezzo del tale navilio, meglio haverando ragione quelli, alli quali demum sarà per quelli edificarando questo navilio; per legnami, pece, stoppe, chiodi, insartia (2) le quali cioè comparate (3) saranno ad uopo di quel vascello, con quello lo quale improntasse alla detta redificatione suoi denari et questi de corriero al prezzo predetto, et tutti questi correno per uno numero, et devono prima esserene pagati tra l' altri creditori. Et si lo prezzo ricevuto di tale navilio non fosse bastante a pagare li detti mastri, li quali lavorato haveranno tale legno et alli venditori della stoppa, legname, chiodi ed altre cose, quello tal prezzo si deve tra loro partire soldo per lira primo, che ciascheduno de loro è in simile iustitia ed a tali creditori in questo caso anteriorità di tempo non giova. Et se

Cap. 61. (1) *Scario*. Gar a questa parola annotò — *scarico* ovvero *scanno?* Nè l'uno nè l'altro ma *scario* come anche ora si dice in Napoli, in Amalfi, ec. e con tal nome si indica quello spazio rettangolare sul lido dove si fabbrica la nave, o dove i piccoli legni si tirano a secco. Nel Consolato del mare è *scaro*: V. cap. 280.

— (2) *Insartia*: questa parola manca in V. — La parola italiana è *sartiame*.

— (3) *Comparate*, cioè *comprate;* De Ritis (v. *comprare*) dice che il napolitano usa *comperare* e ne porta pure un esempio del Basile, ma o il redattore dei capi italiani della Tavola o qualche copista posteriore preferiva l'*a*, così quì *comparate*, affermarando e confessarà nel capo 59 ed altri esempi.

per aventura il detto vascello haverà fatto viaggio alcuno et poi sarà venduto ad instantia di detti creditori, lo prezzo ricevuto di quello vascello si deve in questo modo distribuire, primo si deveno pagare li servitarij et li marinari di nave, di quello lo quale se conoscerà doverno ricevere per loro soldo et poi quelli li quali (4) conoscerando haverno improntato sopra l' edificio di tal nave, cioè chi primo sarà in tempo.

62. Item et se alcuna cosa dovessero ricevere li mastri, li quali avessero in quello fatte giornate, o venditure di pece, ligname, stoppa et chiodi, se essi carta non haverando in tal caso, non hanno le persone predette alcuna integritate nè prerogativa di tempo di meglioranza contra delli quale fossero prima in tempo et fossero creditori di quel vascello et se le parti delli patroni non basteranno pagare li predetti debiti, li quali prima haverà, si devono li detti creditori pagare delle parti delli porzonari et padroni di carate di questo navilio, se dato l'haveranno potestà come patroni, che in altro modo li detti porzonari non sariano porzonari sì come patroni o in altra maniera potestà non haveranno.

63. Item si navilio alcuno vendesse et il padrone con animo de fraudare o per qualsivoglia altro modo non scrivesse tutto lo credito (1) in lo Inventario; quello, lo quale lo havrà comprato, possendo provare qualunque cosa mostrando essere fatta de lo navilio non alienata, lo deve hauere;

— (4) *Le quali.* Così Laband, Volpicella e Gar *i quali.*

Cap. 63. (1) *Credito*: cosi nel codice, e fu ritenuto da V. e G. Laband corregge *corredo*, e mi pare non possa essere altrimenti perchè questo capo abbia un senso.

lo padrone predetto, si legitime (2) mostrasse haverlo accattato, da lo duplo propio (3).

64. Item qualunque mercantia si venderà et il compratore pagarà de buono argento, deve haverlo lassato a raggione di grani quattro per onza et questo se chiama l' affitto de lo cagno. (1)

— (2) *Legitime*. Nel codice si legge *legname*, e questa parola conservò V. —Gar corresse *legitime* ed è stato seguito da Laband.

— (3) *Propio*. Nel codice *ppio*: Volpicella *pio*: Gar scrisse *proprio*, Laband *propio*. — *Accattare* in dialetto vale *comprare*.

Cap. 64. (1) *Affitto de lo cagno*. Cagno, ha scritto Laband, non vuol dir nulla, neppure *cagna* la femmina del cane ha quì alcun senso. Il dotto giureconsulto tedesco ha ragione, perchè non poteva pensare che la parola non era della lingua comune italiana ma del dialetto napolitano, tanto più è degno di lode perchè col suo acume capì che *cagno* sta per *cambio:* e per verità *cagno* e *cagnare* valgono in dialetto *cambio* e *cambiare*. (De Ritis a dette par.)

Nella vendita con dilazione, a credito, non si sarebbe potuto stabilire un prezzo maggiore senza commettere usura secondo le idee ed anche le leggi dell'età dei nostri maggiori: s'introdusse adunque considerare come prezzo corrente delle merci quello della vendita con dilazione (V. Targa op. cit. cap. 87 n. 4). Ora quando il compratore pagava a pronti contanti avea dritto di fare la ritenuta del dippiù calcolato pel pagamento a dilazione, e questa quantità detratta si diceva *affitto de lo cagno*, e si calcolava secondo il capo 64 a grani quattro per oncia. Questa stessa spiegazione della suddetta frase è stata data da Laband.

Ma donde venne la denominazione *affitto de lo cagno*, *affitto del cambio*?

Il commercio di banca è antichissimo niuno lo ignora. Sarebbe quì inopportuno parlare de' greci trapeziti e degli argentarii romani, e dei banchieri delle altre contrade d'Italia. Limitandomi ai banchieri, *campsores*, amalfitani noto che se ne fa menzione nella convenzione tra Napoli ed Amalfi del 1190 riportata da molti è più recentemente da Volpicella op. cit. a pag. 81. Ora chi comprava a credito, con dilazione, lasciava al venditore un documen-

65. Item de qualunque mercantia, che si vende alle città, il cittadino sopravenga al mercato, può et deve havere quella mercantia per quello prezzo propio per lo quale l'have havuto lo mercante, quando è necessario per suo uso et de sua fameglia.

66. Item uscendo lo navilio da lo porto, lo patrone è tenuto di mostrare tutta la colonna alli marinari.

to, per es. una cambiale: il venditore che avea bisogno di danaro la portava al banchiere, al quale la cedeva, la girava ad un tanto per cento di meno, cambiava il titolo di credito con danaro presente; con quanto rilasciava, e che già si era aumentato sul prezzo, non si diceva pagarsi l'interesse sul danaro, ma l'*affitto de lo cagno*. Se la vendita era a contanti questo *affitto* non si dovea pagare e perciò si deduceva a favore del compratore. Nè diversamente avviene a'tempi nostri.

CONSUETUDINES CIVITATIS AMALPHAE (1)

CAP. XIV. *De pecunia danda in societate.*

Datur pecunia quandoque in societate terre quandoque in societate *maris*, si datur in societate terre tunc etiam de lucro, et de damnis debet habere creditor partem unam, s. medietatem, reliquam partem creditori remanente altera debitori, sed si datur *in societate maris*, de lucro creditor habebit tres quartas partes, reliqua quarta pars debitori pro suis fatigiis (2) remanente damnum vero, tantum erit creditoris, cum debitor maris periculis, et laboribus suam personam exponat (3) nisi debitor habuerit in societate ipsa pecunia sua, tunc ei pro rata, tam de lucro, quam de damno contingit. Item datur quandoque *in societate vascelli* contingente pro pecunia ipsa, tam de damno, quam de naulo, et lucro quod habet qui facit vascellum.

(1) Sulle edizioni fatte di queste consuetudini vedi pag. 8 n. 2 e p. 38 n. 1 — Ho serbato la lezione dell'edizione di Napoli del 1844.

(2) *Fatigiis*. E' *fatiga* dell' italiano dal latino *fatigare*. Du Cange V. *fatigiae* e *fatigium*.

(3) L. Volpicella nella nota a questo luogo fa menzione di un istrumento stipulato in S. Giovanni d' Acri, l' antica Tolemaide, propriamente nel quartiere dei Pisani ai 18 di ottobre 1283: in questo titolo un Agostino di Tripoli da Pisa dichiarava aver ricevuto da Sebastiano Pisano 658 bisanti d' oro *in societate maris ad omne risicum et fortunam maris* prometteva restituirli *cum tribus partibus lucri inde provenientis infra dies quindecim postquam ipse de supradicto viagio Accon salve reversus fuerit vel dicta hentica aut maior pars dicte hentice Accon deducta fuerit.*

È notevole la notizia risultante da questo documento, cioè che in S. Giovanni d'Acri due Pisani stipulavano una società secondo la consuetudine di Amalfi.

CAPI ESTRATTI

DALLE

GRAZIE E PRIVILEGII DELLA CITTA' DI NAPOLI E REGNO

DALLE

CONSUETUDINI DI BARI

E DAGLI

STATUTI DI GAETA

Congiungo in una stessa ripartizione di questa raccolta i capi estratti da tre fonti diverse, perchè essi non hanno l'estensione nè l'importanza dei due insigni documenti che precedono, e poche notizie bastano a darne sufficiente nozione.

I.

Alfonso d'Aragona nel 1442, vinta la parte Angioina e compiuta la conquista del regno, convocò un Parlamento quale poteva essere in una Monarchia feudale e con un re il quale giunse a concedere ai feudatarii la totale e pienissima giurisdizione civile e penale.

In questo Parlamento fu stabilita una nuova imposta, fu provveduto alla successione del trono e furono formulati diversi capi di domande per concessioni che s'imploravano dal Re, il quale alcune accolse puramente e semplicemente colla formula *placet regiae maiestati,* per alcune altre aggiunse qualche spiegazione o restrizione.

Un tale esempio fu seguito sotto i Re successori specialmente allorchè si votavano quelle gravi e straordinarie imposte comandate e pur chiamate *donativi.*

Gli atti compilati in tali occasioni si trovano raccolti in due volumi in foglio col titolo *Privilegii et Capitoli con altre Gratie concesse alla fedelissima città di Napoli e regno* (1) e comprendono il non breve periodo di tempo interceduto tra il 1442 e'l 1718 da Alfonso d'Aragona a Carlo VI d'Austria. Comunemente vengono citati colla denominazione *grazie e privilegii.*

Da questa collezione ho tratto i documenti che seguono riguardanti alcuni incoraggiamenti per l'accrescimento della marina mercantile e la facoltà concessa alla città di Napoli di creare i suoi Consoli all' estero.

Si potrà giudicare inopportuno il collocamento di concessioni regie fra le Consuetudini e gli Statuti municipali, ma io mi sono determinato a così fare per una doppia considerazione: primamente non si tratta di leggi generali pel regno ma di concessioni fatte ad una città sola e sotto questo aspetto sono municipali: secondamente , ed è questa la ra–

(1) Furono messi a stampa — il volume 1.° in Venezia nel 1588 per Pietro Dusinelli *ad instantia di Nicolò de Bottis* — il volume 2.° in Napoli, sebbene vi si legga Milano, nel 1719 *ad istanza dell' Eccellentissima Deputazione per l' osservanza de' Capitoli , grazie e privilegii della città e regno di Napoli.*

Chi desiderasse più ampie notizie può rinvenirle in Grimaldi *Istoria delle leggi e Magistrati del regno di Napoli* lib. XIX e segg. — Giannone *Storia civile del regno di Napoli* lib. XXXVI, c. I — Capone *Discorso sopra la storia delle leggi patrie* par. I, § CXXXIV.

gione principale, ritengo che la facoltà di creare i Consoli sia stata meno una concessione novella che il riconoscimento ed il ristabilimento d'un antico sistema caduto forse da non molto tempo in desuetudine (1): la stessa facilità colla quale la concessione si ottenne dimostra che non era cosà nuova nè rara.

(1) Io non voglio nè debbo fare quì la storia della istituzione dei Consoli ed altri agenti commerciali all' estero, ma non voglio omettere che l' antica Napoli al pari delle altre città greche nominava i suoi *prosseneti*, ben diversi dai sensali chiamati *proxenetae* in latino (Digestor. lib. L tit. 14) e che aveano molta analogia coi moderni Consoli. Sappiamo da Dionigi d' Alicarnasso (*ant. rom.* XV, 5 *framm. edente Maio Mediolani 1816 p. 69*) che i Tarantini nell' anno di Roma 427 spedirono in Napoli per legati personaggi illustri, coi quali fin dai tempi dei loro maggiori conservavano i Napolitani le relazioni di *prossenia*. Manchiamo di notizie ulteriori per Napoli, ma sappiamo con certezza che l' istituzione durò anche nei tempi posteriori (V. *Des proxénies grecques et de leur analogie avec les institutions consulaires modernès* par. Ch. Tissot) — Venendo ad epoche a noi più prossime troviamo l'istituzione più perfezionata; nella *lex Wisigotorum* (lib. XI tit. III cap. II) si legge che i *negotiatores transmarini*, aveano dritto di esser giudicati nelle cause fra loro dài proprii *telonarii* e secondo le proprie leggi. A pag. 81 ho fatto menzione dei documenti i quali dimostrano che prima della fondazione del regno gli Amalfitani aveano il privilegio in Napoli e Benevento di fare decidere le loro cause dai propri Consoli e secondo le loro Consuetudini. I Messinesi nel 1129 stipularono con Ruggiero Normanno che « coram Consule per eosdem extra nostrum dominium eligen- » do, omnes de nostra et successorum nostrorum potestate se con- » veniant et accusent, et conveniantur et incusentur, et non ali- » bi. (Baluzii *Miscell.* edente Mansi tom. 1 pag. 187) — Veggasi ancora quì appresso il capo 185 del libro II degli Statuti di Gaeta. Da tali fatti possiamo ben dedurre che Napoli, la quale si mantenne indipendente fino alla conquista dei Normanni avesse per lungo tempo conservato l' uso di nominare i suoi Consoli, e per la ricordanza rimastane si fosse fatta la domanda di quella concessione. V. inoltre la nota al documento riportato appresso I. B, 4°.

II.

Intorno alle Consuetudini della città di Bari nulla potrei aggiungere a quanto già ne è stato scritto da altri che prima di me hanno avuto occasione di occuparsene, percui a me non resta che di rinviare i miei lettori alle opere dei medesimi (1), limitandomi ad alcune particolarità strettamente necessarie.

Il testo dalle Consuetudini di Bari ci è pervenuto unito al comento che ne fece Vincenzo Massilla che morì nel 1577. La sua opera col titolo *Comentarii super consuetudinibus praeclarae civitatis Barii* fu pubblicata in un volume in f. nel 1550. *Patavii, Jacobus Fabrianus excudebat.* Una seconda edizione ne fu fatta nel 1596 in 4.° *Venetiis apud Bernardum Basam.*

Il solo testo colla traduzione italiana a fronte e poche annotazioni è stato pubblicato da Giulio Petroni (2).

Il corpo delle Consuetudini costa di due compilazioni distinte attribuite l'una ad Andrea di Barletta di famiglia Bonella, l' altra al giudice Sparro o Sparano: ciò spiega la distinta numerazione ed una ripetizione che si scorgerà nei capi di esse che vengono appresso.

L' illustre Pardessus non ebbe queste Consuetu-

(1) Giannone op. cit. lib. XXI cap. VII — L. Volpicella *dello studio delle Consuetudini e degli Statuti delle città di terra di Bari*, Napoli 1856 — Giulio Petroni *Storia di Bari*.

(2) Vol. un. in 8.° Napoli 1860. Si trova anche unito alla Storia di Bari del medesimo dotto scrittore.

dini che quando era in fine della sua grande ed insigne raccolta: egli ne trasse ed inserì nelle addizioni (1) soltanto quel che si legge sotto la rubrica XXXVI della compilazione di Sparano; io ne ho estratto quant' altro ha relazione al Diritto marittimo e che Pardessus omise sia perchè l'avesse creduto di minore importanza, sia perchè nella brevità del tempo fosse sfuggito alle di lui ricerche.

III.

Sotto il titolo di *Statuta, privilegia et consuetudines civitatis Caietae* abbiamo un grosso volume in foglio distinto in due parti, delle quali la prima divisa in quattro libri contiene propriamente gli Statuti, privilegii e Consuetudini scritti in latino ad eccezione di pochi che sono in italiano; la seconda parte contiene i così detti *Capitoli della riforma* ed altri atti diversi approvati dalla reale Soprintendenza della città dal 1750 al 1761.

Il libro non esprime il tempo e luogo della stampa, ma certamente questa fu eseguita in Napoli e verso il detto anno 1761, perchè vi si legge *dati alle stampe per ordine del Marchese D. Carlo Danza Presidente del Sacro Regio Consiglio e Soprintendente pel Re della medesima Università* di Gaeta: ora il Danza fu Presidente del S. R. C., a qual carica era annessa la Soprintendenza suddetta, dai 24 aprile 1748 a 17 luglio 1761.

È indubitato che i capi dei quali si compongono i quattro libri della prima parte, furono scritti in

(1) Tom. VI pag. 624 e segg.

epoche diverse, e di alcuni è indicata la data; così i capi 214 e 218 del libro I hanno la data dei 20 luglio 1356, il più recente, l'87 del lib. 4. è dei 4 gennaro 1529. Il maggior numero non ha data alcuna, ma frequentemente s' incontra *erat antiqua consuetudo — in antiquissimis Statutis* e altre simili frasi.

Molti sono i capi contenuti in detti Statuti che riguardano il Diritto marittimo: Pardessus ne estrasse e riportò nella sua collezione un solo, il capo 185 del libro II, relativo all'officio dei Consoli esteri, che con ragione qualificò per uno dei più curiosi documenti dei mezzi tempi intorno a quell'argomento (1).

Io riporto gli altri capi ancora, che se per avventura non potevano trovar luogo in una collezione mondiale, non doveano essere omessi in questa puramente regionale, tanto più che non mancano d' importanza.

(1) Pardessus op. cit. cap. XXXI tom. V pag. 229 e segg. e pag. 251.

I.

DALLE GRAZIE E PRIVILEGII DI NAPOLI

A. INCORAGGIAMENTI ALLA MARINA MERCANTILE

1. Dalle grazie e capitoli di Federico d' Aragona spediti il 26 ottobre 1496 (1).

Cap. XXXVIII. Item supplicano ditta Maiesta se digne concedere benignamente ad la ditta cita Gentilhomini et citatini de quella, che tutte le nave che loro faranno, et comperaranno, siue nauilii, siano franchi de omne pagamento, de dohane, ancoragi et falagangii, et essendo de botte cinquecento in su, se digne la Maiesta Vostra farli pagare, et donare gratiosamente, ed in subsidio de ditte comprare ducato vno per botte, aciochе li gentilhomini, et citatini de ditta cita se inanimeno ad comprare alcune naue, sive nauili del che redundara grandissimo beneficio ad Vostra Maiesta.

« Placet Regiae Maiestati concedere dictas franchitias et immu-
« nitates quo vero ad ducatum vnum pro qualibet uegete placet,
« quo ad naues de nouo conficiendas (2). »

Cap. XXXIX. Item supplicano se digne Vostra Maiesta concedere ad ditti citatini, et Gentilhomini de quella, volendo fare alcuna naue, siue nauilio, in lo presente regno, da botte cinquecento in su, donarle in subsidio de quella, ducato uno per botte et farli franchi de omne dohana, et gabella, et etiam di boschi per lo legname, et ferro, pece, et stopa che li bisognaranno ad quella.

« Placet Regiae Maiestati.

(1) Della Collezione Vol. I car. 25.

(2) V. nella nota 1 cap. 22 della Tav. di Amalfi la spiegazione della parola *vegete*.

2. Dai capitoli concessi da D. Consalvo Ferrandes Capitano e Luogotenente generale per Ferdinando ed Elisabetta re e regina di Spagna e delle Due Sicilie dei 15 maggio 1503 (1).

Cap. LIIII. Item se degne concedere ad ditti supplicanti, che valendono costruere naue ouero nauilij, seu comprare siano franchi, et immuni de quale se vole pagamento de dohana, gabella, diricti, ancoragij, falangagio, terzarie boschi, ligname, et ogne altro pagamento, et ditta regia corte, et per quilli navilij, per naue comprassero, ouero facessero de nouo da cinquecento botte in su, li habbia ad donare de solita benignita ducato uno per botte, acio che ditti supplicanti incomenzano ad comparare et construere, el che redundera in beneficio de ditta regia corte, et de ditta cita.

« Placet praefato Domino Locumtenenti generali.

3. Dai Capitoli di grazie concesse dal Re cattolico Ferdinando il 5 ottobre 1505 (2).

Cap. LXXVI. Item se digne vostra catholica M. concedere ad dicti supplicanti che volendo construere nave, o nauilij, seu comparare siano franchi, et immuni de qual se vole pagamento de dogana, gabella, diricti, ancoragi, falangagii terzarie, boschi, legnami, et omne altro pagamento de ditta regia vostra corte et per quilli nauilii, et nave comparassero, overo facessero de nouo da cinquecento botte in su, li habbiano ad donare de solita benignitate ducato uno per botte, adciò che ditti suplicanti incomenzeno ad comparare, et construere, el che redundara in beneficio de dicta regia vostra corte et de ditta cita.

« Placet serenissimo et potentissimo Regi. (3)

(1) Vol. I, car. 37 v°.

(2) Vol. I, car. 48.

(3) A carte 112 e 113 del tomo primo si ha lettera regia de' 30 marzo 1536 colla quale si ordina il pronto pagamento del premio dovuto ad alcuni che aveano già fatta costruire una nave di portata maggiore di cinquecento botti. La lettera fu scritta per effetto di una petizione della città fatta *per conservare li soi privilegi seu capituli.*

B. CONSOLI COMMERCIALI

1. Fra le grazie di Ferdinando il Cattolico dei 10 maggio 1507 (1).

Cap. XX. Item se supplica vostra maiesta se digne concedere et fare gratia ad ditta citta de Napoli che epsa cita possa creare et constituire da qua avante li consuli de Napolitani, in qual se vole cita et terra fora del regno così como le altre citate elegono lo loro citatino in Napoli, et in le altre citate.

« Placet Regiae Maiestati.

2. *Lettera del Re Carlo V agli Eletti di Napoli* (2).

IL RE

Magnifici amati e fedeli nostri. Vacando questi giorni passati il consolato di Napolitani nella nostra città e regno di Majorca, avendo considerazione ai servigi di Luigi Salvador ajutante della nostra tesoreria generale e alla sua sufficienza ed abilità, lo provvedemmo di quello ed ordinammo spedirgli il suo privilegio nella forma consueta e perchè ora abbiamo saputo che cotesta città pretende che l'elezione di detto consolato spetta a lei, quanto istantemente possiamo vi preghiamo che se cotesta città tiene facoltà ed è stata solita eleggere e nominare al detto consolato, abbia per buono il provvedimento da noi fatto in persona del detto Luigi Salvador e lo voglia nominare fin da ora per quello conforme al privilegio che noi gli abbiamo ordinato spedire in modo che quello gli sia effettuato, che oltracchè è persona in cui il detto officio sarà bene allogato e provveduto noi pei riguardi già detti lo riceveremo da cotesta nostra città in generale e da voi in particolare come accetto servigio.

Dato in Valladolid addì 20 di decembre dell'anno 1517.

IO IL RE

Vidit Danc. *Vidit Vitus*

Orihuela secretarius

A tergo. Ai magnifici amati fedeli nostri gli eletti della nostra fedelissima città di Napoli.

(1) Vol. I car. 63 v°.

(2) Vol. I car. 80 — L'originale è scritto in lingua spagnuola: io ho creduto opportuno riportarne la traduzione italiana, che a mia richiesta si è compiaciuto farne il distinto letterato Emmanuele Rocco.

3. *Altra lettera simile* (1)

Amati e fedeli nostri. Nei dì passati vacando l' ufficio di consolo di Napoletani e di altre nazioni nell' isola di Majorca per morte di Mesen Fortesa e di Mosen Bartolomeo de Paz provvedemmo di essi il nostro amato Luigi Salvador ufficiale nella nostra tesoreria generale, il quale dice che informato che quella elezione del detto console di Napoletani apparteneva a voi procurò di avere la detta elezione come di fatti la ebbe e di poi è stato informato che voi gliela volete rivocare che prima era stato eletto e nominato nel detto ufficio Ferdinando de Burgues il quale in questi giorni prossimi passati del pari fu dalla Signoria di Venezia eletto e nominato per console di Veneziani e venendo a nostra notizia ci volgemmo al Doge della detta Signoria che si compiacesse di rivocare la detta nomina ed elezione e nominare ed eleggere il detto Luigi Salvador poichè nostra volontà è che quello a cui noi facemmo il favore non alcun altro tenga i detti consolati, il detto Doge subito fu contento di ciò e ordinò spedire su di ciò il privilegio necessario con la rivocazione del primo e perchè è cosa ragionevole che voi per nostro servigio così lo facciate. Quindi noi vi preghiamo che siate contenti confermare il privilegio che avete conceduto al detto Luigi Salvador e rivocare quello che deste all' altro che oltracchè il nostro provvedimento si fa in persona che molto ben tratterà e farà trattare gli affari che si presenteranno delle persone di cotesto regno nella detta città e regno di Majorca, noi lo riceveremo da voi come molto servizio (2). Dato nella città di Saragossa addì 30 del mese di giugno dell' anno 1518.

IO IL RE

Quintana secretarius

A tergo. Agli amati e fedeli nostri gli Eletti della nostra fedele città di Napoli.

(1) Ivi. Traduzione del prelodato sig. Rocco.

(2) Sul tenore di queste due lettere i lettori faranno certamente quelle considerazioni che la natura della presente raccolta non consente a me di esporre.

4. Fra le grazie di Carlo V e sua madre Giovanna, dei 29 luglio 1532 (1).

Cap. XXXIX. Item perchè la Catholica Maiesta de immortal memoria concesse ad questa cita gratia de possere creare lo consule de Napoli in tutte cita et terre fora del regno, si como le ditte cita et terre creano loro consuli in ditta cita de Napoli et volendo per vigore del capitulo creare consule in Sicilia se trovo che avante fosse stata concessa gratia ad ditta cita de Napoli era stata fatta gratia del consulato de Sicilia ad uno gentilhomo Siciliano per se et uno herede, per lo qual herede al presente se possede, per loche la ditta gratia ad epsa cita per la ditta Catholica Maiesta non se ha possuto effectuare, supplicano V. Mai. Ces. se degne concederli et de nouo farli gratia che ala morte de ditto herede epsa cita possa creare lo console in ditta insula, et tutte cita et terre fora del regno (2).

« Placet Reg. Mai. ut serventur capitula per regem Cath. super « hoc concessa, et quo ad consulem Siciliae adveniente vocatione « Re. Ma. erunt memores huius petitionis.

(1) Vol. I car. 92.

(2) Da un Dispaccio del 6 maggio 1747 si rileva che l'isola di Lipari pretendeva aver diritto di nominare il suo Console in Napoli e che questa pretensione non le era contraddetta dal Governo ma dalla città di Messina come lesiva dei suoi privilegi. (*Collez. delle Pramm.*) tit. 215 n. 1 — Gatta collez. dei Dispacci par. II t. 24 n. 6), Allora non si dubitava che le Due Sicilie di quà e di là del Faro formassero due regni sebbene avessero lo stesso Re.

Il privilegio della città di Napoli del quale si parla in questi quattro documenti riconosciuto e cónfermato da Carlo III nel 1735 e 1758 fu ridotto quasi a nulla da Ferdinando IV nel 1761. V. *Gatta R. Dispacci* par. II, tit. 24, n. 7, 9.

II.

DALLE CONSUETUDINI DI BARI (1)

A. DALLA COMPILAZIONE DI ANDREA DI BARI.

De iure prothomiseos. Rubrica XI (2).

. . . . . : ius prothomisis in praediis rusticis obtinet, et urbanis, nec ad mobilia trahitur, NISI AD NAVES, quae quasi domorum vice funguntur (3).

B. DALLA COMPILAZIONE DI SPARANO.

De nautica pecunia. Rubrica XXII.

Si pecuniam nauticam creditor crediderit navigandam licet simplex sit creditor licet merces ei non fuerint obbligatae eum tamen aliis creditoribus praeferendum quibus generaliter: vel expressim merces fuerint obligatae navigantium privilegia decreverunt.

De dilatione. Rubrica XXV.

. . . . . . Sed si quis in Siriae Alexandriae, vel Constantinopolis partes praesto fuerit navigare infra dies octo proximos sui motus nullis restringitur actionibus rūdere (respondere?)

Qualiter a comunione navium discedi potest si navis fuerit spoliata. Rubrica XXXVI (4).

Licet in communione nemo detinetur invitus in navibus tamen si in coheunda societate nihil expressum fuerit contrarium obti-

(1) Seguo scrupolosamente l' edizione del 1550 che debbo credere la più conforme all' originale ora perduto: lascio ai lettori le correzioni specialmente nella punteggiatura, che potessero credere necessarie.

(2) La numerazione delle rubriche è del Petroni.

(3) Vedi in fine rubrica XXXVII.

(4) La rubrica, anche dividendo dalle precedenti le parole *si navis* ec., non riassume completamente il testo.

Questa sola rubrica si trova in Pardessus.

nebit nec per licitationem eadem communione disceditur nisi iusta litigandi causa cognoscitur veluti cum aliquis sociis suis inferat molestiam vel expensas in navi pro rata noluerit ministrare.

At cum de administratione contenditur si administrationis rationem omnibus sociis vel maiori parti cum alii praesentes non fuerint vel praesentes summoti rationi adesse noluerint magistrum, idest navis praepositum fecisse claruerit nullam absentes vel summoti praesentes rationem poterunt postulare, sed tantum celebratis inter socios rationibus per manere (*sic*) coguntur. Et si cum vel ordinatus (1) fuerit vel cum sociis vel maiori parti ut est expositum rationem rediderit (*sic*) iurasse magistrum constiterit affuisse ne et saepius iuretur aliud iuramentum non queritur. At si apposostas in navibus constiterit affuisse et sine notitia magister navis aliquid erogaverit etiam si pro navis comodo fuerit erogatum quia tunc apostosas (2) consuetudo tacite videtur innui ut ab

(1) *Ordinatus.* Petroni annota — « Sembra che per *ordinato* vi voglia « accennare colui che tenga le voci del capitano o piuttosto lo *scrivano.*

Nel Du Cange si leggano diversi significati della parola *ordinatus*, niuno dei quali è applicabile a questo luogo.

Io osservo nei Capitoli , coi quali Federico II nominava Nicola Spinola Grande Ammiraglio che si dava il nome di Ordinato al delegato del medesimo e se ne indicavano le attribuzioni come i lettori possono leggere nel menzionato documento riportato appresso.

Nei Capitoli simili di Pietro II Re di Sicilia dei 9 novembre 1338 la detta parola si trova adoperata nello stesso senso. V. *Siculae Sanctiones* tom. II tit. III *de Magno Admir.*

Da ciò deduco che la parola *Ordinatus* nella Consuetudine di Bari indichi un uffiziale innanzi al quale si dovea dare il conto.

Per l'art. 23 della Tavola di Amalfi il conto si dava *in curia.*

(2) *Apostasas.* Nell' edizione che seguo è scritto nel testo prima *aposostas* e poi *apostosas*; nel comento *apostasas*. In Pardessus si legge due volte *apostasas* e così in Petroni. Qual è la vera parola ? Quale ne è il significato ? Massilla scrisse che egli credeva la parola suddetta significare lo scrivano della nave. Pardessus opina *apostasas* venire dall' italiano *appostare* nel senso di *preporre* e dinotare un incaricato di rappresentare sia gl' interessati nel carico o nella nave, sia il patrone nell'amministrazione sua.

Petroni approva tale spiegazione ma non l' etimologia, e pensa che piuttosto la parola viene dal greco ἀποστὰς derivato da ἀφίστημι *distaccare,*

ipsorum notitia non expendat nec repetere poterit nec in navis rationibus compensari contra magistrum autem vel praepositum probationum congeries conquiescat cum et totum suae fidei creditum videatur.

Quia vero contingit saepe quosdam de sociis navem ad certa navigandi loca velle submictere alios in diversa, vel in nulla velle dirigere aequitatis mensura obtinuit ut ubi maior pars in sortione scilicet navem voluerit navigare illud etiam invitis ceteris consortibus navis navigare debebit. Et si quid in navi iuste fuerit erogatum si quid sui socii erogaverint pro rata cum usurarum additamentis de sex in septem: Et si ab extraneo sub usuris acceperit tam sortem quam usuras pollicitas eum et earum petitio subeant ad nolentem et invito socio posse consequi usus maritimus constituit.

Sicque adversi casus solent in navibus evenire si perigrinorum navem piratis costiterit spoliata : vel si levandae navis gratia aliquorum res proiectas esse costiterit dominorum tamen dispendio deputatur nec in aliquo quis ex nave conferre debebit : Si vero navis fuerit mercialis (1) et aliquod praedictorum cotingerit (sic) si parabulusum fuerit et magistri voluntate immissum nisi pacto

dividere quasi si dicesse i soprastanti alle parti distaccate del carico (i fat tori del capo 48 della Tavola di Amalfi) ovvero da ἀποστέλλω quasi *de legati*, *spediti* dai proprietari delle merci per averne cura.

Volendo pur io dire qualche cosa su questa oscura parola osservo che mi pare doversene trovare l' etimologia piuttosto nella lingua greca che nella italiana ; in Bari la dominazione dell'imperatore di Costantinopoli continuò per lungo tempo come è noto, e quindi nella sua lingua facilmente si frammischiarono parole greche più o meno alterate come *exenia*, *prichio* che pure si leggono nelle Consuetudini : *apostasas* o come altrimenti si voglia leggere ha fisonomia più greca che latina o italiana per quanto a me pare, e credo sia storpiatura di una delle parole formate da στέλλω che si riferiscono a cose navali, e di cui ha parlato il Budeo nei *Commentarii linguae grascae* (Venetiis in aedibus Iuntae MDXXX pag. 70) — In quanto al significato della parola inclino all' opinione di Massilla , che denoti lo scrivano della nave, perchè si parla di spese fatte per la nave sulle quali non hanno che vedere i preposti al carico

(1) *Navis mercialis* è posto in opposizione a nave che trasporta passeggieri, è dunque quella caricata di merci, o si voglia dir *mercie*. V. Du Cange V. *mercia* e vocab. ital. alla stessa parola.

cum piratis finem fecerint. Tunc enim quaecunque in navi fuerunt pro rata tenebitur si vero sine magistri voluntate conferre parabulusum (1) in nave fuerit in nullo nec illud emptice nec exemptica (*sic*) conferre debebit emptica tamen empticae conferret spoliatae. Et si expressum pro rata dixerit se illius empticam (2) ablaturum sed cum nautica pecunia creditorum periculo navigatur si tamen cum navi pecuniam credidi navigandam et debitor se alio navigio destinavit creditarum pecuniarum eventus et periculum describitur debitori nisi aliud inter contrahentes convenisse claruerit: Sed si certis locis credidi pecuniam navigandam et in partes alias navigaverit ad solum debitorem ammisse (*sic*) pecuniae in comodum redundabit. Item si domi pecuniam reliquerit casus adversus, et fortuna navigii soli debitori describitur. Cum

(1) ***Parabulusum.*** Massilia confessò non sapere il significato di questa parola, solo dubitativamente disse che forse denotava i viveri caricati sulla nave e citava la spiegazione della glossa alla parola *trophimati* (altri leggono altrimenti) nel framm. 26 § 2 Dig. *depositi* vel contra (XVI, 3) — Ognun vede che quello non può essere il significato di *parabulusum*, nè l'autorità citata fa al caso.

Petroni propone un'altra congettura cioè che la detta parola venga dal greco παραβαλλω *sopraggiungere* e significhi la mercanzia imbarcata oltre il carico ordinario.

Io preferisco dire con Pardessus di nulla saperne.

(2) ***Emptica.*** Risparmio ai miei lettori tutto quello che sulla parola *entheca* evidentemente greca (ἐνθήκη) è stato scritto da Cuiacio (in exposit. Nov. 128) da Giacomo Gotofredo (Cod. Theod. *de oper. pub.* Cost. 7 lib. XV tit. I) da Forcellini e da Du Cange (h. v.) dalla Crusca e da Muratori (Dissert. ital. XXXIII v. *endica*). Ritengo che nella nostra consuetudine *emptica* dinoti la merce come nel documento di cui ho fatto menzione nella nota al capo XIV delle Consuetudini di Amalfi (pag. 136) Gotofredo (l. c.) ha riportato le parole di Leonzio (*in vita Ioann. Eleemosyn.*) *nauclerus emit enthocam* e le interpreta *oneravit navem emptis mercibus*: non si potrebbe interpretare più brevemente *emit merces*? Pardessus ha punteggiato questo oscuro luogo come segue « . . . conferre debebit. Si vero navis fuerit mercialis et aliquid praedic- « torum contigerit, si parabulusum fuerit et magistri voluntate immissum, « nisi pacto cum piratis finem fecerint, tunc enim ad quaecunque in navi fue- « rint pro rata tenebitur. Si vero sine magistri voluntate conferre parabulusum « in nave fuerit, in nullo nec illud emptice nec ex emptica conferre debebit; « emptica tamen empticae conferet spoliatae, etsi expressum pro rata dixerit se » illius empticam ablaturum — Sed cum nautica pecunia... »

autem rugatiatorum vel pubatorum (1) mers (*sic*) navigio vehitur comodum et incomodum quod in his evenerit rugatiatorum vel pubatorum mercibus deputatur.

Rubrica XXXVII. *De iure prothomiseos.*

. . . .

Et licet haec singularia iura soli sint prodita idem tamen IN NAVIBUS obtinebunt.

III.

DAGLI STATUTI DI GAETA

DAL LIBRO I.

Quod auferatur velum a vascellis maritimis suspectis, et habeatur securitas, ne extrahant victualia — Cap. CLXXIX.

Fit provisio in eisdem statutis (1) ut provideatur quod per potulanos Caiete auferantur a vascellis maritimis suspectis, existentibus in portu, et territorio Caietano, Pisanorum Januensium, et pertinentiarum ipsorum, et aliorum locorum, vela timones, et alia ut habeatur securitas ab eis, et cautela, quod vascella ipsa non onerentur victualibus predictis nec ea extrahant, et de hoc stetur ad provisionem grasseriorum, quod predicta a Caieta non extrahantur, Et hoc maxime tempore penurie, Et quando vascella ipsa sunt suspecta ne onerentur, aut aliter extrahant victualia a civitate Caiete et eius territorio, et ita in ipsis antiquis statutis disponitur et servari mandamus.

(1) *Rugatiatorum, pubatorum:* due altre parole di cui è ignoto il significato.

(2) Questo capo forma parte di una serie di disposizioni diverse ed antiche (*statutum est in antiquis*) dirette a limitare ed anche a proibire l'estrazione di generi alimentarii — V. specialmente cap. 176 e segg.

Quod cum licentia Grasseriorum liceat facere, et emere biscoctum pro opportunitate vascellorum, et narigiorum, et de gabella. Cap. CXCIII.

Panecteriis fornariis, et aliis quibuscumque tam Caietanis, quam exteris volentibus facere, vel vendere, aut emere biscoctum in Caieta, vel eius districtu pro eorum vascellis, aut eorum necessitatibus (1), liceat biscoctum facere impune, cum saputa tamen, scientia, et licentia dictorum grasseriorum de Caieta, aut duorum ex eis ad minus cum taxatione per eos facienda secundum oportunitatem vascellorum, et eorum marinariorum habendo respectum ad partes ad quas navigare intendunt; secum providentiam Grasseriorum possint concedere licentiam iuxta eorum necessitatem: Et ipsi electi, seu Grasserii inquirant, et examinent per sacramentum patronorum vel scribanorum ipsorum vascellorum; de quo biscocto a quocunque advena exstrahente exigatur pro quocunque cantario biscocti tarenum unum convertendum in utilitatem dictae civitatis Caietae; Et quicunque contravenerit in premissis, vel premissorum aliquo quoquomodo pro quolibet cantario extrahendo de Caieta et eius districtu sine saputa scientia et licentia dictorum Grasseriorum incidat in poenam trium tarenorum quam ipso facto si secus fiat incurrat, applicandam accusatori Universitati et Capitaneo et est statutum in antiquis.

Quod navigia, barchae, vel lignamina non possint ingradari vel teneri in via nec in plateis. C. CCLVIII.

Ordinatum et provisum est in antiquis statutis, quod nullum navigium, aut barcha, seu aliquo *(sic)* vas maritimum Caietanorum, seu forensium possit ingradari a macello Caietae, usque ad molum Domini Riccardi Baraballi: Et nos statuimus ampliando, ut non possint ingradari in aliqua parte viae, seu plateae a porta farrea citra, et usque ad Rabiam farinae: Et a sancto Joanne a mare in platea portus, quantum est platea, et la selce;

(1) Fra le disposizioni menzionate nella nota precedente vi era quella, colla quale era proibito ai Grassieri permettere l'estrazione di una quantità di biscotti maggiore di cinque cantara — ognuno di chilogr. 89.100 circa (cap. 192).

non debeant imponi vel ingradari modo aliquo nec in modo aliquo actingere silicem : Nec aliquis ponat lignamina , vel alia ante portas dictae civitatis, vel in ipsis portis, ne impedimentum afferant: Sed semper debeant esse expeditae et spacciatae pro uso omnium absque aliquo impedimento lignaminum , barcarum, vel aliorum; Et in dicta via, seu selce non teneantur: Et qui contrafecerit pro qualibet barca seu bascello teneantur ad penam unius augustalis patronus, navigans, vel alius inmictens: et pro pena possit detineri dicta barcha seu vas: Nec aliquis tam in dicta platea quam in aliis possit tenere lignamina, aut alia similia intra silicem, actingendo, vel impediendo eam modo aliquo in quocunque loco fuerit intra dictam civitatem sub pena tarenorum duorum vice qualibet, et amissionis lignaminis, ad quam teneantur patroni: Et etiam nullus ponat vegetes, lignamina et similia in Rabia, macello, Curia civili, vel in plateis Caietae tam in plano, quam in alto ad ibi standum, morandum, et servandum ultra decem dies sub dicta poena; ad quam teneatur tam dictus dominus , quam ponens praedicta, ut in antiquis statuitur: quae penae applicentur Cappellae, Viariis, et Curiae et possint taxari arbitrio dominorum Capitanei, et Iudicum secundum qualitatem personarum , et excessus.

Quod non proiiciantur in portu, vel in mari, vel in viis, et locis publicis saborra navigiorum, cineres et calces saponariae, letamina, calatura et alia similia, nec in terra prope mare. — C. CCLIX.

Non liceat tam Caietano quam extero proijcere seu proijci facere in mare, in portu dictae civitatis saborram vel alia similia a navigiis vel eorum barchis et vasibus maritimis, nec eam mictere, ponere vel poni facere, seu exonerare vel exonerari facere a molem (sic) turris de portu usque ad turrim quae dicitur Lopa seu di vica et usque ad Mole (sic) Annuntiatae, vel in lictoribus, seu maritima infra partes et loca praedicta sub poena unciae unius vice qualibet, pro qua teneantur patronus et navigium; excepta saborra quae duceretur Caietam, seu lapilli cum barchis , vel quae exonerarentur pro edificiis et barchis faciendis, in dicto casu possint exonerari et poni in terra etiam iuxta litus maris et ibi manere tantum per dies quatuor, et inde tolli et levari sub pena unius augustalis,

verum liceat quibuscunque volentibus edificare in mare ante eorum domos vel apothecas et alia loca, si pro ipsis edificiis facerent in mari aliquam cassam accaementatam, possint proijcere saborram, calaturam, lapides et alia necesaria ad fundandum pro edificio faciendo. Et si navigia voluerint exonerare saborram et de ea se alleviare debeant cum barchis seu aliter ipsam saborram a longe proijcere in largo mari et non in portu, nec in terra: Et etiam in antiquis disponitur et nos confirmamus quod a turri de portu usque ad dictam turrim quae dicitur Lopa seu de vica et usque ad molem Annuntiatae non liceat alicui Caietano vel extero proijcere seu proijci facere in mari calaturam, letamina. sordes, immunditia et similia sub poena praedicta unciae unius, nec in terra, in lictore seu in via intra praedicta loca liceat tenere praedicta, nec ea ponere vel tenere in plateis seu viis et locis pubblicis inter loca praedicta. Et etiam disponitur quod nullus possit calcem, seu cinerem saponariae proiicere in mari nec ponere in aliqua parte intra loca praedicta iuxta mare vel prope ex qua mare posset inde ea tollere nec in via publica; et si quis posuerit seu poni fecerit, vel aliquid predictorum in quocunque dictorum locorum debeat infra octo dies tollere seu tolli et removeri facere, et non proiicere in portu seu marina predicta, sed a longe in partibus remotis a portu iuxta solitum, ubi predicta proijci solent, maxime ubi dicitur ad velesporto, retomonte et a fossato, et in aliis locis remotioribus, sub poena predicta vice qualibet applicanda dictae cappellae, Viarijs et Curiae, et taxanda arbitrio dominorum Capitanei et Iudicum et Iuratorum secundum qualitatem personarum, rerum et excessus, et conentur ipsa Universitas et cives pro posse ut manuteneantur et conservetur portus, et purgentur, aptentur, et manuteneantur expeditae, et mundae viae, et loca publica ipsius civitatis.

Quod exigente oportunitate pro ipsa Universitate Caietae possit exonerari et capi frumentum a navigijs deferentibus in portu Caietae, et quod possint cogi mercatores ad vendendum publice pro pretio condecenti, et etiam possint cogi omnes facultosi ad mutuandum pecunias pro pretio — Cap. CCCXXVII.

Antiquis statutis olim de anno Domini 1389 die ultimo mensis septembris, quartae decimae inditionis disponitur, quod de omni grano huc venturo undecunque, cum quibuscunque navigijs, exo-

neretur et vendatur in Caieta medietas per dominum et mercatorem seu dominos et mercatores ipsius grani et aliam medietatem valeant portare ad vendendum in Molis Caietae, vendantque quibuscunque fidelibus regiis: Et in alio statuto proxime sequenti in antiquis facto eodem anno die 18 mensis decembris additum fuit pro declaratione praecedentis quod a dicto die in antea de quocunque grano quod naulizabitur ad veniendum huc cum quibuscunque navigijs per quoscunque tam Caietanos quam exteros, postquam venerit huc, una medietas ipsius grani exoneretur et vendatur in Caieta ut supra, et alia medietas portetur ad vendendum in Molis Caietae vel vendatur quibuscunque amicis regiis pro ut domino seu mercatori, seu mercatoribus ipsius grani melius videbitur et placebit: ita tamen quod de naulizatione ipsa et de patronis ipsorum navigiorum primo debeat fieri notitia illis quatuor deputatis per universitatem super grano. Et de his omnibus conscientia fieri debeat per Iudices Caietae dominae nostrae Reginae, ut de eius conscientia praedicta sint per universitatem bene deliberata. Et ita in ipsis antiquis statutis disponitur. Subsequentibus temporibus ex privilegiis et antiqua consuetudine observata et permissa privilegijs et consensu dominorum regum huius regni fuit et est usitatum iuxta proxima dicta antiqua statuta, illa in aliquo reformando: et observatur continue quod si tempore famis, seu cuiuscunque necessitatis, ubi oportunum videbitur pro bono statu, gubernatione, regimine et conservatione dictae civitatis, naues, saectiae, barchae, et quaecunque navigia venerint ad portnm seu mare Caietae cum grano, farina, legumine, victualijs et aliis comestibilibus oportunis, grasserii et magistri munitionis debeant esse bene solliciti ad denuntiandum dominis Iudicibus oportunitatem et necessitatem ipsius civitatis, et ipsi Iudices cum oportunum fuerit, caute tamen ne discendant, cum urbanitate requirant patronos seu mercatores quod velint pro pretio convenienti vendere de ipso grano pro ipsa Universitate secundum oportunitaten. Et si urbane et cum bona gratia sponte ex conventione fieri poterit satis bonum erit et fieri debeat: sin autem habentes granum et alia praedicta recusaverint de eis vendere, curabunt Iudices quantum poterunt absque scandalo, omni nisu' invocando etiam auxilium et brachium Capitanei, qui debeat favere et auxilium praestare, et capere velum et temonem et arrestari facere navigia et granum seu alia praedicta, et ea saltem pro tertia exonerari facere; et omni via cogant patronos seu mer-

catores ad vendendum in platea publice omnibus Caietanis emere volentibus pro eorum usu, pro pretio, ut tunc comuniter currit; et vendi solet in dicta civitate eo tempore: et ementes statim solvant pretium: sin autem iam urgens fuerit necessitas seu fames ut tertia pars non sufficeret, tunc urgente necessitate et fame totum ipsum granum quod reperitur in navigijs, si videbitur oportunum et necessarium dictae civitati exonerari faciant, vel pro ea quantitate pro ut videbitur oportunum, et vendatur publice in platea per mercatores seu dominos frumenti debito pretio pro ut currit Caietae. Et quia contingit aliquando quod naves seu navigia exonerato grano statim pro oportunitate temporis volunt discedere et nolunt expectare et non reperiuntur ita parati in promptu emptores grani, tunc domini Iudices conentur rogare aliquos cives habentes facultatem et modum, ut etiam cum aliquo interesse universitatis mutuent pecuniam et solvant pretium grani. Si autem non reperient sponte mutuantes, possint et debeant ipsi Iudices in tali casu necessario eorum arbitrio civibus facultosis, iuxta eorum qualitatem imponere mutuum, pro solvendo pecuniam pretii dicti grani: et Capitaneus ad instantiam dominorum Iudicum, pro ut ipsi ordinabunt, tam contra personas, quam contra bona quorumcunque civium cuiuscunque conditionis fuerint, exequi: et inde retracto pretio grani, restituantur dictae pecuniae mutuantibus: et tali tempore penuriae seu famis curent dicti Iudices et magistri munitionis omni via et omni nisu et conatu habere granum pro ut oportunum fuerit, cum ista necessitas legibus non reguletur. Et idem curare debeant temporibus guerrae et pestis, ut civitas ipsa sit munita frumento. Et iis casibus et temporibus dicta universitas in omnem eventum debeat omnia damna inde contingentia satisfacere. Et Iudices nullum damnum pati seu substinere debeant, cum ad praedicta processerint pro conservatione civitatis praedictae.

DAL LIBRO II.

De officio Dohanerij Caietae et eius iurisdictione Cap. CLXXXII.

Congregatis tribus Consilijs hominum consiliariorum Caietae in unum, more solito in domibus heredum quondam Herriculi spatarij quondam Petri de Caieta de anno domini 1391 die nono

mensis octobris quintaedecimae indictionis, previsum fuit, quod ex quo in mercantijs et rebus mercimonialibus, quae continentur scilicet in emendo et vendendo, seu alio quovis modo contractando easdem in civitate Caietae et eius territorio, inter venditores, et emptores, et contractatores earum, seu alicuius ipsarum, solent causae comunes et discordiae oriri in civitate praedicta, ipsi Consiliarij pro omnium communi bono, pace, et concordia affectarent, ut causae, quaestiones, et discordiae ipsae, quae pro inde in futurum forte orirentur in dicta civitate, celeriter expedirentur, semper unicuique tribuendo quod iustum erit. Provisum igitur, consultum et deliberatum est per dictos consiliarios in dictis consiliis habita informatione per eos subscripta omnia fuisse in dicta civitate antiquitus observata; quod si contingat de caetero inter aliquos Caietanos vel exteros oriri discordiam, seu questionem aliquam de quibuscunque mercantijs, et rebus aliis mercimonialibus vendendis, seu emendis, seu quomolibet inter eos contrahendis in civitate Caietae, et eius territorio, et aliquis ipsorum pro maiori expeditione sui negocij super partis recursum habuerit ad regiam dohanam maiorem dictae civitatis, quod dohanerij, credenserij et officiales ipsius dohanae teneantur et debeant ad requisitionem reclamantis, vocatis partibus ipsis se ab eis super discordia supradicta informare. Qua informatione habita, ac etiam auditis summarie, de plano, et ex non scripto, iuribus utriusque partis, debeant expedite terminare, et sententiare causas praedictas; ita tamen, quod si aliqua partium petierit, aut si ipsis dohanerio et officialibus videbitur in aliquo dubio habent vota mercatorum expertorum, et in causis maritimis habeant vota maritimorum de consuetudine, et usu maris, non suspectorum, et cum votis ipsorum dohaneriorium, et officialium, concurrente maiori parte, sententiare (1). A qua sententia, et terminatione, non possit modo aliquo appellari, nec reclamari, nec petere reduci ad arbitrium boni viri, et si fiat non admictatur. Et si forte aliquis praedictorum recusaverit, se velle conveniri, et astringi super praedictis in ipsa Dohana, vel sententiam, et terminationem ferendam per dictos dohanerios, et officiales super huiusmodi causa non acceptaret, et ipsi sententiae contradiceret quacunque de causa; incur-

(1) Fra le disposizioni notevoli che si contengono in questi capi degli Statuti di Gaeta non è la meno degna di attenzione quella che qui si legge.

rat, et incurrere debeat vice qualibet in penam unciae unius applicandam dictae Cappellae, et domino Capitaneo, taxandam per dictum Capitaneum, et Iudices. Qui Capitaneus teneatur et debeat cogere, et detinere de persona quemcunque contravenientem in praedictis, aut aliquo praedictorum, ad requisitionem dohaneriorum, vel partis praedicta observantis. Et tandiu ipse Capitaneus detinere debeat de persona contravenientem, quandiu praedicta omnia acceptaverit, et observaverit cum effectu. Et ita in antiquis statuitur, et semper fuit observatum, et nos confermamus, et servari volumus.

De navigijs damnificantibus retia piscatoria. Cap. CLXXXIII.

Ex antiquo usu, et consuetudine solitum est cum retibus piscari in Tesa Caietae, et alijs locis secus mare, et in Plagijs, et territorijs Caietae; quae loca piscationum nota sunt, et esse debent omnibus marinarijs, et navigantibus. Contingit igitur aliquando, quod navigia, et alia vasa maritima navigando irruunt in ipsa retia piscatoria, et ea concutiunt, et dilacerant damnificando ipsa retia, et patroni navigij se excusant allegando quod vi ventorum, et tempestatis impulsi dictum damnum dederunt, et plerumque lites oriuntur ex causa praedicta. Quoniam igitur dicta retia piscantur iuxta solitum et antiquum in portu Tesae, et alijs locis vicinis consuetis piscari, in quibus raro sunt tempestates ventorum, et maris, quia eo tempore quo piscatur, non sunt tales turbolentiae, cum in mari tempestuoso, et in fluctibus, et ventis male possit piscari cum dictis retibus; Statuimus quod patroni navigiorum, et alij damnum dantes in retibus praedictis teneantur damna retiarum reficere, resarcire, et satisfacere; nisi ipsi patroni legitime probaverint, quod casu, vi ventorum et tempestatis, et sine eorum culpa ipsum navigium in retia irruerit: Et ipse teneatur praedicta legitime probare, et quod non potuerit ipsa retia evitare. Et si non probaverit, praesumatur contra eum, et contigisse eius culpa, et teneatur. Et ubi contigerit causa praedicta, debeat cognosci, videri, et terminari in maiori Dohana Caietae per dohanerium, ed alios Officiales dictae Dohanae una cum dominis Iudicibus Caietae. Et debeat ipsa causa cognosci summarie, et sine scriptis, sola veritate inspecta, actendendo ad dispositionem praesentis statuti.

Quod si Dohanerij, vel arrendatores aliquid innovant, vel extorquent, Iudices se opponant, et rescribant Regiae Maiestati. Cap. CLXXXIV.

Sunt aliqui dohanerij Dohanae Caietae, seu arrendatores vel substituti non contenti debito, et antiquo stilo Dohanae, et continue querunt indebite innovare, et extorquere petendo, et imponendo nova, et gravia onera, et solutiones extra solitum contra mercatores, et alios in mercantijs, mercibus et aliis: Quod gravissimum esset ipsi civitati, et civibus valde dannosum, quia ipsi cives valde sunt apti, et dediti mercantijs, et negociationibus, et ut plurimum vivunt cum exercitio mercantiae. Et valde ipsius Universitatis interest, non solum gravamina civium non fieri, sed nec forensium, nec aliorum mercatorum: quia si bene tractantur, libentius confluunt, et civitas melioratur. Cum talia igitur gravamina, novitates, vel extorsiones contingunt, contra quoscunque indebite fiant; conentur Iudices Caietae in talibus indebitis innovationibus, et extorsionibus contra dohanerios, arrendatores, et alios talia facientes impugnare, et contradicere, ut a talibus desistant, et extorta restituant. Sin autem praedicti nollent desistere, et perseverarent, rescribant, et si opus fuerit, mittant ambasciatores ad Regiam Maiestatem; et supplicent, et instent, quod talia nullo modo fiant, nec permittantur; quia ex talibus novitatibus, et extorsionibus dicta civitas valde damnificatur; et deviantur, et tacite expelluntur mercatores; et ex his huc non confluunt in damnum, et deteriorationem dictae civitatis, et suorum civium.

De officio Consulum nationum in civitate Caietae. Cap. CLXXXV. (1)

Officium Consulum nationum est antiquissimum, ut Cives sint Consules nationum in civitate praedicta, et eius territorio: ita ut quodlibet regnum, seu quaelibet provincia, et nationes ipsarum provinciarum habeant Consulem de per se, et separatum in civitate Caietae et eius territorio: Et constituuntur et ordinantur nunc ipsi consules in civitate praedicta per electionem, seu litteras cuiuscunque nationis, vel domini ipsarum nationum, seu per privilegium Regis huius Regni. Et officium consulis est in habendo iurisdictionem

(1) Questo capitolo è riportato nella collezione di Pardessus.

in hominibus dictae nationis; cuius est consul: et debet fovere subditos ne indebite opprimantur, aut ne in contrahendo seu negotia contractando decipiantur. Et habent ipsi Consules iurisdictionem, et cognitionem, maxime causarum civilium inter subditos, ut pro causa civili non conveniantur in alia curia, nec coram alio quam coram suo consule et eius curia: et ipse Consul debet cognoscere et sententiare inter ipsos subditos vel in subditum conventum, et non alia curia. Et si subditus consulis, vel aliquis de eius iurisdictione cuiuscunque nationis fuerit, conveniatur in Curia domini Capitanei, seu in dohana aut in alia curia Caietae, possit declinare forum et debeat remitti ad suum consulem ut Iudicem competentem. Et ipse Consul, etiam non petente parte, potest petere, quod sibi remittatur, et debeat remitti in causis civilibus. Et dominus Capitaneus, et eius familia teneatur, et debeat praestare auxilium et favorem ipsi Consuli, et suae iurisdictioni in his, quae ad eum spectant: In criminalibus vero omnes subijciuntur iurisdictioni domini Capitanei, et eius curiae, nisi aliter ex privilegio fuerit concessum alicui consuli, seu nationi. Et Consules non debent, nec possunt esse forenses in ipsa civitate Caietae, sed debent esse Cives Et ipsi subditi debent solvere consulibus eorum debitum pro navigijs, seu mercibus, et mercantijs, et aliis; et pro sportulis in causis gerendis, secundum eorum capitula consulatus, vel iuxta consuetudinem cuiusque nationis, seu consulatus. Et ipsi consules in causis, quae agitantur coram eis debent summarie, et de plano mercantiliter procedere, et cognoscere, et summatim processare: Et in sententiando, si partes petierint, aut altera earum petierit, debeat Consul fecere consulatum, et convocare plures mercatores expertos, et eis simul stantibus cum aliis sibi visis, praeponere casum sine scriptis, vel in scriptis iuxta veritatem, aut ipsae partes praeponant, seu ipsum processum ostendunt, si factus fuerit: Et auditis votis mercatorum, aut nautarum, si casus maritimus fuerit, debeat consul scribi facere vota ipsa mercatorum, vel nautarum, aut aliorum convocatorum; et secundum ea, vel maiorem partem sententiare. Si vero partes super causa, seu super processu voluerint, quod consul habeat consilium sapientis, tunc processum mittat sapienti non suspecto, et secundum eius consilium sententiare debeat; et ab eius sententia non appelletur, nec admittatur appellatio. Et statim lata sententia mandetur executioni, non obstante quacunque appellatione; cum idonea tamen fideiussione de restituendo in casu retractationis sententiae.

De prosenetis et Sansariis publicis Caietae et eorum officio.
C. CXCII.

Prosenetae seu Sansarii, et mediatores mercatorum, seu contractuum mercium , et negotiorum pro eorum officio debent esse homines diligentes, et fideles: et nullus possit esse Sansarius, nec exercere officium sansariae publicae inter mercatores, et alios in civitate Caietae, et eius territorio de contrahendis, emendis, et vendendis mercantijs et aliis, nisi habeant literas dicti officii a Regia Curia, seu fuerit aliter electus, et habuerit licentiam per dominos Iudices, consilium, et Universitatem dictae civitatis Caietae, seu etiam a Regiis dohanerio, credenzerijs, et officialibus maioris fundici, et Regiae doanae Caietae, quam habere debeat in scriptis cum sigillo dictae civitatis, seu dictae doanae: et debeant dare approbatores, seu fideiussores, et scribi talis approbatio, seu fideiussio per acta publici Notarij de Caieta : et aliter nullus admittatur, nec possit exercere dictum officium sansariae in dicta civitate Caietae. Et qui contrafecerit, teneatur ad penam unciarum quatuor taxandam per dominum Capitaneum et Iudices, et applicandam dictae Cappellae, et Curiae. Officium ipsum Sansarij debent fideliter, et legaliter exercere: Et eligantur homines boni, diligentes, fideles et fide digni pro honore dictae civitatis, et debito officij: Et sciant bene legere, et scribere, et conficere librum negotiationum, aliter non admittantur, nec licentia eis concedatur exercendi tale officium. Et eorum officium est se intromittere, et mediare inter mercatores, et alios ad faciendum venditiones, et permutationes, et alios contractus mercantiarum, et naulizamenti navigiorum, et etiam de alijs rebus occurrentibus, et conveniunt, et concordant contrahentes. Et tenentur, et debent pro eorum officio conficere librum, et in eo omnia per partitas, et particulariter describere; et adnotare annum, mensem, diem, et nomina contrahentium, et partitas, et contractus omnes cum veritate, dietim pro ut occurrunt, et geruntur : Et ipsis Sansarijs, et eorum libris, et partitis pro qualitate personarum, rerum, et contractuum detur semiplena fides in magnis summis, et rebus: Sed de contractibus, et partitis ab uncia una infra, plene probent, et ipsis, et eorum libris in dictis partitis non magnis, in tangentibus partes, detur plena fides : Et pro eorum labore habere debeant salarium debitum ad rationem de granis... pro qualibet uncia, et solvi debeat per am-

bas partes contrahentes, videlicet medietas pro qualibet ipsarum partium, nisi aliter inter eos actum, seu concordatuta (sic) fuerit.

De fide damda (sic) libris et quinternis mercatorum C. CXCIX.

Statuimus quod libris, et quinternis mercatorum, et artificum negotiatorum, seu apothecariorum, qui solent facere libros, et quinternos mercantiarum, vel negotiationum, et apothecae, si fuerint mortui bonae famae, et vitae, ac facultatis; arbitrio dominorum Iudicum detur fides usque ad summam tarenorum quindecim; sive dicta summa fuerit in una partita, sive in pluribus scripta in ipsis rationibus, et libris manu ipsius defuncti: credatur dico usque ad dictam summam, et non ultra; quia non est credendum, quod reliquerit dictas partitas, si non fuissent verae, nec quod fuerit immemor salutis eternae; nisi aliter in contrarium probatum fuerit; quae probatio admicti debeat. De maioribus vero summis, et de quinternis, et libris vivorum in causa propria scribentium, in hoc statuto disponitur; quod de eis habeatur ea ratio, quae de iure hadenda est.

DAL LIBRO IV.

De marinarijs, et alijs euntibus vel redeuntibus de nocte. C. XXX.

Si contingat ob intemperiem temporis, vel maris tempestatem fieri, ut infra; liceat (1) tam Caietanis, quam exteris omnibus de nocte, etiam sine lumine ire, et redire a domibus, seu alijs locis omnibus Caietae ad portum, seu lictus maris, et ad alias partes per marinam intus, vel extra Civitatem, pro ormizandis, gubernandis, aut salvandis barchis, navigijs, seu vascellis maritimis, aut aliis rebus ab huiusmodi maris tempestate. Et similiter cum Caietani, vel exteri undecunque per mare de nocte applicuerint Caietam, liceat cuique venienti de extra Caietam etiam sine lumine, vel igne descendere de barca in terram, seu ab alio navigio de intus, vel ex-

(1) Era stabilita una pena per coloro che senza legitima causa camminavano per la città non forniti di lume dalle ore tre della notte ad un'ora prima di giorno, quali ore si annunziavano col suono d'una campana. Cap. XXIV e seguenti: qui abbiamo l'eccezione alla disposizione generale.

tra Caietam etiam noctis tempore ad ormizandum, ingradandum, et etiam ab necessitatem merces, mercantias, et res alias salvandum, et exonerandum sine praeiudicio Doanae; et ire ad eorum domos. Et tam tempore tempestatis, quam tranquillitatis liceat noctis tempore descendere ad ormizandum in terram, et ire ad eorum domos; et in casibus praedictis non teneantur ad penam. Et si aliter opponeretur, quod fieret ex machinatione in fraudem statutorum; si non appareat machinatio, non teneatur; Et actendatur modus rei gestae, et qualitas personarum, et verisimilia causae allegatae.

Quod officiales navium et aliorum navigiorum possint deferre arma. C. LXII. (1)

Quilibet officialis navium, et navigiorum, ac vascellorum maritimorum, donec stant in eorum navigijs in mari et in pontibus eorum in portu Caietae, possunt tenere, et ferre arma sine aliqua pena; quia tales officiales saepius pro eorum officio verberant marinarios, federinos, et eorum subbitos, et iuste timent ab illis offendi: Ex quo pro defensione in locis praedictis permittitur eis armorum portatio, sed cum descendunt in terram in praedicta Civitate deponant arma et sit eius (sic) interdicta portatio armorum, pro ut aliis quibus interdicitur, et prohibetur.

De venientibus per mare cum armis. C. LXIII.

Si quis Caietanus, vel exterus venire contingerit de alijs partibus Caietam, et eius territorium per mare; cum primum descendit in terram cum armis, quae habuerit in navigio, seu barca, pro accedendo ad domum, seu ospitium, vel ad alia loca se receptandum, ferendo arma, donec accesserit ad dicta loca, non teneatur aliqua poena, nec possit molestari per dominum Capitaneum, et eius familiam, et eius Curiam.

De accusato pro pecunia data ad lucrandum. C. CIII.

Siquis accusatus vigore instrumenti debiti de pecunia, vel rebus datis ad lucrandum sub Dei, maris, vel gentium periculo, aut ali-

(1) Era proibito il porto d'armi, cap. 59 segg.

ter ad lucrandum in mari, vel in terra, aut aliter, liceat in tali casu per debitorem opponi exceptio de lucro, et perditione, et admittatur ad probandum; quia instrumentum in se continet pactum, vel periculum praedictum. Et in tali casu debitor debeat dare fideiussorem idoneum de stando iuri, et iudicata solvendo: Et si talem fideiussorem dederit admittatur, et non carceretur, et etiam si fuerit possidens, et dives dictam fideiussionem dare debeat. Quod si non fecerit, carceretur; et facta accusatione, si non dederit dictam fideiussionem, debeat stare carceratus, et in vinculis, seu in carcere se defendere, pro ut alij debitores accusati. Et ita observari debeat.

De percutientibus aliquem pro emendatione, seu correptione, qui, et quando excusentur. C. CXLVI.

Consanguineus, vel quaecunque coniuncta persona, si percutit aut verberat coniunctum, aut adoloscentem, vel minorem, correptionis, vel emendationis causa; si dominus puerum, servum, famulum, vel famulam, et alios de domo; si magister discipulum in quacunque arte, ministerio, vel exercitio; si patronus, scriba, nauclerius, guardianus, aut alij officiales navium, vel navigiorum quorumcunque in navibus, seu alij navigijs pontibus, vel in terra prope navigium, aut aliter pro eius servitio, et officio; et alijs praedictis similes (sic), pro correptione, et emendatione, iuxta eorum officium, artem, exercitium, coniunctionem, et parentelam, pueros, seu alias coniunctos, vel subditos percusserint, seu verberaverint pugnis, alapis, calcibus, capillis, baculo, fune, aut simili castigatione iuxta eorum artem, officium, vel exercitium; si in veritate facta fuerit percussio pro emendatione, et correptione, officio, vel coniunctione tolerabilis et moderata, cum sanguine, vel sine, non tamen gravis, et cum enormi lesione Capitaneus non possit procedere ad aliquam penam, etiam ad denuntiam, querelam, vel accusationem, percussi, vel offensi. Et, aliter percutiens moderate non teneantur (*sic*) ad penam, et excusetur pro suo officio, et exercitio, et ex alijs praedictis causis. Et praedicti moderate percutiendo, et verberando praesumantur pro suo officio, et exercitio, et alijs praedictis causis fecisse ad correptionem, et emendationem. Et in antiquis statutis disponitur, quod dicti officiales navium, et navigiorum quorumcunque secundum eius officium pro

correptione, et obedientia in mari, et in terra prope navigium possint percutere, et verberare marinarios subditos, et personas navigiorum, moderate tamen circa (leg. *citra*) rupturam membri, vel notabilem lesionem, et citra effusionem sanguinis aliter quam a naribus, et ab ore; et non possit querelari, nec aliquo modo in talibus procedi; et non teneantur ad aliquam penam. Sed ne detur penitus libertas, et audacia sine delectu talia fieri, dominus Capitaneus, et Curia arbitrabitur, si percussio, et verberatio fuerit facta ad offensam, seu vindictam, an vero pro emendatione, seu correptione, et vigore officij, et esercitij, seu pro coniunctione, parentela et alijs causis praedictis. Et ita in antiquis statutis disponitur; et hactenus servatum fuit, et observetur in futurum.

Ne quis rumpat muros dictae civitatis, nec per eos intret, aut exeat. C. CLIII.

Contigit aliquando, quod facientes, seu fieri facientes naves, caravellas, sagettias, naviggia, et alia vasa maritima, ipsa imponunt, et imponi et fieri faciunt intus in dicta Civitate Caietae, et cum facta fuerint, volunt ea barari facere, et ut ad mare trahi possint est opus muros moenia, et alia edificia dictae civitatis rumpi, et demoliri, et propter dissimulationes offitialium ex ipsis rupturis, et demolitione Civitas remanet rupta, et aperta et patitur et deformatur, et cives patiuntur incomoda. Volentes igitur huic rei providere, ne de cetero contingat, per dictum Consilium statutum fuit, et ex nunc in antea tam ex praedictis quam ex alijs causis quibuscunque, nullus tam civis, quam exterus, Magister carpentarius, lignarius, asciator, nec alius quicumque fuerit, possit imponere vel imponi facere aliquod navigium, seu vas maritimum, quod sit tam magnum, ut non possit barari, nec exire per portas maritimas dictae Civitatis, vel quod pro eo ponendo, trahendo, vel barando in mare, oporteat demoliri, aut rumpi moenia, aut pars murorum, seu aliqua fabrica, vel muraglia dictae Civitatis, vel private persone sub pena et ad penam unciarum decem incurrenda tam per imponentem, et facientem, quam per eum, qui imponi et fieri faceret. Et pena sit incursa et possit exigi statim cum dictum navigium impositum, vel erectum, ac fundatum fuerit in loco indisposito (*sic*) ut supra. Et nullus unquam audeat preponere, vel petere a gubernantibus dictam civitatem, seu eius officialibus, quod detur licentia pro fieri

faciendo, et imponendo, et barando, seu ad mare trahendo huiusmodi navigia ; seu rumpendi aut demoliendi moenia, aut partem murorum, vel aliam fabricam publicam, vel privatam tam ex dittis, quam ex alijs causis quibuscunque. Et nullus officialis talem licentiam dare possit, vel debeat, vel vocem suam concedere in tali licentia sub pena predicta, quia aliter multi confidentes obtinere licentiam facerent de facili contra dispositionem presentis statuti. Et quicunque rumperit, vel rumpi fecerit in aliqua parte, etiam minima murorum dicte Civitatis, tam intus in dicta civitate, quam extra in montem, seu in parte maris, et in alijs partibus, tam ex praedictis, quam ex alijs causis quibuscunque teneantur ad poenam predictam. Et dicti muri per Dominos Iudices, et alios, ad quos spectat, debeant provideri, et semper etiam in minimis foraminibus debeant esse bene fabricati sani, et non rupti in aliqua eorum parte. Nam sunt aliqui ita prosuntuosi, et procaces, ut audeant intrare, vel exire per muros ipsius Civitatis, quod est gravissimum crimen, et omnino prohibemus, et statuimus, quod nullus Caietanus, vel exterus, de die, vel de nocte ingrediatur aut exeat, nec intret bona, nec res aliquas inmictat, vel extrahat per muros dicte Civitatis, aut per fora mina, seu rupturas ipsorum murorum, Sed ingredi, intrare, et exire debeant, ac res, et bona immictere, et extrahere per portas ipsius Civitatis, et non per alia loca, sub pena, et ad penam unciarum quatuor vice qualibet incurrenda per intrantes, vel exeuntes immictentes, vel extrahentes res per aliam partem, quam per portam dictae Civitatis. Quae penae applicentur Cappellae, accusatori, et Curiae, Et possint taxari, et moderari per Dominos Capitaneum, et Iudices dictae civitatis secundum qualitatem personarum et excessus. Et illi qui voluerint facere magna navigia sive cives, seu exteri, sibi provideant, et querant locum extra muros, et moenia dictae civitatis, et montis, ita et taliter, quod non habeant dictos muros rumpere, et caveant, ne imponant intra muros sub penis praedictis.
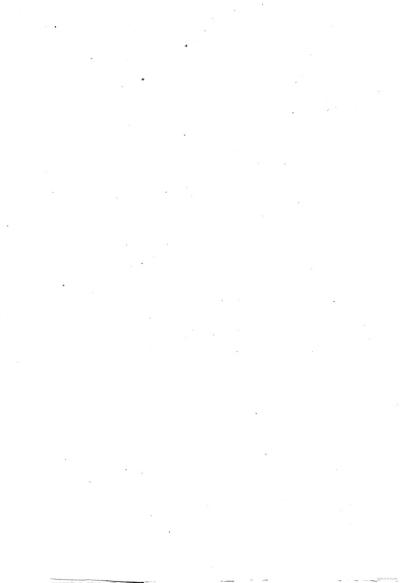
CAPITOLI DELL' UFFICIO

DEL

GRANDE AMMIRAGLIATO

Non è mio intendimento di scrivere la narrazione dell'origine, progresso e decadenza dell'Ufficio del Grande Ammiragliato uno dei sette Grandi Uffici del Regno creati da Ruggiero fondatore della Monarchia di Sicilia e di Puglia; neppure intratterrò i miei lettori sulla quistione dell'etimologia della parola Ammiraglio: di tutto ciò hanno già scritto molti più o meno ampiamente (1). Dirò soltanto e brevemente dei

(1) Sulla storia si possono consultare principalmente Grimaldi lib. V numeri 161, 163 — Giannone lib. XI c. VI — Marino Freccia *de subfeudis cap. de Off. M. Admir.* — Carlo Tappia *ius regni neapol.* lib. II rubr. XXXI — Giuseppe Basta *Instit. iuris pub. neopol. pars 1, tit. XI.*

Abbiamo ancora due opere speciali con cenni storici dei Grandi Ammiragli che si erano succeduti fino all'età in cui scrissero gli autori, cioè — *Teatro degli uomini illustri che furono Grandi Ammiragli nel regno di Napoli del Dott. Pietro Vincenti* vol. un. in 8° Napoli 1628 — *Discorso dei sette Officii di Camillo Tutini* vol. un. in 4° Roma 1666.

Intorno all'etimologia della parola l'opinione comunemente adottata che debba cercarsi nell'arabo, nel 1845 fu fra noi contraddetta dal de Ritis (vocab. napolit.).

monumenti che ho potuto raccogliere e pubblicare in questa collezione.

A noi manca l'atto primitivo col quale il Grande Ammiragliato o tutti insieme i sette Grandi Ufficii furono creati, nè pare vi sia stata mai una legge generale che avesse definito le attribuzioni, i doveri e gli emolumenti del Grande Ammiraglio: a tutto ciò si provvedeva in occasione della nomina di ciascun nuovo Ammiraglio con un atto regio diviso in più capi, donde venne la denominazione di *Capitula pertinentia ad officium Ammiratiae*, i quali non furono perfettamente conformi in tempi distinti e sotto Re diversi.

Una serie di siffatti capitoli può riuscire utile ai cultori della storia delle istituzioni politiche e civili pel confronto che può farsene fra loro e con quelli simili di altri Stati. Ben vide ciò l' illustre Pardessus e dopo aver pubblicato nella sua raccolta di leggi marittime l'Ordinanza francese del 1584 desiderò aggiungervi i Capitoli dell'Ammiragliato di queste contrade meridionali, ma per Napoli niuno ne rinvenne nelle collezioni di leggi napolitane, nè poteva sapere in quali opere di storici o di giureconsulti avrebbe dovuto farne ricerca; trovò invece quelli di Re Martino del 1399 proprii per l'isola di Sicilia e questi inserì nella sua opera (1), pur

(1) Cap. XXXI, tom. V. pag. 257.

Trasse il Pardessus questi capitoli dalla collezione la quale ha per titolo *Regni Siciliae Capitula* edizione di Palermo 1633 e colla diligenza ed acume che gli erano propri osservò che ivi è errore nella data leggendosi 1499 per 1399; ed invero 1399 si legge nell'eccellente edizione, di cui io fo uso (Palermo 1741) e vi si legge ancora che i Capitoli dell' Ammiragliato di Re Mar-

credendo che anche dopo la separazione dell'isola dalle provincie peninsulari in seguito ai *Vespri Siciliani* così detti, l'istituzione fosse rimasta identicamente la stessa nei due paesi, ciò che non è esatto, come risulta chiaro dal confronto dei Capitoli pubblicati dal lodato scrittore con quelli che si trovano nella presente collezione (1).

Io pubblico sei di tali monumenti, dei quali quattro già noti da gran tempo, come sarà indicato per ciascuno di essi, due scoperti in epoca recente. Ma poichè il più antico di essi è del 1239, nel regno di Federico, come imperatore II e I di tal nome fra i nostri Re, e nell'impossibilità di averne alcuno del tempo dei Re Normanni aggiungo due documenti finora inediti del regno di Guglielmo II, nei quali si trova fatta qualche menzione dei Grandi Ammiragli.

Del primo di questi due documenti, già menzionato di sopra (pag.80), sono debitore all'egregio Matteo Camera, il quale fra le altre antiche pergamene da lui con somma diligenza e non lieve dispendio sottratte a sicura perdita ne ha una relativa ad un giudizio agitato nel 1168 tra le limitrofe città di Amalfi e Ravello, della quale mi ha fornito copia per arricchirne questa raccolta.

Sventuratamente questa pergamena è consumata nel suo margine inferiore, ma quanto ne resta somministra pregevoli notizie per la storia di questi luoghi, e specialmente per quanto riguarda il

tino furono pubblicati nuovamente nel 1415 a premura dell'Ammiraglio di quel tempo e per ordine del vicerè Giovanni secondogenito di Re Ferdinando.

(1) V. la nota 1ª ai Capitali di Federico II che seguono.

mio argomento vi si trova nominato un Gualtiero de Mohac come Grande Ammiraglio (1) e *Magister Regiae duane* (dohanae). *Baronum et de secretis* (2) il quale aveva ordinato la convocazione della *Curia* per porre termine alla lite suddetta.

Il doppio titolo che il de Mohac avea e col quale è due volte nominato nel documento stesso come anche la circostanza che si trattava di obbligare i cittadini di Ravello a pagare una penale possono far giudicare che egli ordinò la convocazione della Curia non nella qualità di Ammiraglio ma come *Magister Regiae duane Baronum et a secretis*, ma è notevole che nel corso del documento stesso reiterate volte è indicato colla sola denominazione di Ammiraglio senza l'aggiunta dell' altra su espressa ed in un luogo si trova la frase *in Curia Ammirati*: da ciò a me pare poter dedurre che il Grande Ammiraglio fin dai tempi di Guglielmo II esercitava qualche giurisdizione anche in cause estranee agli interessi della regia marina e delle persone addette al servizio della stessa. Ho detto fin dai tempi di Guglielmo, perchè è certo che in epoca, di cui abbiamo più precise notizie, il Grande Ammiraglio e

(1) Gualtiero de Mohac *regii fortunati stolii admiratus* si trova nella carta della costituzione del dotario alla regina moglie di Guglielmo II nel 1177.

(2) Su questo ufficio del *Magister* ec. si può consultare la elaborata memoria di Bartolommeo Capasso *sul catalogo dei feudi e dei feudatari delle provincie napolitane sotto la dominazione normanna* — Napoli 1870. Si trova ancora negii Atti dell' Accademia di Archeologia, Letteratura e Belle Arti di Napoli 1868.

V. anche le costituzioni *praesenti lege* e *dohanae de secretis* nel codice di Federico II lib. I tit. 62.

la sua Curia spiegavano giurisdizione su tutti coloro i quali esercitavano le arti marinaresche.

Dall'altro documento di cui sono debitore al dotto e diligente investigatore di patrie memorie, Luigi Volpicella, a me pare che resti confermata la opinione che ho testè espressa. In esso chiaramente è detto che il Grande Ammiraglio Maione, celebre per la sua elevazione e per la sua caduta, diede ordini perchè fosse posta in esecuzione una sentenza già pronunziata dal padre suo qual Protogiudice di Bari; a mio giudizio anche questo esempio dimostra che il Grande Ammiraglio non era estraneo all'amministrazione della giustizia nelle private contese; e per verità non possiamo rinvenire in quei tempi la distribuzione e limitazione dei poteri che formano la base del Diritto pubblico degli Stati moderni.

Forse un giorno nuovi documenti ora del tutto ignoti o non esaminati sotto questo punto di veduta spiegheranno quello che al presente non è chiaro abbastanza: in ogni caso spero che non sarà trovata superflua la pubblicazione di questi due documenti finora inediti.

Ho aggiunto in ultimo due capi delle Grazie e Privilegi di Napoli, dai quali risulta di quanta importanza erano ancora nel XV secolo i sette Grandi Uffici del regno ed in particolare quello del Grande Ammiraglio.

Col tempo però le attribuzioni ed i poteri di questo Grande ufficiale furono diminuiti; già al principio del secolo XVII erano di molto ridotti (1), e

(1) V. le note ai Capitoli n. VI.

si giunse al punto che il Grande Ammiragliato quasi non fu più che un titolo onorifico (1).

Esisteva ancora nella città di Napoli un' antica giurisdizione marittima col nome di Consolato di mare, ma intorno a questa non avendo alcuna fonte di Diritto a pubblicare altro non aggiungo (2).

(1) V. Basta *Institutionum iuris publ. neapol:* pars I. lib. I. tit. IV. § 76 — Neap. 1783 in 8.°

(2) Le prammatiche pubblicate dai Borboni nel secolo XVIII intorno alla giurisdizione marittima commerciale sono indicate nell' elenco che è in fine del presente libro.

I.

CAPITOLI PEL GRANDE AMMIRAGLIO NICOLA SPINOLA (1).

Fridericus Romanorum Imperator et Rex Siciliae etc.

I. Ad maximae laudis, et clarae famae praeconium magnificentia Regalis extollitur, dum subiectis strenuitas, fidelitatis integritas, et generis nobilitas corroborant et decorant honoribus, et dignitate sublimat. Attendentes igitur strenuitatem viri nobilis Nicolai Spinulae, Regni nostri Siciliae Ammirati, dilecti Consiliarij familiaris, et fidelis nostri devotionis, et fidei gratia servitia per eum praestita, nunc nostrae celsitudinis, et quae in futurum facere potuit, eundem Nicolaum totius Regni Siciliae Ammiratum in vita sua duximus statuendum. Volentes, et praesentium tenore mandantes, quod idem Ammiratus per se, suosque Viceammiratos ordinatos, et alios Commissarios, et Nuntios suos praedictum Ammiratiae officium, in praedicto Regno toto tempore vitae suae ad honorem, et fidelitatem nostri culminis, nostraeque Curiae commodum, et profectum fideliter, et diligenter exerceat, et faciat exerceri. Et ut circa diligentem, et legalem conformationem, et reparationem vascellorum nostrae Curiae, quae processu temporis reparari, de novo fieri, et construi contingerit, efficacius, et studiosius intendatur.

II. Volumus, et praecipimus, quod idem Ammiratus per se, et

(1) Fu pubblicato dal Tutini op. cit. pag. 4 segg. Ho aggiunto la numerazione dei capi per facilitare i confronti e le citazioni.

È notevole che nella raccolta intitolata *Siculae sanctiones* (tom. II tit. III de M. Admir. eiusque off.) esistono i Capitoli pel G. Ammiraglio Ottobono de Aurea del 9 novembre 1338, regnando nell' Isola di Sicilia Pietro II d'Aragona, quali Capitoli ad eccezione della diversità del principio e di un'aggiunta che contengono nel fine, sono conformi a questi dello Spinola: io non ho compreso quelli nella presente collezione perchè mi sono proposto di pubblicare soltanto ciò che riguarda queste regioni cisfarine, Sicilia di quà del Faro. Ho annotato le varianti principali ed ho corretto gli errori manifesti dell' edizione di Tutini.

ordinatos suos in constructionibus, et reparationibus vascellorum quoties ea reparari, et construi de mandato nostrae celsitudinis oportebit, curam, et cauthelam adhibeat, et faciat adhiberi. Quidque in singulis tarsionatuum (1) dicti Regni debeat, et possit statuere loco sui unum, vel duos probos, et legales viros, qui intersint, sciant, et videant ad oculum constructionem, et reparationem praedictorum vascellorum construendorum, et reparandorum, et omnes expensas propterea faciendas de introitu, et exitu totius pecuniae, et rerum expendendarum, et recipiendarum per illos, qui ad hoc sunt per Curiam nostram statuti, et in antea statuentur plenam notitiam, et conscientiam habeat. Ita quod eosdem Ammiratum, et ordinatos suos nihil exinde lateat. Quo modo, et de introitu dictae pecuniae, et rerum expensis faciendis in constructionem, et reparationem vascellorum ipsorum fiant tres quinterni consimiles, quorum unus sub sigillis statutorum singulornm per nostram Curiam super praedicta constructione, et reparatione penes praedictum Ammiratum remaneat, alium praedicti statuti per Curiam sigillis praedictorum ordinatorum, per praedictum Ammiratum sibi retineant, et tertius sub sigillis praedictorum statutorum, et dicti Ammirati nostrae Camerae annis singulis trasmittatur.

III. Nemini quoque in eodem Regno liceat, contra quoscunque per mare hostiles discursos, et piraticam exercere sine licentia praedicti Ammirati, et illius, quem ab hoc loco sui duxerit deputandum. Ita tamen, quod ipse, et ordinati sui priusquam per eos personis aliquibus concedatur licentia, recipiant ab eis idoneam, et sufficientem fideiussoriam cautionem de non offendendis amicis fidelibus, et devotis nostris in personis, vascellis, mercibus, et rebus eorum quodque si eos postmodum offendere, impedire, vel

(1) *Tarsionatuum*. Du Cange v. *tarsenatus* — *Tarsenatus et tarsionatus*, armamentarium, Gall. *arsenal* — Lo stesso v. *Arsena* — *Arsena, armamentarium* vulgo *arsenal*, Italis *arsenale* — Muratori (Ant. ital. dissert. XXVI) approvando la spiegazione colla parola *armamentarium*, osserva doversi aggiungere *navale*, ed è ciò indubitato e risulta dagli stessi esempi riportati dal Du Cange. Lo stesso Muratori trova l' etimologia della parola nell'arabo *Darsenaa*. Il napolitano dice *tarcena*, e nella traduzione di Virgilio in dialetto si legge (IV, 138).

« Ei là cacciate da lo *tarsenale*
« Le galere . . .

molestare praesumant, tam molestantes, et offendentes eosdem, quam fideiussores propterea dati ad integram emendam, et restitutionem pecuniae, et aliarum quarumcumque rerum, mercium ab ipsis amicis, et fidelibus illatarum per praedictum Ammiratum, et statutos suos coercere (1) qualibet compellantur, et si forte ipsi fideiussores praestiti insufficientes, et non solvendi fuerint, idem Ammiratus totum defectum, et insufficientiam eorum supplere de suis proprijs teneatur, ad quod se voluntarie obligavit.

IV. Si vero aliquos de nostris fidelibus, aliqua vascella aliquarum communitatum, et specialium personarum communitatum ipsarum per mare disrobari, et capi contingerit. Statuimus et praecipimus, quod praedictae Ammiratus communitatum (2), seu communitates illas, per quam, seu quas, cuius, seu quarum speciales personas dicti fidelis nostri mare piratico, seu aliquavis causa disrobarentur, et caperentur per mare, per suas litteras requirere debeat, ut nostris fidelibus damna passis, vascella, pecuniam, merces, et omnes alias res eorum praedicto modo ablatas, et captas restituant, seu restitui faciant, et si praedictae communitates, vel eorum aliqua, receptis Ammirati litteris, praedicta damna, praedictis nostris fidelibus restituere, et resarcire neglexerunt, idem Ammiratus auctoritate praesentium super bonis, et rebus, et de bonis, et rebus communitatis, seu communitatum, quae, seu cuius speciales personae contra praedictos fideles nostros praedictam disrobationem, et piraticam exercebant, et emendam, seu restitutionem facere neglexerunt, quae ubicumque per Regnum nostrum inveniri poterunt, damna praedicta, praedictis nostris fidelibus restituant, et faciant integraliter resarciri.

V. Volumus insuper, quod de causis, et quaestionibus tam civilibus, quam criminalibus, quae inter homines generalis, et specialis armatae nostrae, et quorumlibet vascellorum armandorum ad exercendam piraticam, idem Ammiratus, et ille, quam ad hoc loco sui statuerit summarie secundum statum, et consuetudinem armatae ad horum arbitrium cognoscat, et singulis conquaerentibus iustitiam admnistret, quam cognitionem exerceat, et exerceri faciat a quindecim diebus in antea postquam praedicta armata, et

(1) Nella summenzionata collezione siciliana a questo luogo in vece di *coercere* si legge *coertione*.

(2) Nell'edizione stessa — *praedictus Ammiratus communitatem*.

vascellis armandis incipient, exiberi (1) usque ad quindecim dies postquam vascella ipsa fuerint exarmata.

VI. Concedimus etiam eidem Ammirato, quod homines deputati, et deputandi ad servitia nostri Tarsionatus de quaestionibus civilibus, et criminalibus actoribus, seu accusatoribus coram praedicto Ammirato, et ordinatis suis, et officialibus suis respondere in iudicio compellantur, et causae ipsae fine debito secundum iustitiam terminentur.

VII. Volumus praeterea, quod idem Ammiratus Comites deputatos, et deputandos ad armatam nostri felicis extolij (2) quod ad hoc insufficientes, et minus utiles fore viderit ab officio Comitariae ipsius ammovere valeat, et loco sui alios in arte magis expertos idoneos, et sufficientes ad hoc in eorum officio deputare, exceptis antiquis Comitis per genitores nostros feudatis, quibus per eos feuda Comitariae in perpetuum sunt concessa (3).

Si vero aliquem, vel aliquos ex praedictis feudatariis mori contingerit, haeredibus legitimis non relictis. Volumus, quod idem Ammiratus feudum, et feuda praedictorum Comitorum defunctorum debeat, et possit infra annum unum concedere benemeritis, et fidelibus nostris in arte maris plene expertis, et sufficientibus ad ipsum officium exercendum, qui de praedicta Comitariae (4) officio sunt praedicto Comiti tenebantur, Curiae nostrae seruiant pro feudis praedictis.

VIII. Caeterum, quia multa, et diversa officia incumbentia in nostra Curia, sic mentem nostram undique occupant, quod ad exequendum et expediendum omnia pertinentia exaltationi nostri nominis, et honoris vacare commode non valemus, ut per illorum industriam, de quibus confidimus, defectus huiusmodi suppleatur, providimus, et praecipimus, quod idem Ammiratus tempore tam guerrae quam pacis per totum Regnum nostrum Siciliae, absque mandato

(1) Ivi si legge — *postquam praedictae armatae, et vassellis armandis incipiant solidos exiberi. Solidum, solidus* ed anche *soldus* era lo stipendio delle persone dell' equipaggio.

(2) *Extolii. Estoleum, extolium, stolium, stolus* sono forme diverse di una stessa parola che significa armata, e qualche volta anche spedizione navale: si trova pure per esercito. Du Cange.

(3) *Comes, Comitus, Comitaria.* Si può vedere nel Du Cange v. *comes* l'esteso uso della parola *comes*, qui vale il comandante della nave o della flotta ed il suo ufficio si denomina *Comitaria.*

(4) Nell'edizione siciliana — *Admiratiae.*

nostrae celsitudinis, et quorumcumque nostrorum officialium de pecunia nostrae Curiae, tunc assignanda sibi per nos, et alios officiales, tunc nostrae curiae supradictae auctoritate praesentium in quantitate, quam propterea requisit, possit usque ad galeas quatuor deputandas armare ad nostra servitia, et alia requirentia negotia quae pro exaltatione et honore nostro, tunc temporis imminebant, mandantes tenore praesentium vobis, et singulis vestrum quod ad requisitionem praedicti Ammirati sibi, et ordinatis suis pecuniam quam propterea requisierit, de quacumque pecunia nostrae Curiae, officiorum vestrorum pecunia etiam provisionis (1) armatae nostri faelicis extolij, et alia quacumque pecunia Curiae, quae est, vel erit per manus vestras, et singulorum vestram (2) exhibere, et soluere auctoritate praesentium debeatis; recepturi ab eo, et ordinatis suis, et nuntiis ad vestram cauthelam apodixas, suis tamen sigillis munitas.

IX. Ad hoc cum idem Ammiratus, et ordinati sui de pecunia, et rebus alijs solutis, et soluendis per eos pro dicta armata, et negotijs alijs propter perplexitates multorum negotiorum recipere nequiverint apodixas. Volumus, et mandamus, quod idem Ammiratus de pecunia, et rebus alijs, quas per se ordinatos suos receperit, et solverit, ponat nostrae Curiae per quaternos tantummodo finalem, et debitam nostrorum (3), et de his stetur fidei quaternorum ipsorum Instrumentis, apodixis, et cauthelis alijs omnino exclusis.

X. Si vero in debellatione, et conflictu extolij rebellium, et inimicorum nostrorum Ammiratum eiusdem extolij per nostrum faelicem extolium capi contingerit. Volumus, et dicto Ammirato nostro concedimus, quod Ammiratum extolij rebellium, et hostium nostrorum, cum omnibus rebus suis, in eodem extolio existentibus suis utilitatibus applicandum.

XI. De navibus, et alijs quoque vascellis capiendis per dictum nostrum extolium, idem Ammiratus habeat, et habere debeat omnia arma, et rebus usitatas potius pannorum non integras, sed incisas, saccarias (4), et immobilia vacua in eisdem vascellis, et na-

(1) Nell'edizione siciliana — *promissionis*.

(2) Edizione suddetta — *vestrorum*.

(3) Ivi in vece di *nostrorum* si legge *rationem*.

(4) *Saccarias*. Nel Du Cange si spiega quanto può portare un uomo in un sacco.

vibus existentes, ultra si naves, et vascella ipsa frumento, et ordeo fuerint onerata (1).

XII. Item Ammiratus de victualibus in qualibet navium et vascellorum ipsorum habeat usque ad palmum unum in paliolis, cuiuslibet navis, et vascella ipsius, quae suis commoditatibus acquirantur.

XIII. Habet praeterea idem Ammiratus annis singulis a nostra Curia de frumento, et vino ipsius Curiae, et in eorum defectu de emendis de fiscali pecunia, in Messana, Neapoli, et Brundusio, etc. (2) in Messana frumenti salmas centum, vini salmas centum, et in qualibet aliarum terrarum ipsarum totidem quantitatem frumenti, et vini pro expensis suis, de pecunia nostrae Curiae unciam auri unam ponderis generalis per diem.

XIV. Ad haec volumus, et mandamus, quoad praefatus Ammiratus habeat, et habere debeat, omnia vasa Armatae in extolij (3) ad navigationem inutilia correda, etiam et assisas (4), et alia guarnimenta Curiae nostrae vetera, et inutilia, existentia in nostris tarsionatibus, et extra tarsionatus eosdem suis utilitatibus applicanda.

XV. Concedimus equidem praedicto Ammirato de gratia speciali, quod de Saracenis capiendis cum nostris vascellis armatis per eum, vel per alios de mandato suo, ipse vigesimam partem consequatur, et habeat, reliquis partibus Saracenorum ipsorum fisci nostri commoditatibus applicandis.

XVI. Item concedimus ei, ut si contingat eundem Ammiratum sua prudentia, et tractatu a Saracenis quibuslibet, solita Regis Siciliae recipere (5) tributa, et insolita, et nova requirere (6), tribu-

(1) Nella suddetta edizione i capi XI e XII ne formano un solo come segue — « De navibus... omnia arma et *robbas* usitatas, *pecias* pannorum « non integras, *sive* incisas, saccarias, et *imbolias* vacuas in eisdem vas- « sellis et navibus existentes; *et* si naves, et vassella.... fuerint onerata, « idem Admiratus de victualibus *oneris* cuiuslibet navium, et vassellorum « ipsorum habeat usque ad palmum unum *orreo et* palliolis cuiuslibet na- » vis, et vasselli ipsius suis utilitatibus acquirant.

(2) *Etc.* Meglio nel documento siciliano *videlicet*.

(3) Ivi — *armata nostri stoli*.

(4) *Assisas*. Preferisco la lezione del documento siciliano... *corredа etiam affixa, et alia...*

(5) *Recipere*. Nel documento siciliano *recuperare*.

(6) *Requirere*. Ivi *acquirere*.

tis solitis (1), et noviter acquisitis, nobis integre remanentibus, ad quantitatem aequalem decimae praedictorum tributorum ipso Ammirato Saracenos cogente praedictos, cum (2) ad opus suum de speciali gratia illam volumus retinere.

XVII. Naves vero, et vascella exterorum, quae in Regni nostri partibus naufragia de caetero patientibus (sic-*patientur?*): de quo naufragio ius consuetum, et debitum nostra Curia consequatur, idem Ammiratus, habeat suis utilitatibus acquirendum.

XVIII. Praedicto enim Ammirato concedimus quod habeat, et habere debeat omnia iura, quae Ammirati alij praedecessores sui, ratione Ammiratiae officij habuerunt, tam a Curia inferendis (3), quam a Marinaris, et aliis per mare navigantibus, consueverunt recipere et habere.

XIX. Attendentes itaque pericula, et labores immensos, quae pro nobis substinuit, eidem Ammirato de liberalitate mera, et gratia speciali concedimus, quod de omnibus mercibus, et rebus licitis, et permissis, quas de suo proprio emi facere onerari, immitti facere, et extrahere in quibuscumque, et de quibuscumque portubus, et licitis maritimarum Siciliae, nullum ius soluere, et alterius, cuiuscumque dirictus nostrae Curiae, ac aliis officialibus, et Gabellotis nostris Siciliae, praesentium tenore mandantes, quod ab eodem Ammirato, et eius nuncijs, de rebus et mercibus per eum, et eius nuncios, de sua pecunia propria onerandis, immittendis, et extrahendis, in quibuscumque, et de quibuscumque portubus licitis maritimarum Siciliae, nullum ius soluere, et alterius cuiuscumque dirictus, ab eodem Ammirato, et suis nuncijs exigant, nec per alios exigi patiuntur.

XX. Ut autem in Armatae nostrae negocijs, pro quibuscumque alijs nostris servitijs principaliora, et praecipua esse noscuntur, et magis insidenti (4) cordi nostro cuiusque occasionis praetextui, nullus defectus eveniat quoquo modo. Volumus, et vobis universis, et singulis officialibus, et personis per Regnum Siciliae constitutis, praesentium tenore mandantes, quod eidem Ammirato, et ordinatis suis, pecuniam, et omnes res alias, quas idem Ammira-

(1) Documento siciliano -- *tributis solitis et insolitis, antiquis et noviter...*

(2) *Cum*. Ivi *eum*.

(3) *Inferendis*. In detto documento *in feudis*.

(4) *Insidenti*. Citato documento *insident*.

tus pro armatae nostrae servitijs, et negotijs, et singulis vestrum requisierit de praedicta pecunia, et rebus alijs nostrae Curiae, quae sunt, et erunt per manus vestras, et in eorum defectu, quantitatem pecuniae, quam idem Ammiratus, pro emendis eisdem a quolibet vestrum, duxerat requirendum de eadem pecunia, praesentis auctoritate Capituli, exhibere, et assignare sine mora, et defectu quolibet debeatis, et ab eo, et ordinatis inde recipere apodixas, suis tamen sigillis munitas, et sibi, et de alijs omnibus, quae ab ipsius armatae negotia spectare noscuntur, ad honorem, et fidelitatem nostri culminis devote pareatis, et efficaciter intendatis, Datum, etc. (1).

II.

CAPITOLI PEL GRANDE AMMIRAGLIO SERGIO SIGINULFO (2).

Karolus secundus etc. Sergio Siginulfo de neapoli militi Regni Sicilie ammirato dilecto consiliario familiari et fideli suo etc.

I. Decrevit optima rationis maioritas ut officia singula certum sistema distingueret et ordo distinctis notis et terminis limitaret ne litigiosa confusio claritatis emula obscuritatis amica veritatis libram contenciose detraheret vel contra provide ordinationis edictum iurgiorum materiam seminaret, sic ergo ut clarius scire possis et perpendere certius que ad tuum amiratie spectant officium ecce distincionem eius per capitula seriatim presentibus subinferri iussimus et tibi sub pendenti maiestatis nostre sigillo ad certiorem notitiam declaramus; spectat numque primo ad predictum amiratie officium. Quod vassella omnia curie sum afisis corredis armis belis et guarnimentis aliis ubicumque sint recipiat et

(1) Il Tutini non riportò la data di questo documento, ma che sia del 1239 è indubitato per molti luoghi del regesto di Federico II, e specialmente dalla lettera allo stesso Spinola del 6 maggio e da altra ad Alessandro figlio di Enrico dei 23 gennaro. Reg. pag. 8, 57, della edizione Napoli 1786 in fine del Codice dello stesso Federico II pag. 243, 324.

(2) Questi Capitoli estratti dal grande Archivio di Napoli (Regest. signat. — Carolus II 1304-1305, lit. A N.° 139 f. 268) da Matteo Camera, furono da lui per la prima volta pubblicati negli *Annali* ec. vol. II p. 122 e segg. — Napoli 1860. — Ho aggiunto la numerazione dei capi.

faciat custodiri, et de receptione ipsorum faciat quatuor inventaria consimilia.

II. Item quod quelibet armata facienda in Regno fiat per cum de ordinatione et conscientia Regie maiestatis, seu Vicarii sui.

III. Item liceat amirato armari facere tres vel quatuor galeas aut plures secundum necesse fuerit contra piratas et hostes et vassella piratarum et hostium capta per galeas ipsas cum guarnimentis earum, sint sua et de personis piratarum inventis ibidem facias iusticiam inimici attamen assignentur Curie reliqua mobilia sint Curie pro quibus mittatur unus Thesaurarius per Curiam.

IV. Item quod correctio marinariorum et gentis deputate ad armatam sive generalem sive specialem, et ius sanguinis eorum dum durat armata et dum fit apparatus ipsius armate, spectet ad officium amirati set bona stabilia et mobilia aplicentur fisco.

V. Item quod habeat omnia vasa curie betera et inutilia cum guarnimentis eorum similiter beteribus et inutilibus habeat prorsus inutilia ad navigandum et reparandum quod videatur de mandato curie per alium cum ea que hodie sicut inutilia sint Curie.

VI. Item habeat corpora omnium vassellorum inimicorum seu Rebellium capta per vassella Regia. Reliqua autem omnia applicentur fisco, pro quibus recipiendis et conservandis mittetur per Curiam Thesaurarius cum armata.

VII. Item habeat universa vestimenta seu drapparias incisa per medium que per extolium capientur, et quod sint citra medietatem ultra medietatem est curie.

VIII. Item cum badit in extolio per mare habet a curia pro se et sua familia panem binum et carnes salitas caseum ligna oleum et candelas ac solidos pro decem servientibus sicud supersalientes.

IX. Item habeat qualibet die pro expensis suis unciam auri unam ponderis generalis dum moratur in Regno vel etiam extra Regnum dummodo extra Regnum moretur de mandata curie.

X. Item quod possit ordinare comites magistros Tarsienatuum Regni et amovere pro suo arbitrio voluntatis qui requirant litteras confirmationis de Curiae.

XI. Item quando moritur prothontinus vel est minus sufficiens mandet eligi per universitatem illius terre quantum de melioribus et sufficientibus ad profectum et honorem domini Regis de quibus eligat unum qui sufficientior sibi videbitur, si universitas negligens fuerit in eligendo infra tempus competens sibi ad hoc ab

admirato prefigendum cadat ab electione si vero sibi nullus ydoneus videbitur eligatur unus de universitate qui sibi sufficiens et ydoneus videatur et scribat exinde domino Regi ut per ipsum confirmetur et acceptetur.

XII. Item si durante extolio aliquem prothontinum vel comitum ob delictum amovendum viderit vel mori aut infirmari contingerit possit alium statuere sufficientem et ydoneum loco illius in causa delicti vel mortis faciat ita tamen quod in reditu redeat electio ad universitatem et servetur forma predicta in loco infirmi substituat usque ad convalescentiam.

XIII. Item quod recipiat de solidos galee cuiuslibet tunc armande grossiorem tarenum qui erit in paga que tunc fiet qui valet unciam auri unam.

XIV. Item quod ubi commode personaliter adesse non potest possit aliquem ydoneum probum ac sufficientem virum ordinare vicarium loco sui tam de conscientia Regis si sit Rex presens aut vicarius aut vicarii sui si sit praesens aut vicinus si neuter esset presens aut vicinus faciat pro se, expto in magno extolio quod nullo modo faciat sine conscientia Regis vel vicarii tamen in omnibus preservetur periculum imminens in quo casu faciat ex se per bonum consilium.

XV. Item si ammiratus et inimicorum vicarius ipsius vel capitaneus vassellorum inimicorum capiatur in mari per aliqua vassella regia sit captivus et in potestate dicti ammirati nostri et eius redemptio sive condempnacio libere spectet ad eum, et si forte fugiens a mari caperetur in terra per aliquam gentem regiam assignetur ammirato predicto, tamen si Rex voluerit eum possit illum habere pro precio convenienti.

XVI. Item quociescumque dictus ammiratus vadit cum aliqua armata particulari seu generali vel mictit aliquem loco sui possit dictus ammiratus statuta et ordinaciones facere inter homines euntes cum armata predicta et penas tam corporales quam reales hominibus ipsis imponere exigere et inferre pro qualitate delicti donec durat armata et eius apparatus.

XVII. Item habeat introytum marenarie Messane qui sunt tareni duo milia set tamen debet semptibus propriis galeam rubeam tingere et armis regiis deaurare et magnum vexillum facere quod vocatur stantale ad eadem arma Regis. Debet etiam habere molendinum et iardinum curie in Messana que tenuerunt hactenus ammirati

Valentie per annum uncias duas et tarenos quindecim. Vineam vero que dictur vinea ammirati ab eodem iardino exclusam intelligat cum ex ea ammirati nomine nuncupetur imo quod ad officium ipsum pertineat set quod plantata fuerit sumptibus ammirati.

XVIII. Item habebit in Messana quasdam domos valentes unciam unam tarenos duodecim frumenti salmas centum vini salmas centum per annum.

XIX. Item introytum vini consuetum percipi per ammiratos de Barcis venientibus in Messana qui valet per annum unciam unam tarenos quindecim.

XX. Item in Brundusio domus, que vocatur domus ammirati computatur in Gagiis pro unciis quadraginta.

XXI. Item in Neapoli domus ammirati.

XXII. Item reparacio vassellorum curie spectat ad ammiratum vel costructio novorum.

XXIII. Item quando vadit ad armatam debet portare Robbam de scarlato rubro caligas et almuciam de suo, sed prima vice habet a curia.

Datum Neapoli per Bartolomeum de Capua militem logothetam et protonotarium Regni Sicilie, anno Domini etc. (1305) die 2 maii III Indictionis.

III.

CAPITOLI DEL GRANDE AMMIRAGLIO FILIPPO PRINCIPE DI ACAIA E DI TARANTO (1).

Carolus II. etc. Philippo Acaiae,
et Tarenti Principe Nato suo, etc.

I. Vassella omnia Curiae cum assisis, corredis, armis, velis, et guarnimentis alijs ubicumque sint, recipiat, et faciat custodiri, et de receptione ipsorum faciat quatuor inventaria consimilia.

II. Item quaelibet armata facienda in Regno, fiat per eum de ordinatione, et conscientia Regiae Maiestatis, seu Vicarij sui.

(1) Da Tutini op. cit. pag. 11.

III. Item liceat Ammirato armari facere, tres, vel quatuor galeas, aut plures, si necesse fuerit, contra piratas, et hostes, et vassella piratarum, et hostium capta per galeas ipsas, cum guarnimentis earum, sint sua, et de personis piratarum inventis ibidem, faciat iustitiam; inimici autem assignentur Curiae, reliqua mobilia sint Curiae, pro quibus mittatur unus Thesaurius per Curiam.

IV. Item correttio marinariorum, et gentis deputatae ad armatam, sive generalem, sive specialem, et ius sanguinis eorum, dum durat armata, et dum fit apparatio ipsius armatae, spectet ad officium Ammiratiae, sed bona mobilia, et stabilia applicentur fisco.

V. Item habeat omnia vasa Curiae vetera, et inutilia cum guarnimentis eorum similiter veteribus, et inutilibus, habeat prorsus inutilia ad nauigandum, et reparandum, quod videatur de mandato Curiae per alium cum ea, quae hodie sunt inutilia, sint Curiae.

VI. Item habeat corpora omnium vassellorum inimicorum, seu rebellium, capta per vassella Regia, reliqua autem omnia applicentur fisco, pro quibus recipiendis, et conservandis, mittetur per Curiam Thesaurius ad armata.

VII. Item habeat universa vestimenta per darapparias incisa per medietam, quae per extolium capiuntur, ita quod illa pars, quae erit citra medietatem, sit sua, et vero, quae erit potior medietate, sit Curiae.

VIII. Item cum vadit in extoleum per mare, habeat a Curia, pro se, et sua familia, panem, vinum, et carnes salitas, caseum, ligna, oleum, et candelas, ac solidos pro decem servientibus, sic ut super salientes.

IX. Item habeat qualibet die, pro expensis suis, unciam auri unam ponderis generalis, dum moratur in Regno, vel etiam extra Regnum, dummodo extra Regnum moretur de mandato Curiae.

X. Item possit ordinare Comites, Magistros tarsionatuum Regni, et amovere pro suo arbitrio voluntatis, qui requirunt letteras conconfirmationis a Curia.

XI. Item, quando moritur Prothontinus, vel est minus sufficiens, mandet elegi per Universitatem illius terrae, quatuor de melioribus, et sufficientioribus ad profectum, et honorem Domini Regis, de quibus eligat unum, qui sufficientior sibi videbitur: et si Universitas negligens fuerit in eligendo infra tempus competens, sibi ad hoc ab Ammirato praefigendum, cadat ab electione. Si vero

nullus sibi idoneus videatur, eligat vnum ab uniuersitate, qui sibi sufficiens, et idoneus videatur, et scribat exinde Domino Regi, ut per ipsum confirmetur, et acceptetur.

XII. Item, si durante extoleo aliquem Prothontinum, vel Comitum ob delictum amovendum videat, vel mori, aut infirmari contingerit, possit alium statuere sufficientem, et idoneum loco ipsius; in casu delicti, vel mortis faciat, ita tamen, quod in reddítu redeat electio ad Universitatem, et servetur forma praedicta, et loco infirmi substituitur usque ad convalescentiam.

XIII. Item, recipiat de solidis galeae cuiuslibet tunc armandae, grossiorem tarenum, qui erit in paga, quae tunc fiet, qui valet unciam auri vnam.

XIV. Item, vbi commode personaliter adesse non potest, possit aliquem idoneum, probum, et sufficientem virum ordinare Vicarium loco sui, tamen de conscientia Regis, si sit Rex praesens, vel Vicarius, aut Vicarij sui, si sit praesens, aut vicinus. Si neuter esset praesens, aut vicinus, fiat per se, excepto in magno extoleo, quod nullo modo faciat, sine coscientia Regis, aut Vicarij, tamen in omnibus praeservetur periculum imminens, in quo casu faciat ex se per bonum consilium.

XV. Item, si Ammiratus inimicorum, vel Vicarius ipsius, vel Capitaneus inimicorum vassellorum, capiatur in mari per aliqua vassella Regia, sit captivus, et in potestate dicti Ammirati nostri, et redemptio, et condemnatio spectet liberè ad eum, et si forte fugiens e mari, caperetur in terra per aliquam gentem Regiam, assignetur Ammirato praedicto, tamen si Rex voluerit eum, possit illum habere pro pretio competenti.

XVI. Item quotiescumque dictus Ammiratus vadit cum aliqua particulari armata, seu generali, vel mittit aliquem loco suo, possit dictus Ammiratus statuta, et ordinationes facere inter homines euntes cum armata praedicta, et poenas tam corporales, quam reales hominibus ipsius imponere, exigere, et inferre pro qualitate delicti, donec durat armata, et eius apparatus.

XVII. Item habeat introitum marenariae, qui sunt tareni duo millia, sed tamen debet sumptibus proprijs galeam rubeam tingere, et armis Regijs deaurare, et magnum vexillum facere, quod vocatur (Stantale) de eadem arma Regis.

XVIII. Debet etiam habere molendinum, et iardenum Curiae in Messana, quae tenuerunt hactenus Ammirati, valentem per annum

uncias duas, et tarenos quindecim. Vineam vero, quae dicitur vinea Ammirati, ab eodem iardino exclusam intelligat, cum ex eo Ammirati nomine nuncupetur, non quod ad officium ipsum pertineat, sed quod plantata fuit sumptibus Ammirati.

XIX. Item habeat in Messana quasdam domos valentes unciam unam, et tarenos duodecim, frumenti salmas centum, vini salmas centum, per annum.

XX. Item, introitus vini consuetis percipi de barcis venientibus in Messana, qui valet per annum unciam unam, et tarenos quindecim.

XXI. Item, in Brundusio domus, quae vocatur domus Ammirati, computatur in pagis pro unciis quadraginta.

XXII. Item, Neapoli domus una Ammirati.

XXIII. Item reparatio vassellorum Curiae spectat ad Ammiratum vel costructio novorum.

XXIV. Item, quando vadit ad armatam, debet portare robam de scarlato rubeo, calligas, et almutias de suo, se prima vice habeat a Curia.

Dat. Massiliae, An. Dom. M. CCCVII. die 28 Dec. V. Indic.

IV.

CAPITOLI DEL GRANDE AMMIRAGLIO L'INFANTE D. FEDERICO D'ARAGONA (1).

Ferdinandus Dei Gratia etc.

Illustrissimo et Carissimo Infanti Don Federico de Aragonia, Principi Altamure et Duci Andrie, Comitique Acerrarum, Convertini ac Montis Scabiosi, nostro secundogenito et Locumtenenti generali, ac nostri Regni Sicilie Admirato, Collaterali et Consiliario nobis dilectissimo.

I. Decrevit optima ratione maioritas, ut officia singula certum

(1) Questi capitoli furono la prima volta da me pubblicati in piccol numero di esemplari nel 1866 sopra una copia gentilmente datami da Luigi Volpicella, e che egli avea tratta dall'originale conservato da distinta famiglia.

thema distingueret et ordo distinctus notis terminis limitaret, ne litigiosa confusio, claritatis emula, obscuritatis amica, veritatem libera contentione distraheret, vel contra proinde ordinationis edictum litigiorum materiam seminaret. Sic ergo ut clarius scire possis, et perpendere certius que ad tuum Admiratie spectant officium, ecce distinctionem eius per capitula seriatim iuxta formam de nostra Curia traditam et distinctam cum aliquibus de novo per Nos editis et tibi filio nostro attenta virtute et constantia tua concessis, cum confidentia speciali presentibus subinseri iussimus et apponi, et tibi sub pendenti Maiestatis nostre sigillo ad certiorem notitiam declarari.

II. Spectat enim primum ad predictum Admiratie officium ut circa diligentem et legalem constructionem et reparationem vassellorum nostre Curie, que processu temporis reparari et de novo fieri et construi contingerit, efficacius et studiosius intendatur. Volumus et precipimus quod idem Admiratus per se et ordinatos suos in constructionibus et reparationibus predictorum vassellorum, quoties ea reparari, fieri et construi de mandato nostre Celsitudinis oportebit, curam et cautelam adhibeat et faciat adhiberi: quodque in singulis regionibus huius Regni debeat et possit statuere loco sui unum vel duos legales viros, qui intersint et videant ad oculum constructionem et reparationem predictorum vassellorum construendorum et reparandorum, et omnes expensas propter ea faciendas de introitu et exitu totius pecunie et rerum expendendarum et recipiendarum per illos, qui ad hoc sunt per nostram Curiam statuti et in antea statuentur, plenam notitiam et conscientiam habeant, ita quod eundem Admiratum et ordinatos suos nihil exinde lateat quoquomodo, et de introitu dicte pecunie et aliarum rerum, et de expensis inde faciendis in constructione et reparatione vassellorum ipsorum fiant tres quaterni consimiles, quorum unus sigillis statutorum singulorum per nostram Curiam super predicta constructione et reparatione penes predictum Admiratum remaneat, alium predicti ordinati per Curiam sub sigillis predictorum ordinatorum per predictum Admiratum sibi retineant, et tertius sub siglllis predictorum et dicti Admirati annis singulis nostre Curie transmittatur.

III. Item quod vassella omnia nostre Curie cum affixis et corredis, armis, velis et guarnimentis aliis, undecunque et ubicunque sint, recipiat et faciat custodiri, et de receptione ipsorum faciat quatuor consimilia inventaria,

13

IV. Nemini quoque in eodem Regno liceat contra quoscunqne per mare hostiles discursus et piraticam exercere sine licentia predicti Admirati, et illius quem ad hoc loco sui duxerit deputandum. Ita tamen quod ipsi ordinati sui prius quam per eos personis aliquibus concedatur licentia, recipiant ab eis idoneam et fideiussoriam cautionem de non offendendis fidelibus et amicis ac devotis nostris in personis, vassellis, mercibus et rebus eorum, quodque si eos postmodum offendere, impedire et molestare presumant, tam molestantes et offendentes eosdem quam fideiussores propter ea dati ad emendam et restitutionem huiusmodi integram pecunie et aliarum rerum quarumcunque et mercium ab ipsis fidelibus et amicis ablatarum per ipsum Admiratum et statutos suos coertione qualibet compellantur, et si forte ipsi fideiussores prestiti insufficientes et non solvendo fuerint, idem Admiratus totum defectum et insufficientiam eorum supplere de propriis eius bonis teneatur, ad quod voluntarie se obligavit.

V. Item quod quelibet armata fienda per regiam Curiam fiat per eundem Admiratum de conscientia et ordinatione nostra.

VI. Item quod quotiescunque dictus Admiratus vadit cum aliqua armata generali seu particolari, vel mittet aliquem loco sui, possit et valeat dictus Admiratus ordinationes et statuta facere inter omnes euntes cum armata predicta, et penas tam corporales quam reales omnibus ipsis imponere, exigere vel inferre pro qualitate delicti.

VII. Item quod quando dictus Admiratus vadit cum aliqua armata, debet portare robam de scarlato rubeo, caligas et armicias de suo proprio, sed prima vice habeat et habere debeat a nostra Curia.

VIII. Item quod ubi commode personaliter adesse non potest, possit et valeat idem Admiratus aliquem idoneum, probum et sufficientem virum ordinare vicarium loco sui, tamen de conscientia nostra seu vicarii nostri.

IX. Si vero aliquis de fidelibus nostris aliqua vassella aliquarum communitatum et specialium personarum communitatum ipsarum per mare disrobari et capi contigerit, statuimus et precipimus quod dictus Admiratus communitatem seu communitates ipsas, per quas seu quam, cuius seu quarum speciales personas predicti fideles nostri more piratico seu aliqua quavis causa disrobarentur per mare, per suas litteras requirere debeat ut nostris

fidelibus damna passis, vassella, pecunias, merces et omnes alias res eorum predicto modo ablatas et captas restituant et faciant restitui. Et si predicte communitates vel earum aliqua receptis Admirati litteris predicta damna predictis nostris fidelibus restituere et resarcire neglexerint, idem Admiratus auctoritate presentium super bonis rebus et de bonis et de rebus communitatum seu communitatis, que seu cum quibus speciales persone contra predictos fideles nostros predictam disrobationem et piraticam exercebant et emendam seu restitutionem facere neglexerint, que ubicunque per Regnum nostrum inveniri poterint, damna predictis nostris fidelibus restituant et faciant integraliter resarciri.

X. Et licet secundum capitula, que super officio Admiratie communiter conceduntur, de causis et questionibus tam civilibus quam criminalibus, que inter homines generalis et specialis armate nostre et quorumlibet vassellorum armandorum ad exercendam piraticam, idem Admiratus vel idem quem loco sui ad hoc statuerit summarie secundum statutum et consuetudinem armate ad suum arbitrium cognoscere habeat, et singulis conquerentibus iustitiam ministrare, ipsamque cognitionem exercere et exerceri facere, idest diebus quindecim ante predictam armatam et cum vassellis armare incipient soliti adhiberi et usque ad dies quindecim postquam vassella ipsa fuerint exarmata. Nos tamen iurisdictionem seu cognitionem eandem tam in predictos quam etiam in omnes et singulos marenarios eidem Admirato consideratione persone sue omni tempore prorogamus, prout nonnullis aliis Admiratis dicti Regni per Illustres Predecessores nostros Sicilie Reges concessum hactenus extitit, ad alios in consequentiam aliquatenus non trahendam, non obstante quacunque matricula ab olim facta modo quocunque de marenariis qui sub iurisdictione dicti Admirati esse debebant et per eius Curiam conveniri, per quam matriculam iurisdictioni et officio dicti Admirati nolumus in aliquo derogari.

XI. Item etiam volumus et concedimus Admirato predicto quod possit et valeat eligere et creare in sua Curia locumtenentes, comestabulos, carcerarios, servientes et familiares alios ex sui officii potestate, necnon iudicem et actorum magistrum.

XII. Concedimus etiam Admirato predicto quod habeat et habere debeat iurisdictionem tam in civilibus quam in criminalibus contra locumtenentem, iudicem et actorum magistrum, necnon

*

servientes, familiares, subofficiales et recomendatos usque ad numerum quinquaginta ut subscribitur, ac deputatos et deputandos ad servicia et custodiam nostrorum tarsionatuum, necnon prothontinos, comitos, magistros calafatos, cannaparios et carpentarios galearum et vasorum quarumcunque, ac marenarios omnes et quoscunque alios qui eorum vitam ex industria et arte maris ducunt, sive in mari sive in terra deliquerint et contraxerint, non obstante quod predicti tales renunciaverint privilegiis eorum instrumentis, quod non habeat verti seu non vertatur in preiudicium dicti Admirati, licet iuraverint et quascunque renunciationes et clausulas adiecerint: et predicta omnia conceduntur gratiose sua vita durante.

XIII. Item ad tollendum omne dubium et scandalum et omnis dubietas, que et quod possit oriri inter alias Curias et alios officiales et Admiratum predictum seu viceadmiratum et locumtenentem ipsius, qui pro tempore erunt, super marenariis et recomendatis, volumus et precipimus de certa nostra scientia quod stetur dicto seu litteris per quas ipsi repetuntur ab officialibus aliis et ab aliis Curiis dicti Admirati et viceadmirati et locumtenentis ipsius, ita quod non requiratur probatio si sunt marenarii, officiales vel recomendati, sed solum volumus stari dicto seu litteris predictis seu alterius eorumdem, sive exercuerint aut exerceant artem maris continue, sive non.

XIV. Item quod familiares, domestici et commensales dicti Admirati gaudeant illis privilegiis, immunitatibus, prerogativis et gratiis, quibus gaudent iudex et actorum notarius et familiares dicte Curie Admirati, et specialiter in iurisdictione exercenda contra eos in criminali et civili, prout supradictum est de ipsis locumtenente, iudice et actorum notario, et aliis familiaribus actu servientibus in dicta Curia.

XV. Item volumus et concedimus etiam quod in Curia dicti Admirati serventur et servari debeant et possint ritus et observantie Magne et Vicarie Curie quodque ipsa Curia Admirati possit et valeat super tenoribus instrumentorum eo modo, sicut in dicta Magna et Vicarie Curia proceditur, procedere contra marinarios et personas alias supradictas.

XVI. Item quod gratiose propter aliqua servicia, que possent subito incumbere dicte Curie ad hoc ut habiliter possint reperiri servitores ad serviendum et occurrendum dicte Curie, possit ha-

bere quinquaginta recomendatos, qui gaudeant illis privilegiis, immunitatibus, prerogativis et gratiis ac si essent familiares et servientes dicte Curie actu servientes.

XVII. Item volumus et mandamus quod dictus Admiratus possit et valeat ordinare prothontinos, comitos et magistros tarsionatuum, et ipsos amovere pro suo libito voluntatis.

XVIII. Volumus etiam quod dictus Admiratus comitos deputatos et deputandos ad armatam nostri felicis extolii, quos ad hoc insufficientes et minus utiles fore viderit, ab officio comitarie ipsius amovere valeat, et loco sui alios in arte maris expertos idoneos et sufficientes ad hoc in eorum officio deputare, exceptis antiquis comitis per Predecessores nostros factis et creatis, quibus per eorum feuda comitarie sunt concesse.

XIX. Item quod dicti locumtenentes et iudices et actorum notarii, familiares, servientes et recomendati ac subditi iurisdictioni dicte Curie et ipsius Admirati sint exempti et immunes ab omni alia Curia, et cum vocati fuerint coram quocunque officiali ex quacunque causa civili vel criminali debeant eos remittere ad Curiam dicti Admirati pro iustitia exequenda; que omnia conceduntur dicto Admirato sua vita durante.

XX. Si vero aliquem vel aliquos ex predictis comitis feudatariis mori contigerit heredibus ultimis non relictis, volumus quod idem Admiratus feudum et feuda predictorum comitorum defunctorum possit et debeat infra annum unum concedere benemeritis et fidelibus nostris in arte maris plene expertis et sufficientibus ad ipsum officium exercendum, qui predicto comitarie officio, sicut predicti comiti tenebantur, Curie nostre serviant pro feudis predictis.

XXI. Item si contingat emanare per quamcunque Curiam bannum sub quocunque tenore cum adiectione pene cuiuscunque, quod dictum bannum non habeat ligare subditos iurisdictioni dicti Admirati in preiudicium eius, sed dictum bannum et executio dicte pene debeat exigi per dictum Admiratum et eius Curiam.

XXII. Ceterum, quia multa et diversa officia incumbentia in nostra Curia sic nostram mentem undique occupant quod ad exequendum etiam pertinentia ad exaltationem nostri culminis et honoris vacare commode non valemus, ut per illorum industriam de quibus confidimus defectus huiusmodi suppleatur, providimus et precipimus quod idem Admiratus, tam tempore guerre quam

pacis, per totum Regnum Sicilie absque mandato nostre Celsitudinis et quorumcunque nostrorum officialium de 'pecunia nostre Curie tunc assignanda sibi per Nos et alios officiales nostros auctoritate presentium in quantitate, quam propter ea requisiverit, possit usque ad galeas quatuor deputandas armare ad nostra servicia et alia requirenda nostra servicia et negocia, que pro exaltatione et honore nostre Curie tunc temporis imminebunt. Mandantes tenore prosentium vobis et singulis vestrum, quod ad requisitionem predicti Admirati sibi et predictis ordinatis suis pecuniam quam propter ea requisiverit de pecunia nostre Curie, pecunia etiam provisionis armate nostri felicis extolii et alia quacunque pecunia Curie que est et erit per manus vestras et singulorum vestrum exhibere auctoritate presentium debeatis recepturi ab eo et ordinatis suis et nunciis ad vestram cautelam apodixam eius tantum sigillis munitam.

XXIII. Adhuc, cum idem Admiratus et ordinati sui de pecunia et rebus sive aliis solutis et solvendis per eum in dicta armata et negociis propter perplexitates multorum negociorum recipere nequiverit apodixas, volumus et mandamus quod idem Admiratus de pecunia et rebus aliis, quas per se et suos ordinatos receperit et solverit, ponat nostre Curie per quaternos tantummodo finalem et debitam rationem, et de his stetur fidei quaternorum ipsorum instrumentis, apodixis et cautelis aliis omnino exclusis.

XXIV. Item habeat Admiratus corpora omnium vassellorum inimicorum nostrorum seu rebellium per vassella nostra capta. Reliqua autem omnia applicentur fisco, pro quibus recipiendis et conservandis mittatur unus Thesaurarius per Curiam cum eodem Admirato. De navibus vero et aliis vassellis capiendis per nostrum predictum extolium idem Admiratus habeat et habere debeat omnia arma, robas usitatas, petias pannorum non integras sed incisas, saccarias et incolias (1) vacuas in eisdem vassellis et navibus existentes.

Et si naves et vassella ipsa frumento et ordeo fuerint onerata idem Admiratus de victualibus oneratis in qualibet navium et vassellorum ipsorum habeat usque ad palmum unum in ordeo de palleolis cuiuslibet navis et vassella ipsius, que suis commoditatibus applicentur.

(1) Sulla parola *incolias* V. il luogo corrispondente nel n.° I.

Habeat quoque predictus Admiratus predicta corpora vassellorum, arma, robas usitatas capta per vassella nostra et dicta victualia etiam si personaliter non intersit in armata et captura predictis.

XXV. Item si contingat armari quecunque vassella per fideles nostros de propria eorum pecunia, et contingat capi quecunque vassella et spolia inimicorum nostrorum, idem Admiratus habeat et habere debeat decimam partem omnium que capta erunt et capientur, et sic etiam habeat decimam partem omnium que capientur per vassella quecunque existentia in nostra Curia.

XXVI. Item habeat et habere debeat idem Admiratus annis singulis a nostra Curia de frumento et vino ipsius Curie et in eorum defectu emendo de fiscali pecunia in Messana, Neapoli et Brundusio, videlicet in Messana frumenti salmas centum, vini salmas centum, et in qualibet aliarum terrarum predictarum tantundem quantitatem frumenti et vini: et pro expensis suis de pecunia nostre Curie unciam auri unam ponderis generalis per diem.

XXVII. Item quod cum dictus Admiratus vadit in extolio per mare habeat pro se et familia sua panem, vinum, carnes salitas, caseum, ligna, oleum et candelas, ac solidos et stipendia pro decem familiaribus seu servitoribus.

XXVIII. Item quod dictus Admiratus recipiat et recipere debeat de solidis cuiuscunque galee armande grossiorem tarenum, qui erit in paga, que tunc fiet, videlicet pro quolibet, qui habet unciam unam de stipendio, tarenum unum.

XXIX. Item habeat et habere debeat dictus Admiratus introitus marinariorum Messane, qui sunt duomilia tareni.

XXX. Item habeat et habere debeat idem Admiratus molendinum et iardenum Curie in Messana, que hactenus tenuerunt alii Admirati, valentia per annum uncias duas et tarenos quindecim.

XXXI. Item habeat et habere debeat introitum vini percipi consuetum per Admiratos de barcis venientibus in Messana, qui valet per annum unciam auri unam et tarenos quindecim.

XXXII. Item habeat et habere debeat in Messana quasdam domos valentes unciam auri unam et tarenos quindecim.

XXXIII. Item habeat et habere debeat in Brundusio domos que dicuntur domus Admiratie.

XXXIV. Adhuc volumus et mandamus quod prefatus Admiratus habeat et habere debeat omnia vasa armate nostri extolii ad navigandum inutilia, correda et etiam affixa et alia guarnimenta

Curie nostre vetera et inutilia existentia in nostris tarsionatibus et extra tarsionatus eosdem, que suis commoditatibus applicentur.

XXXV. Concedimus etiam Admirato predicto de gratia speciali quod de sarracenis capiendis cum nostris vassellis armandis per eum vel alios de suo mandato ipse vicesimam partem consequatur et habeat, reliquis partibus sarracenorum ipsorum fisci nostri commodis applicandis.

XXXVI. Item concedimus eidem Admirato, quod si contingat sua prudentia et tractatu a Sarracenis quibusilibet solita Regis Sicilie recipere tributa, et insolita et de novo acquirere tributa, solitis et insolitis antiquis et noviter acquisitis nobis integre remanentibus, ad quantitatem equalem decime predictorum tributorum ipsi Admirato cogenti Sarracenos predictos ad opus suum de speciali gratia volumus remanere.

XXXVII. Naves vero et vassella exterorum, que in Regni partibus naufragia de cetero patientur, de quo naufragio ius consuetum et debitum nostre Curie consequetur Admiratus ipse habeat suis commoditatibus applicandum.

XXXVIII. Item quod cum aliqua navis seu aliquod vas venerit ad civitatem Neapolis onerata sale, siquidem fuerit navis magna, dictus Admiratus habeat et habere debeat de dicto sale thumulos quatuor, si fuerit dextreria thumulos duos tantum.

XXXIX. Item habeat et habere debeat dictus Admiratus in civitate Neapolis cabellam cannapi, videlicet de quolibet cantario sartiarum laboratarum et de cannapo laborato, quod exit per mare de civitate Neapolis, tarenum unum.

XL. Item habeat et habere debeat omnia vasa que forsitan submergerentur in mari per quavis causa.

XLI. Item si aliqua navis vel quodcunque aliud vas proiecerit saburram vel immundiciam in portu civitatis Neapolis, habeat cognoscere dictus Admiratus et eius Curia, et est pena combustionis ipsius vasselli et alia pena arbitraria ipsi Admirato et eius Curie applicanda.

XLII. Predicto etiam Admirato concedimus quod habeat et habere debeat omnia iura, que alii Admirati seu viceadmirati predecessores sui dicti Admiratie officii ratione habuerunt tam a Curia in feudis (1) quam a marinariis et aliis per mare navigantibus, et

(1) In altri luoghi paralleli si legge *inferendis*.

que alii Admirati seu viceadmirati quomodocunque et qualitercunque percipere et habere consueverunt.

XLIII. Attendentes itaque pericula et labores immensos, quos et que Admiratus idem filius noster pro nobis substinuit et substinet, eidem Admirato concedimus quod de omnibus mercibus et rebus licitis et permissis, quas de suo proprio emi faciet, onerari, immitti et extrahi de et in quibuscunque portubus et locis licitis maritimarum Regni nostri Sicilie, nullum ius dohane, tracte et alterius cuiuscunque dirictus nostre Curie solvere teneatur. Volentes, ac secretis et magistris portulanis, dohaneriis et aliis officialibus et cabellotis Regni nostri Sicilie tenore presentium mandentes quod ab eodem Admirato vel eius nunciis de rebus et mercibus per eum et eius nuncios de sua propria pecunia onerandis, immittendis et extrahendis in quibuscunque et de quibuscunque portubus vel locis maritimarum Regni nostri Sicilie nullum ius dohane, tracte et alterius cuiuscunque dirictus ad eodem Admirato et suis nunciis exigant, nec per alios exigi patiantur.

XLIV. Ut autem in armate nostre negociis, que pro quibuscunqae aliis nostris provinciis principaliora et precipua esse noscuntur, et magis insident cordi nostro, cuiuscunque occasionis pretextu nullus defectus eveniat quoquomodo, volumus et universis et singulis officialibus et personis per dictum Regnum nostrum Sicilie constitutis presentium tenore precipimus, quatenus eidem Admirato et ordinatis suis predictis pecuniam et omnes res alias quas idem Admiratus pro armate nostre serviciis et negociis a singulis eorum requisiverit de predicta pecunia auctoritate presentis capituli sine mora et defectu quolibet assignare et servire debeant, et a te et ordinatis tuis inde recipere apodixas tui vel ordinatorum tuorum sigillis munitas, et tuis ordinatis in omnibus, que ad ipsius armate negocia et Admiratie officium spectare noscuntur, ad honorem et fidelitatem nostram devote pareant, efficaciter obediant et intendant.

Presentes autem litteras magno nostro pendenti sigillo munitas tibi concedendas duximus in testimonium premissorum.

Datum in Castellonovo civitatis nostre Neapolis, die octava mensis iulii anno MCCCCLXXXVII, Regnorum nostrorum anno vicesimonono.

Rex Ferdinandus

Egidius Sadornil pro Pascasio Garlon.

Iulius de Scortiatis Locumtenens Magni Camerarii.

Dominus Rex mandavit mihi Ioanni Pontani.

V.

CAPITOLI PEL GRANDE AMMIRAGLIO ROBERTO SANSEVERINO (1).

Ferdinandus Dei gratia Rex Siciliae. Hierusalem et Ungariae.

Spectabili, et Magnifico Viro Roberto de Santo Severino, Marsici, et Santi Severini, et Tursij Comiti, Regni nostri Siciliae Amminirato, Consiliario fideli, nobis dilecto, gratiam, et bonam voluntatem.

I. Decreuit optima ratione maioritas, ut officia singula certum thema distingueret, et ordo distinctus notis terminis limitaret, ne litigiosa confusio, claritatis aemula, obscuritatis amica, veritatis libram contentiose distraheret, vel contra proinde ordinationis aedicta, iurgiorum materiam seminaret. Sic ergo, ut clarius scire possitis, et perpendere certius, quae ad vestrum Admiratiae spectat officium, ecce distinctionem eius per capitula seriatim, iuxta formam de nostra Curia traditam, et distinctam cum aliquibus de novo per nos editis, et vobis attenta virtute, et constantia vestra, concessi, cum confidentia speciali, praesentibus subinseri iussimus, et apponi, et vobis sub pendenti Maiestatis nostrae sigillo, ad certiorem notitiam declarari.

II. Spectat enim primum ad praedictum Admiratiae officium, ut circa diligentem, et legalem constructionem, et reperationem vascellorum nostrae Curiae, quae processu temporis reparari, et de novo fieri, et construi contigerit, efficacius, et studiosius intendatur, volumus et praecipimus, quod idem Admiratus, per se, et ordinatos suos in costitutionibus praedictorum vascellorum, quoties fieri, et reparari, et construi de mandato nostrae Celsitudinis oportebit, curam, et cautelam adhibeat, et faciat adhiberi unaque in singulis regionibus huius regni, debeat, et possit statuere loco sui unum, vel duos legales virus, qui intersint, et videant ad oculum constructionem, et reparationem praedictorum vascellorum construendorum, et reparandorum, et omnes expensas propterea fa-

(1) Da Tutini op. cit. pag. 15 — Quando la lezione del Tutini è scorretta in modo da venirne guasto il senso, se mi è sembrata preferibile la lezione di luogo simile di altri capitoli, ho riportato questa in corsivo fra parentesi o ne ho fatto menzione in nota; negli altri casi ho seguito fedelmente l' originale.

ciendas de introitu, et exitu totius pecuniae, et rerum expendendarum, et recipiendarum per illos, qui apud hoc sunt per nostram Curiam statuti, et in antea statuentur, plenam notitiam, et conscientiam habeant: Ita quod eundem Admiratum, et ordinatos suos nihil exinde lateat, quoquo modo, et de introitu dictae pecuniae, et aliarum rerum, et expensis exinde faciendis in constructione, et reparatione vascellorum ipsorum, fiant tres quinterni consimiles, quorum unus sub sigillis statutorum singulorum, per nostram Curiam super praedicta constructione, et reparatione penes praedictum Admiratum remaneat. Alium praedicti ordinati per Curiam, sub sigillo praedictorum, et dicti Admirati nostrae Camerae annis singulis trasmittat (1).

III. Item, quod vascella omnia nostrae Curiae, cum affixis, et corredis, armis, velis, et guarnimentis alijs undique, et obicumque sint, recipiat, et faciat custodiri, et de receptione ipsarum fieri faciat quatuor consimilia inventaria; nemini quoque in eodem Regno liceat contra quoscumque per mare hostiles discursus, et piraticam exercere, fine licentia praedicti Admirati, et illius, quem ad hoc duxerit deputandum.

Ita tamen, quod ipse, et ordinati sui priusquam per eos pensionis(*personis*) aliquibus concedatur licentia, recipiatur ab eis idoneam, sufficientem, fideiussoriam cautionem de non offendendo fidelibus et amicis, ac devotis nostris, in personis, vascellis, mercibus, et rebus eorum. Quodque si eos post modum offendere, impedire, vel molestare praesumant: tam molestantes et offendentes eosdem, quam fideiussores propterea dati ad emendam, et restitutionem huiusmodi integram pecuniae, et aliarum rerum, et mercium ab ipsis fidelibus ablatarum per dictum Ammiratum et statutos suos cohertione aliqua compellant; et si forte ipsi fideiussores praestiti insufficientes, et non solvendo fuerint, idem Ammiratus totum defectum, et insufficientiam earum supplere de proprijs eius bonis, teneatur, ad quod voluntarie se obligavit.

IV. Item quod quaelibet armata fienda in dicto Regno, fiat per eundem, de conscientia, et ordinatione nostra.

V. Item, quod quotiescunque dictus Ammiratus vadit cum aliqua armata generali, vel particulari, vel mittet aliquem loco sui,

(1) Così nel Tutini, ma confrontato questo luogo coi corrispondenti dei Capitoli n.i I, IV e VI si vede che mancano molte parole.

possit, et valeat dictus Ammiratus ordinationes, et statuta facere inter eos omnes euntes cum armata, et poenas tam corporales, quam reales omnibus ipsis imponere, et exigere, vel inferre, pro qualitate delicti.

VI. Item, quod quando Ammiratus, vadit cum aliqua armata, debet portare robam de scarlato rubeo, caligas, et armutias de suo proprio, sed prima vice habeat, et habere debeat a nostra Curia.

VII. Item, quod ubi commode personaliter adesse non potest, *possit*, et valeat, idem Ammiratus, aliquem idoneum, probum, et sufficientem virum ordinare Vicarium, loco sui, tantum de conscientia nostra, sive Vicarii nostri: si vero aliquis de fidelibus nostris per aliqua vascella aliquarum Comitatum *(Communitatum)* et specialium personarum comitatum (*Communitatum*) ipsarum, distrobari, et capi contingerit, statuimus, et praecipimus, quod dictus Ammiratus, Communitatem, seu Communitates ipsas, per quas, seu per quam, cuius, seu quarum speciales personas praedicti fideles nostri, more piratico, seu aliquo quovis casu distrobaretur per mare, per suas litteras requirere debeat, ut nostris fidelibus damna passis, vascella, pecuniam, merces, et omnes alias res eorum, praedicto modo ablatas, et captas restituantur, et faciant restitui; et si praedictae Communitates, vel earum aliqua, receptis litteris Ammirati, praedicta damna praedictis nostris fidelibus restituere, et resarcire neglexerint, idem Ammiratus, auctoritate praesentium super bonis, et rebus, et de bonis, et rebus Communitatum, seu Communitatis, quae, seu cum quibus speciales personae contra dictos fideles nostros, *praedictam* disrobationem, et piraticam exercebant, et emendam, seu restitutionem facere neglexerint, quae ubicumque per Regnum nostrum inveniri poterint, damna praedictis nostris fidelibus restituant, et faciant integre resarciri. Et licet secundum Capitula, quae super officio Ammiratiae communiter conceduntur, de causis, et quaestionibus tam civilibus, quam criminalibus, quae inter homines generalis, et specialis armatae nostrae, et quorumlibet vascellorum armandorum ad exercendum piraticam: Idem Ammiratus, vel ille, quem loco sui ad hoc statuitur, summarie secundum statutum, et consuetudinem armatae, ad suum arbitrium cognoscere habeat, et singulis conquaerentibus iustitiam ministrare, ipsamque cognitionem exercere, et exerceri facere, a die-

bus quindecim ante praedictam armatam, et cum vascellis armandis incipient soliti exhiberi, et usque ad dies quindecim, postquam vascella ipsa fuerint exarmata (1). Nos tamen iurisditionem, seu cognitionem eandem, tam in praedictos, quam etiam in omnes, et singulos marinarios, eidem Ammirato consideratione personae suae omni tempore prorogamus, prout nonnullis alijs Ammiratis dicti Regni, per Illustres praedecessores nostros Siciliae Reges concessum, hactenus extitit ad alios in consequentiam, aliquatenus non *tradendam*, non obstante quacumque matricula ab olim facta modo quocumque de marinarijs, qui sub iurisdictione dicti Ammirati esse debeant, et per eius Curiam conveniri, per quam matriculam iurisdictioni, et officio dicti Ammirati nolumus in aliquo derogari.

VIII. Item etiam volumus et concedimus Ammirato praedicto, quod possit, et valeat in sua Curia eligere, et creare Locumtenentem, Comestabulos, Carcerarios, servientes, et familiares alios ex sui officij potestate: Necnon Iudicem, et Actorum Magistrum, concedimus etiam Ammirato praedicto, quod habeat, et habere debeat iurisdictionem tam in civilibus, quam in criminalibus, contra Locumtenentes, Iudicem, et actorum Notarium, necnon servientes, familiares, subofficiales, et recomendatos, usque ad numerum quinquaginta, ut subscribitur, ac deputatos, et deputandos ad servitia, et ad custodiam nostrorum tarsionatuum: nenon Prothontinos, Comitos, Magistros Calafatos, Canaparios, et Carpentarios galearum, et vasorum quorumcumque, ac Marinarios omnes, et quoscumque alios, qui eorum vitam ex industria, et arte maris ducunt, sive in mari, sive in terra deliquerint, et contraxerint, non obstante, quod praedicti tales, renunciaverunt privilegijs eorums Instrumentis, quod non habeant verti, seu non vertantur in praeiudicium dicti Ammirati, licet iuraverint, et quascumque renunciationes, et clausolas adiecerint, et praedicta omnia conceduntur gratiose, sua vita durante.

IX. Item, ad tollendum omne dubium, et scandalum, et omnis dubietas (*omnem dubietatem*), quae et quod possit oriri inter alias Curias, et alios officiales, et Ammiratum praedictum, seu Viceammiratum, et Locumtenentem ipsius, qui pro tempore erunt super marinarijs, et recomendatis praedictis, volumus, et

(1) V' è qualche varietà tra questo luogo ed i corrispondenti dei n.i IV e VI.

praecipimus de certa nostra scientia, quod stetur dicto, seu litteris, per quas ipsi repetantur ab officialibus alijs (*et ab aliis*) Curijs dicti Ammirati, Viceammirati, et Locumtenentis ipsius. Ita quod non requiratur probatio, si sunt marinarii officiales, vel recomendati, sed solum volumus stari dicto seu litteris praedictis, seu alterius eorundum sive exercuerunt, aut exerceant artem maris, continue sine non.

X. Item, quod familiares, domestici, et commensales dicti Ammirati, gaudeant illis privilegijs, immunitatibus, praerogatiuis, et gratijs quibus gaudet, Iudex Actorum Notarius, et familiares dictae Curiae Ammirati, et specialiter in iurisdictione exercenda contra eos in criminali, et ciuili, prout supra dictum est de ipsis Locumtenente, Iudice, et actorum Notario, et alijs officialibus actu servientibus in dicta Curia.

Item, volumus, et concedimus etiam, quod in Curia dicti Ammirati serventur, et servari debeant, et possint ritus, et observantiae magnae Curiae Vicariae, quodque ipsa Curia Ammiratiae possit et valeat super tenoribus Instrumentorum, eo modo, sicut in dicta magna, et Vicariae Curia proceditur (adde *procedere*) contra marinarios, et alias personas supradictas.

XI. Item, quod gratiose per prima aliqua servitia, quae possent subito incumbere dictae Curiae, ad hoc (*ut*) habiliter possint reperiri servitores ad serviendum, et occorrendum dictae Curiae, possint habere quinquaginta recomodatos (*recomendatos*), qui gaudeant illis privilegijs, immunitatibus, praerogativis, et gratijs, ac si essent familiares, et servientes dictae Curiae actu servientes.

XII. Item, volumus, et mandamus, quod dictus Ammiratus possit, et valeat ordinare, et creare Prothontinus, Comitos, et Magistros Tarsionatum, et ipsos amovere pro suae arbitrio voluntatis.

XIII Volumus etiam, quod dictus Ammiratus, Comitos deputatos, et deputandos ad armatam nostri felicis extolij, quos ad hoc insufficientes, et minus utiles fore viderit, ab officio Comitariae ipsius amovere valeat, et loco sui, alios in arte maris expertos, idoneos, et sufficientes ad hoc eorum officio, deputare, exceptis antiquis Comitis per praedecessores nostros feudatis, quibus per eorum feuda, Comitariae in perpetuum sunt concessae.

XIV. Item, quod dicti Locumtenentes, Iudices, et actorum Notarij, familiarij, servientes, et recomendati Iurisdictioni dictae Curiae ipsius Ammirati, sint immunes, et exempti ab omni alia

Curia, et cum vocati fuerint coram quocunque officiale, ex quacunque causa civili, vel criminali, debeant eos remittere ad Curiam dicti Ammirati, pro Iustitia consequenda; quae omnia conceduntur dicto Ammirato sua vita durante.

Si vero aliquem, vel aliquos ex praedictis Comitis feudatariis, mori contingerit, haeredibus legitimis non relictis, volumus, quod idem Ammiratus feudum, et feuda praedictorum Comitorum defunctorum, debeat, et possit infra annum unum concedere benemeritis, et fidelibus nostris in arte maris plene expertis, et sufficientibus ad ipsum officium exercendum, qui de praedicto Comitariae officio, sicut praedicti Comiti tenebant, Curiae nostrae servient pro feudis praedictis.

XV. Item si contingat emanare per quamcumque Curiam banna, sub quocunque tenere, cum adiectione poenae cuiuscumque, quod dictum bannum, non habeat ligare subditos Iurisdictioni dicti Ammirati in praedicium eius; sed dictum bannum et executio dictae poenae debeat exigi per dictum Ammiratum, et eius Curia.

XVI. Caeterum, cum multa, et diversa officia incumbentia in nostra Curia sic nostram mentem undique occupant, ad exequendam etiam pertinentia ad esaltationem nostri Culminis, et honoris, vacare commode non valemus, ut per illorum industriam, de quibus confidimus, defectus huiusmodi suppleatur; providimus, et praecipimus, quod idem Ammiratus tam tempore guerrae, quam pacis, per totum Regnum Siciliae, absque mandato nostrae Celsitudinis, aut quemcumque nostrorum officialium, de pecunia nostrae Curiae tunc assignanda sibi, per nos, et alios officiales nostros, auctoritate praesentium in quantitate praeter (1), quam propterea requisiverit, possit vsque ad galeas quatuor deputandas, armare ad nostra servitia, et alia requirenda nostra servitia, et negotia, quae per exaltationem, et honorem nostrae Curiae tunc temporis imminebunt; mandantes tenore praesentium vobis, et singulis vestrum, quod ad requisitionem dicti Ammirati, sibi, et praedictis ordinatis suis pecuniam, quam propterea requisierit de pecunia nostrae Curiae, quae est, et erit per manus vestras, et singulorum vestrorum, exhibere, et solvere, auctoritate praesentium debeatis, recepturi ab eo, et ordinatis suis, et nuncijs ad vestram cautelam apodissam, suis tamen sigillis munitam. Adhuc cum dictus Ammiratus, et or-

(1) Nel capo 22 n.° preced. manca *praeter*.

dinati sui, de pecunia et rebus, sive alijs solutis, et solvendis per eum in dicta armata, et negotijs aliis propter perplexitates multorum negotiorum nequiverit recipere apodixas; Volumus, et mandamus, quod idem Ammiratus de pecunia, et rebus alijs, quas per se, et suos ordinatos receperit, et solverit, ponat nostrae Curiae per quinternos tantummodo finalem, et debitam rationem, et de his stetur fidei quaternorum ipsorum Instrumentis, apodixis, et cautelis alijs omnino exclusis. Si vero in debellatione, et conflictu extolij rebellium, et inimicorum nostrorum, Ammiratum, seu Capitaneum eorumdem extolii, per nostrum foelicem extolium capi contingerit; Volumus, et dicto Ammirato concedimus, quod Ammiratum et Capitaneum ipsius extolij rebellium, et hostium nostrorum, cum omnibus bonis suis, in eodem extolio existentibus, idem Ammiratus habeat, et habere debeat suis commoditatibus applicandis.

XVII. Item habeat dictus Ammiratus omnia corpora vascellorum inimicorum nostrorum, seu rebellium, per vascella nostra capta. Reliqua autem omnia applicentur fisco, pro quibus recipiendis et conservandis mittatur unus Thesaurarius, per Curiam cum eodem Ammirato. De navibus vero, et alijs vascellis capiendis per nostrum extolium. Idem Ammiratus habeat, et habere debeat omnia arma, rebus (*robbàs*) usitatas, petias pannorum non integras sed incisas, saccarias, et mobilias vacuas, in eisdem vascellis, et navibus existentes; et si naves et vascella ipsa, frumento, ordeo fuerint onerata, Ammiratus de victualibus oneratis in qualibet navium, et vascellorum ipsorum, usque ad palmum unum in altum de palleolis cuiuslibet nauis, et vascella ipsius quae suis commoditatibus applicentur. Habeat quoque praedictus Ammiratus praedicta corpora vascellorum, arma, robbas usitatas captas per vascella nostra, et dicta victualia, etiamsi personaliter non intersit in armata et captura praedictis.

XVIII. Item, si contingat armari quaecumque vascella per fideles nostros de eorum propria pecunia, contigerit capi quaecumque vascella, et spolia nostrorum inimicorum, idem Ammiratus habeat, et habere debeat decimam partem omnium, quae capientur per vascella quaecumque existentia in nostra Curia.

XIX. Item habeat et habere debeat annis singulis dictus Ammiratus a nostra Curia de frumento, et vino ipsius Curiae, in eorum defectu emendo de fiscali pecunia, in Messana, Neapoli, et Brun-

dusio, videlicet in Messana, frumenti, salis (1) salmas centum, vini salmas centum, et in qualibet aliarum Terrarum praedictarum tantundem quantitatem frumenti, et vini, et pro expensis suis, de pecunia nostrae Curiae unciam auri unam ponderis generalis per diem.

XX. Item, quod cum dictus Ammiratus vadit in extolio per mare, habeat per se, et sua familia, panem, vinum, carnes salitas, caseum, ligna, oleum, et candelas, ac solidos, et stipendia per decem familiaribus, seu servientibus.

XXI. Item, quod idem Ammiratus recipiat, et recipere debeat de solidis cuiuscunque galerae armandae grossiorem tarenum, qui erit in paga, quae tunc fiet, videlicet, pro quolibet, qui habet unciam unam de stipendijs, tarenum unum.

XXII. Item habeat, et habere debeat Ammiratus omnia vasa armatae nostri extolij, ad navigandum inutilia, correda, et alia guarnimenta Curiae nostrae, vetera, et inutilia, existentia in nostris Tarsionatibus, et extra Tarsionatus eosdem, quae suis commoditatibus applicentur.

XXIII. Concedimus etiam Ammirato praedicto, de gratia speciali, quod de Saracenis capiendis cum nostris vascellis armandis per eum, vel alios de suo mandato, ipse vicesimam partem consequatur, et habeat, reliquis partibus Saracenorm ipsorum fisci nostri commodis applicandis.

XXIV. Item, concedimus eidem Ammirato, quod si contingat sua prudentia, vel tractatu a Saracenis quibuslibet solita Regibus Siciliae, recipere tributa, et insolita, et de novo requirere tributa solitis, et insolitis, antiquis, et noviter acquisitis, nobis integre remanentibus ad quantitatem aequalem decimam tributorum praedictorum ipsi Ammirato cogenti Saracenos praedictos ad opus suum, de gratia speciali volumus retinere: naves vero, et vascella exterorum, quae in Regni partibus naufragata (*naufragia*) de caetero patientur, de quo naufragio Ius consuetum, et debitum nostrae Curiae consequetur, ipse Ammiratus habeat suis commoditatibus applicandum.

XXV. Item, quod cum aliqua navis, seu aliquod vas venerit ad Civitatem Neapolis onerata sale, siquidem, si fuerit navis magna, dictus Ammiratus habeat et habere debeat de dicto sale, tumolos quatuor, si fuerit desteria (*sic*), tumulos duos tantum.

(1) *Salis* evidentemente è superfluo e manca in altri Capitoli.

XXVI. Item, habeat, et habere debeat dictus Ammiratus in Civitate Neapolis Cabellam canapi, videlicet, de quolibet cantario tartia (*sartiarum?*) laboratarum, et de canapo non laborato, et quod exit per mare de Civitate Neapolis tarenum unum.

XXVII. Item habeat, et habere debeat omnia vasa, quae fursitan submergerentur in mari pro quavis causa.

XXVIII. Item, si aliqua navis, vel quodcunque vas aliud proiecerit saboriam, et immunditiam in portu Civitatis Neapolis habeant cognoscere dictus Ammiratus, et eius Curia, et est poena combustionis ipsius vascelli, et alia poena arbitraria ipsi Ammirato, et eius Curiae applicanda.

XXIX. Predicto etiam Ammirato concedimus, quod habeat, et habere debeat omnia Iura, quae alij Ammirati, seu Viceammirati praedecessores sui ratione dictae Ammiratiae officio, habuerunt, tam a Curia inferendis, quam marinarijs, et alijs per mare navigantibus, et quae alij Ammirati, quaecunque, et qualitercunque consueverunt recipere, et habere. Attendentes itaque pericula, et labores imminentes, quos, et quae Ammiratus idem pro nobis sustinuit, et sustinet, eidem Ammirato concedimus, quod de omnibus rebus licitis, et permissis, quas de suo proprio emi faciat, onerari, immitti et exhiberi de, et in quibuscumque portubus, et locis licitis maritimarum Regni nostri Siciliae, nullum doanae, tractae, et alterius cuiuscumque dirictus nostrae Curiae solvere teneatur. Volentes ac Secretis, Magistris, Portulanis, Dohanerijs, et alijs Officialibus, et Cabellotis Regni nostri Siciliae, tenore praesentium mandantes, quod ab eodem Ammirato, vel nuncijs, de rebus, et mercibus per eum, et eius nuncios, de sua propria pecunia onerandis, immittendis, et exhibendis in quibuscumque, et de quibuscumque portubus, et locis maritimarum Regni nostri Siciliae, nullum ius doanae, tractae, et alterius cuiuscumque dirictus ab eodem Ammirato, et suis nuncijs exigant, nec per alios exigi patiantur; ut autem in Civitate nostra negotijs, quae per quibuscumque alijs nostris servitiis principaliora, et praecipua esse noscuntur, et magis insident cordi nostro cuiuscunque occasionis praetextu nullus defectus eveniat quoque modo, volumus, et universis, et singulis officialibus, et personis per dictum Regnum nostrum Siciliae constitutis, praesentium tenore praecipimus, quatenus eidem Ammirato, et ordinatis suis praedictis, pecunias, et omnes res alias, quas idem Ammiratus pro armatae nostrae ser-

vitijs, et negotijs singulis eorum requisiverit de propria praedicta pecunia, auctoritate praesentis Capituli, sine mora, et defectu quolibet, assignare, et solvere debeant, et a vobis, et ordinatis vestris inde recipere apodixas vestris, et vestrorum ordinatorum, sigillis munitas, et vobis, et vostris ordinatis, in omnibus, quae ad ipsius Armatae negotia, et Ammiratiae officium spectare noscuntur ad honorem, et fidelitatem nostram directe pareant, efficaciter obediant, et intendant. In cuius rei testimonium praesentes fieri, et magno Maiestatis nostrae sigillo pendentis iussimus communiri. Datum in Castello nostro Neapolis per spectabilem Virum Honoratum Gaitanum, Fundorum Comitem, Logothetam, et Prothonotarium huius Regni, Collateralem fidelem, nobis plurimum dilectum, die xiiij Februarij viij. Indic. MCCCCLX. Regnorumnostrorum Anno III.

VI.

CAPITOLI PEL GRANDE AMMIRAGLIO D. RAIMONDO DE CARDONA (1).

Carolus Electus Romanorum Rex, et futurus Imperator semper Augustus, ac Ioanna Mater, et idem Carolus eius filius primogenitus Reges Castellae, Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem etc.

I. Spectat primum ad praedictum Admiratiae officium, ut circa diligentem, et legalem constructionem, et reparationem vascellorum nostrae Curiae, quae processu temporis reparari, et de novo fieri, et construi contigerit efficacius, et studiosius intendatur.

(1) Questi Capitoli furono pubblicati la prima volta da Carlo Tappia nell'opera di sopra citata. Ho omesso gli atti della presentazione dei Capitoli stessi al Sacro Regio Consiglio e degli ordini dati dal medesimo per l'esecuzione di essi: tutto ciò riguarda la storia del nostro antico Diritto pubblico e delle attribuzioni di quel supremo Maestrato, ma è estraneo al Diritto marittimo.

Ho all'opposto riportate nelle annotazioni le notizie tramandateci da Tappia sulle variazioni avvenute fino all'epoca in cui scriveva (1605) nelle attribuzioni del Grande Ammiraglio.

Volumus et praecipimus quod idem Admiratus per se ordinatos suos in constructionibus, et reparationibus praedictorum vascellorum quoties ea reparare, fieri, et construi de mandato nostrae celsitudinis oportebit curam, et cautelam adhibeat, et faciat adhiberi in sollicitando illorum constructionem, et expeditionem, et de expensis inde faciendis in constructionem, et reparationem vascellorum ipsorum fiant tres quaterni consimiles: quorum unus sigillis statutorum singulorum per nostram Curiam super praedicta constructione, et reparatione penes dictum Admiratum remaneat: alij praedicti ordinarij per curiam sub sigillis praedictorum per dictum Admiratum sibi retineat (1), et tertius sub sigillis praedictorum et dicti Admirati annis singulis transmittatur nostrae Curiae (2).

II. Item quod vascella omnia nostrae Curiae cum affixis, et corredis, armis, velis, guarnimentis alijs ubicumque et undecumque sint recipiat, et faciat custodiri, et de receptione ipsorum faciat quatuor consimilia inventaria (3).

III. Nemini quoque in eodem Regno liceat contra quoscunque per mare discursus hostiles et piraticam exercere sine licentia praedicti Admirati, et illius quem ad hoc loco sui duxerit deputandum: ita tamen quod ipsi ordinati sui priusquam per eos personis aliquibus concedatur licentia, recipiant ab eis idoneam, et fideiussoriam cautionem de non offendendo fidelibus, ac devotis nostris personis, vascellis, mercibus, et rebus eorum, quodque si eos postmodum offendere, impedire, molestareque praesumant, tam molestantes et offendentes eosdem, quam fideiussores propterea dati ad emendam, et restitutionem huiusmodi integram pecuniae, et aliarum rerum quarumcumque, et mercium ab ipsis fidelibus, et amicis ablatarum per ipsum Admiratum, et statutos

(1) Così nel Tappia, ma pare si debba correggere come nel N. IV. — *alium praedicti ordinati per Curiam sub sigillis praedictorum ordinatorum per praedictum Admiratum sibi retineant.*

(2) I poteri e le attribuzioni del G. A. furono notevolmente diminuiti quando si costumò affidare ad altri che a lui il comando dell'armata *(praefectura triremium)*. E primamente ai tempi di Tappia il G. A. non avea più ingerenza nella costruzione delle navi della marina militare.

(3) All'età di Tappia non apparteneva più al G. A. ma al Comandante dell'armata quanto si legge in questo capo 2 e nei seguenti 5 e 7.

suos conventione (*coertione*) qualibet compellatur: et si forte ipsi fideiussores praestiti insufficientes, et non solvendo fuerint, idem Admiratus totum defectum, et insufficientiam eorum supplere de proprijs eius bonis teneatur ad quod voluntarie se obligavit. (1)

IV. Item quod quaelibet armata fienda per Regiam Curiam fiat per eundem Admiratum de conscientia, et ordinatione nostra. (2)

V. Item quod quotiescumque dictus Ammiratus vadit cum aliqua armata generali, seu particulari, vel mittet aliquem loco sui possit, et valeat dictus Admiratus ordinationes, et statuta facere inter omnes euntes cum armata praedicta: et poenas tam corporales, quam reales omnibus ipsis, imponere, exigere, vel inferre pro qualitate delicti.

VI. Item quod quando dictus Admiratus vadit cum aliqua armata debet portare robbam de scarlato rubeo, caligas, et armicias de suo proprio. Sed prima vice habeat, et habere debeat à nostra Curia (3).

VII. Item quod ubi commode personaliter adesse non potest, possit, et valeat dictus Admiratus aliquem idoneum, probum, et sufficientem virum ordinare Vicarium loco sui tamen de conscientia nostra, vel Vicarij nostri.

VIII. Si vero aliquis de fidelibus nostris, aliqua vascella aliquarum communitatum, et specialium personarum communitatum ipsarum per mare disrobari, et capi contingerit, statuimus, et praecipimus, quod dictus Admiratus communitatem, seu communitates ipsas, per quas, seu quam cuius, seu quarum speciales personas praedicti fideles nostri more piratico, seu aliqua quavis causa disrobarentur per mare, per suas terras requirere debeat, ut nostris fidelibus damna passis, vascella, pecunias, merces, et omnes alias res eorum praedicto modo ablatas, et captas restituant, et faciant restitui, et supradictas communitates, vel eorum aliqua, receptis Admirati literis praedicta damna praedictis no-

(1) Ai tempi di Tappia la licenza si concedeva dal Vicerè, ma era diretta al Grande Ammiraglio e nella sua Curia si dava la fideiussione.

(2) Questa divenne attribuzione del Vicerè, e si eseguiva sotto la sorveglianza del Comandante.

(3) Tappia vide il G. A. vestito delle sue insegne in una pubblica solennità. Il potere era mancato ma l'abito di cerimonia era rimasto.

stris fidelibus restituere, et resarcire neglexerint. Idem Admiratus ante (*auctoritate?*) praesentium super bonis rebus, et de bonis, et rebus communitatum, seu communitatis, quae seu cum quibus speciales personae contra praedictos fideles nostros, praedictam disrobationem, et piraticam exercebant, et emendam, seu restitutionem facere neglexerint, quae ubicumque per Regnum nostrum inveniri poterint damna praedictis nostris fidelibus restituant, et faciant integraliter resarciri. (1)

IX. Et licet secundum capitula, quae super officio Admiratiae communiter coneeduntur de causis, et quaestionibus tam civilibus, quam criminalibus, quae inter homines generalis, et specialis armatae nostrae, et quorumlibet vascellorum armandorum ad exercendam piraticam, Idem Admiratus, vel idem quem loco sui ad hoc statuerit summarie, secundum statutum, et consuetudinem armatarum ad suum arbitrium recognoscere habeat, et singulis conquerentibus iustitiam ministrare, ipsamque cognitionem exercere, et exerceri facere idest diebus quindecim ante praedictam armatam, et cum vascellis (*sic*) armari incipiant, soliti adhiberi, et usque ad dies quinque, postquam vascella ipsa fuerint exarmata. Nos tamen iurisdictionem, seu cognitionem eandem, tam in praedictos, quam etiam in omnes, et singulos marinarios eidem Admirato consideratione personae suae omni tempore prorogamus, prout nonnullis Admiratis dicti Regni, per Illustrissimos praedecessores nostros Siciliae reges concessum hactenus extitit ad alios in consequentiam aliquatenus non trahendam: non obstante quacumque matricula ab olim facta modo quocumque de marinarijs, qui sub iurisdictione dicti Admirati esse debeant, et per eius curiam conveniri per quam matriculam iurisdictioni, et officio dicti Admirati nolumus in aliquo derogari. (2)

X. Item etiam volumus, et concedimus Admirato praedicto quod possit, et valeat eligere, et creare in sua Curia Locumtenentem, Comestabulos, Carcerarios, Servientes, et Familiares alios ex sui officij potestate, necnon Iudicem, et actorum magistrum (3).

(1) La giurisdizione del G. A. contro i pirati mancò col tempo: Tappia ivi, De Franchis decis. 142.

(2) Creato il comando dell'armata distinto dall'ufficio del G. A. questi non ebbe più giurisdizione su coloro che servivano nell'armata stessa.

(3) Questo capo era in osservanza quando Tappia scriveva. V. nota al capo XI.

XI. Concedimus etiam Admirato praedicto, quod habeat, et habere debeat iurisdictionem, tam in civilibus, quam in criminalibus contra Locumtenentem, Iudices, et Actorum Magistrum; necnon Servientes, Familiares, subofficiales, et Recomendatos usque ad numerum quinquaginta, ut subscribitur, ac deputatos, et deputandos ad servitia, et custodiam nostrorum tarsionatuum, necnon Comitos, Magistros, Calafatos, Canaparios, et Carpentarios galearum, et vasorum quorumcunque, ac Marinarios omnes, et quoscunque alios qui eorum vitam ex industria, et arte maris ducunt, sive in mari sive in terra delinquerint, et contraxerint, non obstante quod praedicti tales renunciaverint privilegijs eorum, instrumentis quod non habeat verti, seu non vertatur in praeiudicium dicti Admirati, licet iuraverint, et quascunque renunciationes, et clausolas adieccrint, et praedicta omnia conceduntur gratiose sua vita durante (1).

(1) Al 23 dicembre 1602 fu deciso in Consiglio Collaterale — « quod » lite pendente et donec illa fuerit debito fine per sententiam determinata « liceat Illustri magno Admirato deputare in omnibus Terris habitatis huius « regni habentibus territoria usque ad mare, unum tantum Vice-admiratum « pro qualibet Terra cum uno tantum famulo, qui cum Magistro actorum « per ipsum Magnum Admiratum eligendo curam habere debeat naufragiorum occurrentium in maritimis praedictis, nullamque aliam posse exercere iurisdictionem, dicta lite pendente. Qui Vice-admiratus una cum praedicto Magistro actorum et famulo gaudere debeant immunitate hospitandi « ac servitiorum personalium; verum contribuere teneantur in pecunia, necnon exemptione fori. Itaque a nemine valeant recognosci in omnibus ipsorum causis tam civilibus quam criminalibus, nisi a predicto magno Admirato, seu eius Locumtenente ». Ad evitare le frodi fu disposto nel tempo stesso che dei serventi dei vice-ammiragli si dovea tener registro o nella gran Corte dell'Ammiragliato o in provincia presso il Protontino o Vice-ammiraglio provinciale.

I Vice-ammiragli potevano asportare armi offensive e difensive d'ogni maniera anche proibite dai regii bandi, il Maestro d'atti e'l servente le sole arme non proibite.

A spiegazione delle cose espresse in questa nota e per dimostrare la continuazione degli antichi usi fino ai tempi a noi vicini riporto un documento del 1803, che debbo alla cortesia dell'onorevole Avvocato Giovanni della Rocca, Deputato al Parlamento nazionale. Esso fu rilasciato dal di lui avo, e consiste in un modulo a stampa, nel quale furono aggiunti a penna il nome del Mastrodatti nominato, la data e la firma del Viceammiraglio. Ri-

XII. Item ad tollendum omne dubium, et scandalum et omnem dubietatem quae, et quod possit oriri inter alias Curias, et alios officiales, et Admiratum praedictum, seu Viceadmiratum, et Locumtenentem ipsius, qui praeerunt super marinarijs, et recomendatis, volumus et praecipimus de certa nostra scientia, quod stetur dicto, seu litteris per quas ipsi repetuntur ab officialibus dicti Admirati, et Viceadmirati, et Locumtenentis ipsius, ita quod non requiratur probatio si sunt marinarij, officiales, vel recomendati,

portando questo documento ho creduto poter tralasciare la formola della Commissione o patente di Viceammiraglio, che si trova nel Tappia (l. cit.), e si riferisce ad epoca remota, per la quale abbiamo i Capitoli e le osservazioni del Tappia stesso.

« *Ferdinando IV* (seguono i titoli) — D. Giovanni della Rocca patrizio della città di Gragnano, e Vice Almirante delle marine di Cuma da sua M. con real dispaccio approvato. — Dovendosi da noi in esecuzione de'reali Ordini e della facoltà accordataci col prelodato dispaccio, che dal Regio Tribunale di Ammiragliato, e Consolato, eliggere, e creare un Mastrodatti per l'uso che conviene, imperciocchè in caso di ogni naufragio che accadesse nelle riferite marine di cui non apparisca certo, e vero padrone, possa prendere diligente informo, affin di rimetterne subito da Noi nel indicato tribunale copia autentica; siccome vien prescritto, ed ordinato colle lettere patentali dal testè Supremo Tribunale spedite, che per noi si conservano; sicchè per tale effetto essendoci ben nota l'abilità ed esattezza di voi N. a potere un tale incarico disimpegnare; ed informati anche de' suoi ottimi portamenti, e costumi; perciò abbiamo stimato spedirvi la presente, colla quale vi eliggemo, e deputamo per nostro Ordinario Mastrodatti, acciò in caso di ogni naufragio, che accaderà nelle riferite Marine, di cui non apparisca certo, e vero padrone possiate prendere diligente informazione per rimettersene da Noi subito copia autentica nel citato Tribunale. Concedendovi a tal uopo le prerogative dell'esenzioni di tutti i Comandamenti, ed officii personali, e degli Alloggiamenti in qualsivoglia Luogo del Regno, ancorchè non Marittimo; e soltanto per alloggiamento dobbiate contribuire in pecunia: il non poter essere riconosciuto da altro Tribunale, che dal solo Tribunale di Ammiragliato, e Consolato anzidetto, tanto in Cause Civili, quanto in Criminali e miste : l'asportazione di tutte sorte d'armi non proibite da' regii banni e Pramatiche sì di giorno, che di notte, con lume e senza lume, per dentro e fuori l'abbitato, e non solo per la nostra giurisdizione, eziandio per tutto il Regno di Napoli; il tutto come sta chiaramente spiegato nella parte seconda delle potentali suddette, che presso noi si conservano — Per tanto vi abbiamo spedito la presente Patente per l' esercizio di Mastrodatti, duratura a nostro arbitrio — Ordinando.... — Dato li 7 gennaro 1803. »

solum volumus stari dicto, seu litteris predictis, seu alterius eorumdem (1)

XIII. Item quod familiares domestici, et commensales dicti Admirati gaudeant illis privilegijs, immunitatibus praerogativis, et gratijs, quibus Iudex, et Actorum notarius, et familiares dictae Curiae Admirati, et specialiter in iurisdictione exercenda contra eos in criminali, et civili, prout supra dictum est de ipsis Locumtenente, Iudice, et Actorum Notario, et alijs familiaribus actu servientibus in dicta Curia.

XIV. Item volumus, et concedimus etiam, quod in Curia dicti Admirati serventur, et servari debeant, et possint Ritus, et observantiae magnae, et Vicariae Curiae, quodque ipsa Curia Admirati possit, et valeat super tenoribus instrumentorum eo modo sicut in dicta magna, et Vicariae Curia proceditur contra marinarios, et personas alias supradictas.

XV. Item gratiose propter aliqua servitia, quae possint subito incumbere dictae curiae ad hoc, ut habiliter possint reperiri servitores ad serviendum, et occurrendum dictae curiae, possit habere quinquaginta recomendatos, qui gaudeant illis privilegijs, immunitatibus, prerogativis, et gratijs, ac si essent familiares, et servitores dictae curiae actu servientes (2).

XVI. Volumus etiam quod dictus Admiratus, Comitos deputatos et deputandos ad armatam nostri foelicis Extolij, quos ad hoc insufficientes, et minus utiles fore viderit ab officio Comitariae ipsius amovere valeat, et loco sui alios in arte maris expertos, idoneos, et sufficientes ad hoc in eorum officio deputatos, exceptis antiquis Comitis per praedecessores nostros factis, et creatis, quibus per eorum Comitariae sint concessae pheuda (3).

XVII. Item quod dicti Locumtenentes, Iudices, et Actorum Notarij, familiares, servientes, et recomendati, ac subditi iurisdictioni dictae curiae, et ipsius Admirati, sint exempti, et immunes ab

(1) Questo ed i due seguenti capi erano in osservanza ai tempi di Tappia per la parte di giurisdizione che il G. A conservava.

(2) Che questi cinquanta *raccomandati* ed i loro *capi di squadra* incaricati della persecuzione *dei contumaci e delinquenti della Corte dello Ammiragliato* erano equiparati a coloro che servivano la Gran Corte della Vicaria, fu nuovamente dichiarato il 1580. V. Tappia.

(3) Quanto si legge nei capi 16, 19 — 26, e 36 passò a far parte delle attribuzioni del Comando dell' armata.

omni alia curia, et cum vocati fuerint coram quocumque officiali ex quacumque causa civili, vel criminali, debeant eos remittere ad curiam dicti Admirati pro iustitia exequenda: quae omnia conceduntur dicto Admirato sua vita durante.

XVIII. Item si contingat emanari per quamcumque curiam bannum sub quocumque nomine cum adiectione poenae cuiuscumque, quod dictum bannum non habeat ligare subditos iurisdictioni dicti Admirati in praeiudicium eius, sed dictum bannum, et executio dictae poenae debeat exigi per dictum Admiratum et eius curiam.

XIX. Si vero in debellatione, et conflictu Extolij rebellium, et inimicorum nostrorum Admiratum, seu Capitaneum eiusdem nostri Extolij per nostrum foelix Extolium capi contingerit, volumus, et dicto Admirato concedimus Capitaneum ipsius Extolij rebellium, et hostium nostrorum cum omnibus bonis suis in eodem Extolio existentibus idem Admiratus habeat, et habere debeat suis commoditatibus applicandum.

XX. Item habeat Admiratus corpora omnium vascellorum inimicorum nostrorum, seu rebellium per vascella nostra capta; reliqua autem omnia applicentur Fisco, pro quibus recipiendis, et conseruandis mittatur unus Thesaurarius per curiam cum eodem Admirato.

XXI. De navibus vero, et alijs vascellis capiendis per dictum nostrum Extolium idem Admiratus habeat, et habere debeat omnia arma, robbas usitatas, petias pannorum non integras, sed incisas, saccarias, et incolias vacuas in eisdem vascellis, et navibus existentes.

XXII. Et si naues, et vascella ipsa frumento, et ordeo fuerint onerata, idem Admiratus de victualibus oneratis in qualibet navium, et vascellorum ipsorum habeat usque ad palmum unum in ordeo de palleolis cuiuslibet navis, et vascella ipsius, quae suis commoditatibus applicentur.

XXIII. Habeat quoque dictus Admiratus praedicta corpora vascellorum, arma, robbas usitatas capta per vascella nostra, et dicta victualia, etiam si personaliter non intersit in armata, et captura praedictis.

XXIV. Item si contingat armari quaecumque vascella per fideles nostros de propria eorum pecunia, et contingat capi quaecumque vascella, et spolia inimicorum nostrorum, idem Admiratus

habeat, et habere debeat decimam partem omnium, quae capta erunt, et capientur: et sic etiam habeat decimam partem, quae capientur per vascella quaecumque existentia in nostra Curia.

XXV. Item quando dictus Admiratus vadit in Extolio per mare habeat pro se, et familia sua panem, vinum, ligna, carnes salitas, caseum, oleum, et candelas, ac solidos, et stipendia pro decem familiaribus, seu servientibus.

XXVI. Item quod dictus Admiratus recipiat, et recipere debeat de solidis cuiuscumque galeae armandae grossiorem tarenum, qui erit in paga quae tunc fiet, videlicet, pro quolibet qui habet unciam unam stipendio, tarenum unum.

XXVII. Concedimus etiam Admirato praedicto de gratia speciali, quod de Sarracenis capiendis cum nostris vascellis armandis per eum, vel alias de suo mandato ipse vigesimam partem consequatur, et habeat reliquis partibus Sarracenorum ipsorum Fisci commodis applicandis (1).

XXVIII. Item concedimus eidem Admirato, quod si contingat sua prudentia, et tractatu a Sarracenis quibuslibet solita Regis Siciliae recipere tributa, et insolita de novo acquirere tributa solitis, et insolitis, antiquis, et noviter acquisitis nobis integre remanentibus ad quantitatem aequalem decimae praedictorum tributorum ipsi Admirato cogenti Sarracenos praedictos ad opus suum de speciali gratia volumus remanere (2).

XXIX. Naves vero, et vascella exterorum, quae in Regni partibus naufragia de caetero patientur, de quo naufragio ius consuetum, et debitum nostrae Curiae consequetur, Admiratus ipse habeat suis commoditatibus applicandum (3).

XXX. Item quod cum aliqua navis, seu aliquod vas venerit ad Civitatem Neapolitanam onerata sale, siquidem fuerit navis magna, dictus Admiratus habeat, et habere debeat de dicto sale thumulos quatuor: si fuerit destreria thumulos duos tantum.

XXXI. Item habeat, et habere debeat dictus Admiratus in Civitate Neapolitana gabellam canapi, videlicet, de quolibet can-

(1) Questo capo cessò di essere in osservanza rispetto all' Ammiraglio: in quanto al generale vi erano speciali capitolazioni col Governo.

(2) Questo capo restò inutile.

(3) Il G. A. perdè i vantaggi scritti in questo capo e nei due seguenti. V. nota al capo XI. e n. 4 Disp. pag. 240.

tario sarciarum laboratarum, et de canapo laborato, quod exit per mare de Civitate Neapolitana tarenum unum.

XXXII. Item habeat, et habere debeat omnia vasa, quae forsitan submergerentur in mari pro quavis causa (1).

XXXIII. Item si aliqua navis, vel quodcunque aliud vas proiecerit saburram, vel immunditiam in portu Civitatis Neapolitanae, habeat cognoscere dictus Admiratus, et eius curia , et est poena combustionis ipsius vascelli, et alia poena arbitraria ipsi Admirato, et eius Curiae applicanda.

XXXIV. Praedicto etiam Admirato concedimus , quod habeat , et habere debeat omnia iura, quae alij Admirati seu Viceadmirati praecessores sui, dictae Admiratiae officij ratione habuerunt, tam a Curia in feudis, (*inferendis*) quam a marinarijs, et alijs per mare navigantibus, et quae alijs Admirati, seu Viceadmirati quomodocunque, et qualitercunque percipere, et habere consueverint.

XXXV. Attendentes itaque pericula, et labores immensos, quos et quae Admiratus idem Illustris pro nobis substinuit, et substinet, eidem Admirato concedimus, quod de omnibus mercibus, et rebus licitis, et permissis, quas de suo proprio emi faciat, onerari, immitti, et extrahi de et quibuscunque portibus, et locis licitis maritimarum nostri Siciliae Regni, nullum ius dohanae, trattae et alterius cuiuscunque dirictus nostrae curiae solvere teneantur : volentes a secretis, et magistris portulanis, dohanerijs, alijs officialibus, et gabellotis Regni nostri Siciliae, tenore praesentium mandantes, quod ab eodem Admirato, vel eius nuncijs de rebus, et mercibus per eum, et eius nuncios de sua propria pecunia onerandis, immittendis, et extrahendis in quibuscumque, et de quibuscunque portubus, vel locis maritimarum Regni nostri Siciliae, nullum ius dohanae, trattae et alterius cuiuscunque dirictus ab eodem Admirato, et suis nuncijs exigant, nec per alias exigi patiantur (2).

XXXVI. Ut in armatae nostrae negotijs, quae pro quibuscumque aliis nostris provincijs principaliora, et praecipua esse noscuntur et magis insident cordi nostro cuiuscunque occasionis pretextu

(1) Assicura Tappia che questo capo , ed il seguente erano in osservanza all' età sua.

(2) Tappia scrisse essergli stato detto che questo capo continuava ad essere in osservanza.

nullus defectus eveniat quoquomodo, volumus, et universis, et ingulis officialibus, et personis per dictum Regnum nostrum Siciliae constitutis, praesentium tenore praecipimus, quatenus eidem Admirato, et ordinatis suis predictis pecuniam, et omnes res alias, quas idem Admiratus pro armatae nostrae servitijs, et negotijs a singulis eorum requisiverit de predicta pecunia auctoritate presentis capituli, sine mora, et defectu quolibet assignare, et servire debeant, et a te et ordinatis tuis inde recipere apodixas tui, vel ordinatorum tuorum sigillis munitas, et tibi, et tuis ordinatis in omnibus ad ipsius armatae negocia, et Admiratiae officium spectare noscuntur ad honorem, et fidelitatem nostram devote pareant, efficaciter obediant, et intendant.

La lettera regia colla quale questi Capitoli furono mandati al Sacro Regio Consiglio ha la data dei 23 dicembre 1519 — Il decreto di quel supremo Tribunale ha la data dei 7 settembre 1520. V. Tappia (1).

DOCUMENTI AGGIUNTI

I.

Pergamena exemplata, quae originaliter conservatur a Mattheo Camera amalphitano et ab eodem transcripta de verbo ad verbum.

An. 1178 — transumpta in an. 1308.

Anno dominice Incarnationis millesimo trecentesimo octavo. Regnante Serenissimo domino domino nostro Karulo secundo dei gratia Ierusalem Sicilie Rege. ducatus apulie et principatus capue provincie et forchalquerij ac pedimontis comite, regnorum vero eius anno vicesimo quarto.

Die vicesimo secundo mensis aprilis sexte indict. aput Ravellum. Nos Franciscus acconzaiocus Iudex civitatis Ravelli. petrus de griffo puplicus eiusdem terre notarius et subscripti testes de eadem terra licterati ad hoc specialiter vocati et rogati. presenti puplico Instrumento notum facimus et testamur quod Nicolaus filius quondam siri Iacobi de Iusto de Ravello tanquam unus de universitate dicte terre veniens coram nobis asseruit sibi expe-

(1) V. pag. 239 seg. Pramm. n. 8, 9, 11 — Disp. n. 8.

dire et sua interesse habere penes se autenticata exemplata et in puplicam scripturam redacta. subscripta duo privilegia subscripti tenoris. que nobis ostendit et puplice legi fecit. et a nobis nostrum officium implorando ut privilegia ipsa originalia per nos pro sui cautela ut ex eis plena fides in judicio et extra judicium possit assumere autenticare exemplare et in presentem publicam formam redigere deberemus. Cui peticioni parentes ut pote iuste. privilegia ipsa originalia nobis per ipsum nicolaum presentata vidimus et legimus in prima sui figura non abolita. non abrasa. non cancellata. nec in sui parte aliqua viciata omnique vitio et suspicione carente. ipsa exemplavimus puplicavimus autenticavimus et in presentem puplicam scripturam redegimus diligenter. nichil addito vel minuto. subtracto seu mutato set fedeliter de verbo ad verbum nostris subscriptionibus roborantes. in omni juris et facti sollepnitate vallatam. nisi forte punto aut lictera que inteneionem non mutant. — Quorum primi tenor per omnia talis est.

In nomine domini dei eterni et salvatoris nostri Ihesu Christi. Anno ab Incarnacione eius millesimo centesimo septuagesimo octavo et decimo secundo anno regni domini nostri Guillelmi Sicilie et ytalie glorosissimi Regis mense iunio undecima indictione in castello Nucerie. Dominus Eugenius magister Regie Dohane baronum et de secretis ex viris prudentibus curiam congregavit ubi nos Romualdus. petrus. landulfus et iohannes Iudices mandato. ipsius domini Eugenii intervenimus. Agant autem in eadem curia Bucecllese stratigotus et Riccardus et Iohannes et Ioannes (*sic*) et Sergius Iudices Amalfie. et Martinus et . . . Iudices Scale. erant etiam ibi de hominibus Ravelli. et quamplures probi viri tam de ducatu Amalfie quam aliunde. Qua curia congregata ipse dominus Eugenius dixit. quod dominus Gualterius de moliac Regii fortunati stolij ammiratus et magister Regie duane baronum et de secretis (1) man-

(1) A conferma e spiegazione dell'opinione manifestata a pag. 176 e seg. trovo utile dare notizia ai miei lettori d'un altro documento, del quale non prima di ora ho avuto conoscenza, precedente di soli quattro anni quello qui riportato.

In un'altra pergamena appartenente allo stesso egregio mio amico Matteo Camera si legge una sentenza pronunziata in Salerno *in anno 1174 et nono anno regni domini nostri Guilielmi Sicilie et Ytalie gloriosissimi regis mense septembrio* (sic) *octava Indictione :* la lite era per turbato possesso di alcune botteghe poste *intus civitatem Salerni inter murum et muricinum*

dasse ut quatenus continuate questiones quae inter Amalphitanos sunt et Ravellenses iudicio curie terminari facere. Quo audito ipsi Amalfitani per advocatum suum scilicet mattheum Iudicem Salerni peticiones suas exposuerunt. dicentes. quod olim dominus leonardus venerabilis caput aquensis episcopus. qui tunc suprascripti domini Regis Iusticiarius erat pro parte ipsius domini Regis interdixerat ipsis Ravellensibus sub pena mille unciarum auri ad opus ipsius domini Regis ne intromitterent se vel iudicarent homines furcelle et eorum contractus per curiales Ravelli non scribere . . . . quia dicebant ipsos Ravellenses fecisse et querebant ipsi Amalfitani pro parte ipsius domini Regis predictam penam mille unciarum auri. et si ipsi hoc negare voluerint. dicebant ipsi Amalfitani. se hoc paratos probare per testes aut alio modo. Querebant etiam venire ad questionem proprietatis de jurisdictione furcelle. quam possessionem decreto curie se habere dicebant. Quibus auditis quidam de Ravellensibus qui in eadem curia erant. per advocatum suum ilico predictam penam negaverunt Ravellen-

in Iudayca. — La Corte giudicatrice fu così composta : — *Eugenius magister duanae baronum. curiam congregavit. ubi landulfus qui dictur caputus huius urbis* (Salerni) *stratigotus. et nos Guaferius* (sic). *Romoaldus. Petrus. Landulfus. Petrus. Romoaldus.* (probabilmente persone diverse cogli stessi nomi) *et mattheus Iudices convenimus. aderant vero in eadem presentia Ioannes Iudex Amalfie filius quondam Sergij qui dictus est neapolitanus regij Iusticiarij et comestabuli. qui fuit filius Constantini comitis*. In continuazione si legge : — *Ipse vero Stratigotus pro parte rei publice ipsius civitatis* (Salerni) *de prefato marino regio Iustitiario et comestabulo, et iam dicto Iohanne Iudice Amalfie actionem. instituit dicens, etc.*

Esaminando questo documento e ponendolo a confronto coll'altro della causa tra Amalfi e Ravello si vede : — 1.° che in ambedue figura l'*Eugenius* il quale tutte e due le volte *curiam congregavit ;* — 2.° che costui era *magister duane baronum* al pari di *Gualtierius de mohac ;* — 3.° che l'*Eugenius* convocò la curia di Salerno senza precedente ordine di alcuno e nel documento non è fatta alcuna menzione del *de mohac ;* — 4.° che al contrario pel giudizio tra Amalfi e Ravello si legge nel documento *qua curia congregata dominus Eugenius dixit quod dominus Gualterius de mohac regii. . . mandasse. . .* — 5.° Che avendo così il *Gualterius* come l'*Eugenius* la qualità di *magister duane baronum* deve ritenersi che per la causa tra Amalfi e Salerno le disposizioni fossero state date dal primo al secondo coll'altra qualità di *Admiratus*, di uno dei sette grandi offici del regno, e perciò nel corpo del documento è frequentemente nominato col solo titolo di *Admiratus*.

tibus a predicto episcopo indictam fuisse. Nec aliquam de eadem jurisdicione furcelle querimoniam movisse dicebant. allegabant etiam se non tenuisse pro Universitate Ravelli respondere. et si respondere deberent a Iudicibus Ravelli secundum usum et consuetudinem eorum judicari querebant. dicebant etiam non esse de consuetudine eorum ut curia adversus eos probationem inducere posset. Ad quem dominus Eugenius dixit ipsos Ravellenses hoc pretendere non posse cum nuper apud Minorim in curia constituta a domino ammirato pro hac questione inter Amalfitanos et Ravellenses terminanda. hoc idem contrastando allegaverunt et tunc curia ipsis eisdem Ravellensibus dixerit quod procederent aput Ravellum et consulerent cives suos qui ibi erant. non obstante quod maior pars Ravellensium causa mercationis absens sit. et habito cum illis qui prasentes erant super eorum questionibus responsuri aput Salernum venirent. quod ipsos annuisse dixit. Secundum dictum etiam eiusdem domini Eugenij predictus dominus ammiratus aput minorim dixerat. questiones que vertuntur inter Amalfitanos et Ravellenses non debere judicari a Iudicibus Amalfie vel Ravelli. set ab illis Iudicibus quos curiam elegitur. dixit etiam idem dominus Eugenius quod predictus Buccellese non recte prosecutus mandatum Regie celsitudinis. ipsos Ravellenses in possessionem iurisdictionis de furcella miserat. Et ideo dominus ammiratus ipsis Amalfitanis suprascriptam possessionem restituit. reservata ipsis Ravellensibus questione proprietatis. sic enim apud Minori dictus Eugenius decretum fuisse asseruit. Hiis vero auditis advocatus predictorum Ravellensium penam mille unciarum negans curie supplicavit quatenus predictos Ravellenses secundum usum et consuetudinem eorum per Iudices Ravelli judicari facere. contra probationem curie Amalfitani inducere promiserunt. Advocatus Ravellensium dixit se non cogi pugnam recipere et si per testes ipsi Amalfitani probare voluerint alios testes inducere non possent nisi sint Ravellenses. hoc dicebant se habere ex consuetudine. et eis a domino Rege Guillelmo beate memorie et a suprascripto domino nostro gloriosissimo Rege confirmata. Et ex hoc ostenderunt licteras predictorum dominorum Regum que ibidem lecte fuerunt. Ostenderunt etiam alias duas licteras ab ipso domino ammirato sigillatas. Quibus omnibus lectis et intellectis ipsi Amalfitani per advocatum suum responderunt dicentes suprascripto domino ammirato in curiam dicta fuis-

se. eo quod cum ipse dominus ammiratus secundum dictum domini Eugenij decreverit quasdam questiones a Iudicibus quos curia elegerit judicari. sed cives Ravellenses aduc contradicunt judicari a Iudicibus suis. allegabant etiam non esse de consuetudine eorum testes extraneos contra eos induci non posse. et si constaret talem esse consuetudinem dicebant hoc locum habere inter privatos quia hec causa iam convolavit ad dominum Regem. et consuetudines eorum domini Regi non preiudicant. nisi ostenderent per privilegium hoc specialiter concessum etiam a Regia Maiestate. Contradicebant Ravellenses et dicebant consuetudines eorum confirmatas fuisse per suprascriptas licteras dominorum Regum et responderunt dicentes se recurrere domino Regi, et si confirmationi apponerent ipsi domino Regi non officere. quia contra se non confirmasset. Contradicebant etiam venire cum ipsis Ravellensibus ad iudicium proprietatis de iurisdictione Furcelle. contra. pars Ravellensium dixit se consuetudines. a dominis Regibus confirmatas habere et cum illis iudicari querebat in quod non iniuriam alicui afferre dicebat. ipsi etiam Ravellenses de proprietate jurisdictionis Furcelle coram domino nostro gloriosissimo Rege iudicio persistere querebant. et qualiter magna curia mandatum Buccellese misit. quod fieri deberet de iurisdictione Furcelle. Dicebat etiam quod dominus noster Rex tantam sue confermationi prestat auctoritatem. quod etiam ipse eam querit servare a legibus vigorem mandet quin leges condere potest et abrogare et potioendo (*sic*) dominus Rex in generali privilegio se includere nisi se ipsum eximat. Quod cum diutius fuisset altercatum curiam in partem se traxit quod Inde Iuris esset provisura. habita igitur multa consultatione et deliberatione rediens iudicavit possessionem de Iurisdictione Furcelle secundum decretum curie aput Minorim ordinate datum primam stare debere et Ravellenses in antea alia ad agendum de questione proprietatis non debere. Decernendum etiam curia Iudices Ravellenses illi qui in curia erant recte Universitatem presentabant et pro Universitate respondere deberent. Decrevit etiam curia quod Ravellenses probare deberent quod secundum consuetudinem eorum extranei testes adversus eos non admictantur et sic procedere super questionem de pena mille unciarum auri. Iudicavit etiam curia ut secundum quod dominus ammiratus dixit Iudices quos curia elegerit questiones iudicent. A quibus sententiis pars Ravellensium appella-

vit. De verbis autem a Ravellensibus dictis que ipsi Amalfitani in curiam esse dicebant et ipsi Ravellenses in curiam esse negabant. querebant ipsi Amalfitani sententiam dari. et iterato curia precepto ipsius domini Eugenij in partem se traxit. et rediens iudicavit secundum consuetudinem eorum verba illa que talia. . . . . in curia esse et unum qui neque Ravellensium qui pro Universitate venerant secundum eandem eorum consuetudinem ad penam teneri nonaginta et sex solidorum eo quod de eadem pena Iudex eorum interrogantibus nobis indicavit si iniuria in curia ammirati dicta esset in penam nonaginta sex solidorum dicentem teneri debere ab hac etiam sententia pars Ravellensium similiter appellavit, et superscriptus Buccellese querebat multas ex Ravellensibus suprascripta pena iniuriarum teneri et ab eis eandem penam exigere. pars Ravellensium volens se tueri. tum pretextu appellationis a sententia. cum et si magna curia latas confirmet sententias tres aut quatuor tantum ex Universitate venisse dicebatur nec plures et illos tantum teneri debere et circa hec petita est interpretacio sententie circa pena iniuriarum. Cumque sententie interpretacio ita facta est. ut non Universitas Ravellensium sed scilicet quatuor qui pro Universitate in curia astare et loqui videbantur. tenerentur. Sequente igitur proximo mense septembris indictionis duodecime Idem dominus Eugenius aput Minorim ex mandato prefati domini ammirati curia congregata presentibus suprascripto Romualdo et Petro Iudicibus. presente etiam me Bartholomeo Iudice. adsistentibus etiam domino Buccellese stratigoto Amalfie et quamplurium Amalfitanorum et Atranensium videlicet Iohanne Napolitano et Iohanne quondam Nicolai Iudicibus. Bartholomeo Fabaro. Riccardo de Comite Maurone. Mauro de dopno Iohanne. Pandulfo de donna Ricca. Pandulfo de donna Iuliana. Pandulfo de donna Galia. Pandulfo de Comite Maurone. Sergio de Iudice. Iohanne de Langlo. Iohanne Barcario et quampluribus aliis. Predicti Ravellenses pro universitate venientes dicebant se velle probare per scriptum a domino ammirato sigillatum testes contra eos produci non posse nisi sint Ravellenses. Cuius scripti continentia talis erat. Nos Gualterius de mohac Regii fortunati stolij ammiratus et magister Regie duane de secretis et duane baronum dum essemus in Atrano et Regia ibi tractaremus negocia homines de Atrano querimoniam deposuerunt contra homines de Ravello quod ipsi Ravellenses insultum fecerunt

et agressi erant super Atranum et lapides ibi minaverunt et ligna. qui dum hec ibi finire minime valeremus. Iuximus ipsos Ravellenses ad Regiam curiam inde venire. qualinus causa eorum cum maiori deliberatione. posse determinari et finiri. Qui iuxta nostram ordinationem in curiam intervenientes Regie curie se representaverunt et facta super eos appellatio de rebus Atranensium. quod ipsi Ravellenses minaverant super Atranum lapides et ligna. predicti Ravellenses hoc penitus negaverunt. pars vero Atranensium dixit se hoc posse probare. per Amalfitanos et per homines scale et per ipsosmet Atranenses. eo quod Ravellenses dixerunt. quod non poterant probare. nec probationem aliquam recipere debebant. nisi per homines de Ravello et hoc de antiqua consuetudine se dicebant habere. quod postea ita invenimus. Et quia Atranenses dicebant se per Ravellenses hoc non posse probare visum est eos taliter in probatione deficere. Et dum hoc totum Sacre Regie Maiestati senatus consulto valde placeret ei. et ipsi Atranenses viderentur defecisse in probatione. decrevit nostra sacra Maiestas ut Ravellenses ab hac appellatione absolveremus. Quod nos statim iuxta sanctum Regium mandatum a predicta appellatione absolvimus. ut semper sint liberi et quieti ab hac appellatione et nunquam super hoc de cetero ipsis Atranensibus liceat respondere. sed semper in pace et quiete inde vivere debeant. Unde ad eorum securitatem hanc chartam eis firmavimus et nostro sigillo fecimus insigniri. Datum Messana vicesima tertia mensis Iulii decime Indictionis. Eo itaque in eadem curia per ordinem recitato ipsi Ravellenses obtulerunt se ad maiorem eorum cautelam securitatem recipere placeret ab hominibus potioribus et melioribus Universitatis eorum tam clericorum quam laycorum predictam consuetudinem sicut idem . . . . predicto scripto se invenisse dicebat probare . . . . llatas curia interrogavit Amalfitanos si aliquid contra allegata obiicere vellent. et si haberent testes Ravellenses per quos probare potuissent pena mille unciarum auri . . . . . . Ipsi vero Amalfitani dixerunt. nos quidquid dicere debuimus diximus vobis. testes habemus quibus nostrum possimus.

. . . .

Consideratis tum quia ex scripto ipsius domini ammirati propendimus . . . .

. . . . *(manca la continuazione)*

II

Copia ex libro Privilegiorum Regalis Ecclesiae Santi Nicolai fol. 12 a t° (1)

Ineffabilis Nostri Redemptoris Verbi, anno ab Incarnatione millesimo centesimo quinquagesimo quinto, Regni autem felicissimi Domini Nostri Guglielmi Regis Victoriosissimi Siciliae, et Italiae anno quinto, mense Aprilis quinto die eiusdem indictione tertia.

Nos Guglielmus de Tivilla, et Robertus Senescalcus Regij justitiarij. Quoniam D. Nicolaus Venerabilis Abbas Monasterii Omnium Sanctorum cognomine de Cuti, sepissime nobis conquestus est super Riccardo Turgisio, et Sivilia Uxore sua, sicut de predecessoribus iam querimonia deposuerat, quod placitum suum, quod cum eo, et eisdem suis praedecessoribus de Ecclesia Santi Nicolai, quae dicitur de Palcariis, Terris, Silvis, et Aquis, et Vineis, quae sunt eiusdem Monasterii Omnium Sanctorum prope Castellum Ioae, sicut ipse Abbas asserebat diffinire non posse nec ea iuxta sententiam Domini Leonis de terza bone memoriae Regalis Barensium Prothoiudicis Consilio Baronum Iudicum, et Militum datam obtinere. Cum etiam super hoc Domini Regis Rogerij beatae memoriae, atque Invictissimi Regis Guglielmi Preceptorias literas accepimus, Ut idem Abbas super huiusmodi negotio proiecti paenuria conqueri non posset. Necnon et praecepto Domini Maionis Dei et Regia gratia Egregij Admiratorum Admirati, Ut sententiam Patris sui super hoc pronunciata executioni mandaremus. Cum etiam idem Riccardus Turgensis a nobis literis nostris summonitus coram Domino Astretino Regio Vice Cancellario, et Domino Riccardo Andriae Comite, et Domino Gilberto de Balvano Regio Magistro Comestabili, alijsque quampluribus Baronibus, et Militibus apud Barulum Curia congregata, ut idem litigium cum eodem Do-

(1) La copia su cui si fa la presente pubblicazione, posseduta da L. Volpicella, fu estratta da un Giuseppe Graziosi, pubblico notaro e cancelliere di Bari, nel secolo XVII dall'originale pergamena.

Questo documento fu pure menzionato da Petroni nella sua storia di Bari— vol. 1 p. 275-277 nota.

mino Abbate habitum sive iam congruo mancipar.t, et se placitandi imperatum esse, asserens idem placitum diffinire nequaquam acquiesceret, et inducias ei proprietate curiae datas, nulla habita denunciatione transiret, et postea pro eodem placito finiendo alijs literis nostris per baiulum suum ei missis vocatus non accederet. his omnibus contra eundem Riccardum concurrentibus videlicet. Regiis literis pro eodem negotio, ut praedictum est diffiniendo nobis destinatis, et eo summonito ad praedictam Curiam Barolitanam habitam imperato accedente et postmodum Domini Admirati Admiratorum iussione accepta, Ut iuxta bonae memoriae Patris sui sententiam praelibato Abbati easdem res traderemus Nec ad easdem inducias nullius denunciationis facta mentione accedere, et demum iam dictis literis nostris vocatus per eundem suum Baiulum sibi directis non venisset coram praesentia Domini Melispezze Regalis Barensium Iudicis, et Domini Guglielmi Senescalchi Militis, et Baronis Regij, et Guidonis Casamaximae Domini, et Goffredi de Lusito, et Iudicis Malori de Bitonto Regalis comestabilis, et Petri Visardi, et Astretini Militis, et Corticij Barensis Militis per fustis traditionem dedimus eidem D. Abbati accepienti Vice ipsius Monasterij, Guglielmo Advocato suo secum astante Ecclesiam, terras, Vineas, et Silvas, et aquas, iuxta quod ab eodem prothoiudice bonae Memoriae fuerit pronunciatum, Ut amodo et deinceps praedictae res sint in possessione, et potestate praedicti Monasterij ad habendum et faciendum inde pars iam dicti Monasterij, sicut ab eodem prothoiudice iudicatum fuerat. Ut idem Abbas idoneis testibus legitimae probavit partem iam dicti Monasterij praedictas res ante Assisam Domini Regis, et postea iure quieti (*quieto*, aut *quaesito*?) possedisse, cuius probationi adversari non potest (posse?) recepimus. Sunt enim, et continentur terrae ipsae, Paludes, fontes, et vineae, necnon, et Ecclesia S. Nicolai sub his finibus . . . . (1)

Et ad eiusdem Monasterii definitionem hoc scriptum per manus Pascalis Barensis Notarij scribere iuximus.

✠ Regalis qui supra Barensis Iudex Melipezza.

✠ Signum propriae manus Domini Roberti Senescalchi Regij justitiarii qui supra.

✠ Signum propriae manus Domini W. de Sibilla Regij justitiarii qui supra.

(1) Si tralascia la lunga indicazione dei confini.

✠ Signum manus meae qui supra Iudex maior Regalis Comestabilis.
✠ Signum propriae meae manus Goffredi Lusiti.
Ego Petrus Cirisardus miles testis sum.
✠ Signum Sanctae Crucis factum manu Ascitami Militis.
Scriptum in carta de pergameno litera longobarda.

DALLE GRAZIE E PRIVILEGI DI NAPOLI

I.

DALLE GRAZIE CONCESSE DA FERDINANDO I D'ARAGONA IL 27 NOVEMBRE 1459 (1)

Item supplica Iepsa universita ala prefata V. Maiesta, che tucti li sopradicti officiali de le prefate corte de la vicaria et capitaneo siano italiani, *et sic de curia admirati* et che in le dicte curie non possano essere iudici ne locumtenente, aut substituti che siano de la ditta Cita de Napoli.
« Placet Regiae Maiestati.

II.

DALLE GRAZIE CONCESSE DA FEDERICO D'ARAGONA IL 26 OTTOBRE 1496 (2)

Cap. XXIX. Item supplicano (l'Università de Napoli e soi gentilhomini et citatini populani et baroni) la Maiestà V. acteso che principalmente la Iustitia del Regno se deve governare, administrare, et eseguire per li septe officiali del Regno, che la Maiesta V. se digne ad quilli elegere homini idonei, et sufficienti ad li officij predicti, li quali habiano ad servire, et exercitare dicti officii in Napoli, et dove bisognara personalmente, et non per substituto, si non quando fosse alcuno casu necessario, et allora li substituti debiano essere homini experti, idonei, et sufficienti, et quilli habiano ad exercitare, con tutte prerogative dignitate, preeminentie, et altre cose pertinente ali dicti officii.
« Placet Regiae Maiestati.

(1) Vol. 1 car. 10 a ter.
(2) Vol. I car. 24.

ELENCO

DELLE LEGGI MARITTIME

DEI RE DI NAPOLI

Pubblicate fino al principio del Secolo XIX

Delle leggi dei primi Re di Sicilia e di Puglia, o si vuol dire delle Due Sicilie, Federico II, Svevo, succeduto alla Dinastia dei Normanni fece eseguire una raccolta, la quale nel 1231 fu pubblicata nel Parlamento tenuto in Melfi, ed ha il titolo di *Constitutiones regni Siciliae.* Questo Codice fu diviso per libri e titoli, e ciascun titolo è composto di una o più Costituzioni. Le citazioni si sogliono fare colle parole iniziali della Costituzione e colla rubrica del titolo: sarebbe conveniente aggiungere il numero del titolo e del libro. Non consente la qualità di questo mio lavoretto che aggiunga altro intorno a siffatte leggi dei nostri primi Re, ed alla collezione suddetta: nella speranza che ben presto vegga la luce il libro che ne ha promesso il dotto e diligente Bartolommeo Capasso (1) rinvio per ora quelli dei

(1) Il Capasso nel 1862 pubblicò un programma col quale annunziava la pubblicazione d' un importantissimo suo lavoro col titolo *le leggi promulgate dei Re Normanni nell'Italia meridionale.* Di essa una parte è in corso di stampa negli Atti dell'Accademia Pontaniana.

miei lettori, che fossero desiderosi di più ampie notizie che io qui non posso dare, alle opere di Giannone, Grimaldi e Pecchia ed anche alla prefazione premessa dal Carcani all'edizione del Codice di Federico II colla versione greca, che egli stesso ne fece fare pei luoghi del regno, nei quali a suo tempo era volgare l'idioma greco come ho detto nel discorso proemiale.

In questo Codice non si trova che una sola Costituzione relativa al Diritto marittimo, ma degna di somma considerazione, perchè con essa si comandò di soccorrere i naufragi, e severe pene si sancirono contro i tristi che involassero le cose di coloro che soffrivano naufragio.

Le leggi dei Re Angioini succeduti agli Svevi pel favore del Papa, ebbero il nome di Capitoli o Capitolari. La collezione di essi, che usarono i nostri maggiori, e la sola che noi abbiamo, fu lavoro privato di autore ignoto, ed in essa non fu seguito nè esattamente l'ordine cronologico nè in modo alcuno quello delle materie.

I diversi capi di queste leggi vengono comunemente citati colle parole iniziali di essi, perchè non in tutte le edizioni hanno una numerazione progressiva.

Molte sono le disposizioni di Diritto marittimo contenute nei Capitoli suddetti, come si può vedere nell'elenco che segue. Io ho indicato i diversi capi in doppio modo, cioè colle parole iniziali e col numero che hanno nell'edizione di cui fo uso (1), perchè a tutti ne sia possibile il rinvenimento.

(1) *Commentarii in Capitula regni neapolitani Joannis Ant. de Nigris* — vol. un. fol. Venetiis apud I. Variscum et socios 1582. — Nell'edizione di Cervone — Napoli 1773 fol. — la numerazione dei capi manca.

Alcune leggi degli ultimi tempi dei Re Angioini, quelle degli Aragonesi, del periodo viceregnale e dei Borboni fino ai principi del 1806 ebbero il nome di Prammatiche. Non ne fu mai fatta una collezione officiale; per opera privata si cominciò a pubblicarle riunite in un corpo, ma fu il Presidente Rovito quegli che primo fece una collezione più compiuta, che fu più volte ristampata con aggiunte e qualche modificazione. Si trovano le prammatiche disposte per ordine di materie in tanti titoli seguendo in ciascun titolo l'ordine cronologico: i titoli poi si succedono nell'ordine alfabetico della prima parola della rubrica di essi: l'edizione più ampia che ne abbiamo è quella diretta da Lorenzo Giustiniani (Napoli Stamperia Simoniana tomi XV in 4° 1803-1808) e questa io ho avuto presente nel comporre l'elenco che segue.

Sotto i Borboni fino al principio del 1806 oltre le Prammatiche avemmo i R. Dispacci: erano rescritti regii per organo dei Segretarii di Stato dei diversi dicasteri, e sebbene spesso erano fatti per occasioni particolari pure decidevano punti generali di Diritto ed aveano la stessa forza delle leggi solenni. Diego Gatta ne pubblicò una collezione distribuita in tre parti pei rami ecclesiastico, civile e penale (Napoli 1775 a 1777, vol. XI in 4°); ciascuna parte è composta di più titoli, in ognuno dei quali furono allogati i Dispacci relativi. La sola seconda parte, ramo civile, contiene alcune disposizioni di Diritto marittimo.

La raccolta fatta da Gatta non fu proseguita da altri, quindi non si hanno riuniti in un corpo i Dispacci di circa 30 anni. Vi fu però chi ebbe cura di riunire i fogli volanti, sui quali venivano impressi, come venivano pubblicati: questa raccolta che si trova nella ricca

libreria del culto giovine Adolfo Parascandolo, è stata dal medesimo messa a mia disposizione, ma nulla vi ho trovato che meritasse far parte di questa collezione tanto maggiormente perchè il Giustiniani introdusse nella sua edizione delle Prammatiche i principali Dispacci posteriori alla collezione di Gatta.

Ho creduto sufficiente di notare nell'elenco i titoli sotto i quali nelle due collezioni summenzionate sono riunite le Prammatiche ed i Dispacci senza aggiungerne l'indicazione specifica.
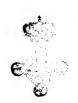
I.

NEL CODICE DELLE COSTITUZIONI DEI RE NORMANNI E SVEVI

Cost. Rapinas eorum — *lib. I. tit. XXIX* de surripientibus aliquid de naufragiis vel incendiis. (1)

II.

FRA I CAPITOLARI DEI RE ANGIOINI. (2)

1. *Cap.* Cum nihil prosint Constitutiones, *I sub rubr.* de portulanis et extractione victualium, salis et aliarum mercium a portubus.

2. *Cap.* Ut illorum fraudibus, *II ead. rubr.*

3. *Cap.* Super extractione victualium, *III rubr.* de forma per portulanos in extractione victualium servanda etc.

4. *Cap.* Item praedicti magistri procuratores, et magistri portulani, *LXVII rubr.* de non capiendo vascella aliqua pro servitiis Curiae salario non soluto.

5. *Cap.* Item quod praedicti magistri procuratores et magistri portulani, *LXVIII rubr.* de non capiendo aliquos extrahentes de portubus etc.

6. *Cap.* Ammirati et Viceammirati et prothontini in reparatione navium, *LXXVII rubr.* de Ammiratis et Viceammiratis, Prothontinis et Comitis.

(1) Fu riportata da Pardessus c. XXXI tom. V p. 252.

(2) Pardessus comprese nella sua collezione i cap. qui segnati coi numeri 4-13, omise i primi tre. Ivi pag. 253 e segg. Si noti che il prelodato autore dà ai Capitoli Angioini il nome di Costituzioni, ciò che non è esatto. Anche la numerazione dei capi, quale la porta Pardessus, che ha seguito un'edizione fatta *Lugduni 1860* vol. un. f. è diversa da quella di de Nigris, che io ho preferito, come già fece Tappia, perchè più nota. Avendo io riportato oltre i numeri le parole iniziali il riscontro sarà facile con qualunque edizione anche con numerazione diversa o che non ne ha affatto.

7 *Cap.* Item in statuendis dictis praepositis *LXXVIII rubr.* de observanda forma in statuendis praepositis super reparatione vascellorum etc.

8. *Cap.* Item praedicti Ammirati, Prothontini et Comiti, *LXXIX rubr.* de solvendo statutas comminantias (1) marinariis etc.

9. *Cap.* Praedicti Ammirati, Viceammirati, Prothontini, *LXXX rubr.* de non onerando galeas etc.

10. *Cap.* Item marinarii, *LXXXI rubr.* quod marinarii non subtrahant se a vascellis etc.

11. *Cap.* Item praedicti Ammirati, Viceammirati, Prothontini et Comiti, *LXXXII rubr.* quod pro fugientibus a galeis etc.

12. *Cap.* Item praedicti Ammirati . . . et praesertim praepositi galeis, *LXXXIII rubr.* quod non capientur vascella etc.

13. *Cap* Item statuimus quod quoties contigerit Curiam velle de novo fieri facere navis, *CXXXIV rubr.* quod non compellantur aliqui inviti reparare vascella Curiae etc.

III.

PRAMMATICHE

1. Tit. 23 — De arboribus seu malis antemnarum et remis non vendendis — *Vi è una sola prammatica dei 31 marzo 1588 — tomo II.*

2. Tit. 28 — De assecurationibus — *Vi sono comprese le prammatiche dei 23 settembre 1622, della quale Pardessus riportò la parte riguardante le assicurazioni, dei 23 dicembre 1623, dal*

(1) De Nigris annotò alla parola *comminantias* — « Melius staret communantia, et erat vulgare de eo, quod olim Regia Curia dabat marinariis ultra « panaticam pro emendis rebus commestibilibus pro victu, quando erant in « galea, et dicitur communantia, quasi communio et societas, eo quod communiter comedebant, prout faciunt hodie in galeis et navibus, quia partim « simul comedunt in prora, partim in puppi, partim in medio prope maium, « et ista dicebatur vulgariter communantia, quia communiter de eis vescebantur: hodie Regia Curia non dat communantiam in pecunia, sed unicuique « dat suam portionem de panatica et vino et aliis comestibilibus. » Sarebbe *comunanza* italiano e *commonanza* napolitano.

Pardessus riportata intera (1), *e dei 28 settembre 1660 , 29 aprile 1751, 16 agosto 1756 — tomo III.*

3. Tit. 90 — 115 — Foedus regium . . . . — *Sono ventisei titoli che contengono trattati internazionali, la maggior parte di commercio e navigazione tra il Governo di Napoli e diverse Potenze : ad eccezione di pochi più antichi gli altri sono del secolo XVIII — tom. V.*

4. Tit. 141 — Interdictum in pescatores — *È un bando del Tribunale dell'Ammiragliato del 1788 che proibisce la pesca in certa estensione nella marina di Posilipo — t. VI.*

5. Tit. 146 — Interdictum regnicolis ne exteris vexillis in mari utantur — *Due leggi del 1716 e 1729 — tomo VI.*

6. Tit. 176 — De nautis et portubus — *Vi e compresa una serie di disposizioni la più antica delle quali è del 1580 — tom. VIII.*

7. Tit. 189 — De officialibus regiarum triremium — *Leggi dei 15 gennaro 1561 e 27 giugno 1573 che vietarono agli officiali e marinari delle regie galee tagliar alberi o impossessarsi di legnami nei fondi dei privati — t. VII.*

8. Tit. 191 — De officio Admiratus et Consulatus et de his, quae suo Magistratui incumbunt. *Prammatica dei 6 dicembre 1783 coll' aggiunta di diversi dispacci degli anni seguenti — t. VIII.*

9. Tit. 194 — De officio consulatus maris et terrae. *Prammatica dei 28 e 30 dicembre 1739 e 29 gennaro 1740 ed altri atti minori — t. VIII.* — V. n.° 11.

10. Tit. 196 — De officio Deputationis pro sanitate tuenda etc. È una lunga serie di disposizioni di epoche diverse, che occupano quasi l' intero tomo IX.

11. Tit. 213 — De officio supremi Magistratus commercii et his quae ei Tribunali incumbunt — Prammatica del 30 ottobre 1739 ed altre disposizioni posteriori fino ad una dei 11 settembre 1804. V. sup. N. 8, 9 — tomo XII.

12. Tit. 215 — De officio Vice consulum — *Vie è un bando della R. Camera di S. Chiara del 1747 e diversi Dispacci — t. XII.*

13. Tit. 228 — De piratis — *L' atto piu importante che vi si rinviene è una Consultazione del supremo Tribunale di commercio fatta per ordine regio ed approvata per valere come regola generale — t. XII.*

(1) Pardessus op. cit. cap. XXXI t. V. pag. 263 e segg.

14. Tit. 229 — De piscatu coraliorum — *Vi è il così detto Codice corallino o regolamento per la pesca dei coralli: sono aggiunte altre disposizioni sullo stesso argomento — t. XII.*

15. Tit. 231 — *De vectigalibus et gabellis earum regimine et aliis* — sono notevoli le prammatiche dei 26 novembre 1633 e 13 febbraro 1692 (N. 8, 51) relativi alla scala franca di Napoli — Su stesso sono ancora da vedere il capo 5 della prammatica dei 11 aprile 1648 nel tit. 1° *de abolitionibus criminum N. 11.* (1)

IV.

DISPACCI

1. Tit. 23 — Del supremo Magistrato di commercio — t. I. *Si aggiunga il tit. VIII del supplemento — t. IV.*

2. Tit. 24 — Delli Consolati — *Tra le altre disposizioni ve ne sono alcune riguardanti i Consoli commerciali del regno all'estero o dei paesi stranieri nel regno — t. I. Si debbono aggiungere le altre che si trovano nel titolo IX del supplemento in fine del tomo 4.*

3. Tit. 35 — Del Grande Almirante — t. I.

4. Tit. 109 — Della roba del Re — *Vi è un Dispaccio del 1738 riguardante le cose naufragate e rigettate dal mare, delle quali si ignora il padrone — t. IV.*

5. Tit. 117 — Dei bastimenti — t. IV.

FIÑE

(1) Ho creduto inutile far menzione di quei titoli nei quali si parla di dazi doganali, o si guarda il commercio unicamente in rapporto all' annona della città: lo stesso ho praticato per titoli 135, 137 e 245 (t VI, XII) che contengono proibizioni di commerciare con alcuni stati, pubblicate in occasione di guerre.

Ed a proposito della scala franca di Napoli non voglio omettere di ricordare che nei Parlamento del 1617 si domandava il restauro del porto di Brindisi e che fosse dichiarato scala franca per favorire il commercio *di Levante e d'ogni altra parte del mondo*. Fu risposto affermativamente pel porto, e si ordinò una consultazione della Regia Camera per la scala franca. — Nella biblioteca nazionale si conservano gli studii fatti nel passato secolo pel porto di Brindisi — Nella storia economica e giuridica di Napoli occorre spesso trovare ottimo il pensiero, non del pari l' esecuzione, perchè quello era della sapienza degli abitanti, questa dipendeva da governo, che era improvvido.

INDICE

Errata-corrige

Pagina	*Linea*	*Errori*	*Correzioni*
VI	2, 13	traffici	traffichi
XXI	25	Bianchi	Bianchini
XXIV	2	1871	1781
XXX	16	1820	1720
3	13, 14	frontispizio	frontespizio
4	5	provincie	province
16	21	di importanza	d' importanza
22	16	costuito	costituito
25	26	1064	1063
26	30	veggono	veggano
28	18	nei dichiarare, che	nel dichiarare che
31	2	Roziere	Rozière
33	28	di indicare	d' indicare
34	23	Exauguto	Exaugusto
ivi	26	cosiderato	considerato
35	31	vol. 4	vol. 1
44	13	sono	sieno
48	11	prova	prora
52	27, 28	testimoni	testimoni onesti e leali
ivi	32, 38	le navi, la navi	la nave
76	6	facto	facta
77	24	Giustintani	Giustiniani
80	15	Guglielmo...	Guglielmo II
88	11	abbandonati	abbondanti
108	36	*avantaggia*	*avantaggio*
114	34	biancaria	biancheria
117	16	dalla città	dalle città
118	8	infallibilmente	infallabilmente (1)
ivi	16	uomini	huomini
120	2	volontà	voluntà
121	2, 6, 9	impromto, impronto	imprompto (2)
125	3	resterà	restarà (3)
126	18	basterà	bastarà (3)
ivi	23	le patrone	lo patrone
127	4	di molti	de molti (4)
129	24	precedente capo	precedente capo 52
ivi	32	Crapra	Crapa
131	1, 16	confesserà	confessarà (3)

(1) Così Laband — Volpicella e Gar *infallibilmente*. V. capo 2 e nota 2 ivi.

(2) Questa parola è variamente scritta come si vede ne' capi 17, 26, 43, 47. Nel presente capo 41 Gar ha sempre *imprompto*, così pure Volpicella nel 1° e 3° luogo, ma nel 2° ha *in prompto*. Laband ha *imprompto* n 1° luogo, *impronto* negli altri due.

(3) V. e G. *resterà*, *basterà* e *confesserà*; ho corretto seguendo la lezione di Laband più conforme ad altri luoghi della Tavola; v. not. 3 cap. 61.

(4) V. nota 1 cap. 44.

Pagina	*Linea*	*Errori*	*Correzioni*
131	3	della	de la
ivi	9	domanda	dimanda
143	3, 4	la rubrica XXXVI	le rubriche XXII, XXXVI
ivi	16	*riformu*	*riforma*
ivi	27	17 luglio	31 maggio
146	5	valendono	volendono
147	24, 25	otficio	officio
150	ult.	questa sola rubrica si trova	questa rubrica e la XXII si trovano
156	19	Cappellae	*Si aggiunga la nota come segue*: « s' intende « la Cappella di S. Erasmo di patronato « della città ed amministrata da procuratori dalla medesima « eletti — V. degli Statuti lib. I. c. 315 — « lib. III. c. 46 — lib. « IV cap. 89.
175	23	1168	1178
223	37	Salerno	Ravello
240	18	Tit. 35	Tit. 36